

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6 ^a Senato)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	18
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	25
GIUSTIZIA (II)	»	57
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	59
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	85
FINANZE (VI)	»	111
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	124
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	144
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	154
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	181
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	195
AFFARI SOCIALI (XII)	»	222
AGRICOLTURA (XIII)	»	230

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Facciamo Eco-Federazione dei Verdi: Misto-FE-FDV; Misto-Azione+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A++E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-MAIE-PSI: Misto-MAIE-PSI.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	233
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . .	»	243
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	258
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IM- MIGRAZIONE	»	259
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	261
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	262
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	264
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIU- LIO REGENI	»	269
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	»	270
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	272

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione</i>)	3
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione V) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione</i>)	6

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza del presidente Stefano CECCANTI, indi del vicepresidente Alessio BUTTI.

La seduta comincia alle 14.30.

Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

C. 3161 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e IX).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessio BUTTI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del

provvedimento di interesse del Comitato formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3161 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 19 articoli, per un totale di 84 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di “ridefinire l'architettura italiana di cybersicurezza, prevenendo anche l'istituzione di un'apposita Agenzia per la cybersicurezza nazionale”;

per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure del decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che degli 84 commi, 7 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di 7 DPCM;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

con riferimento all'utilizzo del termine "Cybersicurezza", si segnala che l'Accademia della Crusca, nel comunicato dello scorso 14 giugno, ha rilevato che "l'introduzione di un ibrido italo-inglese come cybersicurezza (calcato sull'inglese cyber security) in questo caso, oltre a porre problemi di pronuncia, determina anche una incoerenza terminologica che si formerebbe nel corpus legislativo"; in effetti il provvedimento, all'articolo 7, comma 1, lettera e), f), richiama le fattispecie "sicurezza cibernetica" e "sicurezza nazionale cibernetica"; la legislazione inoltre già utilizza l'espressione "sicurezza nazionale cibernetica" (decreto-legge n. 105 del 2019 e DPCM n. 131 del 2020);

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, all'articolo 6, comma 3, si prevede che il regolamento di organizzazione dell'Agenzia sia approvato "previo parere del COPASIR (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica), sentito il CIC (Comitato interministeriale per la cybersicurezza)"; al riguardo, pur rilevando che si tratta di una formulazione già presente nella legislazione (si veda in particolare l'articolo 43 della legge n. 124 del 2007), si ricorda che in una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998 i presidenti delle Camere chiarivano che "l'introduzione [in uno schema di atto governativo sottoposto al parere parlamentare], successivamente all'espressione del parere parlamentare, di parti nuove che le Camere non avrebbero modo di conoscere, pregiudicherebbe la funzione consultiva del Parlamento [...] Coerentemente con l'impostazione appena delineata si pone l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere per il parere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo"; in tal senso la formulazione adottata non appare idonea ad escludere del tutto che il parere del CIC possa essere successivo a quello del COPASIR e andrebbe pertanto valutata una riformulazione (le me-

desime considerazioni valgono con riferimento ai regolamenti di cui all'articolo 11, commi 3 e 4 e all'articolo 12, comma 8); all'articolo 12, comma 2, lettera b), si valuti l'opportunità di specificare meglio quali siano le "attività assolutamente necessarie" per le quali l'Agenzia per la cybersicurezza può procedere ad assunzioni a tempo determinato con contratti di diritto privato; all'articolo 17, commi 1 e 2, si valuti l'opportunità di specificare meglio le modalità con le quali potrà avvenire l'ausilio dell'organo centrale del Ministero dell'interno allo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza; al successivo comma 7 si richiamano i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 5, anziché, come corretto, comma 4;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il provvedimento compie un frequente ricorso a DPCM, atti allo stato atipici nell'ordinamento, dei quali in alcuni casi viene esplicitato il carattere regolamentare (articolo 6, commi 1 e 3; articolo 11, commi 3 e 4; articolo 12, commi 1 e 8); nei medesimi casi è opportunamente esplicitata la deroga alla procedura della legge n. 400 del 1988; suscita però perplessità l'utilizzo al riguardo dell'espressione "anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400" che, pur essendo anch'essa utilizzata nella legislazione (ad esempio nel già richiamato articolo 43 della legge n. 124 del 2007) appare ambigua; andrebbe al riguardo valutata la soppressione della parola "anche", ferma restando la necessità di una riflessione, come in più occasioni raccomandato dal Comitato, sulla collocazione dei DPCM nel nostro sistema delle fonti;

con riferimento in particolare al regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la cybersicurezza di cui all'articolo 6, andrebbe valutata l'opportunità, al fine di evitare incertezze applicative e contenziosi, di precisare se lo stesso dovrà essere soggetto ad obbligo di pubblicazione ovvero se

la definizione delle forme di pubblicità potrà essere affidata al medesimo regolamento, in deroga alla normativa vigente ma in analogia a quanto previsto dall'articolo 43 della legge n. 124 del 2007 in materia di sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica per quanto concerne i regolamenti attuativi di quella legge;

l'articolo 16 provvede alle modificazioni alla legislazione vigente conseguenti all'adozione del provvedimento in esame, con una serie di modifiche implicite e senza ricorrere alla tecnica della novella come richiesto dal paragrafo 3, lettera a) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001; al riguardo, alla luce della complessità della materia e della stratificazione normativa creatasi, andrebbe valutata l'opportunità che il Governo, avvalendosi dell'autorizzazione permanente di cui all'articolo 17-bis della legge n. 400 del 1988, provveda alla redazione di un testo unico compilativo delle disposizioni aventi forza di legge regolanti la materia della sicurezza cibernetica; analogamente per le disposizioni regolamentari richiamate dai commi 7 e 8 dell'articolo 16 andrebbe valutata l'opportunità di predisporre un testo unico della disposizioni regolamentari sulla medesima materia ai sensi dell'articolo 17, comma 4-ter, della legge n. 400 del 1988;

il provvedimento non risulta corredato di analisi tecnico-normativa mentre è presente la dichiarazione di esclusione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c) del DPCM n. 169 del 2017 che appunto dispone l'esclusione dall'AIR per i provvedimenti normativi concernenti "disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato";

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti condizioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad:

approfondire l'utilizzo del termine "cybersicurezza" alla luce delle considerazioni dell'Accademia della Crusca richiamate in premessa;

sostituire, all'articolo 17, comma 7, le parole: "e 5" ovunque ricorrano con le seguenti: "e 4".

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

sostituire, all'articolo 6, comma 3, le parole da: ", previo parere" fino alla fine del comma con le seguenti: ". Lo schema di decreto, corredato del parere del CIC, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere del COPASIR.";

sopprimere all'articolo 11, comma 3, primo periodo, le parole: "previo parere del COPASIR e" e conseguentemente aggiungere, dopo il primo periodo, il seguente: "Lo schema di decreto di cui al primo periodo, corredato del parere del CIC, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere del COPASIR";

sopprimere all'articolo 11, comma 4, le parole "previo parere del COPASIR e" e conseguentemente aggiungere in fine il seguente periodo: "Lo schema di decreto di cui al primo periodo, corredato del parere del CIC, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere del COPASIR."

approfondire la formulazione dell'articolo 12, comma 2, lettera *b*) e dell'articolo 17, commi 1 e 2;

sostituire, all'articolo 12, comma 8, le parole da: “, previo parere” fino alla fine del comma con le seguenti: “. Lo schema di decreto, corredato del parere del CIC, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere del COPASIR”;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

sopprimere, all'articolo 6, comma 3, all'articolo 11, commi 3 e 4 e all'articolo 12, comma 8, la parola: “anche”;

approfondire, con riferimento all'articolo 6, le forme di pubblicità da prevedere per il regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la cybersicurezza;

sollecitare il Governo a predisporre, ai sensi dell'articolo 17-*bis* della legge n. 400 del 1988, un testo unico compilativo delle disposizioni aventi forza di legge in materia di sicurezza cibernetica e, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*ter*, della medesima legge n. 400, un testo unico delle disposizioni regolamentari nella medesima materia;

il Comitato raccomanda infine:

provveda il Legislatore ad avviare una riflessione sullo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che allo stato rappresenta ancora – nonostante il suo frequente utilizzo nell'ordinamento – una fonte atipica, anche prendendo in considerazione l'ipotesi di un'integrazione, a tal fine, del contenuto della legge n. 400 del 1988. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

C. 3166 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione V).

(Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo Maria FERRI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3166 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 6 articoli, per un totale di 19 commi, è incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 7 articoli, per un totale di 39 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di definire il Piano nazionale per gli investimenti finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per sostenere il rilancio dell'economia (cd. piano nazionale complementare PNC);

per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure del decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che degli 39 commi, 6 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di 3 DPCM, 2 decreti ministeriali e 1 provvedimento di altra natura (delibera CIPESS); in 3 casi sono previste forme di coinvolgimento del sistema delle

conferenze; inoltre, l'attuazione di una disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 11 si fa riferimento alle "fonti *green* rinnovabili", fattispecie per la quale potrebbe risultare opportuna un'apposita definizione legislativa; la medesima considerazione vale per l'allevamento con nutrizione ad erba (*grass fed*), di cui all'articolo 2, comma 1-bis, lettera h); l'articolo 1, comma 7-*quinqüies* non indica il soggetto tenuto a presentare alle Camere una relazione sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 1;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

due disposizioni del provvedimento determinano, in contrasto con precedenti raccomandazioni del Comitato, forme di intreccio con altri due decreti-legge attualmente all'esame della Camera: l'articolo 1, comma 6, prevede, per il PNC, l'applicazione delle misure previste per il PNRR solo "in quanto compatibili" mentre l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 (C. 3161) prevede che le disposizioni in materia di PNRR siano comunque applicate anche al PNC; l'articolo 3, comma 1, novella l'articolo 1, comma 1065, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) che risulta poi ulteriormente novellato dall'articolo 20, comma 2, del successivo decreto-legge n. 73 del 2021 (C. 3132); con riferimento a questa seconda disposizione si segnala peraltro che ragioni di

coerenza sistematica e il principio della successione delle leggi nel tempo inducono a ritenere che, anche una volta entrata in vigore la legge di conversione, il testo del richiamato comma 1065 sarà quello risultante dalla novella operata dal successivo decreto-legge n. 73; ciò in considerazione del fatto che il comma 1 dell'articolo 3 è presente nel testo originario del decreto-legge n. 59 qui in esame, entrato in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore del DL n. 73, e non è frutto di un intervento parlamentare;

il provvedimento, nel testo originario, non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa né di analisi di impatto della regolamentazione;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 11 e comma 7-*quinqüies* e dell'articolo 2, comma 1-bis, lettera h);

il Comitato raccomanda altresì:

abbia cura il Governo di evitare forme di "intreccio" tra più provvedimenti d'urgenza contemporaneamente all'esame delle Camere che sono suscettibili di alterare l'ordinario iter di conversione. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.45.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti (atto di citazione del signor Giovanni Moscherini) (Doc. IV-ter, n. 7) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 8

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Andrea Ruggieri (atto di citazione di Paola Taverna) (Doc. IV-ter, n. 22) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 9

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 14.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti (atto di citazione del signor Giovanni Moscherini). (Doc. IV-ter, n. 7).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 9 giugno 2021.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento civile nei confronti di Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione di Giovanni Moscherini) (Doc. IV-ter, n. 7). Ricorda che nella seduta del 24 marzo scorso il relatore,

deputato Pietro Pittalis, ha illustrato la vicenda alla Giunta e che nella seduta del 29 aprile scorso la Giunta ha ascoltato l'ex deputato Pietro Tidei ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera; nella seduta del 9 giugno scorso il relatore ha formulato la sua proposta nel senso della sindacabilità. Avverte che nella giornata di ieri è pervenuta alla Giunta una comunicazione del Tidei con la quale si richiede una ulteriore proroga di qualche giorno, essendo in via di completamento un tentativo di composizione bonaria della lite. Chiede quale sia l'opinione del relatore in proposito.

Pietro PITTALIS (FI), *relatore*, ritiene che nulla osti ad accogliere la richiesta di rinvio dell'esame, purché per un tempo limitato, fissando a breve termine la deliberazione da parte della Giunta.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del documento in titolo ad una prossima seduta.

**DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ**

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Andrea Ruggieri (atto di citazione di Paola Taverna).

(Doc. IV-ter, n. 22).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 12 maggio 2021.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento civile nei confronti del deputato Andrea Ruggieri, pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione di Paola Taverna) (Doc. IV-ter, n. 22). Ricorda che nella seduta del 12 maggio 2021 la relatrice, deputata Eva Lorenzoni, ha illustrato la vicenda alla Giunta. Ricorda, inoltre, che – come annunciato nella medesima seduta – oggi si procederà ad ascoltare il deputato Andrea Ruggieri, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera.

Invita il deputato Andrea Ruggieri a entrare in aula.

(Viene introdotto il deputato Andrea Ruggieri)

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, con riferimento al Doc. IV-ter, n. 22, fa presente che il deputato Andrea Ruggieri è invitato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni e che, al termine dell'intervento dell'audito, i colleghi potranno intervenire per formulare quesiti e osservazioni.

Andrea RUGGIERI (FI) fa presente che la ricostruzione di quanto dichiarato nel corso della trasmissione televisiva, proposta nell'atto di citazione della senatrice

Taverna, è parziale e non corrispondente al vero; egli ha infatti utilizzato le espressioni per le quali è stato citato in giudizio rivolgendosi esclusivamente al parlamentare europeo Giarrusso, del Movimento 5 stelle, e non alla senatrice Taverna, mentre svolgeva un ragionamento non rivolto personalmente ad alcuno. Il tutto peraltro avveniva nel corso di una trasmissione televisiva in diretta e in risposta a sollecitazioni assolutamente non preventivabili. Ritiene che ciò sia verificabile visionando il filmato della trasmissione, come testimoniato dalla trascrizione degli interventi suoi, del conduttore e dell'on. Giarrusso, di cui dà lettura. La senatrice Taverna è stata raggiunta da una considerazione critica da lui formulata quando, rispondendo in diretta televisiva alla domanda del conduttore – provocata a sua volta dalla sollecitazione di un ospite, che a sua memoria era un ex militante del M5S – ha detto, in termini assolutamente non ingiuriosi, che « *se io spendo sette euro al mese vuol dire che si possono spendere sette euro al mese, se uno ne spende duecento volte in più, la Taverna ... vuol dire che o non sa fare i contratti telefonici oppure chiama su Marte* ». Questa è l'unica frase da lui diretta alla senatrice, mentre le precedenti frasi – ritenute ingiuriose dalla senatrice stessa – erano rivolte all'on. Giarrusso, ma nell'ambito di un discorso in generale. Con riferimento al profilo della insindacabilità, ritiene che le sue dichiarazioni sono strettamente connesse con l'attività parlamentare e, pertanto, rientranti nella previsione di cui all'articolo 68 della Costituzione. Si stava infatti parlando delle richieste di rimborso delle spese sostenute da parlamentari della Repubblica e lui era quindi stato sollecitato a intervenire in relazione all'utilizzo dell'indennità parlamentare, che è un istituto previsto dall'articolo 69 della Costituzione e disciplinato dalla legge n. 1261 del 1965, che attribuisce agli Uffici di Presidenza delle Camere il compito di determinare l'ammontare della indennità mensile, a garanzia del libero svolgimento del mandato elettivo; l'argomento della trasmissione era dunque strettamente attinente allo *status* e allo svolgimento della funzione di parla-

mentare, non solo dei parlamentari del Movimento 5 stelle e della senatrice Taverna, ma di tutti e, direttamente, anche di sé stesso. Dopo avere risposto in ordine alle proprie spese telefoniche, egli è stato infatti chiamato dal conduttore della trasmissione a commentare in diretta televisiva le spese telefoniche della senatrice Taverna, delle quali non era precedentemente a conoscenza e la cui asserita entità egli non aveva ovviamente modo di verificare, ed ha risposto in termini generali. Fa presente che non ci sono atti di sindacato ispettivo o altri interventi per la semplice ragione che non potrebbero esserci, considerata la peculiare natura di un istituto parlamentare per eccellenza, previsto dalla Costituzione e disciplinato, come detto, non dal Governo ma dagli Uffici di Presidenza delle due Camere in base alla legge. Nell'esprimere la sua opinione, peraltro a commento di una prerogativa che attiene anche al suo *status* e alla sua funzione di parlamentare, con toni paradossali e senza alcun carattere offensivo, egli ha inteso sottolineare l'obbligo che è in capo a tutti i parlamentari di un uso parsimonioso del denaro pubblico, da loro percepito in forma di indennità parlamentare. Trova infine pretestuoso il fatto che una senatrice, che non ha lesinato nel corso della propria attività l'utilizzo di epiteti anche gravemente offensivi nei confronti di parlamentari, si sia sentita lesa nella propria onorabilità da critiche, formulate con toni paradossali e volte essenzialmente a contestare al M5S una battaglia politica sproporzionata, a suo avviso, rispetto agli effettivi costi della politica.

Carla GIULIANO (M5S) chiede conferma del fatto che l'on. Ruggieri non nega di avere proferito espressioni offensive, ma sostiene solo di averlo fatto non rivolgendosi alla senatrice Taverna, e della circostanza che, non essendo presente la senatrice, è stato il conduttore della trasmissione a fare il paragone tra le spese telefoniche e a chiedere un commento al deputato Ruggieri. Domanda se l'oggetto della trasmissione fossero i presunti eccessi delle spese dei parlamentari, anche diverse da quelle sostenute per le utenze telefoniche. Chiede, infine, se, pur non essendovi

atti di sindacato ispettivo sul tema, il deputato audito abbia svolto su di esso atti o interventi di altro tipo in sede parlamentare.

Andrea RUGGIERI (FI) ribadisce che il carattere generale delle frasi contestate, pronunciate rivolgendosi all'on. Giarrusso al quale non erano però riferite, è confermato dal video della trasmissione televisiva. Conferma che la sottolineatura della differente entità delle spese telefoniche sue e della senatrice Taverna è stata fatta dal conduttore della trasmissione e che, in risposta alla richiesta di un commento in proposito, egli ha citato la sen. Taverna nei termini sopra menzionati, assolutamente non offensivi. Rimarca che la trasmissione verteva sugli eccessi che, a dire di alcuni giornalisti intervenuti, riguardavano le spese dei parlamentari, non solo quelle per la telefonia; in tale ambito l'attenzione è stata poi spostata specificamente sulle spese e i rimborsi dei parlamentari del Movimento 5 stelle, non per iniziativa del conduttore ma di un ospite, che, come detto, era a sua memoria un ex esponente del M5S. Ribadisce che è diritto e dovere di ogni parlamentare parlare del proprio *status* e della propria funzione e che non ha svolto alcun intervento in sede parlamentare in ragione della natura dell'indennità parlamentare, sopra ricordata.

Alfredo BAZOLI (PD) chiede se le dichiarazioni considerate offensive e all'origine della citazione in giudizio siano state fatte prima che nel corso della trasmissione fosse evocato il nome della sen. Taverna.

Andrea RUGGIERI (FI) precisa che, a suo ricordo, nell'ambito dell'esposizione di presunti eccessi nei rimborsi delle spese sostenute dai parlamentari, la senatrice era già stata citata: infatti la polemica con l'on. Giarrusso è insorta dopo che il conduttore della trasmissione ne aveva parlato. Solo a questo punto egli ha menzionato di sua iniziativa la senatrice per svolgere la sopra citata considerazione, in chiave critica e paradossale, sulla capacità di sottoscri-

zione di contratti telefonici più o meno vantaggiosi.

Carlo SARRO (FI) rileva che, a suo giudizio, l'on. Ruggieri ha evidentemente fatto ricorso all'utilizzo di figure retoriche per formulare una critica squisitamente politica sul modo di intendere l'esercizio della funzione parlamentare. Da quanto riferito dall'audit, emerge che tutta la trasmissione era incentrata su eccessi o paventati abusi nell'impiego delle risorse economiche della loro indennità da parte dei parlamentari, e non solo della senatrice Taverna.

Andrea RUGGIERI (FI) concorda con quanto prospettato dall'on. Sarro sia rispetto alle proprie affermazioni sia rispetto al fatto che la senatrice Taverna è stata menzionata insieme a diversi altri parlamentari.

Manuela GAGLIARDI (CI) chiede di precisare ulteriormente se l'affermazione relativa al confronto tra le spese di telefonia della sen. Taverna e dell'on. Ruggieri sia stata preceduta da una domanda rivolta al deputato medesimo e se vi fosse una qualche intenzione offensiva nel riferimento alla capacità di contrattazione e alle « telefonate su Marte ».

Andrea RUGGIERI ribadisce che il riferimento, paradossale e non offensivo, alla sen. Taverna è stato da lui fatto a conclusione di un alterco con l'on. Giarrusso, iniziato dopo la domanda del conduttore della trasmissione, il quale aveva fatto un confronto tra le spese per le utenze telefoniche della senatrice Taverna e quelle sue. È a suo avviso evidente l'ironia dell'unica frase da lui realmente rivolta alla senatrice, che non può essere ritenuta idonea a offendere.

Eugenio SAITTA (M5S) chiede di precisare se l'oggetto della trasmissione fossero le spese dei parlamentari in genere o non, piuttosto, i rimborsi richiesti da quelli del Movimento 5 stelle, con riferimento a casi specifici. Domanda inoltre se, prima dello

scambio di opinioni tra i deputati Ruggieri e Giarrusso, vi fossero stati video o ricostruzioni di altro genere su casi riferiti a specifici parlamentari, tra i quali la sen. Taverna. Rileva che la senatrice si è sentita offesa dalle frasi « o te li rubi o sei scema » e « o te li fotti o sei scema » e ritiene necessario ricostruire esattamente il contesto nel quale tali frasi sono state pronunciate; a tal fine è importante definire se il tema della trasmissione erano i rimborsi richiesti dai parlamentari del Movimento 5 stelle. Chiede, infine, informazioni in merito all'insuccesso del tentativo di mediazione esperito dalle parti e chiede altresì se il deputato Ruggieri non ritenga che vi siano ancora i margini per una composizione bonaria, anche attraverso la formulazione di scuse.

Andrea RUGGIERI conferma che l'oggetto della trasmissione era genericamente riferito ad alcuni rimborsi delle spese dei parlamentari. Nel corso della trasmissione il *focus* sui rimborsi chiesti dai parlamentari del Movimento 5 stelle è stato originato dall'intervento di un ospite, non ricorda se successivo alla proposizione di un servizio. Ribadisce che lo scambio di vedute con l'on. Giarrusso verteva su una questione di portata generale e non era riferibile alla senatrice Taverna, alla quale era invece riconducibile l'intervento introduttivo del conduttore della trasmissione. Le frasi che hanno dato origine alla querela sono state evidentemente rivolte all'on. Giarrusso e riguardavano l'uso dell'indennità parlamentare, non riferito in modo specifico ad alcun parlamentare. Evidenzia di non avere alcun preconcetto personale verso nessuno; sottolinea tuttavia che il tentativo di mediazione è fallito perché non ritiene di avere offeso la senatrice Taverna e, quindi, di non avere nulla di cui scusarsi.

Roberto CASSINELLI (FI), nell'esprimere apprezzamento per l'uso parsimonioso di risorse pubbliche da parte dell'on. Ruggieri, chiede conferma che l'*animus* con il quale l'on. Ruggieri medesimo interloquiva su questioni attinenti all'indennità parlamentare – istituto come ricordato pre-

visto dalla Costituzione, regolamentato dalla legge e di esclusiva pertinenza parlamentare e, dunque, che non si presta alla presentazione di atti di sindacato ispettivo rivolti al Governo – fosse proprio quello di sottolineare l'importanza di un suo uso rispettoso.

Andrea RUGGIERI (FI) risponde in senso affermativo, nel senso di aver voluto sottolineare la necessità di impiegare con par-

simonia le risorse pubbliche erogate ai parlamentari in forma di indennità.

(Il deputato Andrea Ruggieri si allontana dall'aula)

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) della Camera dei deputati e 6^a (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.

Sui lavori delle Commissioni 13

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza del presidente della VI Commissione della Camera dei deputati, Luigi MARATTIN.

La seduta comincia alle 20.05.

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.

Sui lavori delle Commissioni.

Luigi MARATTIN, *presidente*, introduce la seduta, dedicata ai lavori delle Commissioni.

Intervengono quindi il deputato Massimo UNGARO (IV), i senatori Alberto BA-

GNAI (L-SP-PSd'Az) e Andrea DE BERTOLDI (FdI), i deputati Gian Mario FRAGOMELI (PD), Nunzio ANGIOLA (Misto-A-+E-RI), il quale interviene da remoto, Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), Sestino GIACOMONI (FI) e Alessandro CATTANEO (FI), i senatori Emiliano FENU (M5S) e Antonio MISIANI (PD), i deputati Luca PASTORINO (LeU) e Lucia ALBANO (FdI) e il senatore Luciano D'ALFONSO, *presidente della 6^a Commissione del Senato della Repubblica*.

Luigi MARATTIN, *presidente*, dichiara quindi conclusa la seduta odierna.

La seduta termina alle 22.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano e C. 2982 Sportiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
--	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 15.15.

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano e C. 2982 Sportiello.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che è stata assegnata alle Commissioni riunite II e XII la proposta di legge A.C. 3101, d'iniziativa del deputato Trizzino, recante « Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita ». Poiché tale proposta verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbina-

mento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Ricorda che nella seduta del 12 maggio 2021 i relatori, deputato Bazoli per la II Commissione e deputato Provenza per la XII Commissione, hanno presentato una proposta di testo unificato da adottare come testo base per il prosieguo dei lavori. Gli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite hanno, quindi, stabilito di procedere allo svolgimento di un ulteriore breve ciclo di audizioni informali sulla proposta di testo unificato, svoltesi il 3 giugno scorso. È stato richiesto, inoltre, l'invio di memorie scritte ad altri soggetti indicati dai gruppi.

Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che, anche in ragione dei contributi scritti richiesti in relazione alla proposta di testo base presentata e alla luce dell'abbinamento della nuova proposta di legge a prima firma dell'onorevole Trizzino, si proceda ad una ulteriore discussione sulla stessa proposta di testo base, rinviando la prevista votazione. Fa inoltre presente che il gruppo della Lega è tuttora in attesa delle determinazioni della presidenza con riguardo alla richiesta di indicare un ulteriore relatore, espressione delle forze politiche che appoggiano l'attuale Governo e che non facevano parte della precedente maggio-

ranza. Evidenzia come tale aspetto sia considerato dal suo gruppo preliminare a qualsiasi decisione in merito all'adozione del testo base.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore per la II Commissione*, sottolinea in primo luogo che il brevissimo ciclo di audizioni, consentendo un ulteriore spazio di verifica del testo proposto dai relatori, ha fornito interessantissime osservazioni che potranno essere proficuamente utilizzate nel prosieguo dell'esame. Nel ritenere pertanto che i tempi siano maturi per procedere con l'esame del provvedimento, essendo le Commissioni riunite II e XII perfettamente in grado di svolgere un dibattito sulla proposta di testo unificato depositata dai relatori qualche settimana fa, non vede ragioni per procrastinarne ulteriormente l'adozione come testo base. Nel dichiararsi comunque disponibile a dedicare un paio di sedute alla discussione dell'impianto del testo proposto, ritiene tuttavia che a conclusione di tale fase si debba andare avanti con i lavori, evitando un dibattito infinito. Fa presente tra l'altro che vi saranno spazi di approfondimento anche dopo l'adozione del testo base, durante la presentazione e l'esame delle proposte emendative, con l'obiettivo di raggiungere il consenso più ampio possibile, considerato che il provvedimento affronta un tema eticamente molto sensibile. Nel riallacciarsi a quanto già dichiarato nella precedente seduta, fa presente infine di non avere particolari obiezioni all'eventuale indicazione di un terzo relatore, sottolineando come tale decisione competa ai presidenti delle Commissioni II e XII.

Pietro PITTALIS (FI), a nome del gruppo di Forza Italia, condivide e fa propria la richiesta avanzata dall'onorevole Turri, che non ha alcun intento dilatorio per le ragioni già espresse dal collega. Ritiene che tali ragioni debbano essere tenute in considerazione al fine di consentire un iter spedito del provvedimento e un confronto sereno su una materia tanto delicata.

Nicola PROVENZA (M5S), *relatore per la XII Commissione*, ricollegandosi all'in-

tervento dell'altro relatore, il collega Bazoli, rileva che le ultime audizioni svolte hanno offerto alcuni ulteriori elementi di riflessione che tuttavia vanno inquadrati nell'ambito di un quadro ben delineato, che ha portato all'elaborazione della proposta di testo base. Ritiene che su tale proposta sia opportuno svolgere una discussione aperta per poi passare alla fase emendativa, sottolineando che le Commissioni riunite non debbono sfuggire al compito di portare a termine il lavoro intrapreso.

Roberto TURRI (LEGA), a seguito della posizione espressa dal collega Bazoli, precisa che anche il gruppo della Lega auspica il raggiungimento del massimo livello di collaborazione, sottolineando come la richiesta di un terzo relatore risponda propria a tale finalità. Considera l'accoglimento di tale richiesta preliminare a qualsiasi ulteriore discussione, evidenziando peraltro che il terzo relatore dovrà avere modo di confrontarsi con gli altri relatori sulla proposta di testo unificato come testo base, che egli dovrà quindi condividere.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, segnala che le presidenze delle due Commissioni sono pienamente consapevoli del tema sollevato dal deputato Turri e che, pertanto, comunicheranno in tempi brevi le decisioni assunte al riguardo.

Giorgio TRIZZINO (MISTO), nel rammentare che dall'avvio dell'esame delle prime proposte di legge in materia di eutanasia da parte delle Commissioni riunite II e XII sono trascorsi tre anni, nel corso dei quali si è svolto un amplissimo ciclo di audizioni, evidenzia la propria indisponibilità nel caso in cui vi sia una ragione dilatoria alla base delle richieste avanzate dai colleghi. Manifesta un diverso intendimento nel caso in cui invece le ulteriori sedute richieste servano a rafforzare la condivisione di un percorso che è obbligato, considerato che per ben due volte la Corte costituzionale ha sollecitato l'intervento del Parlamento. Nel ribadire pertanto l'obbligo di fornire una risposta, fa presente che il silenzio del Parlamento sta producendo l'effetto oppo-

sto, dal momento che è già in corso la raccolta di firme per un referendum in materia di eutanasia. Pertanto, se l'intento è quello di approfondire il confronto, esprime la convinzione che una settimana in più non cambi significativamente la situazione, sottolineando nel contempo che la proposta di legge a sua firma appena abbinata riproduce sostanzialmente i contenuti degli altri provvedimenti già all'esame delle Commissioni. Non rileva invece la necessità che l'eventuale terzo relatore disponga di più tempo per l'approfondimento della proposta di testo unificato, sottolineando quindi l'esigenza che la prossima settimana si proceda alla sua adozione come testo base. Nel rammentare che la Presidente del Senato ha manifestato la propria attenzione sul tema in esame, dichiara, forte anche della sua convinta fede religiosa, che si tratta di un percorso di civiltà. Invita pertanto i colleghi a liberarsi degli anacronismi « bigotti » che albergano in ciascuno, per lavorare insieme sul testo.

Martina PARISSE (CI) si associa, a nome del suo gruppo, alla richiesta avanzata dal collega Turri relativamente alla nomina di un nuovo relatore, ritenendo importante che possano essere rappresentate tutte le sensibilità rispetto a un tema così delicato.

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), nel richiamare il complesso *iter* delle proposte all'esame delle Commissioni riunite, ricorda che il Parlamento ha ricevuto un solenne mandato da parte della Corte costituzionale a disciplinare la materia del suicidio assistito. Richiamando i numerosi cicli di audizioni svolti, osserva che la delicatezza del tema e la ricerca di una convergenza il più ampia possibile non possono giustificare comportamenti ostruzionistici.

Pur riconoscendo che vi sono visioni differenti all'interno dell'attuale, ampia maggioranza, ritiene necessario entrare in tempi rapidi nel merito delle disposizioni che si vogliono introdurre. Ritiene che ciò sia doveroso per assicurare una procedura trasparente nei confronti dei cittadini e rispondere alla richiesta proveniente dalla Corte costituzionale.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI) sottolinea che sebbene, come ha ricordato il collega Trizzino, l'esame del provvedimento sia stato avviato da circa tre anni, nello stesso periodo si sono succeduti ben tre diversi Esecutivi, sostenuti da differenti maggioranze. A suo avviso pertanto il confronto, sia tecnico che politico, è assolutamente opportuno e necessario per addivenire ad una mediazione. Ritenendo di poter parlare anche a nome del suo gruppo e di quel centrodestra che ha sempre sposato la salvaguardia dei principi costituzionali, sottolinea l'esigenza di un confronto sul tema. Condivide pertanto la richiesta di nominare un ulteriore relatore di maggioranza e di svolgere un supplemento di riflessione per addivenire ad un dovuto confronto sul testo. Non ritiene che tale richiesta sottenda una volontà ostruzionistica e ribadisce come sia invece necessario che la maggioranza che si è recentemente formata sia posta nelle condizioni di svolgere una riflessione sulla materia.

Gilda SPORTIELLO (M5S), nel ribadire la massima disponibilità al confronto e alla ricerca di un'intesa tra posizioni anche distanti, osserva come sia necessario passare in tempi certi alla fase di esame degli emendamenti. Ricordando che l'*iter* presso le Commissioni riunite è stato avviato all'inizio del 2019, reputa non sostenibili ulteriori dilazioni, che finiscono per pesare sulla vita delle persone. Richiama in proposito, a titolo esemplificativo, la vicenda relativa alla richiesta di suicidio assistito esaminata in queste settimane dal Tribunale di Ancona.

Maria Carolina VARCHI (FDI), nel sottolineare come il gruppo di Fratelli d'Italia sia estraneo alle dinamiche che interessano l'attuale maggioranza, non può non rilevare come il tema oggetto dei provvedimenti in esame meriti, soprattutto alla luce dei richiami che la Corte Costituzionale ha indirizzato al Parlamento, un approfondimento scevro da pregiudizi.

Sottolinea inoltre che il lasso di tempo trascorso dall'inizio dell'esame del provvedimento non può costituire un elemento

dirimente rispetto alla volontà di approfondire ulteriormente la materia. Per tale ragione, condivide la richiesta formulata dal collega Turri.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È), nell'apprendere che vi sarebbe l'intenzione di nominare un ulteriore relatore sul provvedimento, esprime perplessità su tale scelta, ritenendo che ciò potrebbe portare a compromettere la qualità del lavoro che le Commissioni si accingono a svolgere. Ritenendo improprio l'utilizzo del termine « bigotto » da parte del deputato Trizzino, invita a utilizzare un linguaggio più tecnico, osservando che molti colleghi operano probabilmente una sorta di rimozione, non potendo immaginare le sofferenze di coloro che richiedono il suicidio assistito. Invita ad affrontare a cuore aperto il tema, senza avere paura delle conseguenze politiche ed evitando il più possibile eventuali strumentalizzazioni. Rileva come occorra approvare una legge in grado di cogliere l'evoluzione dei diritti in atto a livello mondiale. Ritiene altresì che andrebbe tenuta nella dovuta considerazione la cosiddetta « depressione bianca » che rende in molti casi difficile comprendere la reale volontà dei soggetti.

Mario PERANTONI, *presidente della II Commissione*, ricorda che fino ad ora si sono svolti soltanto interventi sull'ordine dei lavori. Invita quindi il collega Barone ad attenersi a tale ambito.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È) reputa il proprio intervento in linea con la discussione sinora svolta e si dichiara dispiaciuto del carattere a suo avviso censorio di quanto appena affermato dal presidente Perantoni. Ritiene che il tema della rimozione sia connesso alla modalità con cui le Commissioni riunite stanno procedendo all'esame delle proposte di legge e ribadisce la necessità di dare una risposta alle richieste provenienti da alcuni cittadini, che si trovano in una condizione di grande sofferenza, e dalla Corte costituzionale.

Mario PERANTONI, *presidente della II Commissione*, osserva che le presidenze svolgono il proprio ruolo applicando il Regolamento e manifesta il proprio rincrescimento per essere stato frainteso dal collega Baroni, sottolineando come il suo non fosse un intervento censorio.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, fa presente che, al fine di contemperare le diverse posizioni manifestate dai rappresentanti dei gruppi intervenuti nel dibattito, la prossima settimana potranno avere luogo due sedute di discussione sul provvedimento in esame. Ribadisce altresì che le presidenze comunicheranno in tempi rapidi le loro valutazioni rispetto alla richiesta di nominare un ulteriore relatore.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera. Atto n. 262 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	18
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente della IX Commissione Paolo FICARA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Giancarlo Cancellieri.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera.

Atto n. 262.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto in titolo.

Generoso MARAIA (M5S), *relatore per la VIII Commissione*, ricorda che le Commissioni riunite sono chiamate ad espri-

mere il parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che concerne gli interventi infrastrutturali inseriti in un elenco allegato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, cosiddetto « decreto sblocca cantieri », come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge n. 76 del 2020, denominato « decreto semplificazioni ».

Sarà sua cura procedere all'inquadramento generale del provvedimento in esame, nonché illustrare le opere di competenza della Commissione Ambiente, dal momento che il collega Rixi si è concentrato sugli interventi che rientrano nell'area di interesse della Commissione Trasporti.

La disposizione del « decreto sblocca cantieri » – che trova qui applicazione per la seconda volta – specifica le caratteristiche che gli interventi devono possedere per essere inseriti nell'elenco. In esso sono compresi interventi caratterizzati « da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale,

per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti». Tale norma delinea quindi la procedura per la redazione dell'elenco delle opere, prevedendo che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture, sentito il Ministro dell'economia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro venti giorni, nel caso di specie, quindi, entro il prossimo 6 luglio. Tuttavia, per quelli di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti sono adottati, « ai soli fini dell'individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata ». Sul punto è bene però osservare come non sempre i crismi siano stati osservati con stringente rigidità; difatti sono state inserite opere che teoricamente non sarebbero potute rientrare. Sia chiaro che è favorevole all'istituto del commissariamento ed è bene che vi sia una elasticità, di matrice politica, che renda la scelta e la selezione più giusta ed opportuna, seguendo il brocardo latino del « summum ius summa iniuria », ciò però deve avvenire, non seguendo logiche di parte, ma avendo come precipuo obiettivo l'interesse della collettività. È quindi sua convinta speranza che, pro futuro, ci sia maggiore coinvolgimento e condivisione, soprattutto quanto si parla di deroghe.

Quanto all'aspetto temporale, la norma prevede che – scaduto il termine del 31 dicembre 2020 per l'adozione del primo decreto – con uno o più decreti successivi, da emanare con le medesime modalità e sulla base degli stessi crismi, entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio può individuare ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.

I colleghi ben ricordano che la procedura di commissariamento di alcune opere ha già trovato applicazione nei mesi scorsi, previo coinvolgimento – anche in quel caso – delle competenti Commissioni parlamentari, non senza qualche difficoltà. Infatti, almeno in una prima versione, il Governo

aveva presentato lo schema di atto privo dell'elenco dei potenziali candidati designati come commissari. Successivamente, su richiesta degli organi parlamentari, l'Esecutivo ha poi integrato il testo, nel senso di corredare lo schema con un allegato in cui erano elencate le opere da commissariare ed il soggetto indicato per ciascuna di esse. Nel primo schema erano presenti 58 opere in allegato e, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa di questo atto, per 57 si è proceduto alle designazioni dei commissari (non essendo ancora disponibile il testo, si può comunque citare il comunicato stampa del 21 maggio 2021 della Corte dei conti, da cui risulta che sono stati ammessi in data 20 maggio 2021 al visto di legittimità e alla conseguente registrazione i provvedimenti di nomina di 29 Commissari straordinari). Opportunamente, riproducendo lo stesso percorso, lo schema in esame reca in allegato l'elenco delle opere e del soggetto designato.

Nel dibattito svoltosi in occasione del precedente provvedimento attuativo della norma sui commissariamenti, le Commissioni si erano altresì soffermate sull'esigenza di assicurare un adeguato coinvolgimento delle Regioni. Ciò in ragione della mancata intesa preventiva con i Presidenti di Regione sulle opere di rilevanza esclusivamente regionale o locale, che si registra anche in quest'occasione. Nuovamente, la relazione illustrativa esplicita le ragioni di tale scelta: « si ritiene opportuno, prima di procedere con la fase interlocutoria con le Regioni, nei termini previsti dall'articolo 4 decreto-legge 32/2019, acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari, considerando l'avviso del Parlamento, non solo come presupposto imprescindibile sul fronte procedurale, ma anche come momento di confronto sulla scelta delle opere proposte dal Governo ».

Quanto ai criteri di formazione dell'elenco delle opere, la relazione illustrativa precisa che l'istruttoria ha tenuto conto anche dei criteri condivisi con le Commissioni parlamentari competenti, ivi compresa quello di individuare prioritariamente quelle opere previste in documenti di pianificazione strategica, in avanzato stato

di progettazione, con un quadro finanziario definito e la cui realizzazione determina significativi impatti socio-economici ed ambientali, oggetto di una delle condizioni del parere delle Commissioni. Inoltre, la medesima relazione precisa che – proprio in quanto non coerenti con i citati criteri – non sono inseriti nel presente schema le opere di adeguamento del corridoio Tirrenico, quelle relative alla E45, ai ponti sul Po e al bypass della frana di Spriana «per le quali il Governo si impegna a definire interventi anche di natura normativa volti a superarne le eventuali criticità». Non sono altresì compresi gli interventi relativi alla rete viaria della Sardegna e alle opere di accesso all'evento olimpico di Milano Cortina 2026 in quanto saranno oggetto di specifici provvedimenti di commissariamento, assunti al di fuori di questa procedura. Appare poi opportuno in tale sede rimarcare l'importanza del Sistema SILOS, che svolge una fondamentale funzione di monitoraggio sull'attuazione del programma delle infrastrutture. La procedura di commissariamento dovrebbe poter essere estesa anche alle opere contenute nei rapporti annuali SILOS redatti dal Servizio Studi, vista la strategicità e priorità di tali infrastrutture.

Venendo invece al contenuto del provvedimento, l'articolo 1 richiama l'elenco allegato delle opere per le quali, ai sensi dell'articolo 2, è designato un commissario. In modo singolare, gli articoli 2 e 3 recano disposizioni in cui vengono lasciati in bianco alcuni elementi, quali il nominativo eventuale di altri soggetti cui avvalersi per l'espletamento dell'incarico (articolo 2, comma 2), l'indicazione della Direzione generale del Ministero che svolge le funzioni di monitoraggio di cui all'articolo 3. Ciò farebbe supporre che il Governo intende procedere con distinti DPCM alla nomina di ciascun commissario. Vista l'importanza della questione, chiediamo sul punto una chiarificazione al Governo.

Quanto agli oneri, l'articolo 4 dispone che quelli connessi con la realizzazione dell'opera siano a carico del quadro economico dell'intervento nell'ambito delle risorse indicate per ciascun intervento.

L'elenco allegato reca 44 interventi, di cui 18 relativi a infrastrutture stradali, 15 a infrastrutture ferroviarie, 2 relativi al trasporto rapido di massa e 9 a infrastrutture per presidi di pubblica sicurezza. Nella relazione si evidenzia che «la maggior parte degli interventi sono di rilevanza esclusivamente locale o regionale», anche se non risulta, *ictu oculi*, possibile distinguere quali di esse necessiteranno dell'intesa con il Presidente della Regione interessata. La relazione illustrativa mostra poi che le opere selezionate relative alla rete stradale sono volte, in parte, ad agevolare la connessione con le aree interne del Paese, ed in parte ad adeguare la viabilità ai mutati fabbisogni di trasporto, nonché al completamento di fondamentali collegamenti in corrispondenza di centri urbani.

Quanto ai costi stimati per gli interventi sulle infrastrutture stradali, risulta che i più onerosi siano quelli afferenti le opere sulla Aurelia-bis (circa 870 milioni) e sulla SS 372 Telesina (quasi 500 milioni). L'importo complessivo degli interventi sulla rete stradale ammonta a di 4,25 miliardi di euro.

Le opere, così come descritte nella relazione illustrativa, sono le seguenti: 1. SS28 Tangenziale di Mondovì. Si prevede il completamento della Tangenziale di Mondovì a Sud dell'abitato, con riduzione dei tempi di percorrenza e dei livelli di inquinamento in considerazione dell'ingente traffico pesante; 2. SS64 Porrettana – Collegamento svincoli Prato Est-Ovest. Rientra in un più ampio sistema di riqualificazione dell'itinerario Firenze-Prato-Pistoia da realizzarsi attraverso l'ammodernamento e la messa in sicurezza dell'attuale tracciato; 3. SS64 Nodo ferro-stradale di Casalecchio di Reno – Stralcio Sud. Rappresenta il completamento della variante plano altimetrica della Porrettana in continuità dello stralcio Norda cui si collega in località Faianello; 4. Sistema tangenziale di Lucca- Viabilità est. Fa parte della realizzazione del sistema Tangenziale di Lucca e prevede un intervento funzionale nell'Asse Nord Sud pari a 11,9 km; 5. Collegamento al Porto di Ancona. Si prevede un collegamento viario di estesa pari a circa 3,3 km tra il porto di

Ancona e la A 16 all'altezza della frazione di Torrette; 6. SS 80 Gran Sasso d'Italia – Tratta Teramo Mare. Costituisce il completamento della variante alla SS 80 tra il raccordo autostradale A 14 (Mosciano Sant'Angelo) e la SS 16 (Adriatica); 7. SS 372 Telesina – Itinerario Caianello Benevento. Con il secondo lotto si prevede un adeguamento stradale; 8. SS 268 del Vesuvio. Si interviene con la realizzazione di una piattaforma stradale di categoria B; 9. SS182 Trasversale delle Serre. Si prevedono interventi relativi al completamento del collegamento Tirreno-Ionio e connessione delle aree interne con A 2 e SS 106; 10. SS 275 Maglie-Santa Maria di Leuca – I° Lotto. L'intervento prevede l'ammodernamento e l'adeguamento alla sezione B; 11. SS 42 Variante Est di Edolo- Lotto II. Si prevede la riqualificazione del tratto della SS 42 in Alta Val Camonica, allo scopo di by-passare il centro abitato di Edolo in provincia di Brescia; 12. SS 284 Occidentale Etnea- I° lotto Adrano Paternò. Si prevede la sistemazione e messa in sicurezza lungo l'itinerario Adrano-Paternò, prevedendo il miglioramento delle intersezioni, la sistemazione degli accessi, e la realizzazione di tratti a tipologia C1 e B; 13. Collegamento a Vigevano accesso a Malpensa. L'opera si inquadra nel complesso degli interventi di adeguamento della viabilità di connessione all'aerostazione; 14. Variante alla SS 1 « Aurelia bis ». Si tratta di diversi interventi di potenziamento alla viabilità di accesso all'hub portuale di La Spezia e Savona, nonché la realizzazione di una variante all'abitato di Imperia; 15. SS 27 del Gran San Bernardo. Si prevede una variante agli abitati di Eutrobules e Saint Oyen; 16. SS 626 – SS 115 e completamento tangenziale di Gela. Si realizza il collegamento tra la SS 626 in corrispondenza dello svincolo di Butera e la SS e la SS 117-bis; 17. Variante Trapani Mazara del Vallo – I° stralcio funzionale. Si tratta di un intervento in variante rispetto al sedime esistente; 18. Ponte di Corleone. L'intervento prevede la messa in sicurezza del Ponte e altri interventi integrati per la realizzazione di bretelle laterali.

Per tutte queste opere viene designato come commissario l'ingegner Mucilli, dirigente dell'ANAS, ad eccezione del pacchetto di interventi sulla SS 1 « Aurelia-bis », e del ponte di Corleone, che sono invece affidati all'ingegner Castiglione, anche lui dirigente di ANAS.

Lo schema di decreto è indirizzato nella giusta direzione, ma, vista la grave crisi socio-economica che il Paese sta attraversando e le grandi opportunità che il post-pandemia apre con il PNRR, si può e si deve fare di più, utilizzando lo strumento infrastrutturale, in particolare per ridurre e cercare di annullare il divario territoriale con il commissariamento, al fine di una loro rapida conclusione, di opere strategiche situate in aree bisognose di un rilancio economico o fondamentali per lo scambio intermodale, come, tra le altre, la direttrice Contursi-Termoli e la Strada a Scorrimento Veloce Lioni-Grottaminarda o la Manna-Camporeale; le ultime due delle quali, inoltre, essendo parte dall'asse Roma-Napoli-Bari, sono opere collegate al PNRR ed essendo questo un criterio richiamato dallo stesso Governo per entrare nella lista delle opere del suddetto decreto, chiediamo un'integrazione dell'Esecutivo per farle rientrare nelle infrastrutture da commissariare.

Non di meno, nel nuovo corso *green* inaugurato negli ultimi anni, appare opportuno chiedere al Governo un più incisivo intervento sulla questione idrica. L'istituto commissariale appare più adeguato per risolvere i mali che da anni affliggono tale settore e che procurano enormi spechi. Una via potrebbe essere quella di commissariare gli enti la cui morosità eccessiva non permette di porre in essere i dovuti interventi e gli investimenti necessari, ad esempio con la creazione di *good company*, che in altri settori ha prodotto proficui risultati.

Altro punto su cui è necessario un maggiore impegno dell'Esecutivo è quello della gestione del patrimonio demaniale, in particolare per quanto concerne lo sfruttamento degli immobili. Ad oggi vi sono migliaia di edifici e locali abbandonati, soprattutto in ambito militare, e la PA spende

cifre di notevole mole per affitti. La soluzione più ovvia è quella di riqualificare beni, il più delle volte di pregio ed in posizioni uniche e strategiche, e utilizzarle per i servizi ai cittadini ovvero per gli scopi strumentali all'Amministrazione. Anche in tale caso la figura del commissario appare una soluzione efficiente ed efficace per arrivare ad una rapida e proficua soluzione di tale annosa questione.

Infine, si propongono interventi rivolti a rendere maggiormente funzionali – con opere di adeguamento, ristrutturazione, rifunzionalizzazione, nonché di nuova realizzazione – alcuni presidi di pubblica sicurezza, ubicati nei comuni di Alessandria, Roma, Nettuno, L'Aquila, Torre Annunziata e Barletta. Per tali infrastrutture, sono designati commissari i Provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio, ad eccezione delle opere riferite a Torre Annunziata e Barletta, che sono affidate all'ingegner Lucia Conti, dirigente del Ministero attualmente in quiescenza.

Ritiene conclusivamente opportuno che le Commissioni svolgano le audizioni dei commissari designati nonché della Conferenza Stato-regioni, al fine di coinvolgere le regioni nelle scelte decisionali relativamente alle opere oggetto del decreto.

Edoardo RIXI (LEGA), *relatore per IX Commissione*, si sofferma nella sua relazione sulle infrastrutture di interesse della IX Commissione (Trasporti) per fornire qualche elemento informativo ulteriore rispetto al quadro generale formulato dal relatore per l'VIII Commissione (Ambiente).

La maggior parte delle opere di diretta competenza della Commissione trasporti sono opere ferroviarie: quelle per le quali si prevede il commissariamento sono 15. Il costo complessivo di tali opere è pari a circa 6,9 miliardi di euro, in parte significativa già finanziato.

In Lombardia saranno commissariati 4 interventi. Con riferimento alle tratte Raddoppio Ponte San Pietro Bergamo-Montello e Gallarate-Rho si prevede per il primo intervento la realizzazione del raddoppio della linea Ponte San Pietro-Bergamo-Montello per uno sviluppo complessivo di circa 19 km, in affiancamento al binario

esistente, con la soppressione di tutti i passaggi a livello e la realizzazione delle relative opere sostitutive. Il secondo progetto si sviluppa per circa 8 km e prevede il quadruplicamento della tratta Rho-Parabiago, interventi di PRG nella stazione di Rho e il collegamento con l'aeroporto di Malpensa attraverso la realizzazione di un « Raccordo Y » tra la linea RFI e la linea Ferrovie Nord Milano all'altezza della stazione di Busto Arsizio. L'intervento comprende anche alcuni ulteriori interventi infrastrutturali.

Sono inoltre previsti il commissariamento degli interventi per la realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario tra la stazione di Bergamo e l'Aeroporto Orio al Serio (a doppio binario con un'estesa di 5,3 km) e, in due fasi funzionali, del quadruplicamento della tratta Milano Rogoredo-Pavia (per una estesa di circa 29 km), la quale costituisce parte integrante della nuova linea Genova-Milano. A tal proposito, si segnala tuttavia che il progetto approvato relativo a tale tratta presenta discontinuità prestazionali significative e non trascurabili rispetto al Terzo Valico dei Giovi (standard AV/AC), in quanto lo standard progettuale previsto è quello di linea « convenzionale ». Desti inoltre ancora maggior preoccupazione il fatto che il quadruplicamento della tratta Pavia-Voghera (con il relativo ponte per l'attraversamento del Po) non sia stato ancora nemmeno preventivato, nonostante tale tratta sia destinata inevitabilmente a costituire nei prossimi anni un severo collo di bottiglia sia per il traffico merci che per quello passeggeri tra Genova e Milano. Tale tratta continuerebbe pertanto a costituire un « *missing link* » nell'ambito del corridoio TEN-T Reno-Alpi. Il commissario indicato per tali interventi è l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana Vera Fiorani.

Sempre sulla Linea Genova-Milano (corridoio TEN-T Reno-Alpi), tra Piemonte e Lombardia si colloca l'intervento di quadruplicamento della linea ferroviaria tra Tortona e Voghera, per cui è nominato commissario l'ingegner Vincenzo Macello. In relazione a tale tratta, si segnalano le medesime criticità prestazionali già eviden-

ziate per la tratta Milano Rogoredo-Pavia, ovvero la mancata adozione dello standard AV/AC utilizzato invece per il Terzo Valico (Genova-Tortona). Questa scelta appare decisamente incongruente rispetto alle strategie di investimento pubblico sino ad ora perseguite a livello nazionale per collegare velocemente i grandi centri urbani, strategie che hanno portato alla realizzazione di nuove linee ferroviarie con standard AV/AC tra Torino e Napoli. Pertanto si auspica che il commissariamento dei suddetti interventi preveda anche un adeguamento dei progetti ai migliori standard europei al fine di garantire su tutto il corridoio TEN-T Reno-Alpi (dal porto di Genova a quello di Rotterdam) gli standard prestazionali richiesti, visto l'importante valore strategico-logistico del corridoio per il sistema economico europeo.

È invece situato interamente in Piemonte l'intervento di adeguamento della linea storica Torino-Modane, nella tratta Bussoleno-Avigliana, nell'ambito dell'adeguamento per fasi dell'Infrastruttura di adduzione al tunnel ferroviario transfrontaliero del nuovo collegamento Internazionale Torino-Lione (AC/AV), oltre agli interventi sulla cintura di Torino e alla sistemazione dello scalo Torino-Orbassano. Si segnala che si tratta dell'intervento più significativo dal punto di vista economico, con un costo stimato di 1.913 milioni di euro. Il commissario designato per questo intervento è il dottor Calogero Mauceri (già commissario dell'opera « Terzo Valico del Giovi »).

Quattro interventi riguarderanno lo snodo ferroviario di Roma e il Lazio. In primo luogo si dispongono interventi di riqualificazione delle stazioni connessi con il nodo di interscambio di Pigneto (nell'ambito del quale si prevede anche il collegamento in sottopasso alla Metro C, e la copertura totale del vallo ferroviario a Pigneto), il raddoppio della tratta Guidonia-Lunghezza (con un'estesa pari a 10 km), il quadruplicamento Ciampino-Capannelle e il raddoppio della tratta Cesano-Bracciano per un'estesa di circa 14 km (linea Roma Viterbo). Per diversi di questi interventi sono previsti anche la realizzazione di nuove

stazioni, l'adeguamento tecnologico della linea e altri interventi infrastrutturali connessi. Il commissario indicato è l'ingegnere Vincenzo Macello, dirigente di RFI.

In Trentino-Alto Adige viene commissariata la realizzazione di una bretella di collegamento della lunghezza di circa 3.800 m, tra le linee Verona-Brennero e Fortezza-San Candido; il commissario designato è l'ingegnere Paola Firmi, dirigente di RFI.

In Veneto forma oggetto di commissariamento la realizzazione di una connessione intermodale tra l'Aeroporto Marco Polo e la rete ferroviaria esistente Venezia-Trieste, mentre in Toscana saranno commissariati il raddoppio e l'elettrificazione della ferrovia Empoli-Siena. Il commissario indicato per entrambi gli interventi è l'ingegnere Vincenzo Macello.

Per quanto riguarda gli interventi nel Sud Italia, in Calabria è commissariato l'intervento diretto al potenziamento del collegamento Lamezia Terme-Catanzaro Lido-Dorsale jonica, con commissario l'ingegnere Roberto Pagone, dirigente di RFI.

In Sicilia è oggetto di commissariamento il *bypass* ferroviario di Augusta, sulla tratta ferroviaria Catania-Siracusa, e il collegamento ferroviario nel porto di Augusta; il commissario designato è l'ingegnere Filippo Palazzo, dirigente RFI in quiescenza.

Per quanto riguarda il trasporto rapido di massa, è previsto il commissariamento della realizzazione di interventi per un valore prossimo ai 1.400 milioni di euro. In particolare si prevedono diversi interventi di potenziamento ed estensione della metropolitana di Catania, ivi incluso il collegamento con l'aeroporto di Fontanarossa, con commissario l'ingegner Virginio di Giambattista, dirigente RFI in quiescenza, e la realizzazione e riqualificazione di alcune linee tranviarie nel comune di Roma (tranvia Termini Vaticano-Aurelio, Collegamento Tranviario tra P.le del Verano e P.le Stazione Tiburtina, linea tranviaria Termini-Giardinetti-Tor Vergata, tranvia Viale Palmiro Togliatti). Per tali ultimi interventi è designato commissario l'ingegner Paolo Delli Veneri, dirigente del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in quiescenza.

Conclude con alcune considerazioni di carattere generale. Ricorda innanzitutto che il parere espresso dalle Commissioni sul precedente schema di DPCM sulle opere da commissariare recava una condizione che richiedeva di sottoporre il secondo schema di DPCM al parere delle Commissioni parlamentari dopo l'interlocuzione con le regioni. Il Governo non ha invece ritenuto di seguire tale indicazione delle Commissioni: richiede pertanto di sapere se l'interlocuzione con le regioni sia stata comunque avviata e quali siano le posizioni emerse.

Ritiene inoltre che debba essere oggetto di valutazione da parte delle Commissioni l'esiguità del numero dei commissari rispetto al numero delle opere da realizzare e all'enorme mole di lavoro da svolgere; ciò sia per il comparto ANAS che per quello ferroviario.

Circa infine la curiosa formulazione degli articoli 2 e 3, che recano dei puntini di sospensione, chiede di avere maggiori ragguagli, in particolare circa l'assenza di compenso per i commissari straordinari e le eventuali spese destinate al supporto tecnico degli stessi. In particolare, osserva che occorre designare strutture in grado di portare avanti i vari interventi in parallelo; se viceversa essi venissero condotti in serie, i tempi subirebbero ritardi non tollerabili. Allo stesso modo vorrebbe essere ragguagliato sull'adeguamento della progettazione relativamente agli interventi previsti relativi ai corridoi europei TEN-T. Rileva infatti come RFI abbia proposto alcuni pro-

getti che riguardano corridoi europei ma non seguono le regole europee, con la conseguenza che tali progetti potrebbero dover essere completamente rivisti.

Il sottosegretario di Stato Giancarlo CANCELLERI si riserva di intervenire in un momento successivo.

Mauro ROTELLI (FDI) si domanda se le audizioni, richieste anche dal relatore Maraia, saranno effettivamente svolte. Esse si rendono tanto più necessarie per il fatto che i pareri dei relatori hanno avanzato delle criticità, che devono trovare un chiarimento. Sottolinea ancora l'opportunità di recuperare un collegamento con le regioni e gli enti locali.

Paolo FICARA, *presidente*, precisa che le modalità del seguito dell'esame del provvedimento verranno definite nell'ufficio di presidenza che si terrà al termine della seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 23 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 16.25 alle 16.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06292 Giorgis: Sulle condizioni di trattenimento e sul suicidio di Moussa Balde nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Torino	26
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	43
5-06293 Forciniti: Iniziative per potenziare gli organici delle Forze di polizia nel territorio sud pontino	27
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	45
5-06294 Iezzi: Sulla corretta interpretazione della circolare del Ministero dell'interno riguardante l'utilizzo per altre finalità di controllo dei dati rilevati dai sistemi elettronici per le infrazioni al codice della strada	27
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	47
506295 Baldino: Iniziative per contrastare i gravi fenomeni di illegalità e criminalità nel territorio del comune di Ardea	28
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	48
5-06296 Prisco: Sulla ripresa della sperimentazione della pistola a impulsi elettrici tra i dispositivi in dotazione alle Forze di pubblica sicurezza	29
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	50
5-06297 Marco Di Maio: Iniziative per garantire un presidio estivo della Polizia di Stato a Pinarella di Cervia	30
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	51
5-06298 Calabria: Sui recenti episodi di violenza contro rappresentanti del Si Cobas in provincia di Novara e di Lodi	30
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	53

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) .	31
<i>ALLEGATO 8 (Parere approvato)</i>	55

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	35
Variazione nella composizione del Comitato permanente per i pareri	35
Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. C. 3156 cost., approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	35
Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut e C. 2961 cost. Ceccanti.	

Disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri (<i>Seguito esame congiunto e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3118 cost. alle proposte di legge C. 1854 cost., C. 2938 cost. e C. 2961 cost.</i>)	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.

La seduta comincia alle 14.

Fausto RACITI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in differita sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-06292 Giorgis: Sulle condizioni di trattenimento e sul suicidio di Moussa Balde nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Torino.

Andrea GIORGIS (PD) illustra la sua interrogazione, facendo presente come, nella notte tra sabato 22 e domenica 23 maggio 2021 Moussa Balde, un ragazzo di 23 anni originario della Guinea, trattenuto nel Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Torino da diversi giorni, si è ucciso, impiccandosi con un lenzuolo.

Rileva come tale vicenda ponga, in primo luogo, l'esigenza di verificare le modalità con cui ha avuto luogo il trattenimento di Moussa Balde, in particolare in relazione alle sue condizioni di fragilità psichica, anche al fine di accertare se siano state poste in essere tutte le misure possibili atte a prevenire quanto accaduto.

Inoltre, dopo aver ricordato che il 9 maggio 2021 Moussa Balde era stato vittima di una violenta aggressione ad opera di tre cittadini italiani e che, una volta curato in ospedale, essendo risultato privo di un regolare permesso di soggiorno, era stato recluso nel Cpr di Torino e lì era stato posto in isolamento, richiama l'attenzione sulla questione generale della tutela delle

vittime di reati che si trovino in una situazione di irregolarità per quanto concerne il soggiorno nel territorio nazionale.

In tale contesto, chiede se il Ministro, per quanto di competenza, ritenga, anche alla luce di una possibile verifica interna, che Moussa Balde sia stato trattenuto con modalità adeguate alla sua specifica situazione di fragilità e siano state adottate tutte le misure atte a scongiurare il suicidio, anche alla luce della normativa a tutela del fondamentale diritto alla salute, riconosciuto dalla nostra Costituzione ad ogni persona indipendentemente dal suo *status* giuridico di cittadino, nonché quale sia l'orientamento del Ministro interrogato sull'adeguatezza dell'attuale normativa a garantire la tutela delle vittime di reati non in possesso dei documenti amministrativi attestanti la regolarità del soggiorno.

Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea GIORGIS (PD), replicando, accoglie con favore la decisione, riferita dal sottosegretario, di procedere alla revisione dello schema di capitolato di appalto relativo alla gestione dei CPR, rilevando come tale decisione evidenzi la consapevolezza, da parte del Governo, dell'inadeguatezza del capitolato vigente a garantire la tutela della salute e dei diritti fondamentali delle persone trattenute nei CPR. Ricorda al riguardo come, per effetto del capitolato vigente, la presenza di un presidio medico sia stata ridotta da 24 a 5 ore al giorno e sottolinea, anche sulla base dei sopralluoghi effettuati nei CPR, come non sia assicurato un adeguato e costante monitoraggio delle situazioni di fragilità psichica.

Rileva inoltre come resti comunque aperto il tema della tutela delle vittime di

reato che si trovino in una situazione di soggiorno irregolare e come alla revisione dello schema di capitolato debba fare seguito, a suo avviso, una complessiva riconsiderazione dei CPR, al fine di assicurare la tutela dei diritti fondamentali, in quanto, allo stato, coloro che sono trattenuti nei centri, pur non avendo commesso alcun reato ed essendo destinatari di una misura amministrativa, godono di fatto di garanzie inferiori rispetto a quelle assicurate negli istituti penitenziari.

5-06293 Forciniti: Iniziative per potenziare gli organici delle Forze di polizia nel territorio sud pontino.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, osservando come in provincia di Latina siano da anni radicate organizzazioni criminali, che, in collegamento con la criminalità del luogo, effettuano attività illecite, quali ad esempio il traffico di droga o il riciclaggio di denaro e segnalando come cittadini ed imprenditori siano fortemente allarmati da tale situazione.

Rileva inoltre come nella zona di Latina molte aree territoriali presentano una situazione di profondo degrado sociale e che una delle aree a più alta densità criminale è la città di Aprilia. Fa altresì presente che nel sud pontino le attività delle organizzazioni criminali stanno generando un forte senso di insicurezza tra i cittadini e troppi sono i reati contro la pubblica amministrazione e di criminalità organizzata che non si riescono a tenere sotto controllo, osservando che si registrano, tra l'altro, numerose prescrizioni proprio per i reati contro la pubblica amministrazione.

Rileva quindi come la carenza di personale specializzato delle forze di pubblica sicurezza rallenti le attività investigative e impedisca di prevenire e contrastare in modo efficace la criminalità organizzata, che si sta espandendo in modo incontrollato nella zona.

Considera perciò urgente incrementare con tempestività gli organici delle forze dell'ordine e della magistratura, ritenendo che per questo obiettivo, le risorse del *Recovery Plan* siano fondamentali per au-

mentare l'efficienza della giustizia, come sottolineato dai magistrati antimafia.

In tale contesto l'interrogazione chiede se il Ministro interrogato non ritenga di adottare iniziative urgenti per potenziare gli organici delle forze di polizia nel territorio del sud pontino, istituendo un commissariato nella città di Aprilia e una sezione distaccata della squadra mobile presso il commissariato di Formia, allo scopo di garantire maggiore efficacia alla prevenzione e al contrasto della criminalità.

Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita.

Nel prendere atto con soddisfazione di quanto esposto in relazione all'accelerazione dell'iniziativa volta all'istituzione del commissariato di Aprilia – che auspica avvenga quanto prima, nel rispetto di precisi atti di indirizzo politico assunti al riguardo – e alle misure di prevenzione adottate in quell'ambito territoriale, rileva infatti la necessità di compiere uno sforzo ulteriore per quanto concerne la tutela della sicurezza nei territori a sud di Terracina, al confine con la Campania, laddove si registra un incremento delle attività e degli affari della criminalità organizzata, soprattutto nel settore turistico alberghiero.

Si augura dunque che siano fornite immediate risposte ai cittadini di quei territori, costretti sempre più, a vivere, in un clima di impotenza, in condizioni di insicurezza.

5-06294 Iezzi: Sulla corretta interpretazione della circolare del Ministero dell'interno riguardante l'utilizzo per altre finalità di controllo dei dati rilevati dai sistemi elettronici per le infrazioni al codice della strada.

Andrea DARA (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, osservando che recentemente si è posta la questione, anche in ambito giurisdizionale, della corretta interpretazione della circo-

lare del Ministero dell'interno n. 300-A-5620-17-144-5-20-3 del 21 luglio 2017 sull'utilizzo dei sistemi di rilevamento elettronici per le infrazioni al codice della strada.

In merito ritiene necessario chiarire, in particolare, se i varchi Ztl, gli *autovelox*, i rilevatori di violazioni della segnaletica semaforica siano omologati alla sola finalità sanzionatoria tipica – quella delle violazioni al codice della strada – o siano utilizzabili anche come strumento di controllo di altri tipi di violazioni, per quanto gravi.

Fa presente che l'ambiguità di fondo deriva dal fatto che la predetta circolare ministeriale non precisa chiaramente quali sono i casi in cui possono essere utilizzate le immagini.

Rileva in proposito come, fino ad oggi, le amministrazioni locali e le forze dell'ordine abbiano pacificamente utilizzato i suddetti sistemi di tracciamento, affiancandoli alla rete di sistemi di lettura delle targhe e come non si tratti di avallare un sistema di memorizzazione massivo e indifferenziato, ma di consentire l'individuazione dei dati relativi a targhe già segnalate all'autorità giudiziaria a fini di pubblica sicurezza e di repressione dei reati; solo allorquando vi sia corrispondenza tra targa segnalata e quella del veicolo in transito ha luogo la funzione di memorizzazione dei dati, che non è automatica, ma va attivata dalla polizia locale, in funzione di polizia giudiziaria sotto indicazione e alle dipendenze dell'autorità giudiziaria.

Rileva infatti come vietare il monitoraggio continuo e la conseguente rilevazione delle targhe segnalate per gravi violazioni di legge da parte dei sistemi di rilevazione delle infrazioni si causerebbe considerevoli danni alla pubblica amministrazione privandola di un importante strumento di indagine sul territorio, oltre a determinare ulteriori aggravati per i comuni, che si vedrebbero costretti ad installare una seconda rete di sistemi di lettura targhe.

In tal contesto l'interrogazione chiede se il Ministro interrogato, anche al fine di salvaguardare il servizio finora svolto, intenda chiarire la portata della circolare del 21 luglio 2017 citata in premessa, magari specificando, con particolare riguardo alla

locuzione « salva la possibilità di utilizzo dei dati per fini giudiziari », e se gli strumenti di rilevamento delle infrazioni possano essere equiparati ai sistemi di lettura delle targhe.

Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Andrea DARA (LEGA), replicando, prende atto della risposta del rappresentante del Governo, la quale nega la possibilità di utilizzare i dispositivi automatici per il rilevamento delle violazioni della circolazione stradale per altre finalità.

Nel rilevare come tale diniego possa determinare un aggravio per i comuni, dal momento che questi ultimi saranno chiamati a stanziare ulteriori risorse sul versante della sicurezza e della videosorveglianza, augura che si possa giungere ad una soluzione adeguata che consenta di utilizzare forme di tracciamento già esistenti, in modo da garantire la sicurezza dei cittadini senza far gravare sui comuni ulteriori spese.

5-06295 Baldino: Iniziative per contrastare i gravi fenomeni di illegalità e criminalità nel territorio del comune di Ardea.

Vittoria BALDINO (M5S) illustra la sua interrogazione, evidenziando le recenti tragiche notizie di cronaca che hanno, purtroppo, interessato il territorio del comune di Ardea, dove, con alcuni colpi d'arma da fuoco, all'interno del consorzio Colle Romito, Andrea Pignani, 34enne con problemi psichici, ha colpito ed ucciso due fratelli di 10 e 5 anni, che stavano giocando a pochi metri da casa, nonché un anziano di 84 anni.

Rileva altresì come sia nota la presenza di clan della 'ndrangheta quali i Gallace, da decenni radicati nei comuni di Anzio, Nettuno ed Ardea, e richiama al riguardo il quarto aggiornamento al Rapporto « Mafie nel Lazio » della regione Lazio.

Osserva quindi come i residenti e gli abitanti del comune di Ardea siano sempre più preoccupati e stanchi di tale situazione

di diffusa illegalità, che impone l'adozione, anche in tempi molto rapidi, di provvedimenti radicali ed incisivi nonché un rafforzamento della presenza dello Stato, facendo presente che ad Ardea non esiste alcun presidio della Polizia di Stato, in quanto sono presenti solo due stazioni dei carabinieri, con risorse umane e mezzi del tutto insufficienti a garantire un reale e capillare controllo del territorio.

In tale contesto l'interrogazione chiede quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare al fine di garantire un sempre maggior contrasto ai fenomeni di illegalità e criminalità all'interno del territorio del comune di Ardea e se, nello specifico, non si intenda istituire un commissariato della Polizia di Stato all'interno del medesimo territorio comunale.

Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Vittoria BALDINO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta per l'attenzione del Ministero dell'interno alla situazione della sicurezza e dell'ordine pubblico nel comune di Ardea e nei comuni limitrofi.

Osserva, nel contempo, come i dati riferiti dal sottosegretario evidenzino la necessità di rafforzare le attività di vigilanza e controllo e auspica che il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sia convocato al più presto al fine di valutare l'istituzione di un commissariato della Polizia di Stato nel comune di Ardea.

5-06296 Prisco: Sulla ripresa della sperimentazione della pistola a impulsi elettrici tra i dispositivi in dotazione alle Forze di pubblica sicurezza.

Emanuele PRISCO (FDI) illustra la sua interrogazione, osservando come il recente caso dell'uomo armato di coltello che ha seminato il panico alla stazione Termini di Roma, cui gli uomini della Polfer hanno dovuto sparare, riporta all'attenzione una annosa questione rimasta irrisolta.

Nel manifestare solidarietà all'agente di polizia che è stato costretto ad aprire il

fuoco contro tale malvivente, ricorda che il decreto-legge n. 119 del 2014 aveva previsto, all'articolo 8, per le forze di pubblica sicurezza la sperimentazione dell'arma comune ad impulsi elettrici, il cui impiego permetterebbe agli agenti di non usare l'arma da fuoco, ma di proteggere l'incolumità dei cittadini con mezzi meno pericolosi per tutti. Al riguardo rammenta che nel 2018 era stata avviata la fase di sperimentazione, con un appalto aggiudicato dall'azienda tedesco-americana *Taser International* ed era stata effettuata una prima fornitura di pistole elettriche alle forze dell'ordine in servizio in alcune città italiane.

Segnala tuttavia come tale sperimentazione sia stata interrotta dopo che, con una circolare del luglio 2020, il Ministero dell'interno aveva annunciato ufficialmente il parere negativo all'adozione delle pistole *Taser*, perché tali armi non avrebbero superato i test di balistica, tanto da risultare un rischio per l'incolumità dei cittadini e delle stesse forze dell'ordine. L'allora Capo della Polizia, Franco Gabrielli, aveva però spiegato ai giornali che «l'intendimento di dotare le forze di polizia di un'arma a impulsi elettrici» sarebbe rimasto invariato e che era solo necessario trovare l'arma giusta.

Se tale intendimento è rimasto invariato si dice dunque stupito che non vi siano notizie di ulteriori sperimentazioni di armi elettriche, che, invece, come dimostrato anche dai fatti accaduti a Termini, rappresentano un utile strumento per le forze di polizia.

Osserva quindi come le forze di polizia e i sindacati sostengano convintamente l'ipotesi di essere dotati di tali strumenti, che, secondo l'Associazione nazionale funzionari di polizia, potrebbero essere «un indispensabile strumento per affrontare le sempre più frequenti dinamiche operative dove soggetti armati e fuori controllo espongono gli operatori delle forze di polizia (...) alla gravosa responsabilità di essere costretti all'uso dell'arma da fuoco».

In tale contesto l'interrogazione chiede se sia già stata disposta la ripresa delle sperimentazioni della pistola ad impulsi

elettrici e quali siano i tempi di attesa ai fini della dotazione alle nostre forze di pubblica sicurezza.

Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Emanuele PRISCO (FDI), replicando, prende atto della risposta del rappresentante del Governo, dalla quale sembrerebbe desumersi l'imminente dotazione della pistola ad impulsi elettrici per le forze dell'ordine.

Osserva come sarebbe grave, se ciò non dovesse verificarsi, dal momento che l'utilizzo di tale strumentazione è richiesto da tempo, a garanzia della sicurezza delle forze dell'ordine e della collettività, anche considerato che la relativa sperimentazione è in corso da anni.

Fa infatti notare come spesso gli agenti di pubblica sicurezza, i quali sono esposti a gravi rischi per la loro incolumità, siano costretti a reagire ad atti di violenza nei loro confronti, a mani nude ovvero ricorrendo alle armi da fuoco, con il rischio in tal caso di essere incriminati, laddove invece spesso i malfattori che hanno cercato di offenderli vengono scagionati o rimessi in libertà.

Preannuncia quindi che il suo gruppo monitorerà la situazione, auspicando l'immediato utilizzo di tale dotazione tra le forze dell'ordine, a cui esprime la massima solidarietà, augurandosi un deciso cambio di passo da parte del Governo su tale materia, affinché si possano scongiurare eventi come quello illustrato nell'interrogazione.

5-06297 Marco Di Maio: Iniziative per garantire un presidio estivo della Polizia di Stato a Pinarella di Cervia.

Marco DI MAIO (IV), intervenendo da remoto, illustra la sua interrogazione, concernente la situazione dell'ordine pubblico nelle località della riviera romagnola e nella provincia di Ravenna, tale da rendere necessario, anche in vista della stagione estiva,

il rafforzamento della presenza in tali località di presidi delle forze dell'ordine.

In tale contesto, chiede quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere al fine di fornire una risposta efficace in materia di ordine e sicurezza pubblica alle giuste e legittime rivendicazioni su temi importanti, quali la sicurezza e la legalità per turisti e cittadini, che arrivano dai territori, in modo da consentire vacanze in sicurezza per gli ospiti e vivibilità per i cittadini.

Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Marco DI MAIO (IV), intervenendo da remoto, replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta.

Prende atto con favore dell'impegno da parte della prefettura e della questura a rafforzare la presenza delle forze dell'ordine, nonché della proficua collaborazione posta in essere tra le istituzioni preposte, osservando al contempo come vada mantenuta alta l'attenzione, soprattutto in vista della stagione turistica estiva, a fronte della situazione di disagio che vivono i comuni della riviera romagnola, al pari di altre aree del Paese.

5-06298 Calabria: Sui recenti episodi di violenza contro rappresentanti del Si Cobas in provincia di Novara e di Lodi.

Renata POLVERINI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, osservando come il 18 giugno 2021, a Biandrate, un sindacalista coordinatore dei Si Cobas Novara sia morto investito da un TIR in manovra durante lo sciopero nazionale in corso davanti alla sede di una nota catena di distribuzione di beni alimentari.

Rileva come tale grave episodio riapra la questione evidenziata anche dai recenti scontri avvenuti durante un presidio organizzato dal Si Cobas davanti a un magazzino della logistica a Tavazzano di Villasecco, in provincia di Lodi, nel corso dei quali era rimasto ferito gravemente un lavoratore, che – secondo fonti sindacali – sa-

rebbe stato colpito al volto da un pezzo di bancale scagliato dalle guardie private dello stabilimento.

Sottolinea quindi come la morte del sindacalista costituisca un fatto gravissimo e inaccettabile, che mette in discussione le fondamenta del nostro ordinamento democratico, rilevando la necessità di fare urgentemente piena luce su una serie di episodi di intimidazione e di violenza che mettono, tra l'altro, in discussione il principio cardine delle libertà sindacali.

Nel far presente di essere intervenuta anche in Aula per richiamare l'attenzione del Governo su tali episodi, chiedendo una informativa urgente al riguardo da parte della Ministra dell'interno, si augura vengano assicurate condizioni di massima protezione ai lavoratori, costretti già a vivere una situazione di incertezza in una fase storica di difficoltà economiche.

In tale contesto l'interrogazione chiede se il Governo non ritenga che, in relazione ai fatti richiamati, siano state adottate tutte le opportune misure atte a garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica dei manifestanti e se non ritenga di adottare, per quanto di competenza, le opportune iniziative atte a garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni pubbliche, in attuazione dell'articolo 17 della Costituzione.

Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Renata POLVERINI (FI), replicando, dichiara di essere ancora più preoccupata a seguito della risposta fornita dal rappresentante del Governo, dal momento che ritiene sia molto grave non essere riusciti a prevenire la morte di un lavoratore che manifestava a Novara, senza peraltro riuscire a contrastare efficacemente gli altri disordini registratesi in provincia di Lodi. Nel dichiarare di essere a conoscenza delle questioni del lavoro e delle relative vertenze, anche alla luce della sua pregressa esperienza di sindacalista, e di Presidente della Regione Lazio, ritiene paradossale che le direttive impartite dal Ministero dell'interno non siano state attuate e non abbiano prodotto alcun effetto.

Pur comprendendo le difficoltà in cui le forze dell'ordine sono chiamate ad operare, spesso in condizioni di insufficienza di organico, peraltro in un clima particolarmente surriscaldato per l'emergenza economica e lavorativa, auspica dunque che il Ministro dell'interno possa venire quanto prima a riferire in Assemblea, fornendo spiegazioni più dettagliate rispetto ad episodi che giudica di assoluta gravità.

Fausto RACITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

C. 3166 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla V Commissione bilancio, il testo del disegno di legge C. 3166, già approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge, n. 59 del 2021, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, illustra il contenuto del decreto-legge, il quale si compone, dopo le modifiche apportate dal Senato, di 6 articoli, rilevando, anzi-

tutto, come esso, all'articolo 1, comma 1, approvi il Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

I commi da 2 a 2-*decies* provvedono a ripartire il Fondo tra le amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse e il relativo profilo finanziario annuale. In particolare, sono previsti i seguenti finanziamenti:

9.760 milioni per interventi nei settori delle infrastrutture e dei trasporti;

6.880 milioni per il programma « Polis » (Case dei servizi di cittadinanza digitale), per il programma Transizione 4.0 e per gli Accordi per l'innovazione;

2.387 milioni per interventi in materia di salute ed ambiente, di sicurezza delle strutture sanitarie e per un ecosistema innovativo della salute;

2.000 milioni per la riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica;

1.780 milioni per le aree colpite dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016 (Centro-Italia);

1.455 milioni per un Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali;

1.400 milioni per i servizi digitali;

1.203,3 milioni per contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo;

1.000 milioni per l'implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto per ponti, viadotti e tunnel delle autostrade A24-A25 e 450 milioni per un sistema di monitoraggio dina-

mico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel in gestione ANAS;

800 milioni per le tecnologie satellitari e l'economia spaziale;

700 milioni per l'elettrificazione delle banchine (*cold ironing*);

500 milioni per iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale;

350 milioni per gli ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati;

300 milioni di euro per la Strategia Nazionale Aree interne, con riferimento al programma per il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade;

132,9 milioni per la costruzione ed il miglioramento di strutture penitenziarie per adulti e minori;

210 milioni di euro per il finanziamento di Piani urbani integrati;

50 milioni per l'efficientamento energetico.

Il comma 3 proroga di sei mesi, cioè fino al 30 giugno 2023, il termine per avvalersi del superbonus per gli Istituti autonomi case popolari-IACP, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. La norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

Il comma 4 ridetermina la copertura sulle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, mentre il comma 5 stabilisce che gli eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti della misura del cosiddetto superbonus rispetto alla previsione tendenziale sono vincolati alla proroga del termine della fruizione dell'agevolazione.

I commi 6 e 7 disciplinano le modalità per l'attuazione degli investimenti previsti dal Piano: al riguardo è prevista l'emana- zione di un decreto del Ministro dell'e- conomia e delle finanze entro trenta giorni per disciplinare il monitoraggio degli inter- venti.

Il comma 7-*bis*, inserito nel corso del- l'esame al Senato, disciplina la revoca del finanziamento nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti e di man- cata alimentazione dei sistemi di monito- raggio, qualora non risultino assunte ob- bligazioni giuridicamente vincolanti.

I commi 7-*ter* e 7-*quater*, inseriti an- ch'esso nel corso dell'esame al Senato, re- cano disposizioni specifiche inerenti l'at- tuazione di interventi di pertinenza del Ministero della salute e del Ministero della cultura.

Il comma 7-*quinquies*, inserito a sua volta nel corso dell'esame al Senato, pre- vede la presentazione di una relazione an- nuale alle Camere sulla ripartizione terri- toriale dei programmi e degli interventi compresi nel Piano nazionale per gli inve- stimenti complementari.

Il comma 8 prevede che l'attuazione degli interventi costituenti aiuti di Stato sia soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

Il comma 9 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istitu- zione del Piano nazionale complementare.

L'articolo 1-*bis*, introdotto al Senato, al comma 1 prevede una serie di obblighi di verifica a carico degli enti che erogano contributi per la progettazione e la realiz- zazione di investimenti in conto capitale.

Il comma 2 modifica la scansione tem- porale dei contributi erogati dal Ministero dell'interno ai comuni per investimenti re- lativi a opere pubbliche di messa in sicu- rezza degli edifici e del territorio previsti dalla legge di bilancio 2019.

Il comma 3 stabilisce che le risorse messe a disposizione degli enti locali dalla legge di bilancio 2020 per la spesa di pro- gettazione di particolari tipologie di opere risultanti eccedenti rispetto ai contributi assegnati siano finalizzate allo scorrimento

della graduatoria dei progetti ammissibili per il 2021.

Il comma 4 estende i termini per l'as- segnazione delle ulteriori risorse messe a disposizione dei comuni dalla legge di bi- lancio 2019 per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

L'articolo 2, al comma 1, incrementa le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative al ciclo di programmazione 2021- 2027 di un importo complessivo di 15,5 miliardi per le annualità dal 2022 al 2031.

Con una modifica approvata dal Senato, è stato specificato che il rifinanziamento del Fondo è finalizzato ad accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di rea- lizzazione degli investimenti del Piano na- zionale di ripresa e resilienza.

Fa presente che ciò consegue a quanto affermato dal Governo nel PNRR, in cui viene indicato un anticipo della program- mazione del Fondo per un valore di circa 15,5 miliardi, in linea con le politiche set- toriali di investimento e di riforma previste nel PNRR, preannunciando la successiva reintegrazione delle risorse nella disponi- bilità Fondo sviluppo e coesione (FSC), al fine di garantirne la piena complementa- rità e addizionalità.

I commi da 1-*bis* a 1-*quater*, introdotti al Senato, prevedono la destinazione di una quota parte delle risorse del FSC 2021- 2027, pari a complessivi 700 milioni di euro, ad investimenti in determinati settori, individuati con apposita delibera del Co- mitato interministeriale per la programma- zione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

In particolare, il comma 1-*ter* precisa che le risorse sono assegnate dal CIPESS, previo parere della Conferenza Stato Re- gioni, nel rispetto della prescritta percen- tuale di riparto territoriale, secondo cui la dotazione complessiva del Fondo deve es- sere impiegata per un importo non infe- riore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno ed il restante 20 per cento al Centro Nord.

Con la delibera del CIPESS sono indi- viduati, per ciascun intervento finanziato, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali in

relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale, nonché le modalità di revoca in caso di mancato rispetto di tali obiettivi. Le risorse revocate ritornano nella disponibilità della programmazione complessiva da parte del CIPESS nell'ambito del Fondo Sviluppo e Coesione.

Gli interventi per il Polo energetico nell'Adriatico, per il Rinnovo delle flotte navali dello stretto di Messina e gli Investimenti per il passaggio a metodi di allevamenti a stabulazione libera sono attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 3 modifica la disposizione di copertura di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge di bilancio per il 2021, riferita alle agevolazioni del programma Transizione 4.0, finalizzate a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese.

Si tratta di autorizzazioni di spesa che non possono trovare copertura nelle risorse del Next Generation EU, in quanto non ritenute significative sotto il profilo della transizione ecologica del Paese, per cui occorre provvedere con risorse proprie dello Stato italiano.

L'articolo 4 reca interventi di finanziamento per l'attraversamento ferroviario di Vicenza e per la progettazione definitiva del terzo lotto della tratta ferroviaria AV/AC Vicenza-Padova, nonché per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria.

In particolare, per la linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova il comma 1 autorizzata la spesa complessiva di 925 milioni di euro per la realizzazione del secondo lotto funzionale « Attraversamento di Vicenza » e la spesa complessiva di 25 milioni di euro per la progettazione definitiva del terzo lotto funzionale, tratta AV/AC Vicenza-Padova.

Per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria il comma 2 autorizza invece la spesa complessiva di 9,4 miliardi di euro.

Le risorse sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni

giuridicamente vincolanti, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 5 provvede, in primo luogo, al comma 1 a determinare il limite massimo degli interessi passivi sui titoli pubblici derivanti dal ricorso a maggiore indebitamento.

Il comma 2 reca quindi la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e l'individuazione delle relative coperture finanziarie. La disposizione incrementa, inoltre, per il triennio 2021-2023, il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, sostituendo, di conseguenza, l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021.

Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite rileva come gli interventi previsti a valere sul Fondo complementare incidano su numerose materie, in primo luogo rientranti negli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato « tutela della concorrenza », « sistema contabile dello Stato » e « perequazione delle risorse finanziarie », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Le misure previste coinvolgono inoltre specifici settori riconducibili ad ambiti di competenza legislativa statale, concorrente e residuale: viene in particolare in rilievo la materia, di competenza legislativa statale esclusiva, « tutela dell'ambiente e dei beni culturali » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, le materie, di competenza concorrente, « governo del territorio », « tutela della salute », « valorizzazione dei beni culturali e ambientali », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e la materia residuale regionale agricoltura, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma.

Riguardo a questi ultimi profili rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie ter-

ritoriali nella procedura di adozione dei seguenti provvedimenti di attuazione:

il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previsto dall'articolo 1, comma 2-*quater*, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle modalità di assegnazione e i criteri di riparto delle risorse in favore delle imprese del settore ferroviario merci e della logistica;

il decreto del Ministro dell'economia previsto dall'articolo 1, comma 7, chiamato ad individuare le procedure di monitoraggio degli interventi previsti dal Fondo complementare.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 8*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 15.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, comunica che, per il gruppo Coraggio Italia, la deputata Martina Parisse cessa di far parte della Commissione.

Variazione nella composizione del Comitato permanente per i pareri.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, come già anticipato in seno all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, a seguito delle modifiche nel numero e nella consi-

stenza dei gruppi della Camera, è stata modificata la ripartizione dei seggi tra i gruppi all'interno del Comitato: in particolare, al nuovo gruppo Coraggio Italia è attribuito 1 seggio nel Comitato, mentre il numero dei seggi attribuiti al Gruppo Movimento 5 stelle è passato da 7 a 6, fermo restando naturalmente il numero complessivo dei componenti il Comitato, che è di 25.

Conseguentemente, è entrato a far parte del Comitato, per il gruppo Coraggio Italia, il deputato Felice Maurizio D'Ettore, mentre, per il gruppo Movimento 5 stelle, la deputata Vittoria Baldino non fa più parte del Comitato.

Avverto inoltre che, sulla base degli accordi tra i gruppi, la funzione di segretario del Comitato, precedentemente attribuita alla deputata Baldino, viene ora attribuita alla deputata Sabrina De Carlo.

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.

C. 3156 cost., approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Rileva quindi come la Commissione avvii oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 3156, approvata, in prima deliberazione, dal Senato, recante modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, nell'illustrare il contenuto della proposta di legge costituzionale, che consta di 3 articoli, rileva come l'articolo 1 aggiunga un

nuovo terzo comma nell'articolo 9 della Costituzione, suddiviso in due periodi.

Al primo periodo del nuovo terzo comma, accanto a quella dell'ambiente, si attribuisce alla Repubblica anche la tutela della biodiversità e degli ecosistemi. Sempre al primo periodo, viene inoltre introdotto un riferimento espresso all'interesse delle future generazioni.

Al riguardo, nel ricordare che la tutela degli ecosistemi è affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, rileva come l'integrazione della previsione costituzionale sviluppi orientamenti di tutela affermati dalla Corte costituzionale in via interpretativa in merito.

In particolare, la tutela del « paesaggio » costituzionalmente sancita dall'articolo 9 è stata declinata dalla giurisprudenza costituzionale come tutela paesaggistico-ambientale con una lettura « espansiva », configurando l'ambiente non come mero bene o materia attribuita alla competenza di un livello di governo, bensì come valore primario e sistemico.

La Corte ha altresì fatto riferimento (nella sentenza n. 179 del 2019) ad un « processo evolutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la comunità territoriale e l'ambiente che la circonda, all'interno della quale si è consolidata la consapevolezza del suolo quale risorsa naturale eco-sistemica non rinnovabile, essenziale ai fini dell'equilibrio ambientale, capace di esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive, anche di natura intergenerazionale ».

La sentenza n. 71 del 2020 ha aggiunto che « In questa prospettiva la cura del paesaggio riguarda l'intero territorio, anche quando degradato o apparentemente privo di pregio », sottolineando altresì che « la tutela paesistico-ambientale non è più una disciplina confinata nell'ambito nazionale », soprattutto in considerazione della Convenzione europea del paesaggio (adottata a Strasburgo dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000 e ratificata con legge n. 14 del 2006), se-

condo la quale « il concetto di tutela collega indissolubilmente la gestione del territorio all'apporto delle popolazioni » (dove « il passaggio da una tutela meramente conservativa alla necessità di valorizzare gli interessi pubblici e delle collettività locali con interventi articolati », tra i quali, in quel caso, l'acquisizione e il recupero delle terre degradate).

Su questa evoluzione interpretativa della tutela, da paesaggistica (dunque morfologica, visiva, culturale) ad ambientale (costitutiva, valoriale, comunitaria), è intervenuta altresì la riforma del Titolo V della Costituzione, modificativa dell'articolo 117, secondo comma.

In tale ambito è stata introdotta la previsione della « tutela » dell'ambiente e dell'ecosistema, tra le materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (con attribuzione invece della « valorizzazione » dei beni ambientali alla potestà concorrente delle Regioni).

La Corte ha avuto modo di ribadire in proposito (con la sentenza n. 407 del 2002) come « l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una "materia" in senso tecnico, qualificabile come "tutela dell'ambiente", dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze ». Da ciò deriva « una configurazione dell'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale ».

Rileva altresì che l'ambiente come valore costituzionalmente protetto (e come entità organica complessa: sentenza n. 378 del 2007) fuoriesce da una visuale esclusivamente « antropocentrica ». Nella formulazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), ambiente ed ecosistema non si risolvono infatti in un'endiadi, in quanto,

« col primo termine si vuole, soprattutto, fare riferimento a ciò che riguarda l'habitat degli esseri umani, mentre con il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé » (sentenza n. 12 del 2009).

Ritornando al testo della proposta di legge, il secondo periodo dell'articolo 1 della proposta di legge ha ad oggetto la tutela degli animali, attraverso l'introduzione di una riserva di legge statale che ne disciplini forme e modi. Per la prima volta è così introdotto nella Costituzione il riferimento agli animali, prevedendo una legge che ne definisca le forme e i modi di tutela.

In merito alla formulazione della previsione rileva l'opportunità di valutare se sia proprio fare riferimento alla legge « dello Stato » nella Parte I della Costituzione, nonché i possibili riflessi rispetto all'intarsio di competenze definito dall'articolo 117 della Costituzione e dall'evoluzione della giurisprudenza costituzionale.

Al riguardo rileva infatti come l'espressione « legge dello Stato » ricorra nella Carta costituzionale esclusivamente nel Titolo V della sua Parte II, relativo ai rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali. Nelle disposizioni concernenti i principi fondamentali, così come nei quattro Titoli che compongono la Parte I e nei Titoli I, II, III, IV e VI che compongono la Parte II della Costituzione, figura invece l'espressione « legge ».

Invero, l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione riserva la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ma la Corte costituzionale, nella definizione dell'assetto delle competenze tracciato dal riformato Titolo V, ha chiarito più profili riguardo a tale riparto, tali da rendere più articolato il quadro (e richiamare il principio di leale collaborazione).

Secondo la Corte, infatti, l'ambiente come valore costituzionalmente protetto « non esclude la titolarità in capo alle Regioni di competenze legislative su materie (governo del territorio, tutela della salute, ecc.) per le quali quel valore costituzionale assume rilievo (sentenza n. 407 del 2002) » (così la sentenza n. 536 del 2002).

Da un lato, dunque, « in funzione di quel valore, lo Stato può dettare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex articolo 117 della Costituzione » (come rilevato dalla medesima sentenza ultima citata); e tale disciplina legislativa statale di tutela agisce come « limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato » (sentenza n. 378 del 2007). Tale limite vale anche per le Regioni ad autonomia speciale, per le quali la disciplina statale di tutela ambientale è da ritenersi espressione di riforme economiche-sociali (può menzionarsi la sentenza 51 del 2006).

Dall'altro lato, la « trasversalità » dell'ambiente legittima interventi normativi delle Regioni le quali, nell'esercizio delle loro competenze, curino interessi all'ambiente funzionalmente collegati – ancorché si tratti di un esercizio regionale « condizionato », ossia tenuto a non diminuire la tutela ambientale stabilita dallo Stato.

L'articolo 2 della proposta di legge introduce due modifiche all'articolo 41 della Costituzione, in materia di esercizio dell'iniziativa economica.

In particolare, la lettera a) interviene sul secondo comma dell'articolo 41 e stabilendo che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana.

La relazione alla proposta di legge sottolinea al riguardo come, premettendo questi ulteriori due limiti a quelli, già vigenti, della sicurezza, della libertà e della dignità umana, si è inteso « dare sostanza al nuovo dettato dell'articolo 9, elevando al rango costituzionale principi già previsti dalle norme ordinarie e affiancando altresì la salute all'ambiente per la stretta correlazione tra i due aspetti ».

La lettera b) riguarda invece il terzo comma dell'articolo 41, aggiungendo, al terzo comma dell'articolo 41 (il quale attual-

mente prevede che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali), la possibile destinazione e coordinamento dell'attività economica pubblica e privata anche ai fini ambientali.

Per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale in materia di iniziativa economica e ambiente rileva come la Corte costituzionale si sia pronunciata sul rapporto tra il diritto costituzionalmente tutelato dall'articolo 41 della Costituzione e altri diritti costituzionalmente rilevanti, anche con riferimento ai profili dell'ambiente e della salute.

In particolare, con la sentenza n. 58 del 2018, in riferimento alla materia dell'industria e degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, la Corte costituzionale tratta il tema dei vincoli all'iniziativa economica, affrontando la vicenda delle acciaierie Ilva di Taranto, dopo la pronuncia della nota sentenza n. 85 del 2013.

Nella richiamata decisione, come in quella del 2013, è al centro dell'attenzione il bilanciamento tra beni e diritti costituzionali, in particolare, in questo caso, iniziativa economica, lavoro e salute; con la pronuncia, veniva sottolineato come non possa ritenersi astrattamente precluso al legislatore di intervenire per salvaguardare la continuità produttiva in settori strategici per l'economia nazionale (e per garantire i correlati livelli di occupazione).

Come è noto, il caso di specie inerente lo stabilimento dell'Ilva di Taranto aveva visto l'adozione di previsioni legislative in base a cui — anche in presenza di sequestri preventivi disposti dall'autorità giudiziaria nel corso di processi penali — non risultava impedita la prosecuzione dell'attività d'impresa, purché a tale previsione di pervenisse attraverso un ragionevole ed equilibrato bilanciamento dei valori costituzionali in gioco.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, tale bilanciamento deve essere condotto « senza consentire l'illimitata espansione di uno dei diritti », che diverrebbe « tiranno » nei confronti delle altre situa-

zioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona. La Corte ha al riguardo affermato come il bilanciamento debba rispondere a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati. (in tal senso richiama la sentenza n. 85 del 2013, già ricordata, e le sentenze n. 63 del 2016 e n. 264 del 2012).

« Appare chiaro — secondo la Corte — che, a differenza di quanto avvenuto nel 2012, il legislatore ha finito col privilegiare in modo eccessivo l'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (articoli 2 e 32 della Costituzione), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (articoli 4 e 35 della Costituzione). Il sacrificio di tali fondamentali valori tutelati dalla Costituzione porta a ritenere che la normativa impugnata non rispetti i limiti che la Costituzione impone all'attività d'impresa la quale, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, si deve esplicare sempre in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l'incolumità e la vita dei lavoratori costituisce infatti condizione minima e indispensabile perché l'attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona ».

Secondo la giurisprudenza costituzionale, dunque, le norme di cui agli articoli 32 e 41 della Costituzione impongono — nel quadro costituzionale vigente — la massima attenzione per la protezione della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, prefigurando dei limiti alla tutela dell'iniziativa economica privata, enucleandosi così già dei limiti alla tutela dell'iniziativa economica privata, in ragione di una « tenuta

sistemica » dei diritti costituzionali in rilievo.

Nella precedente sentenza sull'Ilva n. 85 del 2013, la Corte aveva risolto il conflitto tra diritti parlando di « un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all'ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso », precisando, subito dopo, che « tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri.

Già in base a tale pronuncia, si afferma come la tutela debba essere sempre « sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro »: se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe « tiranno » nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona ». Occorre, invece, secondo la Corte, garantire un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. Nella pronuncia di allora, la qualificazione come « primari » dei valori dell'ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale.

Per quel che attiene ai procedimenti di valutazione ambientale, che svolgono la funzione di bilanciare i diversi interessi sui

quali incide la realizzazione dell'opera, in particolar modo, quelli legati al governo del territorio e allo sviluppo economico, tale profilo del bilanciamento risulta approfondito, tra le altre, nella sentenza n. 267 del 2016 a proposito della disciplina degli impianti eolici, con la quale, pronunciandosi sugli articoli 2 e 10 della legge della Regione Puglia 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale), la Corte costituzionale osserva che « la disciplina dello sfruttamento dell'energia eolica è caratterizzata da una valutazione frammentata e parcellizzata dei vari interessi pubblici, la quale si manifesta nell'espletamento di procedimenti minori, la cui definizione è tuttavia necessaria per ottenere l'autorizzazione unica finale. Questa soluzione adottata dal legislatore statale, se da un lato è giustificata dalla complessità e dalla dialettica degli interessi in gioco nel pur unitario scenario della tutela ambientale, dall'altro determina obiettivamente effetti dilatori sull'iniziativa di sfruttamento dell'energia eolica, favorendo indirettamente tipologie di impianti connotati da minori barriere amministrative. Tutto ciò pesa inevitabilmente sugli indirizzi imprenditoriali in ordine alla scelta delle singole fonti di energia rinnovabile, determinando una tendenziale preferenza per iniziative alla cui realizzazione si frappongono in misura minore ostacoli burocratici ».

Sotto tale profilo, la pronuncia conclude rilevando come la norma regionale impugnata – oltre alla censura rispetto all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto invasiva della competenza statale in materia ambientale – risulti inoltre in contrasto, tra gli altri, con l'articolo 41 Costituzione, in quanto, con l'apposizione di termini e scadenze, essa frappa un ostacolo alla libera iniziativa privata come « funzionalizzata » alla cura di interessi ambientali dalla specifica normativa statale.

Per quanto concerne poi la giurisprudenza di merito sul bene « ambiente » rammenta che essa (Cassazione civile sez. III, 03/02/1998, n. 1087) aveva affermato come

la configurabilità dell'ambiente quale bene giuridico trovi il proprio fondamento direttamente nella Costituzione (e non, come oggetto di specifica disamina nel caso di specie, nella legge n. 349 del 1986, che ha funzione meramente ricognitiva, evidenziando come tale « fonte genetica » andasse rinvenuta nella Costituzione « considerata dinamicamente », come diritto vigente e vivente. In particolare, la citata sentenza della Cassazione – che a suo volta cita il precedente di Cass. 19 giugno 1996 n. 5650 – rinveniva la tutela dell'ambiente in una lettura combinata di un complesso di disposizioni costituzionali, tra cui, oltre all'articolo 9 della Costituzione, anche lo stesso articolo 41.

La sentenza fa infatti riferimento al combinato disposto di quelle disposizioni – articoli 2, 3, 9, 41 e 42 della Costituzione – che concernono l'individuo e la collettività nel suo « habitat » economico, sociale, ambientale, rilevando come tali disposizioni primarie elevano l'ambiente ad interesse pubblico fondamentale, primario e assoluto, imponendo di conseguenza allo Stato un'adeguata predisposizione di mezzi di tutela, per le vie legali, amministrative e giudiziarie.

Nel dettaglio, con la pronuncia in questione si perveniva a riconoscere come – ancor prima della legge del 1986, intervenuta sulla materia della ripartizione della tutela tra Stato, enti territoriali ed associazioni protezionistiche – la Costituzione italiana e la norma generale dell'articolo 2043 del codice civile risultassero apprestare all'ambiente una tutela organica e piena, di cui era già allora espressione la legittimazione attiva degli enti territoriali direttamente danneggiati, in quanto rappresentativi della collettività organizzata lesa in un suo bene, di natura primaria ed assoluta.

In senso analogo, la Cassazione civile (sezione III, 10/10/2008, n. 25010) ha riconosciuto il principio secondo il quale la compromissione dell'ambiente trascende il mero pregiudizio patrimoniale derivato ai singoli beni che compongono l'ambiente stesso, atteso che viene ad essere toccato il bene pubblico, comprensivo dell'assetto del territorio, della ricchezza di risorse natu-

rali, del paesaggio (come valore estetico e culturale e come condizione di vita salubre in tutte le sue componenti (qui venendo in rilievo quanto affermato anche dalla Cassazione Penale, con la sentenza n. 3852 del 1990).

In base a tale giurisprudenza, si perviene ad affermare, sul piano degli obblighi risarcitori in concreto, come la violazione del bene assoluto 'ambiente' determini un danno ingiusto non patrimoniale, categoria in cui rientra ogni ipotesi in cui sia lesa un valore inerente alla persona da risarcire secondo il principio generale del *neminem laedere*, con valenza autonoma rispetto al risarcimento delle specifiche conseguenze patrimoniali derivatene.

Anche qui, la citata legge n. 349 del 1986, considerata rilevante più sul piano della ripartizione procedurale delle competenze tra Stato, enti territoriali preposti al controllo e alla gestione del settore ecologico, ed associazioni protezionistiche, si afferma come il risarcimento per la lesione dell'ambiente in sé, quale valore pubblico immateriale primario ed assoluto (Cassazione, sentenza 10118/2008) trovi la propria fonte genetica proprio nella Costituzione, attraverso il coordinamento tra le disposizioni primarie degli articoli 2, 3, 9, 32 e 41 e 42, che tutelano l'individuo e la collettività.

L'articolo 3 della proposta di legge reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo che la legge statale in materia di tutela degli animali di cui al terzo comma dell'articolo 9 della Costituzione, introdotto dall'articolo 1 della proposta di legge, si applichi alle predette regioni e province autonome nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

Ricorda al riguardo che, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale:

lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige (di cui al DPR n. 670 del 1972) riconosce alle Province la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'articolo 4 nelle materie « caccia e pesca » e « apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna » (rispetti-

vamente numeri 15 e 16 dell'articolo 8, primo comma);

lo statuto speciale del Friuli Venezia Giulia (di cui alla legge costituzionale n. 1 del 1963) attribuisce alla regione potestà legislativa nella materia « caccia e pesca » (articolo 4, primo comma, n. 3) e prevede che la Regione possa adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione (tra l'altro) nella materia « fauna » (articolo 6, primo comma, n. 3);

lo statuto speciale della Valle d'Aosta (di cui alla legge costituzionale n. 4 del 1948) attribuisce alla Regione potestà legislativa nelle materie « agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna » e « caccia e pesca » (rispettivamente alle lettere d) e l) dell'articolo 2, primo comma);

lo statuto speciale della Sicilia (di cui alla legge costituzionale n. 2 del 1948) dispone che l'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva nella materia « pesca e caccia » (alla lettera l) dell'articolo 14, primo comma);

lo statuto speciale della Sardegna (di cui alla legge costituzionale n. 3 del 1948) attribuisce alla Regione potestà legislativa nella materia « caccia e pesca » (lettera i) dell'articolo 3, primo comma).

Segnala in tale ambito che, a seguito della riforma del Titolo V, la mancata indicazione della materia « caccia » nel novellato articolo 117 della Costituzione – in precedenza, invece, espressamente annoverata tra le materie rimesse alla potestà legislativa concorrente – ha determinato la sua riconduzione alla competenza residuale regionale. Tuttavia, pur costituendo la caccia materia certamente affidata alla competenza legislativa residuale della Regione – senza che possa ritenersi ricom-

presa, neppure implicitamente, in altri settori della competenza statale – anche in tale ambito la Corte costituzionale ha chiarito che è tuttavia necessario (in base all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione) che la legislazione regionale rispetti la normativa statale adottata in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ove essa esprima regole minime uniformi (da ultimo richiama sentenza n. 10 del 2019).

Per quanto concerne la materia del commercio e detenzione di animali esotici, con la sentenza n. 222 del 2003, la Corte costituzionale ha ricondotto la legge regionale impugnata (legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 12, recante Norme sulla detenzione e sul commercio di animali esotici), alla tutela della salute, e non alla tutela dell'ambiente (sotto lo specifico profilo della tutela delle specie animali in estinzione) sulla base della finalità prioritaria della legge, consistente nella tutela igienico-sanitaria e nella sicurezza veterinaria, in rapporto a possibili pericoli di diffusione di malattie e di aggressione alle persone.

In relazione alla tutela degli animali sottoposti a sperimentazioni a scopo scientifico e didattico, la Corte, nella sentenza n. 166 del 2004, ha asserito che l'esigenza di tener conto sia dello sviluppo della ricerca che della massima tutela degli animali che possono essere coinvolti nelle sperimentazioni ha originato una serie di norme del d.lgs. n. 116 del 1992 (ora abrogato e sostituito dal decreto legislativo n. 26 del 2014, di attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici), che costituiscono principio fondamentale in quanto esprimono il punto di equilibrio della sperimentazione; da ciò il divieto che possano essere sostanzialmente modificate ad opera dei legislatori regionali, riducendo ulteriormente la relativa libertà della ricerca scientifica o comprimendo l'attuale livello di tutela degli animali sottoponibili a sperimentazione.

In tale contesto rammenta che nell'ordinamento, specifiche disposizioni hanno ad oggetto gli animali di affezione, tra le

quali si richiamano la legge n. 201 del 2010, che ha ratificato la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, e la legge n. 281 del 1991, Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Auspica, in conclusione, che si registri in Commissione un'ampia condivisione sui temi in oggetto, al fine di giungere ad una rapida e positiva conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, auspica a sua volta che l'*iter* della proposta in esame possa concludersi in tempi rapidi, analogamente a quanto avvenuto al Senato.

Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) chiede l'abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 2838 Sarli, che, pur optando per una soluzione tecnica diversa, vale a dire quella di intervenire sull'articolo 117 della Costituzione, si prefigge gli stessi obiettivi della proposta di legge costituzionale in esame.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come l'abbinamento richiesto dal deputato Forciniti non possa essere disposto d'ufficio, ma debba essere deliberato dalla Commissione e sottolinea come la seduta in cui la Commissione potrà procedere a tale deliberazione, nonché l'ulteriore organizzazione dell'esame del provvedimento in titolo, saranno definiti dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.

C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut e C. 2961 cost. Ceccanti.

Disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.

C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri.

(Seguito esame congiunto e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3118

cost. alle proposte di legge C. 1854 cost., C. 2938 cost. e C. 2961 cost.).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 aprile 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, informa che la proposta di legge costituzionale C. 2961 Ceccanti è stata abbinata alle proposte di legge costituzionale C. 1854 Barelli e C. 2938 Morassut, in quanto vertente sulla medesima materia.

Avverte inoltre che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge costituzionale C. 3118 Meloni, recante « Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica », la quale può essere abbinata alle proposte di legge costituzionale già in esame, previa deliberazione della Commissione.

Propone pertanto di procedere a tale abbinamento.

La Commissione delibera di abbinare la proposta di legge costituzionale C. 3118 Meloni alle proposte di legge costituzionale già in esame.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 23 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.15.

ALLEGATO 1

5-06292 Giorgis: Sulle condizioni di trattenimento e sul suicidio di Moussa Balde nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Torino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, per quanto concerne il suicidio del giovane Moussa Balde, avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 maggio scorso nel CPR di Torino, ricordo che il medesimo era stato vittima di un'aggressione fisica qualche giorno prima a Ventimiglia ed era stato soccorso all'ospedale di Bordighera. È stato poi accertato che nei confronti del giovane guineiano risultavano precedenti penali anche per lesioni personali e detenzione abusiva di armi e che a suo carico era già stato emesso un provvedimento di espulsione da parte del Prefetto di Imperia.

In ragione di tali precedenti, il giovane, dall'ospedale veniva trasferito al CPR di Torino, all'interno del quale veniva sottoposto a colloquio conoscitivo dalla psicologa in servizio presso quel centro, anche alla presenza del supporto legale. In tale occasione il cittadino straniero si mostrava collaborativo e non evidenziava forme di fragilità né intenti autolesionistici, riferendo, peraltro, che le ferite riscontrate non erano riconducibili all'aggressione ricevuta, bensì a una caduta accidentale. Anche la sua sistemazione, come unico occupante di uno specifico reparto del centro, ha corrisposto a una precauzione di carattere medico, in considerazione di una possibile patologia dermatologica contagiosa, esclusa poi dai successivi accertamenti clinici. Lo svolgimento dei fatti porta a escludere la sussistenza di negligenze che abbiano potuto concorrere a determinare il tragico evento.

Riguardo, infine, al miglioramento delle condizioni di vita all'interno dei CPR, sottolineo che sono stati disposti ingenti interventi presso i CPR di Bari, Milano, Roma e anche della stessa Torino, allo scopo di migliorarne l'efficienza, la capacità e le qualità ricettiva, gravemente compromessa

da atti di vandalismo posti in essere dagli stessi ospiti, tenendo anche conto delle esigenze di distanziamento connesse alla pandemia.

In questo senso ricordo che, in base all'art. 3 del regolamento unico, adottato con decreto ministeriale 20 ottobre 2014, gli stranieri accedono ai centri previa visita medica effettuata da parte del medico della ASL, che accerta l'assenza di patologie evidenti tali da rendere incompatibile l'ingresso e la permanenza del medesimo nella struttura, ivi compresi gli stati psichiatrici.

Inoltre, dopo l'ingresso nella struttura e durante la permanenza in essa, gli stranieri sono sottoposti a *screening* sanitario da parte dei medici responsabili ivi presenti per una valutazione complessiva e personalizzata del loro stato di salute e per valutare l'eventuale necessità di visite specialistiche o di particolari percorsi diagnostico-terapeutici presso le competenti strutture sanitarie pubbliche.

E qualora emergano elementi tali da far ritenere la condizione dello straniero non compatibile con la vita in una comunità ristretta, in ipotesi non rilevati durante la visita medica per la certificazione dell'idoneità, lo straniero viene alloggiato in una stanza di osservazione *ad hoc* nelle more di una nuova valutazione della ASL o azienda ospedaliera.

Aggiungo poi che il nuovo schema di capitolato d'appalto, approvato con decreto ministeriale del 29 gennaio 2021, ha previsto il potenziamento del livello dei servizi di assistenza sanitaria presso i C.P.R. In particolare, è stato incrementato significativamente il monte ore settimanale delle attività di presidio medico.

Oltre a ciò soggiungo che il nuovo schema di capitolato prescrive che nell'ambito dei C.P.R. (e al pari di quanto previsto per i

centri di accoglienza) debbano essere assicurati farmaci, visite specialistiche o altre forniture sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale che dovessero risultare necessarie in base alle specifiche esigenze della persona trattenuta.

Infine, per quel che concerne gli aspetti di collaborazione con le ASL operative nei luoghi ove sono presenti i CPR, rammento che ai sensi dell'articolo 35 del Testo Unico Immigrazione è previsto che « ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'in-

gresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva ».

In conclusione, da quanto sinteticamente esposto emerge che anche grazie ai più recenti provvedimenti, il Ministero dell'Interno ha inteso potenziare l'offerta di prestazioni sanitarie nei CPR ed elevarne gli standard qualitativi complessivi.

ALLEGATO 2

5-06293 Forciniti: Iniziative per potenziare gli organici delle Forze di polizia nel territorio sud pontino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, gli onorevoli interroganti chiedono informazioni sul potenziamento degli organici delle Forze di polizia in provincia di Latina.

A tale proposito si fa presente che è stata già prevista l'assegnazione, da parte del Viminale, di ulteriori unità aggiuntive, tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, la cui allocazione costituirà oggetto di esame nell'ambito di imminenti riunioni tecniche di coordinamento delle Forze di polizia.

In quest'ottica di rafforzamento delle risorse operative a disposizione si inserisce anche l'accelerazione dell'iniziativa volta all'istituzione di un Commissariato di Pubblica Sicurezza presso il Comune di Aprilia.

A tale riguardo, Prefettura e Questura stanno cercando di stringere i tempi delle procedure tecnico-istitutive volte alla individuazione del luogo più idoneo ove collocare il presidio. Al momento sono oggetto di valutazione due diverse soluzioni: l'una riguardante la costruzione *ex novo* della struttura e l'altra l'utilizzazione di un complesso immobiliare già esistente all'interno del quale potrebbero essere unificati l'istituendo Commissariato e il distaccamento della Polizia stradale di Aprilia.

In una prospettiva di sinergia nel controllo del territorio, giovedì scorso presso la Prefettura di Latina, si è svolto un incontro con i Comuni rivieraschi della provincia e con l'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, che si è impegnato a fornire un contributo in termini logistici e di risorse economiche con particolare attenzione alle isole e ai Comuni di Sabaudia, San Felice Circeo, Formia e Gaeta.

Nell'occasione, il Prefetto di Latina ha invitato i Sindaci a prestare particolare attenzione al fenomeno della movida notturna in chiave di prevenzione di episodi di violenza o di usi impropri delle piazze.

Gli amministratori locali sono stati al contempo sensibilizzati a promuovere la massima collaborazione tra Polizie locali, ampliando le fasce orarie di presenza sul territorio nonché ad adottare iniziative per l'ampliamento di sistemi di videosorveglianza. A tale riguardo informo che il progetto relativo al Comune di San Felice Circeo è stato finanziato e verosimilmente, entro la fine del mese, l'Amministrazione procederà all'installazione di 22 telecamere nei luoghi più strategici individuati con il supporto delle Forze dell'Ordine.

Per quanto riguarda il Comune di Formia, l'attuale gestione commissariale ha previsto, nel bilancio di previsione, la somma di 250.000 euro per la realizzazione di progetti di videosorveglianza. In particolare, alla luce delle criticità emerse durante lo svolgimento dei fine settimana nelle aree interessate dalla movida, si procederà, entro la fine del corrente mese, all'installazione di 8 telecamere che verranno collegate ai sistemi in uso alle Forze di Polizia e alla Polizia locale.

Su altro ma collegato versante, la Prefettura sta implementando il sistema di controllo riferito in particolare alle comunicazioni e informazioni antimafia, nonché al sistema delle « *white list* ».

In un'ottica di prevenzione della criminalità organizzata nel sud pontino, il Prefetto di Latina ha inoltre reso noto che nel quadro di un'analisi interprovinciale condotta d'intesa con la Prefettura di Caserta, verranno approfonditi alcuni dati economico-sociali per un più aggiornato quadro delle dinamiche territoriali, al fine di for-

nire supporto all'azione di prevenzione antimafia attraverso le interdittive.

Una particolare attenzione è inoltre posta al rischio di infiltrazioni criminali in relazione sia alle imprese in crisi per effetto della pandemia sia alle cospicue risorse pubbliche che verranno investite per stimolare la ripresa economica.

Nello specifico, grande attenzione sarà dedicata al monitoraggio del settore turistico-alberghiero, della ristorazione, della vendita nei centri commerciali e dell'auto-transporto.

In tale prospettiva, la Prefettura di Latina intende procedere alla stipula di un protocollo di legalità con il Comune Capoluogo, nonché con altri Comuni della Provincia, dove la particolare vocazione turistica o la presenza di insediamenti economici di specifico rilievo suggeriscano l'assunzione di tali iniziative.

Posso quindi assicurare che sono già state avviate e sono in fase di realizzazione importanti iniziative per dare risposte concrete all'esigenza di tutela di legalità e contrasto della criminalità organizzata sul territorio di Latina.

ALLEGATO 3

5-06294 Iezzi: Sulla corretta interpretazione della circolare del Ministero dell'interno riguardante l'utilizzo per altre finalità di controllo dei dati rilevati dai sistemi elettronici per le infrazioni al codice della strada.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, la Direttiva del Ministro dell'Interno del 21 luglio 2017, citata dagli On.li interroganti, fornisce indirizzi operativi agli organi di polizia stradale per prevenire e contrastare comportamenti di guida impropri, che sono tra le principali cause di incidenti stradali.

Per quanto riguarda, in particolare, l'utilizzo di dispositivi automatici per il rilevamento delle violazioni, nella citata Direttiva si disciplina soltanto il rilevamento degli eccessi di velocità e non anche di altre violazioni come ad esempio quelle di carattere penale.

L'articolo 201 del codice della strada, per l'accertamento da remoto di alcune violazioni alle norme sulla circolazione stradale, consente l'uso di appositi dispositivi che devono essere omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per lo scopo specifico per cui essi vengono utilizzati, escludendo, pertanto, che tali strumenti possano rilevare violazioni di natura diversa. Esiste infatti una stretta correlazione tra la finalità specifica dell'omologazione dello strumento e le violazioni con esso rilevabili.

L'affermazione contenuta nella citata Direttiva del 2017, relativa all'utilizzazione delle immagini ai fini giudiziari, conformemente alle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, va riferita alla possibilità di conservare le stesse per esigenze di carattere investigativo oltre

il tempo strettamente necessario per la contestazione della violazione, l'eventuale applicazione di una sanzione e la definizione del conseguente contenzioso.

Va evidenziato inoltre che i dispositivi per il rilevamento della velocità e i dispositivi che eseguono la lettura delle targhe funzionano secondo modalità differenti.

I primi, infatti, si limitano a misurare la velocità dei veicoli con registrazione del passaggio soltanto di quelli che hanno superato il limite di velocità imposto sul tratto di strada.

I secondi, invece, funzionano mediante lettura dei caratteri alfanumerici della targa al fine di rendere possibile il confronto dei veicoli rilevati con le liste dei veicoli autorizzati al transito. Di conseguenza essi registrano il passaggio unicamente dei veicoli non autorizzati.

Dalle considerazioni appena esposte si evince che i dispositivi utilizzati per il rilevamento della velocità dei veicoli non sono equiparabili ai sistemi di lettura delle targhe.

In ordine alle questioni sollevate nell'atto di sindacato ispettivo, il Ministero delle infrastrutture ha ribadito che le immagini dei veicoli in transito possono essere registrate esclusivamente per i veicoli che hanno commesso una violazione. Pertanto, una registrazione massiva dei veicoli in transito non è attualmente consentita in base alle norme sulla protezione dei dati personali.

ALLEGATO 4

5-06295 Baldino: Iniziative per contrastare i gravi fenomeni di illegalità e criminalità nel territorio del comune di Ardea.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, con l'atto di sindacato parlamentare all'ordine del giorno l'Onorevole interrogante fa riferimento alla situazione di illegalità che pervade il territorio del Comune di Ardea, in provincia di Roma, colpito, negli ultimi anni da una serie di episodi delittuosi, riconducibili, tra l'altro, all'operato di associazioni di stampo mafioso, da anni radicate in quell'area.

Da diversi anni, nei comuni di Anzio, Nettuno ed Ardea è stata accertata la presenza di numerosi appartenenti e affiliati alle famiglie di primo piano di organizzazioni criminali, quali « ndrangheta » e « camorra ».

Al fine di effettuare una approfondita analisi del contesto ambientale del circondario, lo scorso 1° ottobre, presso il Comune di Pomezia, si è svolta una seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Roma e al quale ha preso parte anche il Procuratore Generale della Repubblica territorialmente competente.

Nel corso del Comitato sono stati affrontati i problemi di sicurezza che interessano le aree del litorale a Sud della capitale, compreso il territorio del Comune di Ardea.

Le Forze di Polizia presenti in tale circoscrizione comunale sono impegnate in intense attività d'indagine, alcune delle quali si sono concretate in procedimenti penali.

Nella prospettiva di lotta alla criminalità organizzata e di prevenzione della recrudescenza degli episodi di microcriminalità sono stati anche intensificati i servizi di vigilanza e controllo già in atto.

In particolare nella mattinata del 4 giugno scorso, si sono svolte le operazioni di sgombero e bonifica del comprensorio « Le

Salzare », sito nel Comune di Ardea, teatro di attività illegali.

In un'ottica di difesa della legalità e di incisivo contrasto ai fenomeni criminosi in argomento, la situazione viene, quindi, costantemente monitorata attraverso la pianificazione e l'attuazione di mirati servizi di vigilanza e di controllo del territorio.

In particolare, in vista della stagione estiva, il dispositivo di vigilanza e di controllo è stato intensificato su tutta l'area del litorale.

Nel comune di Ardea è presente una Tenenza dei Carabinieri con un organico di 20 unità, che fa capo al Comando Compagnia Carabinieri di Anzio. Ulteriori presidi del territorio sono costituiti dal Commissariato della Polizia di Stato di Anzio/ Nettuno e dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Pomezia.

In merito all'ipotesi di costituzione di un Commissariato distaccato di pubblica sicurezza nel Comune di Ardea evidenzio che l'eventuale attivazione presuppone, a livello territoriale, un esame della situazione nell'ambito del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nonché, a livello centrale, un'approfondita analisi sui contesti territoriali presi in esame, utilizzando una serie di indicatori e parametri, che consistono, in sostanza, in fattori espressivi delle caratteristiche socio-economiche di ciascuna realtà e delle relative dinamiche criminali o, comunque, rilevanti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Ricordo infine che nell'area in questione, e in particolare nei comuni di Nettuno ed Anzio, nei primi quattro mesi del 2021, a fronte di una ripresa delle attività produttive conseguenti alle minori restrizioni conseguenti alla pandemia, i delitti sono complessivamente diminuiti rispetto

allo stesso periodo del 2020, rispettivamente del 17 per cento e del 5,2 per cento mentre ad Ardea, a fronte di un modesto aumento dei delitti in generale (circa il 2 per cento), si registra una diminuzione

delle rapine pari al 16,7 per cento e dei furti pari al 3,3 per cento.

In ogni caso l'attenzione del Ministero è costante al fine di valutare eventuali iniziative.

ALLEGATO 5

5-06296 Prisco: Sulla ripresa della sperimentazione della pistola a impulsi elettrici tra i dispositivi in dotazione alle Forze di pubblica sicurezza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, in merito alla possibilità di impiego dell'arma comune ad impulsi elettrici da parte del personale della Polizia di Stato, dopo una fase di sperimentazione conclusasi positivamente in dodici città capoluogo, è stato dato avvio all'*iter* di adozione, tuttora in corso, del provvedimento normativo di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, recante il « Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia », con l'inserimento definitivo e stabile dell'arma comune ad impulsi elettrici tra le dotazioni di reparto.

In proposito evidenzio che con il provvedimento del Ministro in data 16 giugno 2020, nelle more della definizione dell'*iter* di adozione del decreto recante modifiche al citato decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 359 del 1991 (che consentirà a regime l'uso dell'« arma comune ad impulsi elettrici »), il personale della Polizia di Stato è stato autorizzato ad impiegare, per i compiti istituzionali e quale dotazione di reparto, la predetta arma, siccome non eccedente le potenzialità offensive delle Forze di polizia.

Informo, inoltre, che la procedura acquisitiva inerente l'approvvigionamento di n. 4.482 Armi ad Impulsi Elettrici e relativi accessori per le esigenze delle Forze di Polizia, è stata aggiudicata lo scorso 25 maggio 2021 all'operatore economico *Axon Public Safety Germany SE*.

La stipula del relativo contratto non potrà avvenire prima del prossimo 29 giugno, prevedendo la vigente normativa in materia di appalti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) l'applicazione di un termine dilatorio tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto in parola (cosiddetta clausola di *stand still*).

ALLEGATO 6

5-06297 Marco Di Maio: Iniziative per garantire un presidio estivo della Polizia di Stato a Pinarella di Cervia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, con l'allentamento delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si è registrata una progressiva ripresa delle attività produttive, commerciali ed economiche e un conseguente incremento della mobilità privata e pubblica, soprattutto in concomitanza della stagione estiva e della conseguente riapertura delle strutture operanti nel settore turistico-balneare.

Tale scenario richiede un particolare impegno delle Forze di Polizia attraverso l'intensificazione dei servizi di vigilanza, specialmente in chiave preventiva, al fine di contrastare forme di delittuosità comune e diffusa, garantendo nel contempo una azione di controllo nelle località del litorale dove si concentrano i luoghi di ritrovo maggiormente frequentati dai giovani.

Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Ravenna ha affrontato il tema della sicurezza con specifico riferimento alle situazioni in essere nei territori di Ravenna e Cervia-Milano Marittima, in relazione alle quali sono state approntate articolate misure, rimodulate in base all'evoluzione dei singoli contesti, che vedono impegnate non solo le Forze di Polizia, ma anche le polizie locali e la polizia provinciale, al fine di garantire una maggiore attività di controllo.

Particolare attenzione è stata rivolta alle aree urbane dei lidi ravennati e cervesi dove si registra il massimo afflusso di giovani, soprattutto nei giorni prefestivi e festivi, specie nelle zone usualmente interessate dalla « movida ».

In tale contesto, oltre all'azione di presidio, sono stati privilegiati i controlli « a monte », presso le stazioni ferroviarie e le tratte autostradali.

Inoltre, attraverso la funzione di raccordo e coordinamento tesa a garantire la sicurezza e vivibilità nelle località maggiormente esposte, sono state promosse alcune iniziative, tra cui la recente sottoscrizione del Patto per la sicurezza urbana con i Sindaci di Ravenna e di Cervia, volto a favorire l'implementazione del sistema di sicurezza integrato. In particolare, il predetto accordo prevede l'istituzione di « un'area di inter-operatività » per le polizie locali di Ravenna e di Cervia, comprendente l'intero territorio del Comune di Cervia e gli abitati di Savio, Castiglione di Ravenna, Lido di Classe e Lido di Savio nel Comune di Ravenna.

All'interno di quest'« area », la polizia locale di Ravenna fornirà supporto, con la propria centrale operativa, all'omologa centrale della polizia locale di Cervia per ricevere le segnalazioni da inoltrare agli uffici comunali e instradare le richieste di interventi di emergenza alle Forze di polizia.

Questo dispositivo testimonia la crescente sinergia operativa a livello locale in un'ottica di leale collaborazione istituzionale, lungo le direttrici fondamentali concordate nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in coerenza con le linee emanate sull'argomento dal Ministro dell'interno.

Con riguardo alla istituzione del Posto di polizia « stagionale » di Pinarella di Cervia, va premesso che con direttiva del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23 febbraio 2021, sono stati individuati i seguenti elementi, che devono sussistere per poter costituire i Posti di polizia:

l'esercizio di funzioni di controllo del territorio;

una definita sede nell'ambito del Comune capoluogo di provincia/città metropolitana;

una dotazione organica propria, con preposizione, in relazione alla sua rilevanza, di un appartenente al ruolo degli ispettori o al ruolo dei sovrintendenti (con qualifica non inferiore a sovrintendente capo);

una necessaria continuità del servizio.

Alla luce di quanto sopra e secondo il quadro ordinamentale vigente, non è possibile procedere all'istituzione né di Posti di polizia cosiddetti « distaccati », in quanto al di fuori del Comune capoluogo di provincia, né di Posti di polizia cosiddetti « stagionali », attivati per esigenze di controllo del territorio e altre necessità in relazione a località di significativo afflusso turistico, in contesto tanto estivo quanto invernale, poiché questi ultimi, oltre che sovente istituiti al di fuori del Comune capoluogo, risultano anche privi di una dotazione organica propria.

In tal senso, quindi, se è evidente che non è possibile prevedere nuovi Posti di polizia senza i suddetti requisiti, per quelli, invece, già operativi, seppur privi degli indicati elementi costitutivi, è prevista la prosecuzione delle relative attività, fino a

quando, con i progressivi collocamenti in quiescenza e movimenti del personale, tali compiti saranno devoluti ai limitrofi Uffici territoriali competenti in via principale.

Con riferimento specifico ai Posti di polizia « stagionali » e, quindi, anche a quello di Pinarella di Cervia – attivato, in passato, soltanto nel periodo estivo su proposta del Questore per potenziare i servizi di vigilanza e controllo del territorio – si rappresenta che essi potranno essere sostituiti da appositi e mirati servizi nelle aree di interesse, da attivarsi ad opera del Questore competente, anche attraverso l'impiego di personale assegnato nell'ambito del « Piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva ».

In ogni caso è importante rilevare che il predetto Piano, approvato dal Capo della Polizia l'11 giugno scorso, ha previsto per la provincia di Ravenna l'assegnazione temporanea – quale rinforzo – di 10 unità della Polizia di Stato a disposizione della locale Questura.

Nella stessa provincia l'Arma dei Carabinieri provvederà ad inviare 14 unità tra il 19 luglio ed il 16 agosto e 17 unità tra il 17 agosto ed il 5 settembre, mentre la Guardia di Finanza invierà 20 unità tra il 2 ed il 16 agosto.

ALLEGATO 7

5-06298 Calabria: Sui recenti episodi di violenza contro rappresentanti del Si Cobas in provincia di Novara e di Lodi**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, con riferimento al tragico episodio di Biandrate, riferisco che nel corso del corrente mese di giugno, il sindacato di base SI COBAS, tramite il responsabile provinciale per Novara Adil Belakhdim, ha evidenziato problematiche connesse all'asserita mancata applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore riguardanti i dipendenti di LIDL Italia S.r.l. e impiegati presso il centro distribuzione di Biandrate.

In particolare, il sindacato non vedendo accolta la richiesta di un incontro, avanzata alla controparte il 17 giugno scorso, proclamava lo stato di agitazione.

In considerazione di questo scenario, il Questore di Novara – seppur in assenza di formale preavviso di eventuali manifestazioni – disponeva l'invio al centro di distribuzione di Biandrate, di operatori della D.I.G.O.S. Contestualmente, al fine di prevenire azioni idonee a creare criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica, veniva sensibilizzata l'Arma dei Carabinieri.

In effetti, alle ore 7:00, davanti all'ingresso del centro distribuzione LIDL in parola, si presentava, senza alcun preavviso formale, una rappresentanza di circa 15 lavoratori del SI COBAS.

Intorno alle 7:30, mentre gli attivisti sindacali stazionavano davanti agli accessi della Filiale LIDL nell'intento di rallentare l'uscita e l'entrata dei mezzi, il conducente di un T.I.R., effettuava di uscita nonostante il fatto che i manifestanti fossero davanti al veicolo e che il personale della D.I.G.O.S. presente sul posto si qualificava, intimasse l'alt immediato. Il conducente tuttavia, effettuava una manovra che provocava l'investimento di Adil Belakhdim, che si trovava davanti al T.I.R. assieme ad altri manifestanti e proseguiva la marcia senza

fermarsi, allontanandosi dal luogo a forte velocità.

Nell'immediatezza, il personale di polizia si adoperava per prestare il primo soccorso mentre il conducente del mezzo, una volta raggiunto il casello autostradale « Novara Ovest » dell'Autostrada A4, contattava il numero di emergenza 112, di fatto costituendosi.

Il conducente del T.I.R., quindi, veniva tratto in arresto e nella giornata del 21 giugno, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Novara ha convalidato il provvedimento, applicando la misura degli arresti domiciliari richiesta dal Pubblico Ministero.

Va evidenziato che nella stessa giornata del 18 giugno sono stati ricevuti in Prefettura alcuni rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, unitamente ad una delegazione di SI COBAS per affrontare le criticità connesse al predetto centro di distribuzione.

Nella giornata del 22 giugno presso la Prefettura si è tenuto un incontro al quale hanno partecipato i vertici della LIDL Italia, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali del settore ed una delegazione di SI COBAS.

Al termine, le parti presenti hanno sottoscritto un accordo con cui è stato sancito l'impegno datoriale di affrontare le questioni emerse in riunione, relative principalmente alla gestione del personale, all'organizzazione del lavoro ed all'applicazione del CCNL, a fronte della sospensione dello stato di agitazione sindacale in atto, fino al prossimo incontro già calendarizzato, rasserenando in modo significativo il clima tra le parti sindacali e la parte datoriale.

Con riferimento all'altra vicenda richiamata nell'interrogazione, rappresento che la manifestazione dell'organizzazione sindacale SI COBAS presso la logistica di

Tavazzano con Villavesco svoltasi nella notte del 10 e 11 giugno 2021 non è stata preavvisata alla Questura, come era già accaduto in precedenti occasioni (e cioè il 17 e 19 maggio ed il 7 giugno 2021).

Tali iniziative estemporanee avevano indotto la locale Questura a predisporre un servizio di vigilanza presso la logistica Zampieri Holding Srl di Tavazzano con Villavesco, a cura del Comando Carabinieri competente per territorio. Non appena avuta notizia della presenza dei SI Cobas, che non era stata preannunciata, è stato immediatamente approntato un servizio di ordine pubblico secondo modalità abitualmente seguite in provincia per questo tipo di manifestazioni.

Va evidenziato che le proteste già occorse nel polo logistico in questione non erano mai sfociate in situazioni di violenza in quanto i SI Cobas si erano limitati a stazionare nei pressi dei cancelli del sito rallentando l'attività della Zampieri e impedendo ai lavoratori di uscire.

Nella nottata dell'11 giugno scorso, all'arrivo della forza pubblica, si registrava immediatamente una situazione di tensione tra i lavoratori della Zampieri, esasperati dalle incursioni a sorpresa attuate dai SI Cobas, motivo per cui, decidevano di posizionarsi nelle adiacenze del cancello di uscita degli autoarticolati, dando così luogo a reciproci scambi di insulti con i manifestanti. Nonostante la continua opera di mediazione tentata da personale DIGOS, la situazione degenerava con il lancio di oggetti tra i 2 gruppi che, occorre specificare, non sono mai giunti ad un contatto fisico.

Successivamente all'incidente occorso ad uno dei manifestanti i lavoratori della Zampieri rientravano all'interno del sito, gli altri manifestanti continuavano il presidio all'esterno.

Nei giorni successivi, si sono ripetute manifestazioni di protesta davanti alla Lo-

gistica di Tavazzano, sempre a carattere estemporaneo. Le stesse, tuttavia, si sono svolte senza ripercussioni sull'ordine e la sicurezza pubblica e ciò anche in considerazione dell'impegno assunto dall'azienda Zampieri, a seguito delle interlocuzioni avviate dalla Prefettura di Lodi, a non far uscire i lavoratori dai cancelli, con l'intento di impedire qualsiasi contatto.

La situazione è attentamente seguita dal Prefetto, che in diverse riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, allargato alla presenza del Sindaco del Comune di Tavazzano, ha pianificato le misure da adottare a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In particolare è stata disposta la dislocazione nei pressi dello stabilimento di tre pattuglie interforze composte da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale, al fine di monitorare costantemente il sito.

In conclusione, le agitazioni che stanno interessando il settore della logistica sono da tempo all'attenzione del Viminale proprio allo scopo di contemperare il diritto di manifestare liberamente le ragioni della protesta, senza che ciò trascenda in episodi di violenza o di illegalità, con le altrettanto ineludibili esigenze di continuità operativa per un settore strategico per l'economia complessiva del Paese.

A questo scopo sono state da tempo impartite, da ultimo il 9 giugno scorso, precise disposizioni a Prefetti e Questori volte a predisporre, da un lato, servizi mirati di vigilanza e controllo all'ingresso dei siti della logistica e, dall'altro, a garantire, attraverso l'opera di mediazione dei Prefetti, il raffreddamento delle tensioni sociali e sindacali.

In quest'ottica è sempre garantito il costante collegamento con il Ministero del Lavoro che, attraverso i Prefetti, segue l'andamento delle diverse vertenze.

ALLEGATO 8

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (C. 3166 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3166, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

segnalato come il provvedimento approvi il Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del PNRR, per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026, ripartendo inoltre il Fondo complementare tra le amministrazioni centrali competenti e individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse e il relativo profilo finanziario annuale;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come gli interventi previsti a valere sul Fondo complementare incidano su numerose materie, in primo luogo rientranti negli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato « tutela della concorrenza », « sistema contabile dello Stato » e « perequazione delle risorse finanziarie », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

segnalato come le misure previste dal provvedimento coinvolgano inoltre specifici settori riconducibili ad ambiti di competenza legislativa statale, concorrente e residuale, quali la materia, di competenza legislativa statale esclusiva, « tutela dell'ambiente e dei beni culturali » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, le materie, di competenza con-

corrente tra Stato e regioni, « governo del territorio », « tutela della salute », « valorizzazione dei beni culturali e ambientali », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e la materia, di competenza residuale regionale, agricoltura, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma;

rilevata in tale contesto l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella procedura di adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previsto dall'articolo 1, comma 2-*quater*, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle modalità di assegnazione e i criteri di riparto delle risorse in favore delle imprese del settore ferroviario merci e della logistica, e del decreto del Ministro dell'economia previsto dall'articolo 1, comma 7, chiamato ad individuare le procedure di monitoraggio degli interventi previsti dal Fondo complementare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento dall'articolo 1, comma 2-*quater*, il quale demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di assegnazione e i criteri di riparto delle risorse in favore delle imprese del settore ferroviario merci e della logistica, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella

procedura di adozione del predetto decreto;

b) con riferimento all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge, il quale affida a un decreto del Ministro dell'economia l'individuazione delle procedure di monitoraggio

degli interventi previsti dal Fondo complementare, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella procedura di adozione del predetto decreto.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alla I e VIII Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	58
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 giugno 2021. – Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

C. 3166 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 22 giugno 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, rammenta che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 28 giugno prossimo e che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

Manfredi POTENTI (LEGA), *relatore*, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) ritiene che il provvedimento in esame sia la certificazione dell'assenza di considerazione del ruolo del Parlamento. Osserva, infatti, che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere su un provvedimento il cui esame in sede referente è stato avviato nella giornata di ieri e il cui termine per la presentazione di eventuali proposte emendative è scaduto questa mattina. A suo avviso ciò è una chiara dimostrazione del fatto che il Governo preferisce che il Parlamento non eserciti le sue funzioni.

Ciro MASCHIO (FDI) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore in quanto, a suo avviso, non si ravvisano le condizioni minime, a causa della esiguità dei tempi a disposizione, per una reale partecipazione all'esame del provvedimento da parte della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

C. 3146 Governo.

(Parere alla I e VIII Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 22 giugno 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché per l'esame del provvedimento in titolo non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Vittorio FERRARESI (M5S), *relatore*, sottolinea che nel corso dell'esame in sede referente del decreto-legge in discussione si è svolta, presso le Commissioni di merito, un'ampia attività conoscitiva nel corso della quale è stato audito il dottor Giuseppe Busia, Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, ed è stato acquisito il contributo scritto del procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero de Rhao. Chiede

che la presidenza acquisisca tali contributi e che la Commissione chieda un contributo scritto sul provvedimento ai rappresentanti dell'Associazione *Transparency International*, la cui audizione non è stata svolta dalle Commissioni riunite I e VIII. Ciò premesso, preannuncia la predisposizione di una proposta di parere che sarà messa per le vie brevi a disposizione dei commissari entro l'inizio della prossima settimana, per essere posta in votazione nel corso della medesima settimana.

Mario PERANTONI, *presidente*, non ravvisando obiezioni alla richiesta del relatore di chiedere un contributo scritto all'associazione *Transparency International* al fine di acquisire ulteriori elementi in vista del parere, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 23 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00644 Spadoni: Sulla definizione in sede G20 di una <i>roadmap</i> per il raggiungimento dell'uguaglianza di genere (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>)	60
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	68

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni (<i>Deliberazione di una variazione del programma</i>)	63
ALLEGATO 2 (<i>Variazione del programma deliberata dalla Commissione</i>)	70
Sui lavori della Commissione	63

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06299 Lupi: Sulle iniziative per la tutela della dignità umana e dei luoghi di culto in Myanmar	64
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	73
5-06300 Napoli: Sui progetti di accoglienza per minori bielorusi ed ucraini alla luce dell'interruzione dei collegamenti aerei da e per la Bielorussia	64
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	75
5-06301 Olgiati: Sulla situazione dei diritti umani e civili in Nicaragua	64
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	77
5-06302 Boldrini: Sulla prospettiva di messa al bando del Partito democratico dei popoli (HDP) in Turchia	65
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	79
5-06303 Delmastro Delle Vedove: Sui contenuti del colloquio del 21 giugno 2021 tra il Ministro Di Maio ed il Ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, con riferimento alle linee direttrici della politica estera dell'Italia	65
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	81

INTERROGAZIONI:

5-06248 Bonomo: Sulla posizione del Governo italiano sulla proposta di risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (A/75/L.97) relativa alla necessità di porre fine all' <i>embargo</i> economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti contro Cuba .	66
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	83
5-06258 Fitzgerald Nissoli: Sulla riduzione del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali in vista delle elezioni dei Comitati per gli italiani all'estero (Com.It.Es.) del 3 dicembre 2021	67
ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>)	84

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67
---	----

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova, sulle politiche per gli italiani nel mondo (*Svolgimento e conclusione*) 67

RISOLUZIONI

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00644 Spadoni: Sulla definizione in sede G20 di una *roadmap* per il raggiungimento dell'uguaglianza di genere.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 16 giugno scorso.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la collega Spadoni ha presentato alcune riformulazioni dell'atto di indirizzo in titolo riferite al primo e al terzo punto della premessa, nonché al dispositivo. Ricorda, altresì, che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di intervenire nel prosieguo della discussione.

La Viceministra Marina SERENI sottolinea che la risoluzione in discussione offre l'occasione per valorizzare il lavoro che l'Italia sta svolgendo in materia di occupazione femminile nell'ambito della presidenza di turno del G20. Come evidenziato l'altro ieri dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, al *Women Political Leader Summit*, occorre infatti assicurare la parità di condizioni nel mercato del lavoro, colmare il divario di retribuzione tra i generi, rafforzare i nostri sistemi di sicurezza sociale, nonché colmare il divario

tra la rappresentazione maschile e quella femminile nel mondo della politica. Il Presidente Draghi ha altresì ribadito che il nostro obiettivo, in Italia, è quello di investire, entro il 2026, almeno 7 miliardi di euro per la promozione dell'uguaglianza di genere.

Segnala che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che guida il Gruppo di lavoro sull'occupazione del G20, ha dato seguito al mandato ricevuto dai *Leader*, elaborando una *roadmap* per facilitare e accelerare il raggiungimento dell'Obiettivo di Brisbane, che verrà adottata (come allegato alla Dichiarazione) dai Ministri del Lavoro del G20, a conclusione della riunione in corso di svolgimento in data odierna nella città di Catania.

Ricorda che l'Obiettivo di Brisbane è proprio quello di ridurre il divario tra donne e uomini nella forza lavoro del 25 per cento entro il 2025. Evidenzia che l'obiettivo della Presidenza italiana è di accelerare appunto il raggiungimento di tale traguardo.

Rileva che per questa ragione, alla *roadmap* è stato dato il titolo «*Roadmap* del G20 verso e oltre il *target* di Brisbane: più posti di lavoro, migliori ed equamente retribuiti per le donne», per marcare un significativo passo avanti verso l'adozione di politiche per l'*empowerment* femminile. Precisa che, innanzitutto, la *roadmap* indica con dovizia di dettagli le politiche migliori per perseguire quell'obiettivo; inoltre, non si fa riferimento solo alla partecipazione al mercato del lavoro, ma all'occupazione in sé; infine, punta a un aumento dell'occupazione femminile come dato assoluto, da non considerare quindi solo in termini di riduzione del divario rispetto agli uomini.

Sottolinea che con l'adozione della *roadmap* si precisa come si debba puntare

anche ad un incremento in sé del numero di donne che lavorano. Per questo viene presentata come uno strumento « verso e oltre il *target* di Brisbane ».

Segnala che il tema della promozione dell'*empowerment* femminile è trasversale e di fondamentale importanza nel quadro dell'intero programma dei lavori della Presidenza italiana del G20. Precisa che tale tema viene discusso anche nell'ambito del dialogo con la società civile ed il settore privato. A ulteriore testimonianza dell'impegno della Presidenza italiana su questo tema, ricorda che è stata altresì inserita nel calendario ufficiale dei lavori una conferenza ministeriale, che si terrà il 26 agosto a Santa Margherita Ligure, cui parteciperà la Ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.

In questo contesto, evidenzia che una maggiore e più equa partecipazione femminile al mercato del lavoro comporta vantaggi sostanziali, sia economici sia sociali. Pertanto, ringraziando le onorevoli Spadoni e Boldrini per l'importante iniziativa assunta, che condivide anche rispetto alle riformulazioni apportate, ribadisce l'impegno dell'Esecutivo a raggiungere il *Brisbane Goal*.

Maria Edera SPADONI (M5S), ringraziando la Viceministra Sereni per i chiarimenti forniti e per l'accenno all'odierna riunione dei Ministri del Lavoro, che auspica possa produrre ulteriori risultati concreti, ribadisce che i temi oggetto della risoluzione sono assolutamente prioritari, sia sul piano internazionale sia in ambito nazionale, dal momento che il nostro Paese registra ancora un *deficit* drammatico, ad esempio, in tema di occupazione femminile.

Auspica che gli indirizzi approvati dal Parlamento possano agevolare il lavoro del Governo nelle sedi internazionali, sottolinea l'urgenza di adottare ulteriori misure per la promozione della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, da perseguire attraverso politiche che agevolino la conciliazione famiglia-lavoro e consentano alle donne di ottenere l'indipendenza economica, presupposto essenziale

per combattere anche le forme di violenza domestica.

Laura BOLDRINI (PD), ringraziando la collega Spadoni per l'iniziativa assunta, a cui ha convintamente aderito sottoscrivendo la risoluzione, si associa all'auspicio che la presidenza italiana del G20 dia seguito alla strategia di promozione dell'uguaglianza di genere testé illustrata, senza tralasciare, tuttavia, la necessità di colmare le gravi carenze sul piano interno: troppo spesso, infatti, le donne italiane sono penalizzate nell'accesso ai percorsi di istruzione e alla qualificazione professionale dalla necessità di far fronte agli oneri connessi alla genitorialità. A suo avviso, l'Italia dovrebbe seguire l'esempio di altri Stati europei – da ultimo, la Spagna – che hanno introdotto misure di congedo obbligatorio anche per i padri. Ricordando l'esiguità delle risorse destinate alla parità di genere nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – circa 7 miliardi su 240 miliardi di investimento complessivo – auspica che possano essere adottate ulteriori iniziative, tenuto conto che l'occupazione femminile in Italia è ferma al 47 per cento (rispetto al 62 per cento della media europea), percentuale che condanna il nostro Paese al penultimo posto nell'UE.

Auspica, inoltre, che i comitati di monitoraggio incaricati di valutare l'attuazione del PNRR siano composti rispettando rigorosamente il criterio della parità di genere, anche in considerazione del fatto che le donne rappresentano il 51 per cento della popolazione italiana complessiva.

Vito COMENCINI (LEGA), preannunciando il voto favorevole del Gruppo Lega, sottolinea la necessità di rafforzare il ruolo della donna nella società, ribadendo il principio della parità di diritti e doveri tra uomini e donne, pur nella consapevolezza della diversità dei ruoli. Tale obiettivo deve essere perseguito con determinazione nel contesto internazionale come uno dei principi cardine della civiltà europea, contrapposto alla visione di alcuni Paesi che, per motivi religiosi o ideologici, tendono a relegare le donne in una posizione di subor-

dinazione. A suo avviso, la promozione dell'occupazione femminile passa innanzitutto attraverso lo sviluppo di adeguate infrastrutture sociali che combattano la crisi demografica in atto, ad esempio l'incremento degli asili nido, nonché attraverso misure che promuovano efficacemente la conciliazione famiglia-lavoro, anche a beneficio delle numerose donne che hanno avviato o intendono avviare iniziative imprenditoriali, tanto più importanti nell'attuale fase di crisi economica dovuta alla pandemia.

Edmondo CIRIELLI (FDI), preannunciando il voto favorevole di Fratelli d'Italia, evidenzia che la promozione della parità di genere è prioritaria in un contesto come quello italiano, nel quale si sono conseguiti risultati significativi sul piano della rappresentanza istituzionale, ma restano gravi carenze sul piano sociale; al riguardo, sottolinea l'esigenza di introdurre adeguati incentivi alla natalità e di rimuovere gli ostacoli che tuttora impediscono la piena partecipazione delle donne al mercato del lavoro: a titolo di esempio, segnala che il limite nell'accesso al congedo e la riduzione della retribuzione impediscono, di fatto, a molte madri di beneficiare delle progressioni di carriera. Da ultimo, rilevando l'assenza di uno specifico passaggio sui fenomeni di persecuzione a sfondo religioso che affliggono molte donne in varie parti del mondo – Italia compresa – auspica che tale tema possa essere oggetto di un prossimo atto di indirizzo della Commissione.

Andrea ORSINI (FI), preannunciando il voto favorevole di Forza Italia, ringrazia le colleghe per l'iniziativa assunta, evidenziando che i temi trattati raccolgono il consenso unanime delle forze parlamentari. Infatti, la parità di diritti costituisce un principio assoluto della civiltà cristiana e liberale, nella quale non c'è spazio per alcuna forma di discriminazione. Tuttavia, osserva che, sul piano pratico, persistono tuttora delle lacune che impediscono alle donne di raggiungere la piena realizzazione sul piano professionale: occorre, dunque, adoperarsi per modificare i modelli cultu-

rali e in questo senso può essere utile, in una fase transitoria, adottare anche le cosiddette « quote rosa », sebbene essi non siano lo strumento migliore per promuovere una vera parità. Rilevando che, paradossalmente, nella risoluzione si fa riferimento ad una dichiarazione adottata nel corso della presidenza saudita del G20, e dunque sotto la guida di un Paese che certo non garantisce il pieno rispetto della dignità della donna, ribadisce che l'affermazione dei diritti umani come categoria universale è pienamente condivisibile, e non deve essere mai condizionata dalle logiche di condiscendenza nei confronti dei Paesi che li violano, anche a rischio di apparire eccessivamente « eurocentrici ».

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), ringraziando le colleghe Spadoni e Boldrini e preannunciando il voto favorevole del Partito Democratico, sottolinea che la risoluzione in discussione aiuta il nostro Paese ad adeguare la dimensione internazionale e nazionale ad uno degli obiettivi prioritari dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Esprimendo apprezzamento per la disponibilità di tutti i Gruppi a votare l'atto di indirizzo in esame, auspica che possa essere sottoscritto dai colleghi – tutti uomini – che sono intervenuti, proprio per ribadire la loro convinta adesione ai principi contenuti nella risoluzione.

Andrea ORSINI (FI), accogliendo la proposta della collega Quartapelle, sottoscrive la proposta di risoluzione in esame.

La Commissione approva, quindi, all'unanimità, la risoluzione n. 7-00644 come riformulata (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene la viceministra degli affari esteri

e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

(Deliberazione di una variazione del programma).

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che, facendo a seguito a quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 27 maggio scorso, è pervenuta l'intesa della Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, in merito alla proposta di integrazione del programma dell'indagine conoscitiva in titolo, nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*).

Al riguardo, segnala che le modifiche apportate – frutto di una proposta della collega Boldrini, anche alla luce del suo incarico di Presidente del Comitato permanente per i diritti umani nel mondo –, condivise in modo unanime dai Gruppi, appaiono connesse all'esigenza di adeguare il programma dell'indagine conoscitiva al nuovo contesto geopolitico.

Le modifiche apportate al programma dell'indagine conoscitiva evidenziano, infatti, la nuova centralità dei temi della democrazia e della difesa dello Stato di diritto, nonché l'esigenza di una più coesa azione nella lotta contro ogni forma di razzismo, xenofobia, intolleranza, antisemitismo, islamofobia e altra discriminazione, nonché di un più esplicito inquadramento, anche storico, dell'impegno italiano per la tutela internazionale dei diritti umani, tanto più nell'approssimarsi della conclusione del triennio di partecipazione italiana al Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi la variazione del programma dell'indagine conoscitiva in titolo.

Sui lavori della Commissione.

Emanuela Claudia DEL RE, con riferimento alla sua recente nomina a Rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione del Sahel, coglie l'occasione per esprimere entusiasmo per il nuovo incarico, nonché riconoscenza alla Presidenza e a tutti i colleghi della Commissione per il proficuo lavoro svolto insieme. Sottolinea che, nel corso del mandato parlamentare e di quello governativo, in cui ha potuto ricoprire il ruolo di Viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i contributi, anche critici, dei colleghi sono stati di aiuto per lo sviluppo nuove conoscenze. Auspica, dunque, di poter ancora interloquire con la Commissione nel nuovo ruolo, che rappresenta anche un riconoscimento del prestigio del nostro Paese, al fine di approfondire meglio le dinamiche della regione del Sahel, che rappresenta un'area strategica per l'Italia e per l'Unione europea nel suo complesso.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, anche a nome dei colleghi della Commissione, formula i migliori auguri di buon lavoro all'onorevole Del Re per il nuovo incarico, nell'auspicio che possa esercitarlo tenendo conto dell'interesse nazionale e dei popoli della regione. Sottolinea, quindi, che la collega potrà sempre contare sul sostegno e sul contributo attivo della Commissione.

La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

La seduta comincia alle 14.35.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla

web-tv e il canale satellitare della Camera dei deputati.

5-06299 Lupi: Sulle iniziative per la tutela della dignità umana e dei luoghi di culto in Myanmar.

Maurizio LUPI (M-NCI-USEI-R-AC), rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Marina SERENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maurizio LUPI (M-NCI-USEI-R-AC), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, ricordando che dal 1° febbraio 2021 in Myanmar il bilancio dei morti accertati dall'inizio delle proteste ha superato le 800 vittime e che l'11 giugno 2021 il Presidente e i vescovi della Conferenza episcopale del Myanmar hanno firmato un appello urgente per il rispetto della dignità umana e per la cessazione degli attacchi militari contro i luoghi di culto, divenuti luoghi di rifugio, e la realizzazione di corridoi umanitari per la sopravvivenza degli sfollati. Inoltre, segnala che il 18 giugno 2021 una risoluzione delle Nazioni Unite ha condannato il colpo di Stato militare in Myanmar, esortando la giunta militare al potere a ripristinare la transizione democratica del Paese. Analoghe prese di posizione sono state assunte dall'Unione europea e dallo stesso Governo italiano, a dimostrazione che la tutela e promozione dei diritti umani costituiscono un obiettivo prioritario della nostra politica estera, come peraltro ribadito nell'intervento odierno del Presidente Draghi alla Camera in sede di replica alle comunicazioni sul Consiglio europeo del 24-25 giugno.

Auspica, dunque, che la III Commissione continui a sensibilizzare il Parlamento sul tema dei diritti umani, nell'ottica di una mobilitazione dell'intera comunità internazionale, che non può restare indifferente a così gravi e palesi violazioni dei diritti fondamentali.

5-06300 Napoli: Sui progetti di accoglienza per minori bielorussi ed ucraini alla luce dell'interruzione dei collegamenti aerei da e per la Bielorussia.

Daniela RUFFINO (CI), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto, evidenziando che l'Italia è il Paese che ospita il maggior numero di minori bielorussi ed ucraini, con un'attività che coinvolge circa 1.200 famiglie e più di 80 mila ragazzi. Per dare seguito a questa proficua attività umanitaria è dunque essenziale garantire certezze sulla ripresa dei programmi di accoglienza.

La Viceministra Marina SERENI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Daniela RUFFINO (CI), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, ribadendo l'urgenza di riattivare i programmi di accoglienza, come sollecitato anche nel corso della recente audizione delle associazioni di volontariato che ne curano l'esecuzione. Pertanto, auspica che il protocollo sanitario in via di definizione possa essere rapidamente finalizzato, attivando la prevista deroga umanitaria alla sospensione dei voli dalla Bielorussia.

5-06301 Olgiati: Sulla situazione dei diritti umani e civili in Nicaragua.

Riccardo OLGATI (M5S), rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Marina SERENI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Riccardo OLGATI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, che dimostra piena consapevolezza della situazione critica del Nicaragua. Insieme alla Colombia, infatti, questo Paese sta attraversando una delicata fase di transizione democratica, che deve essere monitorata con attenzione, in accordo con i *partner* internazionali, con l'obiettivo di porre fine alle violazioni dei diritti fonda-

mentali, riportare il Paese su un percorso democratico e creare le condizioni per svolgere elezioni libere ed eque. A suo avviso, inoltre, occorre ripristinare la piena agibilità per le organizzazioni non governative e per la stampa libera, lavorando nel contempo per liberare i prigionieri politici e mettere fine alle detenzioni arbitrarie.

5-06302 Boldrini: Sulla prospettiva di messa al bando del Partito democratico dei popoli (HDP) in Turchia.

Laura BOLDRINI (PD), illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che il regime di Erdogan prosegue il suo attacco alle libertà democratiche della Turchia, come dimostra la recentissima sentenza della Corte costituzionale turca, che ha accolto la richiesta della procura generale della Cassazione di aprire un procedimento per la messa al bando del Partito democratico dei popoli (HDP), la principale forza di opposizione in Parlamento. A suo avviso, è chiaro l'intento di reprimere ogni voce di dissenso attraverso una enorme opera di repressione, che ha visto anche il licenziamento e l'arresto di 110 mila funzionari pubblici, la recente messa sotto inchiesta del sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu ed il recesso della Turchia dalla Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cd. Convenzione di Istanbul).

In conclusione, sottolinea che la Turchia, in quanto membro della NATO e del Consiglio d'Europa, deve essere richiamata rispetto dei principi dello Stato di diritto, che sono alla base di queste due organizzazioni internazionali.

La Viceministra Marina SERENI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Laura BOLDRINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, pur auspicando che l'Esecutivo e l'Unione europea nel suo complesso contrastino con più energia la condotta del regime di Erdogan, analogamente alle misure assunte nei riguardi dell'autocrate bie-

lorusso Lukashenko. Segnalando che nel corso del recente colloquio tra il Presidente Draghi e la Cancelliera Merkel è stata evocata la possibilità di consolidare la *partnership* con la Turchia in materia di controllo dei flussi migratori, sottolinea la necessità che tale obiettivo non pregiudichi i doverosi richiami al rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà democratiche, dal momento che qualsiasi cedimento sul tema dei diritti umani, pur motivato da ragioni di convenienza politica, è inaccettabile e produce un irreversibile *deficit* di credibilità e autorevolezza a livello internazionale.

5-06303 Delmastro Delle Vedove: Sui contenuti del colloquio del 21 giugno 2021 tra il Ministro Di Maio ed il Ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, con riferimento alle linee direttrici della politica estera dell'Italia.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando l'opacità con la quale la Farnesina ha dato comunicazione del colloquio oggetto dell'interrogazione, i cui contenuti, peraltro, appaiono in netto contrasto con le posizioni espresse dal Presidente Draghi in sede di G7.

La Viceministra Marina SERENI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta del Governo, che conferma la totale ambiguità sul posizionamento dell'Italia nel contesto internazionale: infatti, mentre, da un lato, il Presidente Draghi confermava in sede di G7 il pieno allineamento dell'Italia alle posizioni dei nostri tradizionali alleati occidentali nei riguardi della Cina, dall'altro, il Ministro Di Maio concordava con il suo omologo cinese il rafforzamento del partenariato strategico con la Cina attraverso l'adozione di un piano d'azione 2021-2023. Contestualmente, il « garante » del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, si recava in visita all'Ambasciatore della Repubblica popolare cinese in Italia per confermare la

piena adesione al progetto della Nuova Via della seta, che di fatto comporta una sotomissione del nostro Paese a Pechino.

A suo avviso, l'Esecutivo deve immediatamente e risolutamente risolvere questa contraddizione, schierandosi senza tentennamenti nel campo occidentale, in nome della difesa dei diritti umani e dell'interesse nazionale.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene la viceministra degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

La seduta comincia alle 15.25.

5-06248 Bonomo: Sulla posizione del Governo italiano sulla proposta di risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (A/75/L.97) relativa alla necessità di porre fine all'*embargo* economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti contro Cuba.

La Viceministra Marina SERENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Francesca BONOMO (PD) replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, che conferma l'attenzione che il nostro Paese ha sempre riservato alla situazione di Cuba. Peraltro, la risposta all'interrogazione odierna assume un valore ancor più significativo in considerazione del fatto che proprio in data odierna l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si appresta a votare sulla risoluzione, proposta dalla Repubblica di Cuba, di condanna del blocco imposto dagli Stati Uniti. Appare, dunque, importante ribadire la posizione del nostro

Paese a sostegno di tale risoluzione, presentata a cadenza annuale.

Anche l'Unione europea, da parte sua, ha espresso una condanna dell'*embargo* statunitense nei confronti di Cuba, sottolineando, tra l'altro, come esso abbia un impatto dannoso sulla situazione economica del Paese ed ostacoli il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra Unione europea e Cuba.

Ricorda, altresì, che il Presidente statunitense Biden ha promesso durante la sua campagna presidenziale del 2020 che avrebbe cambiato la politica statunitense verso l'isola, affermando che le politiche di Trump avevano inflitto danni al popolo cubano e non avevano fatto nulla per promuovere la democrazia e i diritti umani, facendo intendere dunque di voler proseguire la storica distensione tra Cuba e Stati Uniti avviata dal presidente Obama: auspica, dunque, che il primo atto di questa nuova strategia porti a rimuovere Cuba dall'elenco dei Paesi definiti come *sponsor* del terrorismo, su proposta dell'allora Presidente Trump.

Ricorda, altresì, che l'Italia non ha mai votato a favore delle sanzioni contro Cuba, anzi, da anni, a livello europeo e italiano, coltiviamo relazioni bilaterali molto forti, con accordi di collaborazione in campo economico, sociale, culturale, politico e diplomatico. Segnala che i rapporti italo-cubani, pur nel contesto di una concezione della democrazia e dei diritti umani evidentemente non coincidenti, sono improntati ad una tradizionale amicizia, che negli ultimi anni ha portato ad incentivare e promuovere nuovi progetti di cooperazione e di scambio economico e culturale tra i due Paesi agevolando anche gli interscambi con aziende italiane, assieme agli scambi accademici universitari, anche grazie all'aiuto dell'Associazione nazionale di amicizia Italia-Cuba, che quest'anno festeggia i sessant'anni della sua fondazione. Rileva che Cuba è anche un Paese prioritario della nostra cooperazione allo sviluppo, *status* che consente la programmazione e l'attuazione di importanti progetti che interessano settori cruciali della società cubana, la

rilevanza dei quali oggi è ulteriormente accresciuta dall'impatto della pandemia da Covid-19. Nonostante le difficoltà che la pandemia ha prodotto, infatti, Cuba non ha fatto mancare il proprio sostegno all'Italia, inviando nella primavera dello scorso anno un contingente di novanta medici a supporto della popolazione italiana, in quel momento gravemente provata dal virus. Al riguardo, segnala che Aleida Guevara, medico pediatra e figlia del Che, proprio in questi giorni ha ricevuto a Bari un importante riconoscimento per l'impegno nella gestione dell'emergenza Covid-19.

Ricordando, da ultimo, che secondo i dati delle Nazioni Unite l'*embargo* ha provocato all'economia cubana un danno nell'ordine di 117 miliardi di dollari, auspica che il Governo promuova un'efficace azione diplomatica per il superamento definitivo del blocco.

5-06258 Fitzgerald Nissoli: Sulla riduzione del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali in vista delle elezioni dei Comitati per gli italiani all'estero (Com.It.Es.) del 3 dicembre 2021.

La Viceministra Marina SERENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI), replicando da remoto, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, che dimostra l'attenzione dell'Esecutivo per le oggettive difficoltà riscontrate nella procedura di raccolta delle firme necessarie alla presentazione delle liste elettorali.

Paolo FORMENTINI *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

**COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL
MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA
PAESE**

AUDIZIONI

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza del presidente Simone BILLI.

La seduta comincia alle 15.50.

Audizione del Sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova, sulle politiche per gli italiani nel mondo.

(Svolgimento e conclusione).

Simone BILLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Benedetto DELLA VEDOVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Angela SCHIRÒ (PD), Francesca LA MARCA (PD), Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI) e Massimo UNGARO (IV).

Benedetto DELLA VEDOVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Simone BILLI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00644 Spadoni: Sulla definizione in sede G20 di una roadmap per il raggiungimento dell'uguaglianza di genere.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

premessi che:

la *Leader's Declaration* dell'ultimo G20 a presidenza saudita, in particolare lo *statement* numero 25 in materia di *Women's Empowerment* sancisce la necessità di creare una *roadmap* nel corso della successiva Presidenza del G20 per portare avanti appunto le politiche per l'uguaglianza di genere in tutti i Paesi partecipanti. Lo *statement* 25, ricordando le dichiarazioni e gli inviti all'azione delle Nazioni Unite, afferma l'importanza dell'emancipazione delle donne e delle ragazze come questione trasversale a tutti gli aspetti di ogni politica, riconoscendo alle donne il ruolo di motore chiave della crescita economica. La dichiarazione finale del G20 in Arabia Saudita continua ribadendo l'impegno nella promozione dell'uguaglianza di genere, nella lotta agli stereotipi, nella riduzione dei divari salariali. Ricorda poi l'impegno a raggiungere l'obiettivo di Brisbane, ossia di ridurre del 25 per cento il divario nel lavoro tra uomini e donne, oltre a migliorare la qualità dell'occupazione femminile entro il 2025, chiedendo di portare avanti la definizione di una *roadmap* per un più rapido raggiungimento dell'obiettivo di Brisbane e all'Ilo e all'Ocse di continuare a fornire *input* per sostenere i progressi via via conseguiti;

dal 1° dicembre 2020 l'Italia detiene la Presidenza del G20. L'azione della Presidenza italiana si svolgerà seguendo tre pilastri tra loro interconnessi: persone, pianeta e prosperità. La priorità attuale è dare una risposta quanto più rapida ed efficace alla pandemia con un accesso universale a diagnosi, terapie e vaccini. Inoltre, tra le principali sfide per una ripresa incentrata sulle persone, è necessaria una particolare attenzione alla tutela dei soggetti e dei

Paesi più vulnerabili, al ruolo dei giovani e all'*empowerment* femminile. L'emergenza epidemiologica, infatti, ha colpito interi settori e categorie produttive ma con conseguenze diverse nelle varie fasce della popolazione. Il tasso di occupazione femminile in Italia è uno dei più bassi d'Europa, già prima della pandemia si attestava intorno al 50 per cento contro il 68 per cento degli uomini. Una recente indagine Istat sottolinea il triste dato del nostro Paese secondo cui nel 2020 sono stati oltre 440.000 i posti di lavoro persi di cui circa 312.000 occupati da donne. Questa situazione ha subito una forte accelerazione alla fine dell'anno, basti pensare che solo nel mese di dicembre la percentuale di donne che aveva perso il lavoro era il 98 per cento del totale (fonte dati Istat);

gli aspetti da considerare per perseguire l'uguaglianza di genere sono molti: il *gender equality work balance*, la parità salariale, la rappresentanza femminile nel settore sia pubblico che privato, il contrasto alla violenza di genere e domestica. Il *Women 20* è un gruppo di interesse della società civile con l'obiettivo di elaborare proposte ai *leader* mondiali che si riuniscono ogni anno sul *gender equality* formato dalle delegazioni dei venti Paesi del G20. Nasce in seguito al *summit* in Australia del 2014 con la Dichiarazione di Brisbane in cui i Paesi partecipanti si impegnano a ridurre il divario tra uomini e donne nella partecipazione al mercato del lavoro del 25 per cento entro il 2025 (« 25 by 25 »). La prima conferenza del *Women 20* si è svolta nell'ottobre del 2015 a Istanbul sotto la presidenza turca e negli anni successivi il lavoro è continuato sotto le presidenze cinese, tedesca, argentina, giapponese e saudita;

sempre all'interno della cornice del G20 e, anch'esso rivolto all'*empowerment* femminile nel 2019 in Giappone nasce il « *G20 Empower* » che ad oggi comprende 27 Paesi fra Paesi appartenenti al G20 e Paesi ospiti, rappresentando un'alleanza tra settore pubblico e privato per progettare politiche in grado di sviluppare ecosistemi aziendali e organizzativi che promuovano il processo di avanzamento delle donne in posizioni di *leadership* nel settore privato;

va tenuto conto del lavoro che l'*Employment Working Group* sta portando avanti per dare esecuzione all'impegno dei *leader* G20 per la definizione di una *roadmap* per l'attuazione dell'obiettivo di Brisbane,

impegna il Governo

ad attivarsi in sede G20 affinché venga rispettato quanto deciso nella *Leader's Declaration* dell'ultima presidenza in Arabia

Saudita, in particolare per quanto riguarda le previsioni contenute nello *statement* n. 25 « *Women's Empowerment* » in cui viene indicata la necessità di proseguire nella promozione della parità di genere, nel contrasto agli stereotipi, nella riduzione del *gap* salariale e di promuovere misure a favore di una più equa distribuzione del lavoro di cura non remunerato e delle responsabilità di cura tra donne e uomini. Inoltre, di delineare sotto la Presidenza italiana, una *roadmap* comune per accelerare i progressi per il raggiungimento dell'obiettivo di Brisbane, anche attraverso l'adozione di misure per rimuovere le barriere alla partecipazione economica e all'imprenditorialità delle donne.

(7-00644) « Spadoni, Boldrini, Di Stasio, Quartapelle Procopio, Berti, Buffagni, Del Grosso, Del Re, Emiliozzi, Fantinati, Grande, Marino, Olgiati, Orsini ».

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.**VARIAZIONE DEL PROGRAMMA DELIBERATA DALLA COMMISSIONE**

Il Novecento può essere definito come il secolo dei diritti umani.

È stato infatti il secolo delle grandi tragedie umanitarie ma anche di progressi epocali sul terreno della tutela giuridica dei diritti e delle libertà fondamentali.

Dal genocidio del popolo armeno, dagli eccidi commessi durante la seconda guerra mondiale ai danni della popolazione civile e, soprattutto, dalla tragedia della Shoah è, infatti, derivato per la Comunità internazionale l'impulso ad un sostanziale passo in avanti su questo terreno, nell'esigenza di scongiurare per il futuro il ripetersi di simili accadimenti e, soprattutto, di elaborare nuove e più cogenti forme di responsabilizzazione degli Stati al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali di ogni individuo.

A livello internazionale la Dichiarazione universale dei diritti umani, proclamata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1948, sancisce l'avvio di una fase di rinascita e rinnovamento, nel segno della centralità dei diritti e del principio che vede tutti gli esseri umani nascere « liberi ed eguali in dignità e diritti ».

Una nuova sensibilità sui diritti umani quale elemento costitutivo dell'identità di ogni Stato democratico, chiamato a garantire i diritti e non solo a considerarli un obiettivo da raggiungere, si afferma negli stessi anni anche a livello nazionale.

La Costituzione italiana, entrata in vigore nel 1948, pone alla base dell'ordinamento i « diritti inviolabili dell'uomo », facendo da ciò discendere un articolato catalogo di principi costituzionali tutti incentrati su diritti, libertà, pari dignità, uguaglianza, Stato di diritto e assurgendo a modello universale di Carta fondamentale.

Analoghe esperienze si potranno registrare nella Costituzione francese del 1946, nella Legge fondamentale tedesca del 1949 o nella Costituzione del 1946 del Brasile, non a caso unico Paese latinoamericano ad avere inviato in Europa un contingente a sostegno delle forze alleate.

La stesura delle principali convenzioni in materia di diritto internazionale umanitario, dopo la lezione di Norimberga, non ha purtroppo impedito il ripetersi di nuovi drammatici strappi, che hanno profondamente segnato le coscienze dei cittadini europei, i quali avevano fatto della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali un pilastro della propria identità continentale, come dimostra la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nota anche come Carta di Nizza, proclamata nel 2000. Come noto, il Trattato di Lisbona ha conferito alla Carta di Nizza valore giuridico pari ai trattati europei, prevedendo anche l'adesione della stessa Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Tuttavia, le epurazioni genocidarie in Cambogia, il genocidio in Ruanda, la pulizia etnica nella Ex-Jugoslavia e il genocidio di Srebrenica hanno aperto crepe profonde nell'architettura giuridica elaborata nella prima parte del secolo, solo in parte ricucite grazie alla istituzione di tribunali speciali, istituiti con il sostegno e l'avallo della comunità internazionale, per processare i responsabili di quei gravissimi crimini di guerra e contro l'umanità.

La recente evoluzione dello scenario geopolitico internazionale evidenzia, purtroppo, una nuova, inedita ed inaspettata torsione proprio sul tema dei diritti umani, divenuto, nel cuore stesso dell'Europa, ter-

reno di confronto e scontro tra visioni che divergono sui valori della democrazia liberale e che vedono impegnati i grandi attori globali in partite sempre più spregiudicate.

Una riflessione sulle ragioni profonde di tale involuzione deve coinvolgere necessariamente un'analisi del processo di globalizzazione, evidentemente compiuto con riferimento alle merci, ai capitali e alla circolazione delle informazioni ma non anche ai diritti e alle libertà.

Se si può, pertanto, affermare che i diritti umani e, in particolare, la tutela umanitaria delle minoranze rappresentano oggi il termometro sullo stato di salute di ogni democrazia, un'indagine conoscitiva in materia di diritti umani non può oggi eludere i temi dello Stato di diritto nel sistema giuridico internazionale.

A oltre settant'anni dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo il corpus del diritto internazionale umanitario appare quindi bisognoso di uno sforzo attuativo nuovo da parte della Comunità internazionale, soprattutto per quanto concerne la difesa dei diritti delle minoranze nelle maggiori aree di crisi in tutto il mondo.

Questa esigenza appare irrinunciabile per un Paese come l'Italia che tradizionalmente identifica nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali una delle proprie linee-guida di politica estera.

L'azione del nostro Paese a tutela dei diritti umani nel mondo si è caratterizzata per una particolare attenzione alle grandi problematiche umanitarie del nostro tempo: dalla campagna per la moratoria universale della pena di morte alla promozione dei diritti delle donne – ed in particolare le campagne contro le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni precoci e forzati – e dei minori, dalla tutela della libertà religiosa alla promozione dei diritti delle minoranze.

Allo stesso tempo, l'Italia è impegnata rispetto a una pluralità di ulteriori iniziative promosse dalla Comunità internazionale in materia di protezione e promozione dei diritti umani in linea con gli obblighi assunti a livello internazionale in tema di salvaguardia dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali.

Le violazioni del diritto umanitario, la riduzione drastica dell'accesso alla protezione internazionale per i richiedenti asilo, le varie forme di riduzione in schiavitù dei migranti e il traffico degli esseri umani nell'area del «Mediterraneo allargato», le gravi persecuzioni a danno delle minoranze religiose, come ad esempio quella cristiana, rappresentano irrinunciabili ambiti di approfondimento.

Questi versanti di ricerca trovano in questa nuova fase una chiave di lettura unitaria nel segno della promozione della democrazia e dello Stato di diritto, da cui non può che derivare l'impegno per la lotta contro ogni forma di razzismo, xenofobia, intolleranza, antisemitismo, islamofobia e discriminazione che violi il principio di uguaglianza formale e sostanziale.

L'indagine deve partire dalla consapevolezza che la protezione delle minoranze etniche e religiose rappresenta un importante strumento per la promozione della pace e della stabilità internazionale.

A fronte delle drammatiche sfide poste alla pacifica convivenza tra gruppi religiosi diversi in numerose parti del mondo, l'indagine intende verificare le modalità con le quali il nostro Paese può contribuire a promuovere una più efficace tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello internazionale.

Tale impegno è tanto più doveroso se si considera che dal 1° gennaio 2019 l'Italia è membro del Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite per il triennio 2019-2021. Si tratta del terzo mandato per il nostro Paese dopo quelli del 2007-2010 e 2011-2014.

L'attività d'indagine si articolerà principalmente in audizioni di soggetti rilevanti ai fini dei temi trattati e, ove necessario, in sopralluoghi al di fuori della sede parlamentare, di cui sarà di volta in volta richiesta autorizzazione alla Presidenza della Camera.

Termine dell'indagine:

31 dicembre 2021

Soggetti da audire:

Ministro, sottosegretari e direttori generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

rappresentanti di Organizzazioni internazionali e regionali (UE, Consiglio d'Europa, OSCE);

rappresentanti del Comitato interministeriale sui diritti umani (CEDU);

rappresentanti diplomatici, italiani ed esteri;

rappresentanti di comunità etniche, religiose o minoranze di genere;

rappresentanti di organizzazioni non governative;

difensori dei diritti umani;

accademici, esperti e testimoni qualificati.

ALLEGATO 3

Interrogazione a risposta immediata n. 5-06299 Lupi: Sulle iniziative per la tutela della dignità umana e dei luoghi di culto in Myanmar.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Italia è impegnata sin dal primo febbraio a favorire una via d'uscita pacifica al colpo di Stato in atto in Myanmar. Sosteniamo con determinazione un fronte compatto in tutte le sedi internazionali per ribadire la richiesta d'immediato rilascio di tutte le persone detenute arbitrariamente, inclusa la Consigliera di Stato Aung San Suu Kyi (pron. Aung San Su Ci), il Presidente Win Myint (pron. Uin Mint) e la *leadership* civile. Il riavvio di un processo di transizione democratica deve essere sostenibile ed efficace.

L'azione italiana a difesa dei diritti umani in Myanmar si è sviluppata anzitutto in ambito Nazioni Unite, in sede di Consiglio Diritti Umani, Assemblea Generale e Organizzazione Internazionale del Lavoro. In questi contesti abbiamo reiterato la nostra più ferma condanna del colpo di Stato. Abbiamo richiesto con forza ai militari di rispettare i diritti umani e fermare l'uso eccessivo della forza, sia tramite interventi nazionali, tra cui quello del Ministro Di Maio nel segmento di alto livello del Consiglio Diritti Umani, sia attraverso iniziative congiunte con i *partner* dell'Unione Europea.

A Bruxelles abbiamo infatti sostenuto l'adozione di ampie misure sanzionatorie nei confronti di individui responsabili del golpe e delle entità economiche loro collegate, fermo restando l'obiettivo di risparmiare inutili sofferenze alla popolazione civile.

A febbraio Regno Unito e Unione europea hanno promosso la convocazione di una Sessione Speciale del Consiglio Diritti Umani. La Risoluzione adottata in quella occasione, il 12 febbraio, deplora gli sviluppi in materia di diritti umani e richiama con forza l'esercito del Myanmar al loro rispetto, oltre a richiedere il rilascio di

tutte le persone arbitrariamente detenute. Nel corso della 46esima sessione ordinaria del Consiglio Diritti Umani, l'Unione europea ha poi presentato una Risoluzione sulla situazione dei diritti umani nel Paese, adottata il 24 marzo. In questo testo le violazioni in atto, incluse le detenzioni e gli arresti arbitrari e l'uso eccessivo e indiscriminato della forza da parte delle forze di sicurezza, vengono duramente condannate. Entrambe le risoluzioni sono state adottate consensualmente da tutti i Paesi membri del Consiglio Diritti Umani.

In tutti questi documenti grande attenzione viene attribuita al tema della protezione della libertà di religione o credo, invitando con determinazione le Forze Armate e le altre forze di sicurezza e autorità del Myanmar a prendere immediatamente provvedimenti per proteggere, tra gli altri diritti fondamentali dell'individuo, la libertà di religione o credo.

L'azione dell'Italia in Myanmar, anche su questo importante tema, non è certo nuova. Già prima del colpo di Stato, alla Revisione Periodica Universale di gennaio cui era sottoposto il Myanmar, abbiamo raccomandato di rivedere la legislazione in materia di religione per costruire una società più inclusiva.

È un impegno in linea con il costante sforzo del nostro Paese nelle sedi multilaterali, nelle relazioni bilaterali con i Paesi terzi e nei programmi di cooperazione allo sviluppo nel mondo, per la protezione e la tutela dei diritti delle persone appartenenti a minoranze religiose, incluse quelle cristiane. A tal proposito si ricorda che per il 2021 è stato rifinanziato il fondo per interventi a sostegno delle comunità cristiane nelle aree di crisi, al quale possono accedere le organizzazioni della società civile,

rispondendo a uno specifico bando per la presentazione di progetti.

Sono temi prioritari anche per l'attuale mandato italiano in Consiglio Diritti Umani.

Siamo infatti fermamente convinti che la tutela della libertà di religione o credo e dei diritti delle persone appartenenti alle minoranze religiose contribuisca a rafforzare la salvaguardia degli altri diritti

umani e a costruire società inclusive e pacifiche.

In linea con quest'approccio, continueremo a prestare grande attenzione alla condizione delle persone appartenenti a minoranze religiose e alla tutela della libertà di religione o credo in Myanmar in tutti i fori multilaterali, a partire dalla sessione del Consiglio Diritti Umani attualmente in corso dal 21 giugno al 15 luglio.

ALLEGATO 4

Interrogazione a risposta immediata n. 5-06300 Osvaldo Napoli: Sui progetti di accoglienza per minori bielorusi ed ucraini alla luce dell'interruzione dei collegamenti aerei da e per la Bielorussia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

A partire dal 1986, anno in cui si è verificata la catastrofe nucleare di Chernobyl, sono stati accolti in Italia circa 400.000 minori di nazionalità bielorusa, di fascia di età prevalentemente compresa tra gli 8 e i 12 anni, nell'ambito di programmi di accoglienza temporanea a fini solidaristici.

Nel 2018 circa 6.600 minori bielorusi sono stati accolti in Italia, di cui indicativamente l'80 per cento in famiglia e il restante 20 per cento presso strutture gestite da associazioni, in collaborazione con famiglie e organizzazioni di volontariato attive sul territorio restante. Simili le cifre nel 2019, con quasi 5.900 minori bielorusi che hanno partecipato a programmi di soggiorno solidaristico nel nostro Paese.

L'accoglienza temporanea dei minori di nazionalità bielorusa ha potuto giovare di una proficua e costante collaborazione tra le autorità italiane e quelle bielorusse. Il 10 maggio 2007, infatti, è stato firmato un « Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulle condizioni di risanamento a titolo gratuito nella Repubblica italiana dei cittadini minorenni della Repubblica di Belarus », mentre il 21 gennaio 2016 è stato sottoscritto un Protocollo contenente le « Raccomandazioni per garantire le condizioni di massima sicurezza durante il soggiorno dei minori, cittadini della Repubblica di Belarus, che si troveranno nella Repubblica italiana per il risanamento ».

Oltre al beneficio terapeutico, fisico e psicologico per i minori interessati, i programmi hanno contribuito a costruire nel tempo un legame sociale, civile – e conseguentemente anche politico – particolarmente intenso fra l'Italia e la Bielorussia, che questo Ministero è impegnato a preservare e valorizzare, anche tramite la no-

stra Ambasciata a Minsk, che segue il dossier con la massima attenzione.

La pandemia ha purtroppo causato, in primo luogo proprio da parte bielorusa e ucraina, la sospensione cautelativa dei programmi a tutela dei minori e delle famiglie ospitanti « fino alla stabilizzazione della situazione epidemiologica ».

Come Farnesina ne abbiamo sempre auspicato una ripresa, non appena le condizioni epidemiologiche lo avessero consentito. Solo lo scorso maggio, tuttavia, si è ritenuto che l'evoluzione della situazione pandemica fosse tale da permettere la ripresa dei soggiorni terapeutici. Il 18 maggio il Comitato Tecnico Scientifico ha dunque approvato uno specifico Protocollo sanitario, che è stato presentato nei giorni scorsi alle Autorità bielorusse e ucraine dai nostri Ambasciatori a Minsk e a Kiev.

In tale scenario si è inserito l'episodio del dirottamento del volo Ryanair. Conseguentemente, il Consiglio Europeo ha adottato lo scorso 4 giugno una modifica della Decisione del Consiglio e del Regolamento di attuazione del regime sanzionatorio nei confronti della Bielorussia, stabilendo il divieto di sorvolo dello spazio aereo europeo e di utilizzo degli aeroporti europei da parte dei vettori bielorusi. Su iniziativa italiana è stato chiesto e ottenuto di inserire in tale disciplina una deroga umanitaria che consentirà, nel rispetto delle procedure previste, la possibilità di organizzare eventuali voli per finalità terapeutiche o di necessità medica. Ulteriori eccezioni sono previste per casi di emergenza. Abbiamo del pari ottenuto l'inclusione di analoghe deroghe per scopi umanitari, per i casi di evacuazione o rimpatrio di persone o per

iniziative di sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici, nonché per le procedure di adozione internazionale. Ciò consentirà l'eventuale organizzazione dei voli per i cosiddetti soggiorni terapeutici, non appena il protocollo sanitario sarà ufficialmente accettato da parte bielorusa.

Per quanto riguarda l'Ucraina, non si ravvedono ostacoli alla ripresa dei percorsi di accoglienza, anzi secondo quanto comunicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alcuni bambini ucraini sarebbero in questi giorni già in Italia nell'ambito di programmi di soggiorno terapeutico.

ALLEGATO 5

Interrogazione a risposta immediata n. 5-06301 Olgiati: Sulla situazione dei diritti umani e civili in Nicaragua.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Seguiamo con costanza e attenzione, anche attraverso la nostra Ambasciata a Managua, l'evolversi degli eventi in Nicaragua. La grave crisi politico-istituzionale e sociale, scoppiata nel 2018, è tuttora in corso e resta un motivo di grave preoccupazione.

Sin dalle prime fasi dell'involuzione autoritaria nel Paese centroamericano, il Governo italiano ha manifestato alle Autorità nicaraguensi forte preoccupazione per la dura e diffusa repressione scatenata dal regime del Presidente Ortega. Io stessa ho avuto occasione di sollevare la questione con il Ministro degli Esteri Denis Moncada Colindres, nel corso di un incontro a Roma nell'ottobre 2019.

In occasione della mia recente audizione (10 giugno) in seno al Comitato permanente per la politica estera in America Latina, presieduto dall'onorevole Lupi, ho già avuto modo di sottolineare come il Governo nicaraguense – sfruttando le debolezze di una opposizione cronicamente divisa – stia proseguendo nella sua opera di repressione del dissenso « a bassa intensità ». Inoltre, con l'approssimarsi delle elezioni parlamentari e presidenziali di novembre, il regime del Presidente Ortega sta mano a mano eliminando dalla corsa tutti gli esponenti dell'opposizione più profilati – personalità quali Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Felix Maradiaga e da ultimo Miguel Mora – detenuti su ordine della Corte Suprema, con accuse, sembra non provate, di malversazioni di fondi e di corruzione.

A questi arresti se ne sono aggiunti altri negli ultimi giorni, che hanno riguardato, per motivi ancora non chiari, individui anche non direttamente coinvolti nella campagna elettorale. Il timore è che il regime nicaraguense si stia ora adoperando per

comprimere i margini di azione non soltanto di personalità politiche avversarie ma anche di ogni espressione della società civile non in linea con i propri indirizzi e obiettivi. Si tratta di misure repressive, scarsamente fondate sul piano giuridico e contraddistinte da un forte sospetto di arbitrarietà, che logorano ulteriormente il già fragile tessuto democratico del Nicaragua e privano la campagna elettorale e le consultazioni di novembre di qualsiasi legittimità democratica.

L'Italia ha esercitato la propria azione anche sul piano multilaterale, partecipando attivamente alla definizione della linea politica dell'Unione europea nei confronti del Nicaragua. Si è quindi giunti, nell'ottobre 2019, all'adozione di misure sanzionatorie individuali contro funzionari del regime – appartenenti in particolare al comparto della pubblica sicurezza e a quello carcerario – macchiatisi di violazioni dei diritti umani nei confronti di oppositori del Governo Ortega, anche in stato di detenzione. Tali misure sono state successivamente reiterate, nell'ottobre 2020, con il convinto sostegno del nostro Paese, che non faremo mancare anche laddove l'Unione europea dovesse decidere di adottarne di ulteriori, in reazione ai recenti e ancor più preoccupanti sviluppi.

Come già in passato, anche quest'anno abbiamo inoltre sostenuto, co-sponsorizzando, la risoluzione adottata lo scorso 24 marzo in Consiglio Diritti Umani sul tema della promozione e protezione dei diritti umani in Nicaragua. Nel testo si esprime grave preoccupazione per le continue segnalazioni di violazioni e abusi dei diritti umani, l'uso sproporzionato della forza da parte della polizia per reprimere le proteste sociali e gli atti di violenza da parte di gruppi armati, le segnalazioni di

arresti illegali e detenzioni arbitrarie, torture e altre pene o trattamenti disumani o degradanti e aumento delle uccisioni legate al genere e della violenza sessuale e di genere durante la detenzione.

La risoluzione, inoltre, invita con forza il Governo nicaraguense, tra le altre cose, a rispettare la libertà di espressione, ad autorizzare le manifestazioni pacifiche, a cessare immediatamente l'utilizzo di violenze e detenzioni arbitrarie e a impegnarsi in negoziati significativi e inclusivi con la società civile, i partiti e i gruppi di opposizione. Si chiede inoltre al Governo di Managua di collaborare con le organizzazioni internazionali per adottare misure volte a garantire elezioni libere, eque, trasparenti, rappresentative e credibili, in conformità con gli standard internazionali, e che includano la presenza di osservatori elettorali nazionali e internazionali indipendenti.

L'Italia ha inoltre contribuito all'elaborazione di importanti prese di posizione pubbliche dell'Unione europea in merito alla situazione in Nicaragua. Da ultimo, la dichiarazione dell'Alto Rappresentante Borrell dello scorso 10 giugno, particolarmente dura nei toni. Nel documento si stigmatizzano le azioni delle Autorità nicaraguensi

contro i partiti dell'opposizione, gli organi di stampa, i giornalisti, i difensori dei diritti umani e la società civile; si chiede l'immediato e incondizionato rilascio dei precandidati alle elezioni presidenziali di novembre e si fa appello alla ripresa di un dialogo inclusivo tra governo e opposizione e al ristabilimento della democrazia quale unica via di uscita dalla crisi politica, economica e sociale in Nicaragua. Inoltre, il 21 giugno l'Unione europea, a nome di tutti gli Stati membri, si è espressa con un intervento del medesimo tenore in Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite, nell'ambito del dialogo con l'Alto Commissario ONU per i diritti umani Bachelet.

Il Governo italiano continuerà a monitorare la situazione in Nicaragua e a insistere, specie in ambito europeo e multilaterale, affinché nel Paese vengano ristabiliti gli standard minimi di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali e siano ripristinate condizioni basilari di credibilità democratica per le prossime elezioni. A tal fine è importante – e lo sosteniamo – il ritorno nel Paese di organismi internazionali quali l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani e la Commissione Interamericana per i Diritti Umani.

ALLEGATO 6

Interrogazione a risposta immediata n. 5-06302 Laura Boldrini: Sulla prospettiva di messa al bando del Partito democratico dei popoli (HDP) in Turchia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il quadro dei diritti umani in Turchia continua a essere molto preoccupante e caratterizzato da una forte polarizzazione interna. L'unica eccezione è la scarcerazione, il 14 aprile 2021, del giornalista e scrittore Ahmet Altan, avvenuta in seguito alla pronuncia della Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

Anche per cercare un approccio più dialogante in politica estera e nei rapporti con l'Unione europea, l'8 marzo 2021 Erdogan ha presentato il Piano nazionale per i Diritti Umani. Esso si basa su 11 principi, incentrati su dignità umana e ruolo dello Stato nella protezione e nel miglioramento dei diritti dei cittadini senza discriminazioni, e 9 obiettivi relativi, tra l'altro, a miglioramenti nella protezione dei diritti umani, nell'indipendenza giudiziaria, nella libertà di espressione, di assemblea e di religione. Il Piano, che dovrebbe essere attuato in due anni e culminare con l'adozione di una nuova Costituzione, non fa però menzione delle Convenzioni internazionali cui aderisce la Turchia (tra cui la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo), ed è stato duramente criticato dall'opposizione.

Meno di due settimane dopo, il 20 marzo 2021, la Turchia si è inoltre ritirata dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (anche nota come « Convenzione di Istanbul » perché aperta alla firma a Istanbul durante la Presidenza di turno turca del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa).

Ankara era stata la prima a firmare la Convenzione nel 2011, a testimonianza della volontà della Turchia a impegnarsi per il miglioramento della condizione femminile, in un Paese in cui il tasso di femminicidi

rimane altissimo (oltre 300 nel 2020, ma la stima è con ogni probabilità al ribasso). L'annuncio del ritiro dalla Convenzione ha suscitato un'ondata di proteste e l'Unione europea ha fatto sentire la propria voce (ad esempio attraverso la « Comunicazione Congiunta in risposta al ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul », rilasciata al Consiglio Permanente dell'OSCE il 25 marzo di questo anno), invitando la Turchia a rivedere la propria posizione.

Su un altro piano, la definizione, nell'ambito della coalizione di Governo, di un equilibrio politico favorevole al partito nazionalista (MHP), ha determinato una maggiore determinazione a colpire il partito democratico dei popoli filo-curdo (HDP) e, più in generale, membri dei partiti d'opposizione. Il 17 marzo 2021, il Procuratore della Corte di Cassazione ha chiesto alla Corte costituzionale la messa al bando del partito democratico dei popoli (HDP) e il divieto di attività politica per 687 membri del medesimo partito, sulla base di asseriti legami con il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK). La Corte costituzionale ha rigettato per la seconda volta l'accusa, indicando vizi procedurali e invitando il Procuratore a fornire maggiori prove sul presunto coinvolgimento di membri del partito democratico dei popoli (HDP) in attività criminali volte a colpire « l'integrità indivisibile dello Stato », reato che in Turchia può portare alla messa al bando di partiti politici. Ugualmente preoccupante è la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di 10 parlamentari di opposizione (2 del HDP e 8 del CHP, principale partito di opposizione) per presunti reati di oltraggio al Presidente, incitamento pubblico all'odio e calunnia.

Sul fronte del rispetto delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, inoltre, malgrado le molteplici decisioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, le Autorità turche continuano a non riconoscere come vincolante la sentenza del 2019 sul caso di Osman Kavala (imprenditore e attivista dei diritti umani in carcere dal 2017 per asserito coinvolgimento nelle proteste di Gezi Park [pron. Ghesi Park] del 2013 e nel tentato colpo di Stato del 2016), sostenendo che essa non può trovare applicazione alla luce di una nuova indagine lanciata contro Kavala per accuse di spionaggio.

Per quanto riguarda l'ambito bilaterale e l'azione del Governo, riteniamo che sia fuori discussione un punto: l'interesse strategico del nostro Paese è un Mediterraneo prospero e in pace. Questa è una situazione impossibile da ottenere con l'ulteriore isolamento della Turchia, attore imprescindibile per la stabilità della regione. La consolidata posizione italiana è infatti stata sempre diretta a non isolare la Turchia, sia in ambito europeo che in ambito internazionale. La visione di una Turchia agganciata all'Occidente e più integrata in Europa rappresenta non solo un elemento di stabilità in un'area per noi cruciale, ma anche l'unica garanzia per un reale miglio-

ramento della qualità della democrazia, della tutela dello stato di diritto e dei diritti umani.

Ciò non significa assolutamente sacrificare l'agenda dei diritti umani e dello stato di diritto, ma portarla avanti in maniera determinata ma costruttiva, evitando provocazioni che alimentino una narrativa antioccidentale, agendo insieme ai nostri *partner* dell'Unione europea. In tal senso, l'Unione è intervenuta l'altro ieri (21 giugno) in Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite nel dialogo con l'Alta Commissaria ONU per i diritti umani Bachelet per esprimere preoccupazione per il continuo deterioramento in Turchia del rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani, incluse le libertà fondamentali e l'indipendenza della magistratura.

L'Europa ha in particolare espresso preoccupazione per le misure che colpiscono i partiti politici, le persone che partecipano alle attività sindacali, i media indipendenti, i difensori dei diritti umani, gli avvocati e i giudici, e ha esortato il Paese, candidato all'adesione all'Unione europea e membro di lunga data del Consiglio d'Europa, ad applicare i più elevati standard e pratiche democratiche, e a dare attuazione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

ALLEGATO 7

Interrogazione a risposta immediata n. 5-06303 Delmastro Delle Vedove: Sui contenuti del colloquio del 21 giugno 2021 tra il Ministro Di Maio ed il Ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, con riferimento alle linee direttrici della politica estera dell'Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il colloquio telefonico tra il Ministro Di Maio e il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha soprattutto riguardato i principali temi della collaborazione economica tra Italia e Cina, sul piano bilaterale e multilaterale.

Sul piano bilaterale il Ministro Di Maio ha anzitutto esortato il Ministro Wang alla ripresa di voli diretti tra i principali scali di Italia e Cina, essenziali per le nostre imprese e le nostre esportazioni a sostegno della ripresa economica. Sono stati affrontati poi temi connessi alla transizione energetica, rispetto alla quale il mercato cinese offre opportunità di estremo rilievo per i maggiori gruppi italiani e per la nostra piccola e media impresa specializzata in questo settore.

Le collaborazioni auspiccate nel corso del colloquio favoriranno non solo la ripresa economica ma anche, e passo al piano multilaterale, il sempre maggiore impegno richiesto alla Cina sul fronte ambientale. Oltre alla co-presidenza della Cop 26 e alla linea sancita dal Vertice G7 del 13 giugno, la nostra presidenza del G20 ci impone di affrontare anche questi temi. Dal Ministro Wang Yi abbiamo in questa occasione raccolto l'adesione circa le nostre priorità G20.

Nel colloquio il Ministro Di Maio ha sottolineato al Ministro Wang Yi la ben nota posizione italiana di fermezza nella difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nel quadro dell'adesione indiscutibile dell'Italia alla famiglia europea e all'Alleanza Atlantica.

Pur nella disponibilità ad un dialogo franco e aperto con Pechino, alla ricerca di ambiti di collaborazione in particolare sui temi globali quali lotta ai cambiamenti

climatici e ripresa economica, il posizionamento internazionale dell'Italia è chiaro e non ha bisogno di esser ricordato ogni volta. Una collocazione pienamente condivisa con i *partner* del G7 e dell'Unione europea.

Sul Piano d'Azione 2021-2023 sono opportuni alcuni chiarimenti. Il partenariato strategico con la Cina risale all'inizio degli anni Duemila, gli stessi in cui simili partenariati venivano formalizzati da Germania, Francia, Regno Unito e da altri Paesi dell'Unione europea e del G7. Il nostro partenariato fu istituito in occasione della visita dell'allora Primo Ministro cinese Wen Jiabao nel 2004, quando il Presidente del Consiglio Berlusconi firmò con l'omologo cinese un Comunicato Congiunto sulla Partnership Strategica e sul suo principale meccanismo di dialogo istituzionale, il Comitato Governativo Italia-Cina. A partire da quegli anni, dunque, come i nostri principali alleati occidentali abbiamo cominciato a tenere annualmente i rispettivi Comitati Governativi con la Cina.

A margine di questi incontri vengono adottati documenti di programmazione delle attività future, base per la tutela dei rispettivi interessi. Cito a titolo di esempio la firma di Memorandum, facilitazioni all'accesso al mercato e cooperazioni industriali. Questi « Piani d'Azione » hanno appunto la funzione di definire, delimitare e incanalare gli ambiti della collaborazione, in modo da tutelare il nostro interesse nazionale.

Per dare una dimensione prospettica, il primo Piano d'Azione 2010-2013 fu adottato dall'allora Presidente Berlusconi in occasione della visita del Premier cinese Wen Jiabao nell'ottobre 2010. Il secondo Piano d'Azione 2014-2017 fu concluso du-

rante la visita in Cina dell'allora Presidente Renzi nel giugno 2014, mentre il terzo, dal 2017 al 2020, a margine della visita in Cina dell'allora Presidente Gentiloni nel maggio 2017. Ciascuno dei Governi responsabili ha così definito le priorità della collaborazione bilaterale con la Cina nel modo giudicato più opportuno.

In vista del rinnovo del Piano d'Azione, Pechino ha recentemente trasmesso una propria proposta di testo per il triennio 2021-23. Diversamente da quanto riportato, si tratta di una proposta cinese oggetto di attento esame e revisione negoziale, già in corso da parte della Farnesina e di tutte le altre Amministrazioni interessate, proprio con l'obiettivo di definire al meglio l'interesse nazionale. Un chiarimento è doveroso anche per un altro documento talvolta richiamato e denominato « Italia-Cina, collaborazione scientifica e tecnologica. Piano d'Azione verso il 2025 ». E l'aggiornamento di un analogo testo redatto nel 2015 e razionalizza per l'Italia le atti-

vità bilaterali di cooperazione scientifica e tecnologica, anche a sostegno dell'internazionalizzazione delle nostre imprese. Questo « Piano », frutto del lavoro del « Tavolo Cina » al quale dal 2014 partecipano Università ed Enti Pubblici Nazionali di Ricerca, costituisce un documento nazionale e non viene concordato con la controparte. Permette all'Italia di valutare dove concentrare le risorse, allo scopo di accrescere la nostra competitività sui mercati dell'innovazione. Così come fanno altri grandi Paesi europei.

Il perseguimento della cooperazione economica con la Cina a vantaggio del Sistema Paese non esclude dunque in alcun modo che l'Italia continui a dialogare con fermezza e franchezza con Pechino su tematiche quali i diritti umani e la situazione a Hong Kong. Aspetti a riguardo dei quali emergono, in modo chiaro, differenze strutturali in termini di valori e di gestione della cosa pubblica.

ALLEGATO 8

Interrogazione n. 5-06248 Bonomo: Sulla posizione del Governo italiano sulla proposta di risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (A/75/L.97) relativa alla necessità di porre fine all'embargo economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti contro Cuba.

TESTO DELLA RISPOSTA

Cuba presenta ogni anno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la Risoluzione dal titolo: « Necessità di porre fine all'embargo economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti d'America contro Cuba ».

Questa Risoluzione rappresenta il dossier di politica estera probabilmente più importante per il Governo cubano, anche in considerazione del fatto che l'Assemblea Generale costituisce un'eccellente cassa di risonanza per le istanze cubane nei confronti degli Stati Uniti. L'ultima Risoluzione in ordine di tempo, la ventottesima, era stata approvata il 7 novembre 2019 durante la 74esima sessione dei lavori dell'Assemblea Generale con 187 voti a favore, tra cui quello dell'Italia e di tutti gli Stati Membri dell'Unione europea. I voti contrari erano stati 3, mentre 2 le astensioni. Rispetto all'anno precedente, il Brasile si era allineato per la prima volta al voto contrario statunitense e israeliano, mentre la Colombia si era astenuta al pari dell'Ucraina. Il cambio di posizione di Brasile e Colombia aveva rotto la tradizionale unità latinoamericana, creando un precedente negli equilibri regionali. In quella occasione, nella dichiarazione di spiegazione del voto, l'Unione europea aveva espresso una posizione di condanna dell'*embargo* statunitense.

La spiegazione del voto si era in particolare concentrata sulle ripercussioni del blocco ai danni della situazione economica di Cuba e del tenore di vita del popolo cubano. Conseguenze negative che ostacolano, tra le altre cose, il raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di cooperazione tra Unione europea e Cuba, volto a sostenere le riforme da parte del Governo cubano e promuovere la democrazia e il rispetto dei diritti umani.

Per quanto riguarda la sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite attualmente in corso, la 75esima, il ventinovesimo progetto di Risoluzione per richiedere la fine dell'embargo statunitense viene presentato da Cuba in plenaria proprio oggi 23 giugno, alle ore 16 di Roma, le 10.00 a New York. Il testo è nella sostanza analogo ai precedenti, con l'aggiunta di aggiornamenti tecnici di rito. L'Unione europea ha fatto circolare una bozza di testo di spiegazione del voto, in linea con quello relativo alla precedente risoluzione del 2019. Le poche integrazioni rispetto alla spiegazione di due anni fa riguardano l'impatto della pandemia sulle condizioni di vita del popolo cubano e il rafforzamento dei richiami già presenti nelle precedenti versioni alla necessità che il Governo cubano garantisca ai propri cittadini la piena tutela dei diritti civili e politici e delle libertà fondamentali, anche attraverso l'apertura di un dialogo costruttivo con i rappresentanti della società civile indipendente. Questi chiedono infatti di poter disporre di maggiori spazi di libera espressione, anche in ambito artistico e culturale, in linea con i dettami della nuova Costituzione cubana entrata in vigore ad aprile 2019.

L'Italia si esprimerà a favore della risoluzione presentata da Cuba, in linea con lo schema di voto consolidato e condiviso con tutti gli Stati Membri dell'Unione europea. La nostra Rappresentanza Permanente presso le Nazioni Unite a New York ha inoltre ricevuto istruzioni di sostenere anche la spiegazione di voto che verrà pronunciata dalla Presidenza di turno dell'Unione europea, a nome di tutti gli Stati Membri, al momento dell'adozione del testo.

ALLEGATO 9

Interrogazione n. 5-06258 Fitzgerald Nissoli: Sulla riduzione del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali in vista delle elezioni dei Comitati per gli italiani all'estero (Com.It.Es.) del 3 dicembre 2021.

TESTO DELLA RISPOSTA

Condivido l'opinione e le argomentazioni dell'onorevole Fitzgerald Nissoli circa la rilevanza delle elezioni dei Comites: in primo luogo e in via generale, per l'importante ruolo di rappresentanza che i suddetti organismi svolgono nel raccordo fra le comunità italiane all'estero e gli uffici consolari; in secondo luogo, alla luce del forzato rinvio deciso lo scorso anno, quando le consultazioni non hanno potuto avere luogo a causa dell'emergenza sanitaria.

Un'emergenza, come ben sappiamo, ancora non completamente superata e su cui il livello di cautela rimane alto, nonostante molti Paesi si siano ormai lasciati alle spalle il picco della crisi sanitaria. In molte aree del mondo sono tuttora vigenti limitazioni agli spostamenti e misure di distanziamento sociale e prevenzione, visto il ruolo non ancora chiaro che assumono le varianti del virus nella sua diffusione e ri-

spetto alle campagne vaccinali in corso, tanto è vero che siamo a conoscenza di una richiesta di rinvio delle elezioni.

Stante questo scenario, si ritiene ragionevole un'eventuale apposita modifica normativa volta ad agevolare il rispetto e l'attuazione dell'adempimento elettorale in questione, in particolare consentendo la sottoscrizione delle liste e, di conseguenza, la loro presentazione nei tempi stabiliti dalla legge.

Una proposta di modifica normativa di questo tenore – che il Governo è pronto a valutare – potrebbe effettivamente ispirarsi ai principi presenti nelle misure adottate con decreto-legge 5 marzo 2021 n. 25 per le prossime elezioni comunali e circoscrizionali, che prevedono la riduzione del numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione di liste e candidature.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	85
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni I e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	86
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016. C. 3041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

C. 3166 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2021.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che sono state presentate 35 proposte emendative che risultano tutte ammissibili.

Alla luce di ciò, comunica che le modalità di prosecuzione dei lavori sul decreto-legge in esame saranno definite nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che avrà luogo a conclusione della seduta.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 15.35.

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

C. 3146 Governo.

(Parere alle Commissioni I e VIII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, avente ad oggetto la *governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure e che il testo è corredato di relazione tecnica.

Evidenzia preliminarmente che il decreto-legge in esame è caratterizzato da un'intersezione con il decreto-legge n. 59 del 2021 avente ad oggetto il PNC (piano nazionale complementare, afferente alle risorse del « Fondo complementare »).

Rileva, infatti, che l'articolo 14, comma 1, del decreto in esame prevede che le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione introdotte dal decreto medesimo per l'attuazione degli interventi del PNRR si applichino anche agli investimenti contenuti nel PNC, mentre l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 59 del 2021 dispone che: « Agli interventi [del PNC], si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di eventuale revoca delle risorse [...] ». In merito a tale questione rinvia alle osservazioni riferite all'articolo 14, comma 1.

Rileva, altresì, che il provvedimento reca inoltre, all'articolo 14, comma 2, una disposizione in base alla quale alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, si provvede

« in deroga alle specifiche normative di settore, con le procedure finanziarie del PNRR » stabilite dalla legge di bilancio 2021. In merito all'estensione delle procedure non ha osservazioni da formulare.

Osserva peraltro che la norma non precisa la quota di risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) cui trova applicazione tale previsione, né detto importo risulta da disposizioni legislative finora intervenute: la predetta quota può tuttavia desumersi, per un verso, dal testo del PNRR che prevede l'anticipo per le finalità del PNRR di 15,5 miliardi a valere sul FSC, e per altro verso, dall'articolo 2 del decreto-legge n. 59 del 2021, che, a fini di reintegro rispetto al predetto utilizzo, incrementa la dotazione del FSC di 15,5 miliardi. Andrebbe quindi chiarito quale sia l'impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento prefigurabile in relazione a tale nuova destinazione delle risorse FSC: detto impatto – considerata la configurazione complessiva dell'operazione e quanto evidenziato dallo stesso PNRR – dovrebbe scontare un'accelerazione e un anticipo rispetto alla dinamica di spesa originariamente ipotizzata con riguardo alle finalità del FSC e, pertanto, una revisione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, che non viene esplicitata dalla relazione tecnica. Qualora tale nuova dinamica risulti già inclusa nelle attuali previsioni tendenziali, andrebbe chiarito in quale sede tale revisione sia stata operata, tenuto conto che non è finora intervenuta un'autorizzazione in via legislativa all'utilizzo dell'indicata quota del FSC per le finalità del PNRR.

Osserva, inoltre, che molte disposizioni sono volte al rafforzamento e all'accelerazione dell'azione amministrativa in relazione alle esigenze di spesa connesse all'utilizzo delle risorse europee e di quelle nazionali che concorrono al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale complementare. Considerata tale finalità delle disposizioni, a garanzia del rispetto della tempistica prefigurata per l'utilizzo delle predette risorse, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene all'impatto sui saldi di finanza pubblica, nel presupposto dell'idoneità delle misure

medesime a perseguire il predetto effetto di allineamento temporale, ferme restando la necessità, evidenziata per talune misure nelle successive schede, di elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità da parte delle amministrazioni interessate di dare attuazione alle norme con le risorse disponibili, come integrate dal provvedimento in esame.

Fa presente che il provvedimento contiene peraltro anche disposizioni di revisione delle procedure amministrative, non finalizzate esclusivamente alla realizzazione degli interventi compresi nel PNRR, ma di portata generale, destinate quindi ad intervento di razionalizzazione a regime delle procedure interessate. Le norme in questione assumono una portata prevalentemente ordinamentale e, quindi, caratteri di neutralità finanziaria. Ritiene che andrebbe peraltro acquisita conferma della complessiva sostenibilità, ad invarianza di risorse, delle modifiche per le amministrazioni interessate e che andrebbe inoltre confermato che le misure medesime non siano suscettibili di determinare complessivamente effetti di accelerazione della spesa, tali da incidere sulle dinamiche di cassa già scontate ai fini dei tendenziali.

Con riferimento all'articolo 1, recante principi, finalità e definizioni, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale della norma.

Per quanto concerne l'articolo 2, recante disposizioni in merito alla Cabina di regia, in merito ai profili di quantificazione riferiti all'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Cabina di regia ministeriale per l'attuazione degli interventi del PNRR (commi da 1 a 5), non ha osservazioni da formulare nel presupposto che la sua attività, come riferito dalla relazione tecnica, possa essere svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sui capitoli di bilancio della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri. Andrebbe peraltro acquisita la valutazione del Governo riguardo all'idoneità di tali risorse a garantire l'attuazione delle disposizioni per tutto il periodo di operatività della Cabina di regia. Nulla da osservare,

inoltre, con riferimento all'ampliamento (da uno a due membri) della rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri presso il Comitato tecnico di supporto al Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) (comma 6); ciò in quanto a normativa vigente (articolo 57-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006) è esclusa la corresponsione di qualsiasi emolumento e rimborso spese ai componenti del comitato tecnico in ragione della partecipazione ai suoi lavori.

Con riferimento all'articolo 3, recante disposizioni relative al Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma esclude la corresponsione di qualsiasi emolumento e rimborso spese ai componenti del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale. Prende atto, inoltre, di quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che alla disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente sui pertinenti capitoli di bilancio. Tanto premesso, considerato che il suddetto organismo di consultazione opererà in permanenza, appare, comunque, opportuno un chiarimento in merito all'attività delle strutture che saranno chiamate eventualmente a supportare il lavoro del suddetto Tavolo, fornendo dati ed elementi di valutazione idonei a verificare la disponibilità delle risorse finanziarie, umane e strumentali con cui fronteggiare detti adempimenti.

In merito all'articolo 4, recante disposizioni relative alla Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in merito ai profili di quantificazione, pur considerato che l'istituzione della Segreteria tecnica è prevista nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei ministri disciplinata dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 303 del 1999, e che il relativo onere appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, andrebbero forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione del suddetto onere al fine di valutarne la congruità rispetto alle finalità della norma; ciò soprattutto con riguardo agli aspetti attinenti

al personale che verrà chiamato ad operare all'interno della struttura tecnica i cui profili quantitativi e qualitativi non sono definiti né dal testo della norma né dalla relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 5, in materia di Unità razionalizzazione e miglioramento della regolazione e Ufficio semplificazione, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente la necessità di un chiarimento riguardo alla portata applicativa della norma; ciò in quanto, mentre il comma 4 riferisce la relativa autorizzazione di spesa (euro 200.000 per il 2021 ed euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026) alle finalità dell'intero articolo – quindi sia all'istituzione dell'Unità di cui ai commi da 1 a 3 che alla definizione delle nuove funzioni dell'Ufficio per la semplificazione di cui al comma 5 – la relazione tecnica limita l'efficacia dell'autorizzazione di spesa alla suddetta Unità, precisando la neutralità finanziaria della norma relativa all'Ufficio per la semplificazione. Tali chiarimenti appaiono necessari considerato anche che il comma 1 prevede espressamente che alla suddetta Unità sia assegnato un contingente di personale nei limiti delle risorse della disposta autorizzazione di spesa e che il comma 5 dispone che l'Ufficio per la semplificazione promuova e coordini la gestione delle procedure complesse relative al PNRR anche attraverso « le *task force* di esperti multidisciplinari [...] previste dal medesimo PNRR ». Tanto premesso, ritiene che andrebbero pertanto forniti i dati e gli elementi di quantificazione relativi al personale che verrà assegnato a tale Unità (commi da 1 a 3) nonché ulteriori elementi di valutazione volti a confermare la neutralità finanziaria delle nuove funzioni assegnate all'Ufficio per la semplificazione (comma 5), con riguardo particolare all'impiego delle summenzionate *task force*.

Per quanto concerne l'articolo 6, recante disposizioni sul Monitoraggio e rendicontazione del PNRR, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli importi dell'autorizzazione di spesa disposta dalla norma in esame (euro 930.000 per il 2021 ed euro 1.859.000 a decorrere dal

2022) appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica. In merito al profilo temporale degli oneri stimati, evidenzia che la suddetta autorizzazione di spesa è disposta in via permanente anche se l'attuazione del PNRR, come confermato anche dall'operatività limitata nel tempo di altri organismi istituiti dal provvedimento in esame (la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5 e le Unità di missione di cui all'articolo 8), è circoscritta entro un orizzonte attuativo temporalmente limitato. Ritiene, dunque, che andrebbe chiarito se le funzioni dell'Ufficio in esame debbano considerarsi di carattere permanente.

Con riferimento all'articolo 7, in materia di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli importi dell'autorizzazione di spesa disposta dalla norma in esame (comma 9) (euro 218.000 per il 2021 ed euro 436.000 annui a decorrere dal 2022) appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Peraltro, sotto il profilo dello sviluppo temporale degli oneri recati dalla norma, come già evidenziato con riguardo all'articolo 6, osserva che tale autorizzazione di spesa è di carattere permanente anche se l'attuazione del PNRR è circoscritta entro un orizzonte attuativo temporalmente limitato: andrebbe dunque chiarito se le funzioni dell'Ufficio in esame debbano considerarsi di carattere permanente. Evidenzia, altresì, che la norma di cui al comma 4, nella parte in cui prevede, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, procedure concorsuali finalizzate ad assumere, presso la Ragioneria generale dello Stato, un ulteriore non specificato numero di dirigenti di seconda fascia a tempo determinato, determina oneri di personale non quantificati dalla relazione tecnica e privi di copertura finanziaria; in proposito andrebbero acquisiti chiarimenti (comma 4). Ritiene, infine, che andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a confermare la previsione di neutralità finanziaria relativa al comma 6, che è

assistito da apposita clausola di invarianza finanziaria: la norma consente a Sogei S.p.A. di selezionare esperti, avvalendosi in via convenzionale della Società Studiare Sviluppo S.r.l., cui affidare attività di supporto all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR. Rammenta in proposito che la prima società è inclusa nell'elenco Istat, mentre la seconda è esterna al conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. La relazione tecnica non evidenzia i profili di spesa connessi, per un verso alla retribuzione degli esperti, per altro verso all'attuazione della convenzione con Società Studiare Sviluppo S.r.l. Ritiene quindi che andrebbero esplicitati tali elementi ed indicate le risorse disponibili per far fronte alle relative occorrenze finanziarie tenuto conto che Sogei S.p.A. appartiene al perimetro della pubblica amministrazione. Non ha osservazioni da formulare in merito al comma 8 nel presupposto – sul quale chiede conferma al Governo – che come previsto dalla norma, i protocolli che le amministrazioni possono stipulare con la Guardia di finanza per le attività di controllo in materia di attuazione del PNRR, vengano attuati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 8). Con riguardo al comma 7, evidenzia che i compiti in materia di controllo di gestione sull'attuazione del PNRR attribuiti alla Corte dei conti appaiono rientrare, come riferito anche dalla relazione tecnica, nell'ambito di quelli già svolti istituzionalmente dalla Corte dei conti: in proposito, tuttavia, ritiene che andrebbe acquisita conferma che – stante la prevedibile ampiezza dei nuovi adempimenti – essi possano effettivamente essere fronteggiati nel quadro delle risorse disponibili.

Con riferimento all'articolo 8, in materia di coordinamento della fase attuativa, in merito ai profili di quantificazione, pur considerato che l'onere recato dalla norma appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, andrebbero comunque forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione della stessa al fine di valutarne la congruità rispetto alle finalità della norma. Ciò in considerazione del fatto che gli adempimenti disposti dalla norma

hanno carattere obbligatorio, sono posti in capo a una platea di destinatari piuttosto ampia (ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR) e riguardano spese di personale, difficilmente modulabili.

Per quanto concerne l'articolo 9, in materia di attuazione degli interventi del PNRR, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare riguardo alla norma, la cui finalità è sostanzialmente quella di prevedere che alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedano le Amministrazioni pubbliche sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture. La norma appare infatti avere natura programmatica considerato che la valutazione degli effetti finanziari prodotti dai singoli interventi sarà svolta in sede di analisi delle norme di rango legislativo autorizzative degli interventi medesimi.

In merito all'articolo 10, recante misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare dal momento che la norma disciplina una mera facoltà delle amministrazioni competenti che, per l'attuazione del PNRR di avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate, anche nelle fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi. A tale facoltà si potrà provvedere, secondo il testo della norma, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 11, in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti, in merito ai profili di quantificazione, prende atto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento; evidenzia peraltro che non sono esplicitati gli elementi alla base della determinazione dell'ammontare di tale stanziamento e della sua ripartizione su base annua, necessari ai fini di una valutazione di congruità dello stesso rispetto alle finalità della norma.

Con riferimento all'articolo 12, in materia di poteri sostitutivi, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme disciplinano l'esercizio di poteri sostitutivi qualora si riscontrino inadempimenti o ritardi nell'attuazione del PNRR. Pur rilevando che le norme hanno, prevalentemente, carattere di cornice giuridica e procedimentale, e che gli inadempimenti in questione hanno natura eventuale, al fine di verificare la neutralità finanziaria della disposizione, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa talune fattispecie potenzialmente onerose. In particolare, andrebbe chiarito con quali risorse le amministrazioni eventualmente designate possano provvedere in via sostitutiva (nei casi in cui non venga designato un commissario *ad acta*): andrebbe dunque escluso che – nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi – si possa realizzare un trasferimento, totale o parziale, di oneri dall'amministrazione inadempiente all'amministrazione designata a provvedere in sostituzione. Con riferimento alla nomina dei commissari, il comma 6 dispone che gli eventuali oneri derivanti da detta nomina siano a carico dei soggetti attuatori sostituiti: andrebbe precisato se ciò valga esclusivamente per il compenso dovuto ai commissari o anche per gli oneri connessi all'esercizio delle relative funzioni, in sostituzione del soggetto inadempiente.

Con riferimento all'articolo 13, in materia di superamento del dissenso, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare dal momento che la norma disciplina un meccanismo procedurale di superamento del dissenso, in larga parte analogo o coincidente con quanto già previsto a legislazione vigente in materia di conferenza dei servizi o di esercizio dei poteri sostitutivi statali nei confronti delle regioni.

Con riferimento all'articolo 14, comma 1, recante estensione della disciplina del PNRR al PNC, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme stabiliscono che « le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione (...) di cui al presente decreto [ossia il decreto-legge n. 77 del 2021], incluse quelle relative al raffor-

zamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti (...) trovano applicazione anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare » (PNC). Specularmente, il decreto-legge n. 59 del 2021 – che disciplina il PNC (tuttora in corso di conversione presso la Camera in seconda lettura, C. 3166) – stabilisce, all'articolo 1, comma 6, che agli interventi del PNC si applichino « in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento » stabilite per il PNRR. In proposito, evidenzia altresì che la relazione tecnica riferita a molte delle norme del decreto in esame non menziona esplicitamente la loro estensione al PNC. Pertanto, tenuto conto che l'estensione dell'applicabilità delle procedure PNRR anche al PNC è suscettibile di comportare un ampliamento di alcuni adempimenti posti in capo alle amministrazioni interessate, appare necessario acquisire dati ed elementi conoscitivi atti a verificare, per ciascuna delle norme del presente decreto applicabili anche al PNC, gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'estensione delle varie procedure e misure di cui al PNRR. Sempre in merito a quanto sopra evidenziato, andrebbero esplicitate le disposizioni del PNRR effettivamente applicabili al PNC: in proposito la norma fa infatti riferimento a « misure » e « procedure ».

Con riferimento all'articolo 14, comma 2, in materia di gestione delle risorse FSC per il PNRR, in merito ai profili di quantificazione relativi all'estensione delle procedure prevista dalla norma, non ha osservazioni da formulare. Come evidenziato in premessa, rileva che la norma non precisa la quota di risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) che concorrono al PNRR, né detto importo risulta da disposizioni legislative finora intervenute: la predetta quota può tuttavia desumersi, per un verso, dal testo del PNRR che prevede l'anticipo per le finalità del PNRR di 15,5 miliardi di euro a valere sul FSC, e per altro verso dall'articolo 2 del decreto-legge n. 59 del 2021, che, a fini di reintegro rispetto al predetto l'utilizzo, incrementa la dotazione

del FSC di 15,5 miliardi di euro. Peraltro, la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame non fornisce indicazioni riguardo alla nuova dinamica di spesa sottesa alla destinazione al PNRR di 15,5 miliardi di euro provenienti dal FSC. Andrebbe quindi chiarito quale sia l'impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento prefigurabile in relazione a tale nuova destinazione delle risorse FSC: detto impatto – considerata la configurazione complessiva dell'operazione e quanto evidenziato dallo stesso PNRR – dovrebbe scontare un'accelerazione e/o anticipo rispetto alla dinamica di spesa originariamente ipotizzata con riguardo alle finalità del FSC, e pertanto, una revisione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, che non viene esplicitata dalla relazione tecnica. Qualora tale nuova dinamica risulti già inclusa nelle attuali previsioni tendenziali, andrebbe chiarito in quale sede tale revisione sia stata operata, tenuto conto che non è finora intervenuta un'autorizzazione in via legislativa all'utilizzo dell'indicata quota del FSC per le finalità del PNRR.

Per quanto concerne l'articolo 15, in materia di procedure finanziarie e contabili, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare con riferimento al comma 3 in quanto le somme destinate alla spesa provengono da risorse (il PNRR e PNC) il cui effettivo utilizzo – secondo quanto specificato dalla relazione tecnica – è già considerato nei tendenziali. Non ha nulla da osservare, inoltre, con riferimento alle norme recate dal comma 4 in quanto lo stesso è attributivo di una facoltà che gli enti territoriali potranno esercitare nel quadro dei rispettivi equilibri di bilancio e alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica. Infine, non ha osservazioni da formulare con riferimento al comma 5 che prevede il prolungamento del periodo transitorio di sperimentazione contabile previsto dall'articolo 4-*quater*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 tenuto conto che alla norma ora prorogata non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 16, recante norma finanziaria, in merito ai profili di

copertura finanziaria, segnala che l'articolo 16 provvede agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del provvedimento in esame, pari a 10.337.000 euro per l'anno 2021, 28.672.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027, mediante le seguenti modalità:

quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;

quanto a 4.316.000 euro per l'anno 2021 e 8.632.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

quanto a 6.021.000 euro per l'anno 2021 e 12.040.000 euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dei seguenti accantonamenti del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2021-2023:

l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 2.541.000 euro per l'anno 2021, 4.384.000 euro per l'anno 2022 e 5.080.000 euro a decorrere dall'anno 2023;

l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022;

l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022;

l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro per l'anno 2022;

l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 348.000 euro per l'anno

2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022;

l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022;

l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022;

l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022;

l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022;

l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022;

l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022;

l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022.

Al riguardo, evidenzia preliminarmente che il comma 3 dell'articolo 11 del provvedimento in esame, in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti, dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze stipuli con Consip Spa un apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, autorizzando a tal fine una spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. In proposito, considerato che

dal prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica nonché dal disposto dell'articolo 16, comma 1, del provvedimento, che provvede alla copertura della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 11, emerge che tale spesa si realizza per cinque anni a decorrere dal 2022, sembrerebbe necessario modificare il comma 3 dell'articolo 11 prevedendo che il limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro ivi previsto si riferisce agli anni dal 2022 al 2026. In proposito, appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Ciò premesso, in merito alla prima modalità di copertura ricorda che il Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. In proposito, appare opportuna una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e alla circostanza che l'utilizzo delle stesse non pregiudichi ulteriori finalità già previste a legislazione vigente, anche alla luce dell'utilizzo delle medesime risorse operato dall'articolo 33, comma 4, del provvedimento in esame.

Quanto alla seconda modalità di copertura, rammenta che l'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 ha istituito il Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), la cui dotazione è stata tra l'altro di recente più volte oggetto di rideterminazione, in riduzione o in aumento, ad opera dei vari provvedimenti d'urgenza adottati nel quadro del contrasto alle conseguenze negative dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Alla luce di ciò, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito al fatto che, da un lato, le risorse previste a copertura risultino effettivamente sussistenti, dall'altro, che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione

vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, ciò in considerazione non solo del profilo temporale della spesa, che si sviluppa oltre il triennio di riferimento del bilancio dello Stato, ma anche delle ulteriori disposizioni del presente provvedimento (articoli 49, comma 4, 57, comma 3, e 59, comma 2), che analogamente operano la copertura dei relativi oneri tramite riduzione del medesimo Fondo.

In merito alla copertura effettuata mediante riduzione degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente, non ha osservazioni da formulare poiché i citati accantonamenti recano le occorrenti disponibilità, anche alla luce degli ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 20, comma 2, 29, comma 5, 43, comma 2, 45, comma 5, e 46, comma 2.

Con riferimento all'articolo 17, in materia di Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC (Piano Energia e Clima 2030) – PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari) in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che gli oneri derivanti dall'ampliamento delle Commissioni in questione e dalla partecipazione di un esperto designato dalle regioni possano trovare integrale copertura nel gettito delle tariffe, assicurando anche il relativo allineamento temporale.

Circa l'articolo 18, in materia di opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale della norma.

Per quanto riguarda l'articolo 19, recante disposizioni sul procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle disposizioni.

Con riferimento all'articolo 20, in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC, in merito ai profili di quantificazione, rileva che il comma 2-ter dispone dei rimborsi per i richiedenti nell'ipotesi di ritardi amministrativi nelle pro-

cedure VIA concernenti progetti ricompresi nel PNRR, progetti finanziati a valere sul fondo complementare nonché progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-bis. Pur prendendo atto dei dati forniti dalla relazione tecnica a sostegno della quantificazione, osserva che gli oneri sono limitati al triennio 2021-2023, mentre taluni dei progetti potrebbero avere uno sviluppo temporale anche successivo (ad esempio, per il Fondo complementare si prevedono, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, investimenti per gli anni dal 2021 al 2026). Andrebbero quindi esplicitate le ragioni per cui non si prevede la corresponsione di rimborsi per ritardi dal 2024. Gli oneri appaiono inoltre configurati come limite di spesa pur in presenza di un meccanismo di rimborso automatico del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 2 dell'articolo 20 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica di un apposito capitolo, con una dotazione di 840.000 euro per il 2021, 1.640.000 euro per il 2022 e 1.260.000 euro per il 2023, al fine del rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria nei casi in cui non siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento relativo alla valutazione di impatto ambientale, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo al triennio 2021-2023. In proposito non ha osservazioni da formulare poiché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'utilizzo delle risorse del medesimo operato dall'articolo 16, comma 1, lettera c), numero 7), del provvedimento in esame. Segnala, inoltre, che il medesimo comma 2 dispone che il Ministero della transizione ecologica provvede al monitoraggio del rispetto del citato limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero dell'economia e delle finanze e che, qualora dal predetto moni-

toraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto a tale limite di spesa, si provveda ai sensi del comma 12-*bis* dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. In proposito, non ha osservazioni da formulare.

Per quanto concerne l'articolo 21, in materia di avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che né agli articoli 23 e 24 del testo unico ambientale e né alle precedenti modificazioni ad essi introdotte dall'articolo 50 del decreto-legge n. 76 del 2020 («semplificazioni») sono stati ascritti effetti di finanza pubblica, e che la relazione tecnica ribadisce il carattere ordinamentale della disposizione in esame. Tuttavia, la disposizione riduce determinati termini per la procedura VIA, rendendone inoltre taluni perentori, con riferimento all'attuazione del PNRR, del Fondo complementare e del PNIEC; andrebbero dunque acquisiti ulteriori elementi idonei a suffragare l'ipotesi che l'amministrazione possa effettivamente procedere nei termini più brevi e perentori nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 22, recante nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia il carattere ordinamentale della norma, che introduce talune modificazioni nel quadro della vigente disciplina procedimentale recata dall'articolo 27 del testo unico ambientale, cui non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 23, recante disposizioni sulla fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale, in merito ai profili di quantificazione, osserva che le norme definiscono la disciplina della fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale finalizzata alla definizione dell'insieme delle informazioni che il proponente dovrà fornire e delle condizioni che dovrà soddisfare per la realizzazione e l'esercizio del progetto sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale; la norma, inoltre, è assistita da una clausola

di non onerosità. In proposito, andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di provvedere ai rispettivi adempimenti con le modalità e nei termini indicati, nel quadro delle risorse esistenti.

In merito all'articolo 24, recante modifica della disciplina del provvedimento autorizzatorio unico regionale, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme intervengono sulla disciplina della procedura amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale. La relazione tecnica evidenzia la neutralità delle disposizioni. In considerazione della complessiva ridefinizione della procedura, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di provvedere ai rispettivi adempimenti con le modalità e nei termini indicati, nel quadro delle risorse esistenti.

Con riferimento all'articolo 25, in materia di determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle norme.

Circa l'articolo 26, in materia di monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle norme.

Per quanto concerne l'articolo 27, in materia di interpello ambientale, in merito ai profili di quantificazione, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di provvedere ai rispettivi adempimenti con le modalità e nei termini indicati, nel quadro delle risorse esistenti.

Con riferimento all'articolo 28, recante modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica a

sostegno del carattere ordinamentale e neutrale delle norme e tenuto conto che le stesse sono assistite da una clausola di invarianza (comma 2).

Per quanto concerne l'articolo 29, in materia di soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in merito alla determinazione dell'onere relativo al trattamento economico per l'incarico *ad interim* (comma 3) alla luce dei dati e degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica. Con riguardo alla segreteria tecnica di cui al comma 4, pur considerato che gli importi individuati dalla norma per far fronte all'impiego nella medesima segreteria tecnica per 36 mesi di personale di ruolo e di esperti esterni alla PA sono configurati come limiti massimi di spesa, ritiene che andrebbero acquisiti ulteriori dati ed elementi volti ad evidenziare i profili quantitativi (retribuzioni degli esperti ed eventuale trattamento accessorio del personale di ruolo impiegato) e qualitativi (posizioni e qualifiche del personale di ruolo e tipologia professionale del personale esterno) relativi all'impiego di tale personale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 5 dell'articolo 29 provvede agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 del medesimo articolo, pari a 1.550.000 euro annui dal 2021 al 2023, e ad euro 50.000 annui dal 2024 al 2026, mediante le seguenti modalità:

quanto a 1.550.000 euro per l'anno dal 2021 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero per i beni e le attività culturali relativo al triennio 2021-2023;

quanto a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio per il 2016), che ha stanziato 10 milioni di euro annui a decor-

rere dal 2016 per il funzionamento degli istituti afferenti al settore museale.

In merito alla prima modalità di copertura, non ha osservazioni da formulare poiché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce della sua ulteriore riduzione disposta dall'articolo 16, comma 1, lettera c), n. 12.

Per quanto riguarda la seconda modalità di copertura rileva che le risorse in parola sono allocate nel capitolo 5650 (piano gestionale n. 7) dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che, come risulta dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio 2021-2023, reca uno stanziamento pari a circa 30,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10,4 milioni per l'anno 2023. Ciò posto, appare necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse previste a copertura e assicuri che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulla predetta autorizzazione di spesa.

Con riferimento all'articolo 30, recante interventi localizzati in aree contermini, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare tenuto conto che il comma 1 ribadisce, generalizzandole e dando loro veste di fonte primaria, le procedure amministrative già attualmente previste da norme di rango secondario ed applicabili in molti casi, mentre il comma 2 modifica i poteri di intervento del Ministro della cultura nel quadro dei procedimenti autorizzatori per determinati impianti di energia da fonti rinnovabili.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 31, recante norme di semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici, non ha osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle norme e degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 32, recante disposizioni sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – *Repowering*, non ha osservazioni da formulare, in considerazione del carattere ordinamentale della norma, la quale al comma 1 amplia l'applicabilità di

una procedura semplificata alla cui norma istitutiva non sono stati ascritti effetti finanziari.

Per quanto riguarda l'articolo 33, recante misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana, in merito ai profili di quantificazione osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati ed i parametri utilizzati per la stima degli effetti finanziari. In proposito, segnala che le relazioni tecniche riferite a norme analoghe – introdotte prima dell'emergenza Covid, quali, da ultimo, quelle contenute nella legge di bilancio 2020 – evidenziano gli elementi, i dati ed i parametri necessari per la ricostruzione dell'onere stimato. Pertanto, al fine di consentire una verifica della stima indicata dalla relazione tecnica, ritiene necessario che la relazione tecnica espliciti – sulla base del modello utilizzato fino alla legge di bilancio 2020 – i parametri, i criteri e le ipotesi adottate per la quantificazione operata, come l'ammontare della spesa considerata, le aliquote del beneficio utilizzate prima e dopo la modifica normativa, le annualità interessate dalla rateazione, le aliquote d'imposta per la stima degli effetti indotti. Ai fini di una verifica dei parametri utilizzati per le precedenti stime e per quella in esame, considera inoltre opportuno acquisire informazioni aggiornate in merito alla effettiva fruizione della misura in esame. Inoltre, la relazione tecnica afferma che la stima è effettuata con riferimento alle modifiche introdotte dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 senza considerare le disposizioni contenute nella lettera *c)* del medesimo comma 1 (riduzione degli adempimenti previsti prevedendo, tra l'altro, l'esclusione dell'obbligo di una specifica asseverazione sullo stato degli edifici). Sul punto considera opportuno acquisire l'avviso del Governo, tenuto conto che quanto disposto dalla predetta lettera *c)* appare suscettibile di determinare effetti per la finanza pubblica, derivanti dall'estensione degli interventi ammissibili a beneficio. In proposito, fa presente che gli operatori del settore hanno segnalato in più occasioni le difficoltà di accesso al beneficio a causa degli eccessivi

adempimenti richiesti e che, pertanto, l'introduzione di semplificazioni potrebbe comportare un sensibile incremento dell'accesso alla misura in esame, con conseguenti oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, sulla base dei soli risultati forniti dalla relazione tecnica, segnala quanto segue:

gli oneri per detrazione e per credito d'imposta (periodo 2021-2033) sono indicati, complessivamente, in 33,6 milioni di euro. La relazione tecnica non esplicita l'ammontare in valore assoluto della spesa complessiva considerata ai fini della stima. Sul punto, premessa la necessità di una conferma in merito alla predetta ricostruzione, ritiene che andrebbero verificati i criteri di prudenzialità adottati ai fini della stima, tenuto conto dell'elevato interesse mostrato dai contribuenti e dagli operatori del settore nei confronti del beneficio in esame;

in base alla modulazione temporale dei risultati forniti, la relazione tecnica non sembrerebbe considerare le spese sostenute nel 2023 (ricorda in proposito che il beneficio è riconosciuto, per tipologie specifiche quali gli IACP, anche in relazione alle spese sostenute nel primo semestre del 2023). Sul punto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo tenuto conto che l'eventuale mancata considerazione di tali spese potrebbe determinare una sottostima degli oneri indicati dalla relazione tecnica;

i risultati in tabella evidenziano che il beneficio è fruito in parte mediante detrazione d'imposta (15,7 milioni per il periodo 2021-2033) e in parte mediante credito d'imposta (17,9 milioni per il periodo 2021-2033). Sul punto ritiene che andrebbero esplicitate le ipotesi adottate per la stima delle differenti modalità di fruizione del beneficio;

per quanto riguarda il profilo temporale, rileva che la detrazione determina effetti negativi dal 2021, mentre il credito d'imposta dal 2022. Anche in merito a tale diversa modulazione – che non considera

oneri per credito d'imposta nel 2021 – ritiene necessario acquisire chiarimenti.

Per quanto concerne, infine, il profilo della cessione del credito d'imposta – prevista nella norma originaria sulla quale si interviene e, pertanto, applicabile anche alle misure interessate dalla norma in esame – pur tenendo conto che la procedura adottata dalla relazione tecnica appare in linea con quella seguita con riferimento alla norma iniziale, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione al trattamento contabile degli effetti finanziari e all'impatto prefigurabile in termini di indebitamento netto. Ciò alla luce delle recenti pronunce sulla materia da parte di Eurostat, richiamate anche nella Nota della Ragioneria generale dello Stato riferita al maxiemendamento al decreto-legge n. 41 del 2021, presentato dal Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 4 dell'articolo 33 prevede alla copertura degli oneri derivanti:

dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo in commento, relativi a misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana, valutati in 0,1 milioni di euro per il 2021, 1,4 milioni di euro per il 2022, 11,3 milioni di euro per il 2023, 9,3 milioni di euro per il 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per il 2033;

dal comma 3 dell'articolo in commento, relativo all'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 per i seguenti importi: 3,9 milioni di euro per il 2027, 0,3 milioni di euro per il 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per il 2032.

In particolare, ai citati oneri si provvede:

quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 0,4 milioni di euro per l'anno 2022,

1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo in commento;

quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Al riguardo, in merito alla prima modalità di copertura, non ha osservazioni da formulare, in quanto dalla relazione tecnica si evince che dalle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo in commento deriva un maggior gettito in termini di IVA, pari a 0,1 milioni di euro nel 2021, in termini di IVA, IRPEF e IRES, pari a 0,4 milioni di euro nel 2022, in termini di IRAP, IRPEF e IRES, pari a 1,2 milioni di euro nel 2023, e in termini di IRPEF e IRES, pari a 3,9 milioni di euro nel 2027, 0,3 milioni di euro nel 2028, 0,4 milioni di euro in ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro nel 2032.

Quanto alla seconda modalità di copertura, rinvia a quanto già illustrato in merito alla copertura riferita all'articolo 16.

Da un punto di vista formale, ritiene comunque che andrebbe valutata l'opportunità di esprimere gli oneri derivanti dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 in termini di minori entrate.

Riguardo all'articolo 34, relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, in considerazione del carattere ordinamentale della norma e nel presupposto – sul quale ritiene opportuno acquisire una conferma – della compatibilità con la normativa europea.

Per quanto concerne l'articolo 35, recante misure di semplificazione per la pro-

mozione dell'economia circolare, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, in considerazione del carattere ordinamentale della norma, a cui si aggiungono i chiarimenti contenuti nella relazione tecnica con riferimento al comma 1, lettera g), nonché della clausola di invarianza finanziaria contenuta al comma 4. Prende atto inoltre di quanto evidenziato dalla relazione tecnica riguardo alla finalità di prevenire eventuali procedure di infrazione in sede europea.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 36, recante semplificazioni in materia di economia montana e forestale, non ha osservazioni da formulare, in considerazione del carattere ordinamentale della norma.

Riguardo all'articolo 37, recante misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali, in merito ai profili di quantificazione prende atto del carattere facoltativo della previsione di cui al comma 1, lettera g), e del carattere ordinamentale delle restanti norme, comunque assistite da una specifica clausola di neutralità. Non formula quindi osservazioni sulla base delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica e nel presupposto che le norme in esame riguardino esclusivamente la cornice procedurale per la realizzazione delle operazioni di bonifica, ferme restando le modalità di finanziamento degli interventi medesimi e delle relative attività istruttorie a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente e su quelle che si renderanno disponibili per tali finalità. In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 38, relativo alla diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e al divario digitale, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare con riferimento al comma 1 che appare semplificare il sistema di notificazione.

Con riferimento alle norme recate dal comma 2 – che istituiscono il Sistema di gestione di deleghe (SGD) affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la

transizione digitale – rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono:

da un lato, che la loro attuazione è disposta con le risorse disponibili a legislazione vigente (comma 8 del nuovo articolo 64-ter del CAD);

dall'altro, che la loro efficacia, i cui oneri sono posti a carico delle risorse previste per la realizzazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea (comma 3 dell'articolo in esame).

La relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 2 in 2 milioni di euro per il 2021 e tre milioni di euro per il 2022 per quanto concerne le attività di sviluppo del sistema e in un milione di euro a decorrere dal 2022 per le spese operative, nel cui ambito, stante il tenore delle norme, dovrebbero ricadere anche le spese derivanti dalla convenzione stipulata coll'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per le attività di gestione.

Tanto premesso, evidenzia preliminarmente che la norma non definisce l'onere, indicato soltanto dalla relazione tecnica, ciò in contrasto con l'articolo 17, comma 1, della legge 196 del 2009, in base al quale ogni norma indica l'onere derivante da ciascun intervento e il relativo sviluppo temporale.

Inoltre, detti oneri sono, da un lato, posti a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente, dall'altro si prevede che siano posti a carico delle risorse previste per la realizzazione di progetti compresi nel PNRR: premessa l'opportunità di un chiarimento in proposito, osserva che le spese operative hanno carattere permanente e non sembrano quindi poter essere finanziate con le risorse del PNRR. Nel caso in cui i predetti oneri fossero interamente a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente, nell'osservare che tale modalità di copertura non rientra tra quelle tassativamente elencate dal già richiamato articolo 17 della legge n. 196 del 2009, evidenzia l'opportunità di acquisire dati ed elementi di valutazione riguardo all'effett-

tiva disponibilità delle risorse in questione per utilizzi di carattere potenzialmente permanente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il capoverso comma 8 dell'articolo 38, comma 2, lettera *c*), stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione del nuovo articolo 64-*bis* del Codice dell'amministrazione digitale, che istituisce un Sistema di gestione deleghe (SGD) dell'identità digitale, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il successivo comma 3, invece, pone gli oneri derivanti dalle citate disposizioni a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, subordinando l'efficacia delle disposizioni medesime alla definitiva approvazione del PNRR stesso da parte del Consiglio dell'Unione europea. In proposito, ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alla correttezza della disposizione di cui al capoverso comma 8 dell'articolo 64-*bis* che fa riferimento a risorse disponibili a legislazione vigente per la sua attuazione, mentre la relazione tecnica, in coerenza con quanto previsto dal comma 3, quantifica gli oneri derivanti dall'istituzione e dallo sviluppo del SGD in misura pari a 2 milioni di euro per il 2021, a 3 milioni di euro per il 2022 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023, imputandoli a carico delle risorse previste per l'attuazione dei progetti compresi nel PNRR.

Riguardo all'articolo 39, che prevede misure di semplificazione relative ai dati pubblici, in merito ai profili di quantificazione, riguardo al comma 1, lettera *b*), evidenzia che la relazione tecnica, specifica che gli oneri per l'integrazione in ANPR delle liste elettorali comunali, ai sensi del comma 1, lettera *b*), quantificabili in 2 milioni di euro per l'anno 2021, trovano attuale copertura a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU* Italia: evidenzia peraltro che detto onere e la relativa modalità di copertura non sono esplicitati dalla norma.

Non ha osservazioni da formulare riguardo comma 1, lettera *c*), il cui onere è stimato dalla relazione tecnica in 22,8 milioni di euro.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 7 dell'articolo 39 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *c*), del medesimo articolo 39, valutati in 22,8 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 34, della legge n. 178 del 2020. In proposito, ricorda che il citato comma 34 ha istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara (capitolo 3086 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Ciò premesso, segnala che da un'interrogazione alla banca dati informatica della Ragioneria generale dello Stato risulta che, in corrispondenza dell'emanazione del provvedimento in esame, sul citato fondo sono stati accantonati 22,8 milioni di euro per il 2021, corrispondenti all'onere derivante dall'articolo 39, comma 1, lettera *c*), del medesimo provvedimento. Pertanto, considerata la disponibilità delle occorrenti risorse, considera opportuna una rassicurazione da parte del Governo in merito alla circostanza che l'utilizzo delle citate risorse non pregiudichi ulteriori finalità a cui le stesse sono destinate a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 40, relativo all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, in merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che le norme hanno carattere ordinamentale e sono volte alla semplificazione di procedimenti amministrativi già previsti a legislazione vigente, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità che le amministrazioni possano dare corso, ad invarianza di risorse, ai procedi-

menti in questione entro i nuovi, più brevi, termini previsti.

Riguardo all'articolo 41, relativo alla violazione degli obblighi di transizione digitale, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme in esame, inserendo l'articolo 18-*bis* nel CAD, attribuiscono un generale potere di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio all'AgID in materia di transizione digitale e che tale potere dovrà essere esercitato nei confronti non solo delle pubbliche amministrazioni ma anche dei gestori di servizi pubblici e delle società a controllo pubblico. La relazione tecnica afferma la neutralità della disposizione basandosi sulla circostanza che l'AgID può avvalersi sia del contingente di cui già dispone per esercitare le funzioni sanzionatorie previste all'articolo 32-*bis* del CAD nei confronti dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, sia di quello dedicato alle attività del difensore civico per il digitale, di cui all'articolo 17 del CAD. Poiché però il nuovo potere sanzionatorio risulta, testualmente, aggiuntivo e non sostitutivo delle potestà menzionate, e inoltre appare di carattere più pervasivo nei confronti dei soggetti vigilati, al fine di suffragare l'effettività della clausola di invarianza presente nel nuovo articolo 18-*bis*, ritiene opportuno acquisire ulteriori informazioni, in particolare con riguardo al numero delle unità di personale impegnate e al carico di lavoro atteso per l'AgID in base alle nuove funzioni attribuite.

Per quanto riguarda la riassegnazione a spesa dei proventi delle sanzioni amministrative, ritiene che andrebbe acquisita conferma che i proventi delle sanzioni già previste a legislazione previgente non risultino già scontati nelle previsioni di entrata, mentre non formula osservazioni in merito ai proventi delle sanzioni di nuova introduzione.

In merito all'articolo 42, relativo alla piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19, riguardo ai profili di quantificazione, sulla base dei dati forniti e delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica la quantificazione dell'onere connesso all'invio di sms contenenti il codice univoco utile per il

recupero del certificato verde in oggetto appare verificabile. Tuttavia non sono esplicitate, dalla stessa relazione tecnica, le ragioni sottostanti le percentuali di abbattimento delle platee considerate nella stima. Ciò con particolare riferimento alla percentuale di persone che forniscono un contatto email (20 per cento) e ai casi in cui la certificazione venga rilasciata a vista (30 per cento). Sul punto considera necessario acquisire elementi di valutazione.

Con riferimento alla piattaforma nazionale DGC, evidenzia che alle attività di implementazione non sono stati ascritti effetti finanziari. In proposito, ritiene che andrebbero forniti i seguenti chiarimenti:

gestione della piattaforma. La relazione tecnica afferma che la piattaforma sarà gestita dalla Sogei Spa nell'ambito della vigente Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la medesima società per la medesima infrastruttura TS (Tessera Sanitaria). Al riguardo, ritiene che andrebbero fornite informazioni circa l'attuale convenzione con la predetta società e se la stessa possa effettivamente fornire tale servizio senza aggravio di costi;

implementazione della piattaforma nazionale DGC. Prevede che la piattaforma si avvalga del sistema di Tessera sanitaria (TS). La relazione tecnica non fornisce indicazioni specifiche sulle effettive possibilità di utilizzo del predetto sistema TS e sulla sua adeguatezza alle nuove funzionalità assegnate alla piattaforma, quale ad esempio la raccolta dei certificati di guarigione, che la stessa relazione tecnica annovera tra le nuove funzionalità;

distribuzione dei certificati verdi. La norma prevede diversi canali per la distribuzione delle certificazioni, che potrebbero essere suscettibili di determinare un aggravio di costi. In proposito ritiene che andrebbero forniti elementi di valutazione circa: la realizzazione di una pagina web di accesso per i cittadini alla piattaforma nazionale DGC; l'implementazione delle applicazioni (APP IMMUNI e APP IO); il rilascio della certificazione tramite interme-

diari quali medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e farmacisti, attraverso il portale Tessera Sanitaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 4 dell'articolo 42 prevede agli oneri derivanti dall'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa relativa all'invio di SMS per il recapito dei codici volti all'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 in favore dei soggetti in *digital divide* che abbiano ricevuto la somministrazione di almeno una dose di vaccino, pari a 3.318.400 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, recante le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati in tutto o in parte dal bilancio pluriennale, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute (capitolo 1084), che presenta una dotazione di bilancio per il medesimo anno 2021 di circa 27,2 milioni di euro. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato Fondo reca le occorrenti disponibilità, come peraltro evidenziato da una interrogazione alla Banca dati della Ragioneria generale dello Stato, dalla quale si ricava che l'importo corrispondente all'onere oggetto di copertura risulta già accantonato nel medesimo Fondo. Ciò posto, considera utile che il Governo confermi che l'utilizzo del Fondo in questione non pregiudichi comunque la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Riguardo all'articolo 43, che reca disposizioni sulla digitalizzazione e servizi informatici del MIMS, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che l'onere si configura come limite di spesa (0,5 milioni di euro a decorrere dal 2021) e che le prestazioni sono definite in termini potenzialmente modulabili sulla base delle risorse disponibili.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 2 dell'articolo 43 prevede agli oneri derivanti dalla possibilità per il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di avvalersi della Sogei Spa, per servizi informatici strumen-

tali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo al triennio 2021-2023. In proposito non ha osservazioni da formulare poiché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'ulteriore riduzione del medesimo accantonamento disposta dagli articoli 16, comma 1, lettera c), numero 8), 45, comma 5, e 46, comma 2, del provvedimento in esame.

Relativamente all'articolo 44, che reca disposizioni sulle opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame definiscono un'apposita procedura per la realizzazione degli interventi, di particolare complessità o di rilevante impatto, indicati nell'Allegato IV al provvedimento in esame.

Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, attesa la natura ordinamentale delle norme e nel presupposto che le disposizioni non determinino effetti di accelerazione della spesa rispetto alle dinamiche scontate ai fini dei tendenziali. Per quanto attiene agli adempimenti in capo al Consiglio superiore dei lavori pubblici, rimanda al successivo articolo 45, in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Con riferimento all'articolo 45, che reca misure in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la relazione tecnica stima un onere in relazione all'utilizzo di 10 unità di personale non dirigenziale, individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni, e collocate in posizione di fuori ruolo, per lo svolgimento delle attività istruttorie di interesse per il Comitato speciale. Tanto premesso, osserva che in relazione all'utilizzo di personale in posizione di fuori ruolo non sono stati scontati, in altri prov-

vedimenti approvati negli anni recenti, effetti di maggior spesa, diversamente da quanto avviene nel caso in esame. Ritiene dunque utile che fossero esplicitati i motivi che inducono a stimare oneri in relazione all'impiego di personale già dipendente di pubbliche amministrazioni. Rileva inoltre che l'onere derivante dall'attribuzione di un'indennità ai componenti del Comitato è stato determinato considerando di assegnare l'importo massimo previsto dalla norma, pari a 35.000 euro a tutti i componenti con l'esclusione del presidente, presumibilmente in ragione della specifica disciplina applicabile per tali trattamenti accessori: in proposito considera opportuna una conferma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 5 dell'articolo 45 prevede agli oneri derivanti dall'istituzione di un Comitato speciale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quantificati in 1.381.490 euro per il 2021 e in 2.762.979 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo al triennio 2021-2023. In proposito non ha osservazioni da formulare poiché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'ulteriore riduzione del medesimo accantonamento disposta dagli articoli 16, comma 1, lettera c), numero 8), 43, comma 2, e 46, comma 2, del provvedimento in esame.

Riguardo all'articolo 46, che reca modifiche alla disciplina del dibattito pubblico, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare alla luce degli elementi utilizzati dalla relazione tecnica per la quantificazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 2 dell'articolo 46 prevede agli oneri derivanti dal rimborso delle spese di missione per i componenti della Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di esercizio dei poteri sostitutivi, nel limite di 22.500 euro per il 2021

e di 45.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo al triennio 2021-2023. In proposito non ha osservazioni da formulare poiché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'ulteriore riduzione del medesimo accantonamento disposta dagli articoli 16, comma 1, lettera c), numero 8), 43, comma 2, e 45, comma 5, del provvedimento in esame.

Riguardo all'articolo 47, che reca disposizioni sulle pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

Riguardo all'articolo 48, che prevede semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento al rinvio operato dal testo all'articolo 207, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto-legge «Rilancio»), che comporta l'applicabilità della disciplina ivi prevista alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, rileva quanto segue. Il citato articolo 207 incrementa sino al 30 per cento la misura dell'anticipazione sul prezzo dell'appalto. Poiché detta anticipazione è comunque corrisposta nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento e riguarderà l'utilizzo delle risorse del PNRR e del PNC, l'incremento della stessa non dovrebbe incidere sulle dinamiche di spesa prefigurate, anche con il provvedimento in esame, per l'utilizzo delle medesime risorse: in base a tale presupposto, sul quale ritiene utile una conferma, non formula quindi osservazioni.

Riguardo all'articolo 49, che prevede modifiche alla disciplina del subappalto, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, atteso che le modifiche al codice dei contratti pubblici

sono di carattere ordinamentale e prive di effetti diretti sulla finanza pubblica – come pure, infatti, lo è la disciplina attualmente vigente – e che, come precisato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica, le stesse sono volte a risolvere alcune criticità evidenziate dalla Commissione UE con la procedura di infrazione n. 2018/2273.

Con riferimento al comma 4, trattandosi di spese in conto capitale, ritiene che andrebbe acquisita conferma riguardo agli effetti evidenziati nel prospetto riepilogativo, identici su tutti e tre i saldi di finanza pubblica.

Con riferimento alla spesa autorizzata per la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, prende atto che la stessa è configurata come limite di spesa, pur evidenziando che la relazione tecnica non esplicita gli elementi alla base della determinazione del relativo importo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 4 dell'articolo 49 prevede agli oneri derivanti dall'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa relativa alla implementazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016 pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, istitutiva del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). In proposito, rinvia a quanto in precedenza rilevato con riferimento alla copertura recata dall'articolo 16, comma 1, lettera b).

Per quanto riguarda l'articolo 50, che prevede semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare sulla base delle precisazioni della relazione tecnica.

Riguardo all'articolo 51, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame prevedono modifiche al

decreto-legge n. 76 del 2020, in materia di semplificazioni. In particolare, vengono prorogati gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13 e 21, cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica: circa tali proroghe non formula osservazioni.

Per quanto attiene, tuttavia, alla proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 delle disposizioni che limitano la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia dolosa, pur tenendo conto che eventuali effetti della proroga rivestirebbero carattere indiretto ed eventuale, considera utile acquisire l'avviso del Governo in merito al rilievo finanziario dell'eventuale venir meno di entrate relative a danni cagionati con colpa grave.

Infine, con riferimento all'istituzione di un Osservatorio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, non formula osservazioni, considerato che la disposizione prevede non solo l'usuale clausola di esclusione degli emolumenti, ma anche una clausola di invarianza riferita agli oneri di struttura e di funzionamento e che la relazione tecnica ne conferma espressamente la neutralità.

In merito all'articolo 52, che reca modifiche al decreto-legge n. 32 del 2019 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale delle novelle all'articolo 1 del decreto-legge n. 32 del 2019, previsto dalle disposizioni in esame e considerato che alle norme oggetto di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.

In merito all'articolo 53, che prevede disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 5 non formula osservazioni con riferimento agli adempimenti aggiuntivi posti in capo agli operatori economici, mentre, con riguardo agli adempimenti informativi posti in capo alle stazioni appaltanti e ai contraenti pubblici – che, salvo eccezioni, di

regola coincidono con le amministrazioni pubbliche – ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi informativi volti a dimostrare l'effettiva possibilità di darvi attuazione nel quadro delle risorse disponibili; ciò anche tenuto conto che la relazione tecnica non si sofferma sulla questione e la clausola di invarianza è riferita alla sola ANAC e non al complesso delle amministrazioni pubbliche interessate dalla norma.

Con riferimento al comma 6 non formula osservazioni, tenuto conto di quanto chiarito dalla relazione tecnica. Non ha osservazioni circa le restanti disposizioni.

Riguardo all'articolo 54, che prevede l'estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori, in merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda l'obbligo di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori per gli operatori economici interessati a partecipare agli interventi di ricostruzione del sisma verificatosi in Abruzzo nel 2009, di cui al comma 1, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, che esclude per la sua attuazione la necessità di interventi organizzativi, informatici o di incremento delle risorse umane della Struttura o del portale telematico e non formula osservazioni.

Anche per quanto riguarda la soppressione, di cui al comma 2, della sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori, con la conseguente confluenza degli operatori economici ivi iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la relazione tecnica chiarisce che l'attività verrà svolta in maniera informatizzata e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 55, che reca misure di semplificazione in materia di istruzione, in merito ai profili di quantificazione, con particolare riferimento a quanto previsto al comma 1, lettera a), numero 3), relativo all'attribuzione dei poteri di commissari straordinari a sindaci e presidenti di enti locali, rileva che la norma non consente agli enti territoriali di derogare ai vincoli di bilancio, riveste carattere ordinamentale – come evidenziato dalla rela-

zione tecnica della norma modificata – e proroga la vigenza di una disposizione priva di effetti finanziari ed assistita da una generale clausola di invarianza (articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 22 del 2020). Non ha dunque osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale ritiene utile una conferma dal Governo, che la disposizione non sia suscettibile di anticipare i tempi di pagamenti previsti negli stati di avanzamento dei lavori (SAL) ed eventualmente già scontati ai fini dei tendenziali. Ciò in quanto essa si pone il dichiarato obiettivo di « accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR » (comma 1, alinea).

Riguardo all'articolo 56, relativo ai programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in merito ai profili di quantificazione, pur considerata la natura procedimentale delle disposizioni in esame e tenuto conto che ad altre disposizioni di deroga al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 non sono stati ascritti effetti finanziari, tenuto conto che la disposizione in esame introduce una deroga di carattere particolarmente ampio (« alla disciplina urbanistica e alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche »), ritiene opportuno acquisire ulteriori dati ed elementi informativi idonei a suffragare l'ipotesi di assenza di effetti diretti sulla finanza pubblica: ciò con riguardo, ad esempio, all'eventualità che dall'applicazione della deroga derivi la necessità di aggiornare piani e progetti di natura urbanistica, o di modificare accordi di cui sia parte l'amministrazione territoriale, ovvero ulteriori adempimenti che determinino eventuali effetti di onerosità per le amministrazioni interessate.

Per quanto concerne l'articolo 57, relativo alle Zone Economiche Speciali (ZES), in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, con specifico riguardo alle attività svolte dall'Agenzia per la coesione territoriale a supporto delle strutture commissariali delle ZES (comma 3), tali attività vengano espletate entro i limiti di spesa –

4,4 milioni per il 2023 e 8,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 – a tale fine previsti dalla norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 3 dell'articolo 57 prevede a quota parte degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 3), relativo al personale tecnico e amministrativo a supporto dei Commissari straordinari per le zone economiche speciali (ZES), in misura pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, istitutiva del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Quanto a tale prima modalità di copertura, rinvia a quanto in precedenza rilevato con riferimento alla copertura recata dagli articoli 16, comma 1, lettera b), e 49, comma 4.

Quanto alla seconda modalità di copertura, rileva che la restante quota degli oneri, in misura pari a 4,4 milioni di euro per il 2021, a 8,8 milioni di euro per il 2022 e a 4,4 milioni di euro per il 2023, viene coperta – come stabilito dal comma 1, lettera a), numero 3), del medesimo articolo 57 – nell'ambito delle risorse del Programma operativo complementare al Programma nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020. A tale ultimo riguardo, ritiene opportuno acquisire dal Governo un chiarimento circa la sussistenza delle risorse previste a copertura, nonché una conferma in ordine al fatto che il loro utilizzo sia comunque compatibile rispetto agli ambiti di intervento e agli obiettivi cui il Programma in questione risulta finalizzato, nel quadro più ampio della politica di coesione.

Tanto premesso, ritiene peraltro che andrebbe valutata l'opportunità dal punto di vista formale di inserire già all'interno della novella al comma 7-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, operata dal comma 1, lettera a), numero 3), dell'ar-

ticolo 57 del provvedimento in esame, la complessiva autorizzazione di spesa concernente il personale tecnico e amministrativo previsto a supporto dei Commissari straordinari per le zone economiche speciali (ZES), posto che nell'attuale formulazione del testo detta informazione è ricavabile solo in via indiretta dal combinato disposto tra il predetto comma 7-*quater* e la norma di copertura di cui al comma 3 del medesimo articolo 57. In tal caso, ritiene che si potrebbero pertanto apportare al testo le seguenti modificazioni: «*All'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 7-*quater*, secondo periodo, sostituire le parole da: con oneri fino a: per l'anno 2023 con le seguenti: "A tale fine è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023, a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190". Conseguentemente, al medesimo articolo 57 sopprimere il comma 3*». Sul punto considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il successivo comma 4 dell'articolo 57 prevede, invece, agli oneri derivanti dall'ampliamento della portata applicativa del credito d'imposta per gli investimenti effettuati nelle ZES ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017, valutati in 45,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). In proposito, rammenta che tale Fondo è stato finanziato, per il periodo di programmazione 2021-2027, in misura pari a complessivi 50 miliardi di euro – articolati in 4.000 milioni di euro per l'anno

2021, 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030 – dall'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021). Ciò posto, nel prendere atto della natura capitale degli oneri alla cui copertura il Fondo in esame risulta destinato, considera tuttavia utile acquisire una conferma dal Governo in ordine al fatto che il suo utilizzo non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, assicurando altresì che dalla disposizione in commento non discendano effetti negativi sul fabbisogno di cassa in ragione dei particolari coefficienti di spendibilità delle predette risorse.

Riguardo all'articolo 58, relativo all'accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'introduzione di una clausola di neutralità finanziaria relativa all'avvalimento dell'Agenzia per la coesione territoriale da parte del Ministro per il sud e la coesione territoriale, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a verificare l'effettiva possibilità di dare attuazione alla medesima previsione ad invarianza di risorse.

Riguardo all'articolo 59, che reca disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, dal momento che l'onere è limitato all'autorizzazione di spesa disposta dalla norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 2 dell'articolo 59 provvede agli oneri derivanti dalla stipula della convenzione da parte del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto tecnico-operativo alle attività di propria competenza, nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, istitutiva del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della

gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). In proposito, rinvia a quanto in precedenza rilevato con riferimento alla copertura recata dagli articoli 16, comma 1, lettera *b*), 49, comma 4, e 57, comma 3.

Riguardo all'articolo 60, che prevede il rafforzamento del ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale, in merito ai profili di quantificazione, ritiene che andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a confermare la neutralità finanziaria della disposizione evidenziata dalla relazione tecnica. In particolare ritiene che andrebbe confermato che l'Agenzia per la coesione territoriale, che viene configurata dalla norma (comma 1, lettera *b*)) come soggetto attuatore degli interventi sostitutivi relativi all'utilizzo dei Fondi europei, possa esercitare tale funzione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 61, che reca modifiche alla disciplina del potere sostitutivo, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma.

Riguardo all'articolo 62, che reca modifiche alla disciplina del silenzio assenso, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, stante il carattere ordinamentale e procedurale della norma.

Per quanto riguarda l'articolo 63, in materia di annullamento d'ufficio, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma, di carattere ordinamentale e procedurale, non appare suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica. Effetti eventuali e di carattere indiretto potrebbero peraltro riguardare i ridotti termini di annullamento d'ufficio di provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici. In merito al rilievo finanziario di tale eventualità ritiene utile acquisire l'avviso del Governo.

Riguardo all'articolo 64, che reca disposizioni sulla valutazione dei progetti di ricerca e sulle misure attuative del PNRR nel campo della ricerca, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare sui commi 1 e 3, in considerazione del loro tenore ordinamentale, sui commi 4

e 6, configurati in termini di limiti di spesa, sul comma 5, alla luce dei chiarimenti della relazione tecnica, sul comma 8, in quanto la modificazione opera comunque nel quadro di un limite di spesa.

Non ha osservazioni neppure sul comma 2, alla luce di quanto chiarito dalla relazione tecnica, considerato che la disposizione novellata era priva di effetti sui saldi di finanza pubblica e tenuto conto che la nuova disposizione, in quanto inserita nel *corpus* della legge n. 240 del 2010, risulta assistita dalla generale clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 22, comma 29, di detta legge.

Con riferimento al comma 7, rileva che l'autorizzazione di spesa è disposta nella misura di 12 milioni per il 2020, cui si provvede, quanto a 8 milioni, mediante riduzione di altra autorizzazione di spesa e, quanto a 4 milioni, mediante utilizzo delle somme conservate nel conto dei residui riferiti alla medesima autorizzazione di spesa.

Il prospetto riepilogativo, indica – quale maggior spesa capitale – il solo importo di 8 milioni anziché 12 milioni e la sola copertura mediante riduzione, di pari ammontare, dell'autorizzazione di spesa, senza indicare gli effetti sui residui riferiti al medesimo stanziamento.

Tanto premesso, ritiene che andrebbe in primo luogo confermata la disponibilità delle somme residue in questione, senza incidere su impegni o finalizzazioni di spesa già assunti. Osserva inoltre che l'utilizzo di residui, ove non già scontato nei tendenziali, è suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto che non sono indicati nel prospetto riepilogativo: in proposito considera utile un chiarimento.

Infine, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva possibilità di utilizzo, per il 2021, delle risorse relative alla realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza, senza incidere su impegni già assunti o programmi di interventi già avviati per le medesime finalità e senza determi-

nare ulteriori esigenze di spesa per gli esercizi successivi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 6 dell'articolo 64 provvede agli oneri derivanti dal medesimo comma pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, derivanti dall'incremento del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550, della legge n. 178 del 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (capitolo 7288 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca), relativamente alla quota destinata ai compiti dell'Agenzia nazionale della ricerca, di cui al comma 241 della medesima legge e tuttora non istituita, in materia di valutazione dell'impatto di attività di ricerca. Considerato che il citato capitolo appare presentare le occorrenti disponibilità per l'anno 2021, come risulta da un'interrogazione effettuata alla banca dati informatica della Ragioneria generale dello Stato in data 10 giugno 2021, considera invece opportuna da parte del Governo una rassicurazione, da un lato, in merito alla sussistenza delle occorrenti risorse anche per gli anni successivi al 2021, dall'altro, in ordine al fatto che l'utilizzo delle risorse stesse non pregiudichi la realizzazione delle finalità a cui esse sono destinate a legislazione vigente.

Segnala, inoltre, che il comma 7 dell'articolo 64 provvede agli oneri derivanti dalla realizzazione di interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi AFAM, di cui al medesimo comma, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le seguenti modalità:

quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (capitolo 7312 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca), volta alla realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e stru-

mentali di particolare rilevanza delle istituzioni dell'Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, come rifinanziate dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo delle somme conservate nel conto residui, del medesimo articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sopra citato.

Per quanto riguarda la prima modalità della copertura, segnala che da un'interrogazione alla banca dati informatica della Ragioneria generale dello Stato risulta che, in corrispondenza dell'emanazione del provvedimento in esame, sul citato fondo sono stati accantonati 8 milioni di euro per il 2021, corrispondenti all'onere derivante dalla disposizione ora in commento.

In merito alla seconda modalità di copertura, in base sempre alla medesima interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta che i residui di lettera *f*) sono pari a 4 milioni per il 2021.

Pertanto, considerata la disponibilità delle occorrenti risorse, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale considera opportuna una rassicurazione da parte del Governo – che il loro utilizzo delle citate risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi cui le stesse sono destinate a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 65, concernente l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le funzioni elencate dal nuovo testo dell'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018 corrispondono sostanzialmente a quelle recate dal testo previgente del medesimo articolo e dal decreto legislativo n. 35 del 2011. In proposito, ritiene che andrebbe acquisita conferma che il potere di obbligare i gestori di infrastrutture all'esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza, che risulta aggiuntivo rispetto ai compiti precedentemente spettanti all'ANSFISA, possa essere esercitato nel quadro delle risorse

finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 66, comma 1, concernente gli statuti degli enti del Terzo settore, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che a precedenti interventi di proroga della medesima disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari.

Riguardo all'articolo 66, comma 2, relativo alla Carta europea della disabilità, in merito ai profili di quantificazione, ritiene che andrebbe acquisita conferma dal Governo che dalla disposizione in esame non derivi la necessità di aggiornamenti informatici o procedurali cui l'INPS non possa provvedere nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016.

C. 3041 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 giugno 2021.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE, nel confermare la correttezza delle quantificazioni, come risultanti dalla relazione tecnica, fa presente che tutti gli oneri indicati dal provvedimento hanno cadenza annuale mentre quelli derivanti dall'articolo 19 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in 10.400 euro a decorrere dal-

l'anno 2021, hanno cadenza triennale, come si evince dalla relazione tecnica.

Evidenzia che le spese di accoglienza in Italia dei commissari Afghani saranno coperte dalla controparte, mentre gli oneri riferiti a missioni e scambio di personale comprendono tutte le spese previste dalla normativa vigente, fermo restando che lo svolgimento delle missioni resta subordinato alla verifica delle condizioni di sicurezza, e che la cooperazione nel settore dei media, qualora intrapresa, verrà effettuata a spese esclusive degli enti interessati nei limiti delle loro dotazioni finanziarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 3, comma 1, ritiene necessario, da un lato, precisare che gli oneri valutati in 24.000 euro a decorrere dal medesimo anno 2021 sono ulteriori rispetto alle restanti previsioni di spesa indicate allo stesso comma 1, dall'altro lato, integrare la copertura finanziaria indicando l'onere massimo risultante dalla relazione tecnica con riferimento all'ultimo anno del triennio 2021-2023, in modo da prevedere una corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale proprio a partire dal 2023.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3041 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

tutti gli oneri indicati dal provvedimento hanno cadenza annuale mentre quelli derivanti dall'articolo 19 dell'Accordo og-

getto di ratifica, valutati in 10.400 euro a decorrere dall'anno 2021, hanno cadenza triennale, come si evince dalla relazione tecnica;

le spese di accoglienza in Italia dei commissari Afghani saranno coperte dalla controparte, mentre gli oneri riferiti a missioni e scambio di personale comprendono tutte le spese previste dalla normativa vigente, fermo restando che lo svolgimento delle missioni resta subordinato alla verifica delle condizioni di sicurezza, e che la cooperazione nel settore dei media, qualora intrapresa, verrà effettuata a spese esclusive degli enti interessati nei limiti delle loro dotazioni finanziarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 3, comma 1, appare necessario, da un lato, precisare che gli oneri valutati in 24.000 euro a decorrere dal medesimo anno 2021 sono ulteriori rispetto alle restanti previsioni di spesa indicate allo stesso comma 1, dall'altro lato, integrare la copertura finanziaria indicando l'onere massimo risultante dalla relazione tecnica con riferimento all'ultimo anno del triennio 2021-2023, in modo da prevedere una corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a partire dal 2023,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: e valutati in *aggiungere la seguente:* ulteriori;

dopo le parole: si provvede *aggiungere le seguenti:* , quanto a euro 285.620 per l'anno 2021, a euro 275.220 per l'anno 2022 e a

euro 285.620 annui a decorrere dall'anno 2023, ».

La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Claudio BORGHI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, pur comprendendo che nella fase eccezionale che il Paese sta attraversando le Camere siano state esaurite a favore del Consiglio dei Ministri e le Commissioni parlamentari in favore delle cabine di regia governative, stigmatizza la frequente assenza del presidente Melilli ai lavori della Commissione. Ritiene, infatti,

che ciò dimostri poco rispetto nei confronti della Commissione Bilancio e del ruolo che il presidente Melilli è chiamato a esercitare.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, replicando all'onorevole Claudio Borghi, fa presente che sarà sua cura riferire direttamente al presidente Melilli le sue rimostranze.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)</i>	112
DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)</i>	112
Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Testo unificato C. 544 e abb. (Parere alla VII Commissione) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)</i>	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	112
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	113
5-06290 Fragomeli: Dati relativi all'erogazione dei contributi a fondo perduto concessi per fronteggiare l'emergenza pandemica	113
5-06291 Sangregorio: Nomine ed incarichi di vertice presso la Società SOSE SpA	113
ALLEGATO 1 <i>(Testo della risposta)</i>	116
5-06286 Ungaro: Esenzione dell'IMU per la prima casa per componenti di nuclei familiari residenti in immobili diversi	113
ALLEGATO 2 <i>(Testo della risposta)</i>	118
5-06180 Gusmeroli: Semplificazione degli adempimenti relativi all'inserimento nella dichiarazione dei redditi dei contributi e <i>bonus</i> ricevuti per fare fronte alla crisi pandemica	114
ALLEGATO 3 <i>(Testo della risposta)</i>	119
5-06287 Cancellieri: Iniziative per la riforma del sistema della riscossione	114
ALLEGATO 4 <i>(Testo della risposta)</i>	121
5-06288 Giacometto: Iniziative per la riduzione dei costi di gestione e di prelievo delle carte di debito e credito	114
ALLEGATO 5 <i>(Testo della risposta)</i>	122
5-06289 Albano: Chiarimenti sull'applicazione dei limiti di operatività per le società di comodo e per le società in perdita sistematica per il periodo d'imposta 2020	115
ALLEGATO 6 <i>(Testo della risposta)</i>	123

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno scorso.

Luca SANI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

C. 3166 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno scorso.

Graziella Leyla CIAGÀ (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Testo unificato C. 544 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente*, intervenendo in sostituzione della relatrice, avverte che presso la Commissione di merito sono state presentate 37 proposte emendative, che saranno votate nella seduta odierna. Poiché tali emendamenti non investono profili di competenza della Commissione Finanze, propone di procedere all'espressione del parere sul testo unificato adottato come testo base dalla VII Commissione.

Formula quindi, a nome della relatrice Porchietto, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole testé formulata.

La seduta termina alle 13.55.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. — In-

terviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

5-06290 Fragomeli: Dati relativi all'erogazione dei contributi a fondo perduto concessi per fronteggiare l'emergenza pandemica.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, evidenziando come il Governo non sia in grado di fornire integralmente i dati richiesti con l'atto di sindacato ispettivo in titolo, chiede che questo sia trasformato in interrogazione a risposta in Commissione e discusso in una successiva seduta.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), prendendo atto di quanto evidenziato dalla rappresentante del Governo, accoglie la richiesta.

5-06291 Sangregorio: Nomine ed incarichi di vertice presso la Società SOSE SpA.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea COLLETTI (Misto-L'A.C'È) si dichiara totalmente insoddisfatto e manifesta la propria impressione che il Ministero dell'economia e delle finanze voglia coprire l'operato della SOSE S.p.A. e del professor Atella, come frequentemente avviene per l'attività delle società partecipate, le quali sono solite effettuare nomine e assunzioni di favore. Ritiene che il Ministero intervenga per coprire il cattivo operato delle società partecipate, i cui dirigenti sono nominati dalla politica ed a questa debbono poi restituire i favori ricevuti.

Osserva quindi come non sia stata svolta una adeguata selezione per giungere alla nomina del professor Atella. Richiama inoltre il caso della professoressa Laura Serlenga, che insegna una materia che non ha alcuna attinenza con l'incarico che le è stato affidato all'interno della SOSE S.p.A.. Osserva infine come il dottor Pier Luigi Semiani, che ha un'età di ottanta anni, riceva un compenso di 250.000 euro annui, di molto superiore ai 39.000 euro annui che questi aveva inizialmente richiesto e rileva come ciò avvenga nel totale silenzio del collegio sindacale, cui peraltro fa parte un ex deputato e sottosegretario.

Conclude stigmatizzando la mancanza di controllo sull'operato delle società partecipate da parte del Governo, che da tale situazione trae beneficio, insieme a chi è chiamato a gestire le risorse pubbliche, a tutto discapito dell'interesse della pubblica amministrazione e dei cittadini.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA ritiene che il linguaggio utilizzato dall'onorevole Colletti in alcuni passaggi del suo intervento sia inaccettabile.

Andrea COLLETTI (Misto-L'A.C'È) osserva come spetti esclusivamente al presidente effettuare eventualmente un richiamo in tal senso.

5-06286 Ungaro: Esenzione dell'IMU per la prima casa per componenti di nuclei familiari residenti in immobili diversi.

Massimo UNGARO (IV) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimo UNGARO (IV) ringrazia per la risposta, della quale si dichiara soddisfatto.

5-06180 Gusmeroli: Semplificazione degli adempimenti relativi all'inserimento nella dichiarazione dei redditi dei contribuenti e bonus ricevuti per fare fronte alla crisi pandemica.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) si dichiara parzialmente insoddisfatto e segnala come la risposta non faccia riferimento ai quadri RE e RG del modello di dichiarazione dei redditi.

Prende comunque atto con soddisfazione della parziale apertura dimostrata dalla rappresentante del Governo in ordine alla non applicazione delle sanzioni in caso di mancata compilazione dei quadri che non sono rilevanti ai fini della determinazione degli aiuti di Stato.

Osserva infine che si sarebbe potuto venir maggiormente incontro alle esigenze manifestate nell'atto di sindacato ispettivo e auspica che ciò possa avvenire per la dichiarazione dei redditi del prossimo anno.

5-06287 Cancellieri: Iniziative per la riforma del sistema della riscossione.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S), ringraziando per la risposta, sottolinea come per il proprio gruppo sarebbe necessario effettuare una riforma della normativa e

degli strumenti della riscossione, così come si sta facendo per la riforma del sistema fiscale. Pur riconoscendo la scarsità del tempo a disposizione per affrontare una riforma della riscossione di ampio respiro, osserva che questa difficoltà potrebbe essere superata in caso di unanime volontà politica in tal senso.

Ritiene che modificare la disciplina per la determinazione dei tributi, indirizzandola alla crescita, avrebbe una maggior efficacia se si accompagnasse a un miglioramento degli strumenti utilizzati per la riscossione.

Evidenzia quindi che nell'interrogazione si fa riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza in quanto il Piano potrebbe essere un utile strumento per realizzare celermente la revisione del sistema di riscossione.

Invita infine il Governo e il Parlamento a intensificare l'attività per il miglioramento del sistema di riscossione, che, come segnalato anche dalla Corte dei conti, è scarsamente efficiente nel nostro Paese.

5-06288 Giacometto: Iniziative per la riduzione dei costi di gestione e di prelievo delle carte di debito e credito.

Carlo GIACOMETTO (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Carlo GIACOMETTO (FI), citando l'espressione utilizzata dall'onorevole Gusmeroli, si dichiara anch'egli parzialmente insoddisfatto della risposta ricevuta.

Afferma quindi innanzitutto l'intenzione di valutare con attenzione i molti ed interessanti dati contenuti nella risposta, alcuni dei quali appaiono a prima vista in parziale contraddizione con quelli citati nell'interrogazione in titolo, e dei quali ringrazia in ogni caso la rappresentante del Governo.

Si dichiara invece insoddisfatto in relazione alla mancanza di iniziative da parte del Governo per contrastare il fenomeno

evidenziato. In proposito sottolinea come il proprio gruppo non abbia alcuna volontà di disincentivare l'uso del contante e ritiene che il Governo, pur perseguendo l'obiettivo di ampliare l'utilizzo della moneta elettronica, dovrebbe comunque attivarsi per evitare l'aumento dei costi connessi alle transazioni in contante.

5-06289 Albano: Chiarimenti sull'applicazione dei limiti di operatività per le società di comodo e per le società in perdita sistematica per il periodo d'imposta 2020.

Lucia ALBANO (FdI), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta il fatto che lo svolgimento delle interrogazioni non è avvenuto, in questa come già in altre precedenti sedute, rispettando l'ordine di presentazione. Illustra quindi l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Lucia ALBANO (FdI) ringrazia per la risposta, della quale si dichiara tuttavia totalmente insoddisfatta. Rileva infatti come sia troppo tardi – essendo ormai prossimi

alla scadenza del termine per i bilanci, le dichiarazioni dei redditi e i versamenti – per immaginare la presentazione di interpellanti da parte di tutte le società interessate dalla problematica evidenziata. Anche per l'amministrazione finanziaria inoltre sarebbe oltremodo impegnativo fornire risposta all'enorme quantità di atti che potrebbero essere presentati.

Osserva che sarebbe sicuramente più semplice intervenire con un atto normativo di applicazione generale, che potrebbe tenere nella giusta considerazione la riduzione dei ricavi delle società, connessa alla crisi economica conseguente alla pandemia. In proposito cita in particolare la situazione delle società immobiliari, che registrano una rilevante percentuale di risoluzione dei contratti di locazione.

Dichiara infine che per il gruppo Fratelli d'Italia è necessario e improcrastinabile procedere all'abrogazione o quanto meno a un ripensamento delle disposizioni in materia di società di comodo e di società in perdita sistematica.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

5-06291 Sangregorio: Nomine ed incarichi di vertice presso la Società SOSE SpA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alle nomine e agli incarichi di vertice della SOSE S.p.A anche alla luce degli articoli di stampa che ne hanno sollevato dubbi circa la relativa genuinità e trasparenza.

Al riguardo, sentito il Dipartimento delle finanze, si rappresenta quanto segue.

Occorre, anzitutto, premettere che con l'approvazione del Bilancio di esercizio da parte dell'Assemblea degli azionisti tenuta in data 11 maggio 2021 è venuto a scadenza il Consiglio di amministrazione della SOSE S.p.A.. Il precedente C.d.A., nominato a dicembre 2018, era composto dal prof. Vincenzo Atella (Amministratore delegato), dal dr. Antonio Dorrello (Presidente) e dalla professoressa Laura Serlenga (Consigliere di Amministrazione).

La SOSE è una società *in house* del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali costituita nel 1999 (ai sensi dell'articolo 10, comma 12 della legge 8 maggio 1998, n. 146) per l'elaborazione degli studi di settore (ora, Indicatori sintetici di affidabilità fiscale) nonché per ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria. Successivamente sono stati attribuiti alla SOSE ulteriori compiti, tra cui quelli previsti dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, di attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, relativi alla elaborazione, monitoraggio e revisione dei costi e fabbisogni standard delle funzioni e dei servizi resi (escluso il settore della sanità) dalle regioni e dagli Enti locali.

Il Dipartimento delle finanze esercita i diritti dell'azionista SOSE (con l'88,89 per cento delle azioni, mentre l'11,11 per cento è posseduto dalla Banca d'Italia), ed è il titolare della funzione di controllo analogo.

Il controllo analogo si sostanzia nell'esercizio di una « influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata », dunque tale influenza si estrinseca soltanto al livello della cosiddetta alta amministrazione della società controllata, senza annullare cioè l'autonomia gestionale ed esecutiva del suo organo amministrativo.

Tanto premesso, con riferimento alla questione sollevata dagli Onorevoli interroganti relativamente alla circostanza che in capo al Prof. Atella si sono cumulate la carica di amministratore delegato e quella di direttore generale, si osserva che l'accorpamento delle due cariche in capo ad una medesima persona è ammesso dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP).

Il Consiglio di amministrazione di SOSE, nominato il 3 dicembre 2018, ha ritenuto di dover rivedere l'organizzazione aziendale per far fronte ai nuovi compiti che la attendevano, in particolare l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale in sostituzione degli studi di settore, introdotti poco tempo prima dal legislatore. In tale contesto, ha ritenuto indispensabile accorciare la catena di comando, prevedendo la nomina di un direttore generale con funzioni direttamente operative, anziché gestionali come quelle che spettano all'amministratore delegato. Se la SOSE si fosse rivolta all'esterno per l'individuazione del direttore generale, il suo emolumento si sarebbe inevitabilmente sommato a quello già riconosciuto all'Amministratore delegato; la società ha invece optato per l'accorpamento dei ruoli, e l'Amministratore delegato ha rinunciato all'emolumento spettante. Inoltre, nel novembre 2018 era cessato dall'attività un dirigente, che percepiva compensi di poco inferiori a quelli poi

riconosciuti al Direttore Generale. Tali fatti hanno consentito un complessivo risparmio di spesa.

Con riferimento, invece, alla questione relativa all'affidamento al dottor Pier Luigi Semiani di « incarichi di consulenza » nonostante il divieto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta « legge Severino »), si ricorda che l'articolo 1, comma 42, lettera l), della citata « legge Severino » ha aggiunto il comma 16-ter all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In sostanza, viene stabilito il « divieto di *pantouflage* » relativamente a ex dipendenti di pubbliche amministrazioni.

Dal *curriculum vitae* del soggetto interessato, pubblicato nella sezione « Società trasparente » del sito *web* di SOSE, non risulta che egli sia mai stato dipendente di una pubblica amministrazione. La norma applicabile al caso di specie è il vigente articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Tale normativa prevede il divieto di conferimento, a titolo oneroso, a personale in quiescenza di incarichi di

consulenza, di studio, dirigenziali, direttivi, o di cariche in organi di governo delle P.P.A.A. e degli enti e società da essi controllati.

L'incarico cui si riferisce l'esposto non è una « consulenza » ma un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, senza interazioni con la gestione aziendale. Anche l'affidamento di tali tipologie di incarico riguarda scelte di natura organizzativa e gestionale di competenza della società, che tengano conto della natura dei compiti richiesti. Risulta infine che per l'affidamento dell'incarico sono state seguite le norme in materia di trasparenza e pubblicità.

In conclusione, il Dipartimento delle finanze segnala che non emergono indizi sintomatici di mal funzionamento della società, o che presentino profili di violazione o lesione delle regole di integrità aziendale. Va, infine, ribadito che nessun elemento di criticità è mai stato rappresentato dagli organi di controllo e di revisione.

ALLEGATO 2

5-06286 Ungaro: Esenzione dell'IMU per la prima casa per componenti di nuclei familiari residenti in immobili diversi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, nel richiamare la disciplina dettata dall'articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020) in materia di IMU, chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell'esenzione IMU per la prima casa con particolare riferimento ai nuclei familiari disgiunti aventi due immobili nello stesso comune o in comuni diversi.

Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Giova precisare, innanzitutto, che il citato comma 741 prevede che « Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile ».

Di conseguenza, in siffatta ipotesi, per espressa dizione normativa, l'agevolazione è sempre riconosciuta seppure applicabile a un solo immobile, emergendo in tal modo la volontà del Legislatore di dare alla norma un'impronta espressamente restrittiva, che costituisce l'eccezione rispetto alla regola secondo cui le agevolazioni possano essere riconosciute per tutti gli immobili, nel caso in cui siano ubicati in comuni diversi.

Senonché, tale interpretazione, che inizialmente era condivisibile anche per la Corte di cassazione, successivamente ha

subito una diversa evoluzione giurisprudenziale ad opera, ad esempio, delle ordinanze n. 4166 del 2020 e n. 4170 del 2020, in cui la Corte di Cassazione statuisce che, nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l'esenzione non spetta in nessun caso.

In particolare, la Suprema Corte ritiene che la previsione normativa di cui al comma 741 « comporta la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente », motivo per il quale è stato rigettato il ricorso della contribuente essendo stato accertato che « solo la ricorrente aveva la propria residenza anagrafica nel Comune ...mentre il proprio coniuge, non legalmente separato, ha residenza e dimora abituale in altro Comune ».

Il Dipartimento delle Finanze non può che prendere atto dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, alla quale è affidato in ultima istanza, nel nostro ordinamento giuridico, il compito di fornire l'interpretazione della legge.

Tanto premesso, a fronte delle difformità di applicazione dell'esenzione tra i diversi comuni, alla quale si riferisce l'interrogante, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria sono disponibili, ove sussistesse la volontà politica, a predisporre una norma che introduca chiarezza.

ALLEGATO 3

5-06180 Gusmeroli: Semplificazione degli adempimenti relativi all'inserimento nella dichiarazione dei redditi dei contribuiti e *bonus* ricevuti per fare fronte alla crisi pandemica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento al modello di dichiarazione dei redditi 2021, segnalano come sia richiesto ai contribuenti di indicare in tre apposite sezioni – RS, RU, e RG – tutti i bonus e contributi ricevuti ed erogati per far fronte alle difficoltà economiche correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in forza dei vari provvedimenti legislativi emanati.

In proposito, premesso che tali erogazioni costituiscono bonus esenti da tassazione per espressa previsione normativa e che il Fisco è già in possesso delle informazioni ad esse relative, gli Onorevoli interroganti fanno presente come eventuali errori di compilazione da parte del contribuente possano far sì che lo stesso possa incorrere nel rischio di accertamento così come nell'onere di sanare gli errori e le regolarità formali.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono se si intendano adottare iniziative volte a prevedere un azzeramento o riduzione delle sanzioni o una sanatoria per eventuali dimenticanze ovvero a prevedere, da parte dell'Agenzia delle entrate, un'eventuale automatica e successiva integrazione dei dati mancanti o comunque non inseriti dal contribuente.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento ai quadri RF, RG e RE (che sono i quadri in cui sono determinati i redditi d'impresa o di lavoro autonomo), deve premettersi che, in linea generale, ad oggi, la vigente normativa non prevede che l'Agenzia delle entrate predisponga la dichiarazione dei redditi precompilata per i soggetti esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, analogamente a quanto avviene per i lavoratori dipendenti e i pen-

sionati per il 730 precompilato. Ciò in quanto molte informazioni necessarie per la compilazione della dichiarazione non sono nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria nei tempi richiesti per la predisposizione di un'ipotetica precompilata e anche perché le attuali regole di determinazione dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo sono molto articolate e richiedono una valutazione di situazioni di fatto conoscibili solo dall'operatore. Ciò premesso, l'indicazione degli importi dei contributi a fondo perduto nelle dichiarazioni dei redditi dei beneficiari, con appositi codici illustrati nelle istruzioni per la compilazione, è finalizzata a garantire la non concorrenza alla determinazione del reddito dei predetti contribuiti.

In relazione ai soggetti in contabilità ordinaria (che compilano il quadro RF), alla luce del principio di derivazione dell'utile fiscale da quello civilistico (in virtù del quale in dichiarazione dei redditi, partendo dall'utile civilistico, si apportano le variazioni in aumento e in diminuzione, in applicazione delle norme fiscali, al fine di determinare il reddito imponibile), è necessario che i contributi ricevuti, per non essere considerati ricavi, siano indicati tra le variazioni in diminuzione.

Per quanto concerne il quadro RU (che deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese), si premette che in esso vanno indicate solo le misure agevolative concesse sotto forma di credito d'imposta, contraddistinte dagli appositi codici individuati nelle istruzioni per la compilazione del quadro; con riferimento a tali misure agevolative, nel quadro RU sono richieste informazioni che non sono a conoscenza dell'Agenzia delle en-

trate. In particolare, in tale quadro vanno indicati gli importi maturati, in base alle regole previste dalle norme istitutive di ciascun credito d'imposta, e i valori delle eccedenze che il contribuente intende riportare negli anni successivi.

Infine, in relazione al prospetto degli aiuti di Stato, contenuto nel quadro RS delle dichiarazioni dei redditi, si evidenzia, in primo luogo, che le informazioni richieste – necessarie all'iscrizione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RIMA) – non sono tutte nella disponibilità dell'Agenzia, tenuto anche conto che le definizioni previste dalle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato non coincidono con quelle nazionali.

Ciò premesso, si osserva che i contributi in esame sono stati qualificati aiuti fiscali automatici da registrare a posteriori nel RNA ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 (regolamento istitutivo del Registro nazionale degli aiuti di Stato). L'articolo 10 anzidetto prevede testualmente che tali aiuti « si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti, ai fini del presente decreto, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati ». Pertanto, proprio in virtù della qualificazione dei contributi in parola quali aiuti di Stato ex articolo 10, si è reso necessario prevederne l'evidenziazione nelle dichiarazioni fiscali. In particolare, nella dichiarazione dei redditi devono essere riportati i dati necessari a consentire la registrazione degli aiuti nel Registro nazionale

degli aiuti di Stato, che non sono desumibili dalle basi dati a disposizione dell'Agenzia, ossia la dimensione e la forma giuridica dell'impresa, il settore dell'aiuto fruito e il codice ATECO corrispondente all'attività interessata dalla componente di aiuto (le norme comunitarie fanno rinvio a definizioni e concetti che non sono allineati a quelli presenti nella normativa interna). Si precisa che i software di compilazione messi a disposizione dall'Agenzia, in caso di indicazione dei predetti contributi nei quadri di determinazione del reddito, prevedono la compilazione automatica dei medesimi dati nel prospetto degli aiuti di Stato, riducendo il rischio che i contribuenti trasmettano la dichiarazione dei redditi senza aver riportato nel suddetto prospetto le informazioni sopra descritte di cui l'Agenzia non è a conoscenza (dimensione, forma giuridica, settore e codice attività).

La mancata indicazione dell'importo dei contributi percepiti, non arrecando alcun pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo dell'Agenzia e non incidendo sulla determinazione della base imponibile o dell'imposta, non comporta, relativamente a tali profili, alcuna conseguenza per i beneficiari degli stessi (neppure di tipo sanzionatorio). Tuttavia, la mancata registrazione degli aiuti implica le conseguenze previste dall'articolo 17 del citato regolamento, il quale prevede al comma 2 che « l'inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal presente regolamento.... determina l'illegittimità della fruizione dell'aiuto individuale ».

ALLEGATO 4

5-06287 Cancellieri: Iniziative per la riforma del sistema della riscossione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, evidenzia come i processi di riscossione messi in atto in ambito nazionale risultino troppo spesso inefficaci e inidonei a permettere di risolvere definitivamente l'annosa problematica dell'evasione fiscale in Italia, e segnala la necessità di un urgente intervento di riforma del sistema nazionale della riscossione che preveda « meccanismi meno farraginosi, tassazioni più comprensibili e soprattutto più sopportabili, per creare un rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente leale e trasparente ».

Pertanto l'Onorevole interrogante chiede se non si ritenga opportuno assumere iniziative, anche di natura normativa, per riformare il sistema di riscossione anche nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente richiamare le più recenti novità introdotte in materia di riscossione volte ad effettuare uno stralcio delle cartelle fiscali di minore entità.

L'articolo 4 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto decreto-legge « Sostegni »), convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede – nel comma 4 e ss. – l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Detta misura riguarda i carichi ricompresi anche in precedenti procedure di definizione agevolata e gravanti su persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro, o su

soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel predetto periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

Il successivo comma 5 prevede che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, siano stabilite le modalità e le date dell'annullamento dei debiti di cui al comma 4, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.

Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale che fisserà la data dell'annullamento automatico dei debiti è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

Infine, il comma 10 del menzionato articolo 4 prevede espressamente che, ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del sistema della riscossione, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, debba trasmettere alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

Al riguardo si fa presente che la cennata relazione in esame è attualmente in corso di predisposizione e sulla base delle informazioni e indicazioni in essa contenute potranno essere individuati gli ipotetici interventi di riforma eseguibili in materia di riscossione.

ALLEGATO 5

5-06288 Giacometto: Iniziative per la riduzione dei costi di gestione e di prelievo delle carte di debito e credito.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riscontro all'interrogazione relativa ai costi di gestione e di prelievo delle carte di credito, si segnala preliminarmente, come indicato anche da Banca d'Italia, sentita in ragione della competenza in materia, che le scelte relative all'apertura e localizzazione degli ATM (*Automated Teller Machine*) nonché all'applicazione delle commissioni legate all'uso di carte di debito e credito rientrano nell'autonomia imprenditoriale delle banche.

Ciò premesso, con riferimento a quanto segnalato nell'interrogazione, si precisa che non sono pervenute segnalazioni in merito alla difficoltà di accesso al denaro contante, neppure durante l'attuale periodo di emergenza pandemica. Infatti, in generale, i livelli di accettazione del contante in Italia si aggirano intorno al 99 per cento delle operazioni (a fronte di una media europea del 98 per cento), e confermano come il denaro contante resti una delle modalità di pagamento più diffuse e accettate nel Paese.

(Fonte: *Study on the payment attitudes of consumers in the euro area* (SPACE), dicembre 2020).

Si aggiunge, con riferimento ai costi legati all'uso delle carte di debito e credito, che si registrano iniziative private lanciate da alcuni *players* della filiera dei pagamenti con carta volte ad azzerare le commissioni applicate agli esercenti per i micropagamenti effettuati con carta.

Si citano, a titolo esemplificativo, l'azzeramento delle commissioni per le transazioni fino a 5 euro effettuate sul circuito Pago Bancomat e il rimborso delle commissioni per le transazioni fino a 10 euro effettuate con carta, prevista a favore dei piccoli esercenti titolari di un contratto di convenzionamento con *Nexi* o altra banca *partner*.

Con specifico riguardo alla riduzione degli ATM, la Banca d'Italia ha inoltre fornito i seguenti elementi informativi.

In Italia sono presenti oltre 48.000 sportelli ATM bancari e postali, pari a 81,5 ATM ogni mille abitanti, poco sotto il dato medio europeo (83,6). L'operatività per sportello, pari a 17.000 prelievi per ATM, è inferiore al dato europeo (25.000) ma con importi medi prelevati superiori (oltre 200 euro a fronte di 150 euro nella UE). Dall'ultima indagine condotta dalla BCE sull'utilizzo degli strumenti di pagamento presso le famiglie, non si registrano particolari disagi circa l'adeguatezza della rete di accesso al contante nel confronto internazionale.

Tuttavia il numero di ATM per abitante è diminuito negli ultimi cinque anni in Europa e in Italia (-1 per cento l'anno); nel 2020 la riduzione nel nostro paese è di -1,4 per cento rispetto al 2019. La riduzione è seguita a quella, molto più marcata, degli sportelli bancari (-4 per cento in media nel quinquennio).

In calo anche il numero di prelievi di contante dal sistema bancario, soprattutto nel 2020 per effetto della pandemia (-20 per cento sul 2019; -3 per cento l'anno dal 2015), sebbene la quota dei prelievi da ATM rispetto al totale dei prelievi da sportello sia aumentata ulteriormente negli ultimi cinque anni: dall'82 all'87 per cento nel numero.

La Banca d'Italia conclude precisando che i prelievi con carta di debito presso la banca del cliente titolare sono generalmente gratuiti. Nel caso dei prelievi con carta di credito, le commissioni sono generalmente espresse in percentuale dell'importo e tengono conto della funzione creditizia dell'operatività delle carte.

ALLEGATO 6

5-06289 Albano: Chiarimenti sull'applicazione dei limiti di operatività per le società di comodo e per le società in perdita sistematica per il periodo d'imposta 2020.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, fanno riferimento alle disposizioni in materia di società di comodo contenute nell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 e delle società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, comma 36-*decies* e 36-*undecies* del decreto-legge n. 138 del 2011.

In particolare gli Onorevoli rilevano che non esiste una norma che ne prevede espressamente la disapplicazione ricorrendo determinate circostanze e che l'applicabilità della causa di esclusione prevista nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 87956/2012 – relativo all'individuazione di situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società in perdita sistematica e in materia di cause di disapplicazione automatica della disciplina sulle società di comodo – appare dubbia e non automatica.

Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se, in considerazione delle condizioni straordinarie legate all'emergenza da COVID-19, sia possibile ritenere operante la disapplicazione automatica e generalizzata della normativa richiamata.

Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Come ricordato dagli stessi interroganti, il tema della sterilizzazione in via automatica delle disposizioni dettate per le società

di comodo (articolo 30 della legge n. 724 del 1994) e in perdita sistematica (articolo 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies* del decreto-legge n. 138 del 2011) in ragione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica (tali da ritenere sussistenti condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica) è stato oggetto di una proposta di modifica normativa, non approvata, anche in ragione dei negativi effetti di gettito alla stessa ascritti dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Ciò premesso, anche in considerazione dell'eterogeneità delle situazioni riscontrabili, l'Agenzia delle entrate fa presente che potrà comunque valutare caso per caso, in base alle previsioni rispettivamente recate dall'articolo 30, comma 4-*bis*, della legge n. 724 del 1994 e dall'articolo 2, comma 36-*decies*, del decreto-legge n. 138 del 2011, gli interPELLI presentati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge n. 212 del 2000, da parte delle società che intendano dimostrare come l'emergenza epidemiologica abbia oggettivamente reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito, ovvero non abbia consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al precedente comma 4 dell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	124
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	129

SEDE REFERENTE:

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.). Testo unificato C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 Toccafondi, C. 2946 Colmellere e C. 3014 Soverini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	129
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	135
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati di coordinamento del testo</i>)	139

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2021. Atto n. 260 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che la Commissione Bilancio intende concludere l'esame del provvedimento in titolo nella giornata di oggi e attende quindi il parere delle Commissioni.

Gianluca VACCA (M5S), *relatore*, ricorda che le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato dal Governo Draghi il 30 aprile scorso, ammontano a 235 miliardi, dei quali 191,5 derivano dal dispositivo di ripresa e resilienza, 13 miliardi dal programma *React-Eu* per gli anni dal 2021 al 2023 e ulteriori 30,6 miliardi provenienti dal Fondo complementare, oggetto del presente prov-

vedimento e finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio richiesto dal Consiglio dei Ministri e approvato dal Parlamento il 22 aprile scorso. Il Fondo complementare prevede 30 progetti, di cui 20 sono già previsti e cofinanziati con il PNRR, mentre 10 progetti sono completamente nuovi e finanziati dal Fondo complementare. In ogni caso, tutti e 30 i progetti rispondono alle linee guida e agli obiettivi previsti dal PNRR.

Il provvedimento in esame – approvato dal Senato con numerose modificazioni – si compone di sei articoli recanti interventi a valere sul fondo complementare che incidono su diverse materie; la presente relazione si limita a riferire sulle misure che interessano l'ambito di competenza della VII Commissione.

L'articolo 1, comma 2, lettera *d*), assegna al Ministero della cultura (MIC) complessivi euro 1.455,24 milioni, per gli anni dal 2021 al 2026, riferiti ad un Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali. Il comma *7-quater* dello stesso articolo 1, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che alla ripartizione delle risorse si provvede con DPCM, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Specifica che l'obiettivo è costituito da 14 interventi su diverse tipologie di beni, tutti di natura pubblica e appartenenti a enti locali o al Ministero della cultura. Di essi, 8 realizzano progetti di rigenerazione integrata di recupero urbano e/o processi di riqualificazione culturale. Sono previste la realizzazione di biblioteche e la riqualificazione di grandi aree urbane a fini culturali e sociali; 4 si concentrano sul restauro e/o recupero del patrimonio culturale in aree che richiedono interventi rilevanti; 2 interessano ambiti paesaggistico/territoriali.

Nello specifico si tratta dei seguenti progetti:

1. sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di

eccellenza nazionale e internazionale. Il progetto sarà articolato in diversi interventi di recupero, che interesseranno l'Arsenale di Venezia, il Padiglione Centrale e i Giardini della Biennale, le strutture della Mostra del Cinema al Lido (Palazzo del Cinema, Sala Darsena e Sala Perla). Ciò avverrà attraverso il restauro e la valorizzazione di beni storici vincolati in uso insieme alla manutenzione e riqualificazione dei siti, con l'efficientamento energetico e interventi innovativi per le sedi pubbliche in uso. Verranno anche sostenute azioni per la ricerca applicata nel campo della produzione artistica delle giovani generazioni, per la valorizzazione della ricerca storica in ambito archivistico e per progetti di ricerca ed editoriali capaci di coinvolgere università, centri di ricerca e fondazioni nazionali e internazionali. In particolare, due interventi riguarderanno lo *start up* del nuovo Archivio Storico per le Arti Contemporanee e il potenziamento delle attività di Biennale College.

2. Porto Vecchio di Trieste: il nuovo rinascimento della città. Le risorse andranno a finanziare due interventi. Il primo consiste nella riqualificazione del Viale Monumentale; il secondo intervento prevede la realizzazione di un parco lineare e ciclabile verde di archeologia industriale dal terrapieno di Barcola al centro storico.

3. Torino, il suo Parco e il suo Fiume: memoria e futuro. Gli interventi prevedono il recupero di architetture d'autore del centro Torino Esposizioni da destinare alla Nuova Biblioteca Civica e al Nuovo Teatro, il ripristino di attracchi con nuove opere per la riattivazione delle linee di trasporto fluviale e il ripristino dei Murazzi, la sistemazione del Borgo Medievale con il recupero di tutti gli edifici, la realizzazione di arredi per i percorsi interni del Parco del Valentino, di impianti di illuminazione scenografica degli esterni a basso impatto, di piattaforme digitali per la promozione e di spazi per l'alta formazione.

4. Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC) – Milano. Il progetto si articola in diversi interventi tra loro com-

plementari: la creazione di un polo bibliotecario di nuova generazione capace di divenire il centro funzionale del sistema bibliotecario dell'area metropolitana, la realizzazione di una struttura in grado di sviluppare programmi di ricerca e sviluppo in sinergia con le università milanesi, lo sviluppo di relazioni strutturate con i soggetti attivi nella riduzione del *digital divide* e per il contrasto alle povertà educative, il supporto alla riduzione del divario di accesso all'informazione per realizzare alcuni obiettivi dell'Agenda europea per lo sviluppo sostenibile.

5. Valorizzazione della cinta muraria e del sistema dei forti genovesi – Genova. Il progetto si articola in due linee distinte. La prima è la realizzazione di una nuova cabinovia per collegare la città con il Sistema dei Forti di Genova, che conetterà la Stazione Marittima con l'area di Forte Begato. La seconda prevede il recupero dei Forti Belvedere, Crocetta, Tenaglia, Sperrone, Puin, Begato, Diamante, Torre Granara, Santa Tecla, della cinta muraria del Sistema dei Forti e, in ambito urbano, delle Mura di Malapaga e Porta Siberia; il recupero dei percorsi pedonali storici; la creazione di un *hub* informativo e di accoglienza dei visitatori presso il punto di arrivo della cabinovia nell'area di Forte Begato.

6. Progetto integrato per il potenziamento dell'attrattività turistica delle aree del parco del delta del Po – Regioni Veneto, Emilia Romagna. Il progetto prevede il potenziamento del sistema di visita di ambienti naturalistici, anche con punti di interesse culturale e naturalistico; il potenziamento di punti di accoglienza e di servizio e la creazione di un polo culturale integrato con realizzazione del museo della nave romana di Comacchio ed il restauro del comparto storico in cui è inserito.

7. Riquilificazione Stadio Artemio Franchi di Pierluigi Nervi – Firenze. L'intervento prevede il recupero di un iconico monumento, considerato uno dei migliori esempi dell'architettura europea del 900, garantendone la funzione sportiva origina-

ria e adeguandolo alle esigenze di sicurezza e fruibilità di un impianto contemporaneo.

8. URBS. Dalla città alla campagna romana – Roma. Il progetto intende rafforzare le connessioni tra i due Istituti del MiC – il Museo Nazionale Romano e il Parco Archeologico dell'Appia Antica – attraverso l'implementazione di una rete museale tra la città e una parte rilevante della campagna romana. Nello specifico, per il Museo Nazionale Romano si prevede di aprire al pubblico le grandi aule delle Terme di Diocleziano; di restaurare il quartiere antico, medioevale e moderno della Crypta Balbi; di ripensare e riorganizzare il percorso espositivo complessivo del Museo Nazionale Romano, perché diventi un percorso educativo, innovativo, accessibile a tutti i tipi di pubblico. Per il Parco Archeologico dell'Appia Antica l'obiettivo è invece quello di sostenere e promuovere il rilancio del territorio tra la via Appia e la via Latina.

9. Museo del Mediterraneo. *Waterfront* di Reggio Calabria. Il progetto prevede la riqualificazione del tratto urbano adiacente al centro storico e all'area portuale di Reggio Calabria. Obiettivo del progetto è la creazione di due edifici: uno da adibire a centro polifunzionale, l'altro accoglierà il Museo del Mediterraneo, sede espositiva di una collezione permanente e dotato di padiglioni per esposizioni temporanee, area per la didattica, ristorante, libreria. Inoltre, verrà realizzato un grande acquario, struttura indipendente collegata al museo mediante un percorso dedicato.

10. Costa Sud. Parco costiero della cultura, del turismo, dell'ambiente – Bari. Obiettivo del progetto è la realizzazione di un parco lineare costiero che connetta il lungomare monumentale novecentesco e le spiagge urbane con i quartieri collocati a est e a sud del nucleo urbano centrale.

11. Recupero dell'ex complesso della Manifattura Tabacchi in chiave culturale, con realizzazione del primo *Auditorium* per la Città di Palermo. Il recupero dell'ex

complesso della Manifattura Tabacchi prevede la valorizzazione dell'intero complesso architettonico in chiave culturale: in particolare con la realizzazione di un Auditorium, a cui saranno affiancati spazi espositivi, e un'area dedicata alla creatività artistica con annessa foresteria per artisti. L'obiettivo è creare un centro polifunzionale costituito da sale per congressi ed intrattenimenti, uffici, sale espositive e multisala.

12. Percorsi nella storia – Treni storici e Itinerari culturali – Vari. È previsto il completamento della riqualificazione e manutenzione straordinaria delle sedi dei musei ferroviari di Trieste-Campo Marzio; della Cabina ACE di Roma Termini e del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, sede di uno dei più importanti musei ferroviari d'Europa. Vengono inoltre finanziati interventi di recupero di siti destinati al rimessaggio e alla manutenzione degli oltre 600 km di linee ferroviarie del progetto Binari senza tempo – realizzato tra il 2014 e il 2018 dalla Fondazione FS. Per quanto riguarda la valorizzazione dei Cammini e degli itinerari storici, aumentano i fondi per il progetto Appia Regina Viarum, per i Cammini religiosi di San Francesco, San Benedetto e Santa Scolastica e sulla Via Francigena. Previste infine analisi storiche e agiografiche sul Cammino di S. Pietro, in vista della pianificazione degli prossimi eventi del Giubileo 2025.

13. Progetto integrato di restauro, fruizione e valorizzazione dell'immobile costiero Colombaia – Castello di mare – Torre Peliade Trapani. Il progetto del Castello della Colombaia di Trapani mira non solo alla valorizzazione del bene attraverso il restauro e l'attività museale, ma anche allo sviluppo della ricerca scientifica, attraverso la creazione di centri d'eccellenza, attività didattiche divulgative e un centro convegnistico.

14. Valorizzazione e rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri a Napoli e dell'ambito urbano piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour. Il progetto prevede il completamento del restauro, la rifunziona-

lizzazione degli spazi ed un'attenta attività di valorizzazione del bene.

La lettera *i*) dell'articolo 1, comma 2, reca uno stanziamento di 500 milioni di euro, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e ripartito in 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, ai fini del finanziamento di iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale. Le risorse in oggetto per la ricerca sanitaria hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelle contemplate in materia dalla versione definitiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza inviato alla Commissione europea il 30 aprile 2021.

L'articolo 2 incrementa le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative al ciclo di programmazione 2021-2027 di un importo complessivo di 15,5 miliardi per le annualità dal 2022 al 2031. Con una modifica approvata dal Senato, è specificato che il rifinanziamento del Fondo è finalizzato ad accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I successivi commi da 1-*bis* a 1-*quater*, introdotti nel corso dell'esame al Senato, prevedono la destinazione di una quota parte delle risorse del FSC 2021-2027, come rifinanziato dal comma 1, pari a complessivi 700 milioni di euro, ad investimenti in determinati settori, individuati espressamente dal comma 1-*bis*, con apposita delibera del CIPESS. Tra i settori destinatari delle risorse suddette, la lettera *a*) assegna 35 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per l'anno 2023, 55 milioni di euro per l'anno 2024, per che assicuri il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e ministero; l'omogeneità nell'elaborazione e trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Federico MOLLICONE (FDI), effettuata un'ampia e dettagliata illustrazione della

ripartizione delle risorse complessive di 1.750 milioni di euro afferenti al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, rileva come esse incidano in misura molto ridotta sugli ambiti di competenza della VII Commissione. Si sofferma quindi a ricordare le modalità con cui è stato svolto l'esame della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza del Governo Draghi, la cui approvazione è avvenuta senza i contributi del Parlamento, che – dopo aver discusso a lungo e inutilmente sulla proposta di Piano del Governo Conte – ha avuto pochissimo tempo per prendere visione e ratificare il Piano del Governo Draghi, senza aver potuto avere piena conoscenza del suo contenuto. Esprime l'avviso contrario su alcune specifiche misure recate dal Piano, quali quella volta a prevenire i reati fiscali sulla base di un algoritmo: ritiene illiberale e pericoloso che ci si affidi ad algoritmi per individuare comportamenti potenzialmente illegittimi. Esprime forti critiche anche sulla riforma del codice degli appalti, non idonea, a suo avviso, ad offrire sufficienti garanzie in merito alla trasparenza delle procedure. Sottolinea, inoltre, che la semplificazione delle procedure amministrative, pensata a beneficio delle imprese, è però di difficile realizzazione, a fronte dell'attuale dotazione di mezzi e di personale della pubblica amministrazione. Conclude esprimendo la propria contrarietà sul provvedimento: un decreto che, ancora una volta, fa risaltare la marginalità del Parlamento nelle decisioni.

Daniele BELOTTI (LEGA), ricordate brevemente le sei missioni del PNRR e le componenti rientranti nell'ambito di competenza della VII Commissione, si sofferma ad analizzare le risorse recate dal provvedimento in esame, sottolineando in particolare quelle previste per la realizzazione dei servizi digitali alla cittadinanza digitale e per i progetti relativi al piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, ivi incluso quello per la riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi di Pierluigi Nervi a Firenze.

Evidenziata la natura formale della discussione che si sta svolgendo alla Camera – essendo il provvedimento già stato approvato dal Senato e non essendoci il tempo per modifiche – sottolinea che in Senato sono stati approvati importanti emendamenti, tra i quali lo stanziamento di 135 milioni di euro nel triennio 2022-2024 per la realizzazione di un'unica rete di interconnessione nazionale dell'istruzione che assicuri il coordinamento delle piattaforme e dei sistemi dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e Ministero, l'omogeneità nell'elaborazione e trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle predette attività.

Ricorda quindi l'importanza di avere ben chiari gli obiettivi di sviluppo sociale ed economico, rimarcando che le misure che si prendono oggi avranno ripercussioni nei prossimi anni e sottolineando che la situazione impone di riflettere bene, prima di decidere, per non rimanere indietro rispetto agli altri Paesi europei.

Sottolinea come l'urgenza di tutelare la salute nei confronti dei nuovi virus abbia portato alla luce l'importanza della ricerca scientifica e dell'utilizzo di tecnologia, accelerando la trasformazione del modo di vivere e di lavorare. Invita a non sprecare l'occasione – un'occasione unica e preziosa – offerta dal PNRR. Conclude preannunciando il voto favorevole del gruppo della Lega.

Rosa Maria DI GIORGI (PD) sottolinea, innanzi tutto, l'utilità del provvedimento, che prevede diverse misure che rappresentano un grande volano di sviluppo. In questo senso, gli interventi di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale costituiscono un'opportunità non indifferente. Le scelte operate sono a suo avviso di grande interesse: sottolinea, in particolare, i progetti relativi allo sviluppo e al potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia, al Parco e al Fiume di Torino, alla Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC) di Milano, alla riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi di Pierluigi Nervi a Firenze, di cui apprezza l'opera-

zione di recupero con modalità nuove, che puntano a restituire la funzionalità per eventi sportivi ad un'opera d'arte di indiscutibile valore e prestigio, attraverso una significativa rivisitazione attraverso un concorso di idee.

Esprime soddisfazione per gli interventi previsti al Sud, ricordando la riqualificazione del Museo del Mediterraneo di Reggio Calabria e il recupero dell'ex complesso della Manifattura Tabacchi di Palermo per la realizzazione dell'Auditorium. Sottolinea, quindi, con particolare gradimento, il progetto intitolato Percorsi nella storia – Treni storici e Itinerari culturali, ricordando come il tema dei cammini sia sempre stato caro alla Commissione, che è intervenuta in più occasioni a sostenerne la valorizzazione. Evidenzia che, in vista del Giubileo del 2025, il prevedibile afflusso turistico rende particolarmente importante l'avvio di interventi che aumentino l'attrattiva del patrimonio artistico italiano.

Quanto alle risorse previste per la realizzazione di una unica Rete di interconnessione nazionale dell'istruzione, ne sottolinea la rilevanza nell'ottica del cambiamento verso una scuola più moderna e in grado di rispondere alle nuove esigenze.

Condividendo le scelte operate dal Governo, preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.

Patrizia PRESTIPINO (PD), premette di accogliere con particolare orgoglio, da romana e da archeologa qual è, il progetto relativo al Parco Archeologico dell'Appia Antica: una delle più interessanti attrazioni di Roma e dell'intero Paese. Apprezza soprattutto il rafforzamento delle connessioni tra la rete museale della città e parte rilevante della campagna romana. Esprime analogo soddisfazione per il previsto restauro del quartiere antico, medioevale e moderno della Crypta Balbi, sito archeologico tra i più visitati al mondo che viene ripensato in modo innovativo. È dell'avviso che la valorizzazione tanto delle opere antiche quanto di quelle moderne serva ad attrarre turisti e, quindi, come volano economico.

Alessandra CARBONARO (M5S), condividendo i progetti proposti, preannuncia il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle. Raccomanda, tuttavia, di non limitarsi a valutare l'impatto economico degli interventi, ma anche la loro eco-sostenibilità rispetto ai territori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 giugno 2021.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, tenuto conto che sono numerose le osservazioni che i commissari le hanno fatto pervenire ai fini della predisposizione della proposta di parere e volendo tenerne conto debitamente, si riserva di presentare la sua proposta di parere nella prossima seduta.

Vittoria CASA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta comincia alle 14.45.

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore

in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.).

Testo unificato C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 Toccafondi, C. 2946 Colmellere e C. 3014 Soverini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda brevemente che la Commissione ha adottato un testo base, che lunedì è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti e che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Aula a partire da lunedì prossimo, 28 giugno. Nella seduta di ieri il Governo ha chiesto un giorno di tempo per approfondire le valutazioni sul testo e sugli emendamenti. La discussione degli emendamenti è stata quindi rinviata a oggi. Ricorda, altresì, che sono stati presentati 36 emendamenti (*vedi allegato a pag. 112 del Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 22 giugno 2021*).

Avverte che il relatore questa mattina ha presentato quattro emendamenti di modifica del testo base (*vedi allegato 1*), nonché 56 emendamenti intesi a precisare meglio la formulazione delle norme del testo (*vedi allegato 2*). Comunica che il termine per la presentazione di subemendamenti è scaduto alle 13 e che non sono stati presentati subemendamenti.

Alessandra CARBONARO (M5S) sottoscrive tutti gli emendamenti a firma Fusacchia.

Daniele BELOTTI (LEGA) sottoscrive tutti gli emendamenti a firma Colmellere.

Valentina APREA (FI) e Simona VIE-TINA (CI) sottoscrivono gli emendamenti a firma Gagliardi.

Gabriele TOCCAFONDI (IV), *relatore*, formula, sulle proposte emendative presentate, i seguenti pareri: favorevole sugli emendamenti Fusacchia 1.2 e 1.3 e Soverini 1.5; invito al ritiro, intendendosi altrimenti pa-

rere contrario, degli emendamenti Fusacchia 1.4 e Colmellere 1.1; favorevole sull'emendamento Fusacchia 3.1; invito al ritiro, intendendosi altrimenti parere contrario, degli emendamenti Soverini 3.2 e 4.5, Fusacchia 4.4 e Colmellere 4.2; favorevole sugli emendamenti Colmellere 4.1 e Soverini 4.6; favorevole sull'emendamento Colmellere 4.3; invito al ritiro, intendendosi altrimenti parere contrario, dell'emendamento Soverini 5.4; favorevole sugli emendamenti Fusacchia 5.2, Colmellere 5.1 e Soverini 5.5, a condizione, per quest'ultimo, che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*); favorevole sugli emendamenti Soverini 5.6, 5.7, a condizione, per quest'ultimo, che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*); favorevole sugli emendamenti Fusacchia 5.3 e Soverini 5.8; invito al ritiro, intendendosi altrimenti parere contrario, dell'emendamento Colmellere 7.1; favorevole sugli emendamenti Soverini 7.3 e Fusacchia 9.2, a condizione, per quest'ultimo, che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*); invito al ritiro, intendendosi altrimenti parere contrario, dell'emendamento Colmellere 9.1; favorevole sugli emendamenti Soverini 9.3, Colmellere 10.1 e 10.2; invito al ritiro, intendendosi altrimenti parere contrario, dell'emendamento Fusacchia 11.1; favorevole sugli emendamenti Gagliardi 11.2 e 11.3 e Colmellere 12.1 e 12.2; favorevole sugli emendamenti Soverini 12.4, Colmellere 13.1, Fusacchia 13.2 e Soverini 15.1, a condizione, per quest'ultimo, che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Raccomanda quindi l'approvazione dei suoi emendamenti 4.100, 6.100, 12.100 e 15.100, nonché dei suoi emendamenti 1.50, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.57, 6.50, 6.51, 6.52, 7.50, 7.51, 7.52, 8.50, 8.51, 9.50, 9.51, 9.52, 10.50, 10.51, 10.52, 10.53, 10.54, 10.55, 11.50, 11.51, 11.52, 11.53, 11.54, 11.55, 12.50, 12.51, 12.52, 12.53, 15.50 e 16.50.

La sottosegretaria Barbara FLORIDIA, dopo aver sottolineato come il Governo abbia mantenuto l'impegno preso con la

Commissione nella seduta di ieri e sia pronto a pronunciarsi sugli emendamenti, esprime parere conforme a quello del relatore.

Alessandra CARBONARO (M5S) ritira gli emendamenti Fusacchia 1.4, 4.4 e 11.1 di cui è cofirmataria.

Daniele BELOTTI (LEGA) ritira gli emendamenti Colmellere 1.1, 4.2, 7.1, 9.1 di cui è cofirmatario.

Serse SOVERINI (PD) ritira gli emendamenti 3.2, 4.5, 5.4 a sua firma.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Fusacchia 1.2 e 1.3, Soverini 1.5, Fusacchia 3.1, Colmellere 4.1, Soverini 4.6, 4.100 del relatore, Colmellere 4.3, Fusacchia 5.2 e Colmellere 5.1 (*vedi allegato 1*).

Serse SOVERINI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore per il suo emendamento 5.5.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Soverini 5.5 (*nuova formulazione*) e 5.6 (*vedi allegato 1*).

Serse SOVERINI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore per il suo emendamento 5.7.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Soverini 5.7 (*nuova formulazione*), Fusacchia 5.3, Soverini 5.8, l'emendamento 6.100 del relatore e l'emendamento Soverini 7.2 (*vedi allegato 1*).

Alessandra CARBONARO (M5S), in qualità di cofirmataria, accetta la riformulazione proposta dal relatore per l'emendamento Fusacchia 9.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Fusacchia 9.2 (*nuova formulazione*), Soverini 9.3, Colmellere 10.1 e 10.2, Gagliardi 11.2 e 11.3, Colmellere 12.1 e 12.2, 12.100 del relatore, Soverini 12.4, Colmellere 13.1 e Fusacchia 13.2 (*vedi allegato 1*).

Serse SOVERINI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore per il suo emendamento 15.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Soverini 15.1 (*nuova formulazione*) e l'emendamento 15.100 del relatore (*vedi allegato 1*). Quindi, con distinte votazioni, approva i seguenti emendamenti del r: 1.50, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.57, 6.50, 6.51, 6.52, 7.50, 7.51, 7.52, 8.50, 8.51, 9.50, 9.51, 9.52, 10.50, 10.51, 10.52, 10.53, 10.54, 10.55, 11.50, 11.51, 11.52, 11.53, 11.54, 11.55, 12.50, 12.51, 12.52, 12.53, 15.50 e 16.50 (*vedi allegato 2*).

Vittoria CASA, *presidente*, dopo aver ringraziato il relatore e i commissari per il proficuo lavoro svolto ed aver espresso soddisfazione per il fatto che, ancora una volta, la Commissione è stata capace di convergere su un testo condiviso, avverte che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, il testo risultante sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, per l'acquisizione dei loro pareri.

Valentina APREA (FI), dopo essersi associata alle parole della Presidente e aver rivolto un ringraziamento alla sottosegretaria Floridia, per la serietà con cui ha preso l'impegno di rendere possibili le votazioni oggi, sottolinea come, grazie all'unità d'intenti, la Commissione ha dato un prezioso contributo al lavoro del Paese per il mantenimento degli impegni assunti in sede europea.

Rosa Maria DI GIORGI (PD) esprime apprezzamento e soddisfazione per l'importante risultato conseguito.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2021.

Atto n. 260.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza in quanto non sono previste votazioni. Avverte, quindi, che il termine per l'espressione del parere è fissato al 9 luglio prossimo.

Marco BELLA (M5S), *relatore*, introducendo l'esame, riferisce che lo schema di decreto di cui oggi si avvia l'esame reca la ripartizione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) per il 2021.

Ricorda brevemente che il fondo è stato istituito dal decreto legislativo n. 204 del 1998 e che in esso dal 1° gennaio 1999 sono confluiti gli stanziamenti da destinare ai seguenti enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR): Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Agenzia spaziale italiana (ASI); Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS); Stazione zoologica « Anton Dohrn » di Napoli; Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV); Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN). Inoltre, ha disposto che, dalla medesima data, affluissero al Fondo altri contributi e risorse finanziarie stabiliti per legge in relazione alle attività di questi altri enti: Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN); INFN e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble; Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), Istituto nazionale

per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Con successivi interventi, sono stati inclusi fra i destinatari del FOE anche i seguenti enti: Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste; Istituto nazionale di alta matematica (INDAM); Istituto italiano di studi germanici; Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche Enrico Fermi; Istituto nazionale di astrofisica (INAF); Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM); Sincrotrone di Trieste Spa; Istituto nazionale documentazione, innovazione, ricerca educativa (INDIRE); Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI); e Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

L'ammontare annuo del FOE è stabilito direttamente dalla legge di bilancio (sezione II).

Ricorda che l'articolo 238, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha incrementato il FOE di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, destinando queste risorse all'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Da ultimo, l'articolo 1, comma 541, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha incrementato il FOE di 25 milioni annui a decorrere dal 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse all'attività dei ricercatori stabilizzati.

Precisa che l'andamento delle risorse del FOE dal 2011 al 2021, secondo quanto riportato nella relazione di accompagnamento del Governo, è stato il seguente: 2011: 1.794.000 euro; 2012: 1.792.000 euro; 2013: 1.768.000 euro; 2014: 1.754.000 euro; 2015: 1.697.000 euro; 2016: 1.580.000 euro; 2017: 1.678.000 euro; 2018: 1.697.000 euro; 2019: 1.773.000 euro; 2020: 1.754.000 euro; 2021: 1.793.000 euro.

Ricorda che il FOE è ripartito annualmente fra gli enti interessati con uno o più decreti ministeriali, recanti anche indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Nelle more del perfezionamento dei decreti di riparto, il Ministero può erogare acconti, calcolati sulla base

delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti e degli importi assegnati nell'anno precedente.

Specifica che le regole per la ripartizione del FOE sono state definite, da ultimo, con il decreto legislativo n. 218 del 2016, il quale, attraverso il combinato disposto dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 6, comma 2, prevede che il MUR tenga conto, ai fini della ripartizione del FOE, della programmazione strategica preventiva, della Valutazione della qualità dei risultati della ricerca (VQR), nonché dei Piani triennali di attività (PTA). La Valutazione della qualità dei risultati della ricerca (VQR) è effettuata ogni 5 anni dall'ANVUR. Le quote del FOE assegnate per specifiche finalità e non più utilizzabili per esse possono essere destinate ad altre attività o ad altri progetti, previa autorizzazione del MUR.

Ricorda che nella premessa al parere reso sullo schema di riparto del FOE per il 2020 (Atto del Governo n. 192) la Commissione, riferendosi al sopra ricordato incremento del FOE previsto dall'articolo 238 del decreto-legge n. 34 del 2020, ha espresso l'auspicio che gli enti pubblici di ricerca destinatari delle risorse incrementali utilizzino l'incremento prioritariamente, fino al 50 per cento, per l'assunzione di ricercatori precari con le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Tutto ciò premesso, passa ad illustrare lo schema di decreto in esame.

Lo schema è composto di 2 articoli e 16 tabelle. Le tabelle riepilogano le previsioni di assegnazione ordinaria e di altre assegnazioni (tabella 1), nonché il dettaglio e le specifiche delle altre assegnazioni per tipologia di finalità (tabelle 2, 3 e 4) e per singolo ente (tabelle 5-16). Con lo schema il Governo ha trasmesso la relazione di accompagnamento, la quale evidenzia che lo schema si rapporta, fra l'altro, con il Programma nazionale per la ricerca 2021-2027 (PNR) approvato dal CIPE il 15 dicembre 2020.

La disponibilità complessiva del Fondo 2021 (capitolo 7236) è pari a 1.793.343.350 euro. Nell'ambito dell'importo indicato, le assegnazioni complessive ai 12 enti di ri-

cerca vigilati dal MUR – al netto degli importi destinati alla società Sincrotrone di Trieste, a INDIRE e INVALSI – ammontano a circa euro 1.761.588.236.

Rispetto al 2020 (che vedeva un fondo di 1.721,7 milioni), si registra un incremento del 2,3 per cento.

Il totale delle assegnazioni ordinarie ammonta a 1.169,7 milioni di euro, da ripartire tra gli enti; gli altri contributi, per un totale complessivo di 591,9 milioni di euro sono costituiti dalle somme per il finanziamento di progettualità di carattere straordinario, per un totale complessivo di 12,3 milioni di euro; dalle somme per attività di ricerca a valenza internazionale, per un importo complessivo di 530,4 milioni di euro; dalle somme per progettualità di carattere continuativo, per un totale di 9,2 milioni di euro.

Riepiloga gli importi complessivi da assegnare a ciascun ente, specificando che la residua quota di euro 31.755.114 è destinata al finanziamento delle una serie di iniziative – di cui dà conto – fissate per legge o altra disposizione o per specifiche iniziative.

Rimarca che, rispetto al decreto di riparto 2020, non sono previste assegnazioni ad ANVUR.

L'articolo 2, comma 1, reca le indicazioni per il 2022 e il 2023. In particolare, per tali anni si stabilisce che gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione, potranno considerare come riferimento il 100 per cento dell'assegnazione complessiva stabilita per il 2021, fatte salve eventuali riduzioni derivanti da disposizioni di contenimento della spesa pubblica o per diversa assegnazione disposta con il decreto di riparto dell'anno di riferimento.

Il comma 2 reca disposizioni specifiche per l'ASI, sempre ai fini della elaborazione dei bilanci di previsione per il 2022 e il 2023, relativamente alle assegnazioni per le «Attività di ricerca a valenza internazionale», riferite alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), per accordi internazionali, nonché per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali. Il comma dispone che, per tali asse-

gnazioni. l'ASI potrà considerare il 100 per cento della quota assegnata nel 2021, salvo eventuali riduzioni derivanti da modifiche ai programmi di collaborazione o da disposizioni normative di riduzione del FOE o per diversa assegnazione disposta con il decreto di ripartizione dell'anno di riferimento.

Il comma 3 dispone che le assegnazioni, arrotondate senza decimali, e le correlate motivazioni saranno pubblicate sul sito del MUR, mentre il comma 4 prevede che all'assunzione dei relativi impegni di spesa si provvederà con decreti dirigenziali.

Vittoria CASA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 23 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.20 alle 9 e dalle 15.15 alle 15.25.

ALLEGATO 1

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) (Testo unificato C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 Toccafondi, C. 2946 Colmellere e C. 3014 Soverini)

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, prima delle parole: In relazione aggiungere la seguente: Anche.

1.2. Fusacchia.

Al comma 1, sopprimere le parole da: con particolare riferimento agli obiettivi della Missione 4.

1.3. Fusacchia.

Al comma 1, sostituire le parole: di organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, *con le seguenti:* di organizzazione del Sistema di Istruzione tecnica superiore (I.T.S.) di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008.

Conseguentemente:

sopprimere la lettera b);

nella rubrica, sopprimere le parole: e formazione.

1.5. Soverini.

ART. 3.

Al comma 4, dopo le parole: transizione ecologica *aggiungere le seguenti:* compresi i trasporti, la mobilità e la logistica.

3.1. Fusacchia.

ART. 4.

Al comma 6, sostituire la parola: logistiche *con la seguente:* strutturali.

4.1. Colmellere.

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il Consiglio di amministrazione costituito da un numero minimo di 5 membri, incluso il Presidente.

Conseguentemente, al medesimo comma 7, lettera c) sopprimere le parole: con compiti di indirizzo delle attività, nonché di programmazione, monitoraggio e valutazione interna.

4.6. Soverini.

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) il segretario generale, con compiti di coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della Fondazione ed esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal consiglio di amministrazione;

4.100. Il Relatore.

Al comma 10, sostituire le parole: Il diploma di istruzione tecnica superiore di secondo livello di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), *costituisce con le seguenti:* I diplomi di istruzione tecnica superiore di

primo e di secondo livello di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), costituiscono.

4.3. Colmellere.

ART. 5.

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio.

5.2. Fusacchia.

Al comma 4, lettera d) sopprimere le parole: e unità capitalizzabili.

5.1. Colmellere.

Al comma 4, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un curriculum coerente con il percorso.

5.5. (Nuova formulazione) Soverini.

Al comma 4, sopprimere la lettera g).

5.6. Soverini.

Al comma 5, lettera a) sostituire le parole: per almeno il 50 per cento con le seguenti: per almeno il 60 per cento.

5.7. (Nuova formulazione) Soverini.

Al comma 5, lettera a) sopprimere le parole: maturata per almeno cinque anni.

5.3. Fusacchia.

Al comma 5, lettera b) sostituire le parole: per almeno il 30 per cento con le seguenti: per almeno il 20 per cento.

Conseguentemente, dopo le parole: o i centri di ricerca pubblici aggiungere le se-

guenti: e i Competence Center, Centri di trasferimento tecnologico e Digital Innovation Hub.

5.8. Soverini.

ART. 6

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Gli I.T.S. Academy sono autorizzati alle attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, numero 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili nei relativi siti *internet* istituzionali i *curricula* dei propri studenti dalla data di immatricolazione ad almeno 12 mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio.

6.100. Il Relatore.

ART. 7.

Al comma 4, lettera b) sopprimere la parola: esclusiva.

7.3. Soverini.

ART. 9.

Al comma 2, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (P.C.T. O.) e altre iniziative di orientamento, anche nella forma di percorsi esperienziali, destinate agli studenti degli istituti secondari superiori, compresi i licei, e iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e sull'offerta formativa professionale degli I.T.S. Academy e dei percorsi I.F.T.S. di cui al Capo II.

9.2. (Nuova formulazione) Fusacchia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di Campus multisettoriali

tra ITS di aree tecnologiche ed ambiti diversi.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 2, lettera b), dopo le parole: campus multi-regionali aggiungere le seguenti: e multisettoriali.

9.3. Soverini.

ART. 10.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: per un totale di aggiungere la parola almeno.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera c), dopo la parola: apprendistato aggiungere la seguente: formativo.

10.1. Colmellere.

Al comma 4 dopo le parole: di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

10.2. Colmellere.

ART. 11.

Al comma 2, sostituire le parole: delle associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale con le seguenti: delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

11.2. Gagliardi, Mazzetti, Aprea, Vietina.

Al comma 2, dopo le parole: più rappresentative a livello nazionale aggiungere le seguenti: , degli organismi paritetici costituiti su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

11.3. Gagliardi, Mazzetti, Aprea, Vietina.

ART. 12.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: la realizzazione degli I.T.S. Academy di cui al Capo I e incrementarne con le seguenti: la realizzazione degli I.T.S. Academy di cui al Capo I al fine di incrementarne.

12.1. Colmellere.

Al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: I.T.S. Academy aggiungere le seguenti: di nuove sedi,.

12.2. Colmellere.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le risorse sono assegnate, a regime, sulla base della quota capitaria, nel rispetto dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 3.

12.100. Il Relatore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono stabiliti altresì i criteri per l'attribuzione della quota di finanziamento premiale. Ai fini dell'attribuzione della predetta quota premiale, la valutazione tiene conto anche del numero di allievi diplomati in ciascun anno e del tasso di occupazione rilevato nei dodici mesi successivi al conseguimento del diploma. Con il medesimo decreto sono anche stabiliti i criteri dell'organizzazione e del finanziamento del sistema di monitoraggio e di valutazione degli ITS, cui provvede l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). Il 70 per cento delle risorse è assegnato agli ITS di cui al periodo precedente a titolo di cofinanziamento degli interventi per gli ITS previsti dai piani territoriali regionali. Il restante 30 per cento delle risorse è assegnato a titolo premiale, per essere destinato agli ITS attivi in ciascuna regione che nell'anno precedente a quello per cui è erogato il

finanziamento hanno riportato una valutazione positiva nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione di cui al seguente articolo 14.

12.4. Soverini.

ART. 13.

Al comma 2, dopo le parole: con decreto del Ministro dell'istruzione *aggiungere le seguenti:* da emanarsi entro 90 giorni dall'emanazione della presente legge.

13.1. Colmellere.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È assicurato il coordinamento e l'integrazione della banca dati di cui al presente articolo con le altre banche dati e anagrafi degli studenti previste dall'ordinamento.

13.2. Fusacchia.

ART. 15.

Al comma 1, sostituire le parole: si intendono accreditati tutti gli ITS che operano, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del piano nazionale e secondo le linee guida di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008 *con le seguenti:* si intendono accreditati tutti gli ITS che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano almeno un percorso attivo e dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva.

15.1. *(Nuova formulazione)* Soverini.

Al comma 1, dopo le parole: Con decreto del Ministro dell'istruzione *aggiungere le seguenti:* da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

15.100. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) (Testo unificato C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 Toccafondi, C. 2946 Colmellere e C. 3014 Soverini)

EMENDAMENTI APPROVATI DI COORDINAMENTO DEL TESTO

ART. 1.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: per renderne più visibile e comunicabile la missione e la collocazione a livello terziario nel sistema nazionale di istruzione e formazione.

1.50. Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere le parole: (skill mismatch).

2.50. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: La missione degli I.T.S. Academy comprende anche misure per sostenere con le seguenti: Oltre a quello di cui al precedente periodo, gli ITS hanno il compito di sostenere:.

2.51. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: in relazione alla con le seguenti: per quanto attiene alla.

2.52. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: raccordi con la formazione continua dei lavoratori con le seguenti: raccordi con gli enti che si occupano della formazione continua dei lavoratori.

2.53. Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole: priorità strategica aggiungere le seguenti: degli ITS.

2.54. Il Relatore.

Al comma 2 sostituire le parole: con riferimento all' con le seguenti: ai fini dell'.

2.55. Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: L'identità degli I.T.S. Academy è caratterizzata dal loro riferimento con le seguenti: Ciascun ITS si caratterizza per il riferimento.

3.50. Il Relatore.

Al comma 2, lett. a), primo periodo, dopo le parole: le figure aggiungere la seguente: professionali.

3.51. Il Relatore.

Al comma 2, lett. a), secondo periodo, sopprimere le parole: e i relativi eventuali ambiti.

3.52. Il Relatore.

Al comma 3, sopprimere le parole: All'atto di entrata in vigore della presente legge e.

3.53. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: centro con la seguente: ente.

4.50. Il Relatore.

Al comma 3, dopo le parole: altri soggetti aggiungere la seguente: fondatori.

4.51. Il Relatore.

Al comma 4, sostituire le parole: Lo schema di statuto costituisce standard minimo di organizzazione con le seguenti: La conformità dello statuto allo schema di cui al presente comma costituisce standard minimo di organizzazione.

4.52. Il Relatore.

Al comma 5, spostare alla fine del comma il seguente periodo: Alla fondazione I.T.S. Academy possono partecipare anche soggetti diversi da quelli di cui al comma 2.

4.53. Il Relatore.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: degli scopi con le seguenti: dei compiti istituzionali.

4.54. Il Relatore.

Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: o perverranno.

4.55. Il Relatore.

Al comma 6, lettera c), sostituire la parola: fatte con la seguente: disposte.

4.56. Il Relatore.

Al comma 8, sopprimere le parole: in quanto soggetti appartenenti al sistema di istruzione superiore.

4.57. Il Relatore.

Al comma 11, sostituire le parole: a norma degli con le seguenti: previste dagli.

4.58. Il Relatore.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente: I percorsi formativi degli I.T.S. Academy si articolano in semestri e sono strutturati in due livelli.

5.50. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: dai commi 2, 3 e 4 con la seguente: dal.

5.51. Il Relatore.

Al comma 3, lett. b) sostituire le parole: in relazione all'esigenza con le seguenti: allo scopo.

5.52. Il Relatore.

Al comma 3, lett. b), dopo la parola: formativi aggiungere la seguente: già.

5.53. Il Relatore.

Al comma 4, sostituire l'alea con il seguente: I percorsi di cui al comma 1 sono strutturati secondo i seguenti criteri, che costituiscono standard organizzativi minimi.

5.54. Il Relatore.

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: modalità di svolgimento aggiungere le seguenti: dei percorsi.

5.55. Il Relatore.

Al comma 5, lett. a) e lett. b), sostituire le parole: i centri con le seguenti: gli enti.

5.57. Il Relatore.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire la parola: spendibilità con la seguente: riconoscibilità.

6.50. Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: alla presente legge con le seguenti: all'articolo 5, comma 1.

6.51. Il Relatore.

Al comma 4, sostituire le parole: della certificazione relativa ai percorsi di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) e b) con le seguenti: del diploma di cui all'articolo 5, comma 2.

6.52. Il Relatore.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui al comma 4 con le seguenti: di cui alla presente legge.

7.50. Il Relatore.

Al comma 4, sostituire le parole: gli standard e i requisiti minimi seguenti con le seguenti: gli standard e i requisiti minimi stabiliti dalla presente legge, tra cui i seguenti.

7.51. Il Relatore.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: ne connota l'identità con le seguenti: connota l'identità degli ITS.

7.52. Il Relatore.

ART. 8.

Al comma 2, lett. c). dopo le parole: crediti formativi aggiungere le seguenti: validi ai fini del tirocinio.

8.50. Il Relatore.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: ai fini della aggiungere la seguente: eventuale.

8.51. Il Relatore.

ART. 9.

Al comma 2, sostituire l'alinnea con il seguente: Per favorire lo sviluppo del complessivo Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, il Coordinamento nazionale di cui all'articolo 11 individua linee di azione nazionali attraverso:.

9.50. Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predisporre un piano per la realizzazione con le seguenti: predisporre un piano, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione.

9.51. Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 1.

9.52. Il Relatore.

ART. 10.

Al comma 1, sopprimere le parole: (skill mismatch) e (skill shortage).

10.50. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: alle esigenze indotte con le seguenti: ai fabbisogni indotti.

10.51. Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: della certificazione con le seguenti: del certificato.

10.52. Il Relatore.

Al comma 4, sopprimere la parola: rispettivi.

10.53. Il Relatore.

Al comma 4, sostituire la parola: spendibilità con la seguente: riconoscibilità.

10.54. Il Relatore.

Al comma 4, sostituire le parole: modello di certificato con le seguenti: modello del certificato di cui al comma 2, lett. a).

10.55. Il Relatore.

ART. 11.

Al comma 2, sostituire le parole: del Ministero dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione con le seguenti: della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale.

11.50. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: degli Istituti tecnici superiori con le seguenti: degli ITS Academy.

11.51. Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: di un piano nazionale per la definizione e l'integrazione dei fabbisogni formativi e lo sviluppo del sistema d'istruzione e formazione tecnica indotti con le seguenti: di un piano nazionale per lo sviluppo del sistema

d'istruzione e formazione tecnica superiore e la definizione e l'integrazione dei fabbisogni formativi e indotti.

11.52. Il Relatore.

Al comma 4, lett. d), sostituire le parole: Ministeri per le politiche della salute, della pubblica amministrazione, delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, agricole e forestali, della cultura, del turismo e per il Sud e la coesione territoriale con le seguenti: Ministri della salute, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, del turismo e per il Sud e la coesione territoriale.

11.53. Il Relatore.

Al comma 5, sostituire le parole: piano nazionale delle competenze con le seguenti: piano nazionale di cui al comma 3.

11.54. Il Relatore.

Al comma 5, sostituire le parole: Piano nazionale di resistenza e resilienza con le seguenti: Piano nazionale di ripresa e resilienza.

11.55. Il Relatore.

ART. 12.

Al comma 1, sopprimere le parole: comma 1, lettere a) e b).

12.50. Il Relatore.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: secondo quanto previsto all'articolo con le seguenti: ai sensi dell'articolo.

12.51. Il Relatore.

Al comma 2, lett. d), sostituire le parole: il monitoraggio e la valutazione con le

seguiti: e il sistema di monitoraggio e valutazione.

12.52. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: di cui agli obiettivi di cui al comma 2 *con le seguiti:* degli obiettivi di cui al comma 1.

12.53. Il Relatore.

ART. 15.

Al comma 1 sostituire le parole: Le linee guida comprendono anche l'attualizzazione

degli statuti *con le seguiti:* Le linee guida comprendono anche la previsione di attualizzazione degli statuti.

15.50. Il Relatore.

ART. 16.

Al comma 1, sostituire le parole: del presente decreto *con le seguiti:* della presente legge.

16.50. Il Relatore.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	144
5-04989 Vianello: Interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda nel sito di interesse nazionale Brindisi 1, stralcio funzionale Area Micorosa	144
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	148
5-05831 Sani: Utilizzo del suolo agricolo nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili ..	145
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	150
5-05994 Daga: Adesione dei comuni agli enti di governo di ambito territoriale o alla gestione unica del servizio idrico integrato	145
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	152
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	146
D.L. 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	146
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147

INTERROGAZIONI

Mercoledì 23 giugno 2021. – Presidenza del vicepresidente Alessio BUTTI, indi della presidente Alessia ROTTA. – Interviene, da remoto, la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessio BUTTI, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti au-

diovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-04989 Vianello: Interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda nel sito di interesse nazionale Brindisi 1, stralcio funzionale Area Micorosa.

La Sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Valentina PALMISANO (M5S), replicando in qualità di cofirmataria, osserva che la falda si trova in un sito di interesse nazionale, quello di Micorosa in provincia di Brindisi, che è stato oggetto per molti

anni di smaltimento di rifiuti industriali. Già nel 2015 il comune di Brindisi aveva stipulato un contratto con la società Co-meap e successivamente si sono registrati rallentamenti, fino al blocco definitivo delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza del sito a causa della pandemia.

Si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, rilevando come gli accadimenti illustrati e le numerose criticità del primo appalto abbiano contribuito ad aumentare i numerosi problemi ambientali, causati dalla presenza di rifiuti, nonché a peggiorare la situazione dell'indotto, che ha avuto pesanti ricadute negative a causa dello stallo dei lavori. Ad oggi i lavori sono stati affidati ad una nuova ditta, la Semataf e auspica quindi che, anche grazie all'interessamento del Governo, l'area di Micorosa possa essere bonificata a tutela della cittadinanza interessata.

5-05831 Sani: Utilizzo del suolo agricolo nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

La Sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luca SANI (PD) tiene a precisare in premessa che condivide gli obiettivi del PNRR richiamati dalla sottosegretaria nella risposta, relativi allo sviluppo sostenibile. Osserva, tuttavia, che la questione posta nell'interrogazione riguarda la limitazione del consumo di suolo agricolo per la realizzazione di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni. L'interrogazione prende infatti spunto da un progetto, il più grande d'Europa, di 110 ettari – dimensione considerevole se si pensa che la dimensione totale del fotovoltaico che si intende realizzare a terra in Italia è pari a 800 ettari. È del tutto ovvio che laddove ci sono ridotti margini di reddito, come nel caso della produzione agricola, vi sia il rischio che progetti che hanno redditività più alte, come quello degli impianti fotovoltaici pregiudichino l'uso agricolo del suolo.

Fa presente tuttavia che l'interrogazione è stata presentata precedentemente alle modifiche introdotte con il PNRR, a seguito

delle quali non si parla più di campi agricoli e si specifica invece che gli impianti fotovoltaici vanno collocati solo in alcuni siti, come ad esempio i tetti dei capannoni agricoli. Il PNRR ha dato quindi una chiara e condivisibile indicazione che auspica venga seguita anche in successivi interventi normativi. Rimane tuttavia da definire il regime delle autorizzazioni per gli impianti fotovoltaici a terra di grandi dimensioni. Richiama infatti il caso di una legge emanata dalla regione Toscana, che ha inteso identificare i siti non idonei all'installazione di tali impianti, oggetto di una impugnativa da parte del Governo e che attende la pronuncia definitiva della Corte Costituzionale, in attesa della quale le autorizzazioni possono essere legittimamente concesse.

Conclusivamente si dichiara parzialmente soddisfatto, condividendo, come detto, l'impostazione generale del PNRR e confidando che essa possa essere adottata in via generale a tutela del suolo agricolo.

5-05994 Daga: Adesione dei comuni agli enti di governo di ambito territoriale o alla gestione unica del servizio idrico integrato.

La Sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Federica DAGA (M5S) si dichiara soddisfatta in via generale della risposta, ma solo parzialmente soddisfatta nella parte in cui la risposta non indica precisamente il numero di contenziosi in atto, che costituisce a suo giudizio un dato importante ai fini della valutazione della norma oggetto dell'interrogazione. L'interrogazione era volta a conoscere il numero dei comuni che ad oggi hanno diritto a non aderire alla gestione unica, anche alla luce della ipotesi di soppressione della disposizione che prevede la gestione autonoma, che a suo giudizio non va assolutamente soppressa. Sottolinea l'opportunità che vengano meglio definite le condizioni per l'adesione obbligatoria, per chiarire una volta per tutte quali comuni possono restare fuori dalla gestione unica, anche al fine di limitare il

numero di contenziosi. Rileva che i comuni citati nella risposta che attuano la gestione autonoma del servizio idrico sono davvero pochi rispetto agli 8000 comuni italiani e anche per questo ribadisce l'esigenza che rimanga vigente la norma che permette ai comuni che sono in grado di farlo di gestire da soli tale servizio.

Alessia ROTTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 giugno 2021. – Presidenza della presidente Alessia ROTTA. – Interviene il viceministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 14.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Alessia ROTTA, *presidente*, comunica che per il Gruppo Misto è entrato a far parte della Commissione l'on. Daniela CARDINALE. Il deputato Carmelo LO MONTE cessa di far parte della Commissione.

La Commissione prende atto.

D.L. 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

C. 3166 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 22 giugno scorso.

Mirco BADOLE (LEGA), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

Rachele SILVESTRI (FDI) preannuncia l'astensione del proprio gruppo. Fa presente infatti che il provvedimento contiene una serie di misure assai importanti, e cita, ad esempio, quella a favore delle aree oggetto dei terremoti del 2009 e del 2016, sulle quali da sempre il proprio gruppo ha chiesto una forte attenzione. Ricorda tuttavia il rischio paventato al Commissario straordinario Legnini in occasione della recente audizione svolta nel corso dell'esame del decreto-legge « semplificazioni ». Questi ha precisato infatti che le risorse stanziata a favore di quei territori saranno sufficienti solo qualora i comuni riescano ad accedere anche a finanziamenti diversi da quelli contenuti nel PNRR. Poiché si tratta di piccoli comuni con strutture esigue e insufficienti, ritiene che il Parlamento abbia il dovere di metterli nelle condizioni di accedere a tali risorse, pena il fallimento degli obiettivi della ricostruzione.

Tuttavia l'iter parlamentare del decreto oggi all'esame della Commissione non consente – e questo, oltre a spiacere, è inaccettabile – di intervenire presso questo ramo del Parlamento, come dimostra da ultimo il termine assai ridotto deliberato dalla Commissione di merito per la presentazione degli emendamenti.

Stefania PEZZOPANE (PD) dichiara il convinto voto favorevole del Partito democratico sul provvedimento che istituisce il Fondo complementare, per un valore di più di 30 miliardi, che ha il vantaggio, rispetto ai fondi del PNRR, di non rientrare nella tempistica stringente del 2026. Ciò ha consentito di introdurre in questo provvedimento misure di grande rilievo anche di più ampia prospettiva temporale, e cita al riguardo quelle a favore della ricostruzione delle aree del centro Italia, con uno stanziamento di 1780 milioni di euro, e quelle a favore delle aree interne. Nel dichiararsi quindi, a nome del proprio gruppo, soddisfatta delle misure contenute nel provvedimento all'esame, osserva che nel corso dell'esame del « decreto semplificazioni » il Parlamento e la Commissione in particolare potrà intervenire con le misure di semplificazione necessarie, rendendo le disposizioni pienamente e facilmente applicabili.

Il vice Ministro Alessandro MORELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore (vedi allegato 4).

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 23 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO 1

5-04989 Vianello: Interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda nel sito di interesse nazionale Brindisi 1, stralcio funzionale Area Micorosa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'area « Micorosa » nel SIN « Brindisi » ha un'estensione di circa 50 ettari e a partire dagli anni '60 fino al 1980 è stata utilizzata da varie Società del gruppo Montedison S.p.A. quale sito di stoccaggio e smaltimento di residui di produzioni industriali.

Gli interventi di messa in sicurezza della falda sono stati divisi tra il Comune di Brindisi, titolare del procedimento di bonifica e la Syndial S.p.A., oggi Enirewind S.p.A., attraverso la redazione di due progetti definitivi distinti, ma congiunti, uno con opere di competenza pubblica e l'altro con opere di competenza privata.

Il progetto di parte pubblica prevede il marginamento fisico dell'area con barriera idraulica di protezione delle acque sotterranee, la risagomatura e l'impermeabilizzazione del corpo rifiuti pari a circa 56 ettari, la rinaturalizzazione, l'emungimento e il trattamento delle acque di falda tramite realizzazione di un impianto TAF, la realizzazione di opere di difesa costiera.

L'intervento di parte privata prevede la realizzazione di un diaframma plastico a completamento dell'intera conterminazione della falda, lo spostamento del Canale Pandi all'esterno dell'area contaminata e la messa a dimora di specie arboree.

Il 29 ottobre 2013 si svolse una conferenza di servizi istruttoria e decisoria che esaminò gli elaborati « Interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda del SIN di Brindisi. Progetto Definitivo – 1° Stralcio funzionale – Area Micorosa » (parte pubblica) e « Progetto Operativo di messa in sicurezza permanente di parte delle aree esterne Syndial » (parte privata).

I due elaborati progettuali, relativi alla messa in sicurezza dell'intera area « Micorosa » (discarica, aree esterne e acque di

falda), furono esaminati congiuntamente al fine di valutarne l'effettiva integrazione e funzionalità.

Secondo quanto previsto dall'Accordo Procedimentale di Programma stipulato tra Syndial S.p.A., Regione Puglia e Comune di Brindisi, nel marzo 2014, il coordinamento della progettazione esecutiva degli interventi di parte pubblica e privata venne affidato alla Cabina di regia istituita presso la Regione Puglia.

Il progetto definitivo delle opere di competenza della Enirewind S.p.A. venne approvato, con prescrizioni, con il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 1° febbraio 2016, perfezionato con il decreto del 13 luglio 2016.

Gli interventi previsti da questo progetto stanno procedendo come da cronoprogramma. Al riguardo la Enirewind S.p.A. aggiorna il Ministero della transizione ecologica e gli enti interessati circa l'iter dei lavori. L'ultima nota risale al 18 novembre scorso.

Il progetto per la parte pubblica, predisposto dalla Sogesid S.p.A. per il Comune di Brindisi nell'ambito dell'Atto Convenzionale sottoscritto il 4 dicembre 2013, è stato autorizzato all'avvio dei lavori, con Decreto del Ministro dell'Ambiente del 1° luglio 2014 e successivamente approvato in via definitiva, con il decreto dello stesso Ministero del 14 novembre 2014.

A seguito di un bando per appalto pubblico, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 163 del 2006, il comune di Brindisi, in data 18 novembre 2015, ha stipulato un contratto con il quale i servizi di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sono stati affidati all'ATI COMEAP costituita dal Consorzio stabile Mediterraneo Appalti Società

Consortile a r.l. (capogruppo/mandataria) e la ARTEC associati S.r.l. (mandante).

In data 13 maggio 2016, l'ATI affidataria ha consegnato il progetto esecutivo che prevedeva delle variazioni rispetto al Progetto Definitivo redatto dalla Sogesid S.p.A., posto a base di gara.

Gli interventi per la parte pubblica hanno subito molteplici ritardi che, considerato lo stretto collegamento tra i due progetti, avrebbe potuto determinare rallentamenti anche nell'esecuzione del progetto portato avanti dalla Enirewind S.p.A.

Il comune di Brindisi, con determinazione dirigenziale del 14 luglio 2020, ha quindi provveduto alla risoluzione del contratto d'appalto del 18 novembre 2015 sottoscritto con l'ATI CO.ME.AP.

Con l'atto dirigenziale del 2 ottobre 2020, trasmesso al Ministero il 31 ottobre 2020, espletate le necessarie verifiche, il comune ha proposto l'aggiudicazione del contratto d'appalto al raggruppamento d'impresa composto da Semataf S.r.l. (capogruppo), Sal-

vanguardia Ambientale S.p.A. (mandante), Treerre S.r.l. (mandante), Dalcas S.p.A. (mandante) e Sinnica Service S.r.l. (mandante), per l'esecuzione dei lavori residuali del « Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda del SIN di Brindisi – 1° stralcio funzionale – Area Micorosa ».

Oltre a ciò, in via d'urgenza, nelle more del perfezionamento dell'*iter* contrattuale e delle verifiche circa il possesso dei requisiti di legge, alla luce della disponibilità immediata fornita dalla Semataf S.r.l. e sotto riserva di legge, lo stesso Ministero ha proposto l'esecuzione dei lavori residuali al raggruppamento d'impresa con capogruppo Semataf S.r.l. e, per quanto di competenza, sta seguendo l'*iter* degli interventi sia per la parte pubblica e sia per la parte privata.

Posso conclusivamente assicurare che il Ministero che rappresento continuerà a seguire con la dovuta attenzione l'importante questione segnalata.

ALLEGATO 2

5-05831 Sani: Utilizzo del suolo agricolo nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dall'onorevole interrogante, si fa presente che la salvaguardia dei terreni agricoli è, da anni, un tema di interesse che ha sollecitato concrete iniziative di tutela quali, ad esempio, il divieto di accesso agli incentivi statali per impianti con moduli collocati a terra in aree agricole, previsto dall'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, e richiamato anche nel decreto ministeriale 4 luglio 2019 «Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici *on shore*, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione» (cosiddetto FER1).

In tale contesto è da sottolineare l'impegno del nostro Paese al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, che ha trovato conferma ed espressione nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e nella più recente Strategia di decarbonizzazione al 2050 (*Long Term Strategy, LTS*) pubblicata nel gennaio scorso.

Per raggiungere questi obiettivi bisogna agire sull'efficienza energetica per contenere i consumi, sostenere la penetrazione delle fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e trasporti, aumentare la produzione di FER da centrali di piccola e media potenza diffuse su tutto il territorio nazionale e supportare grandi progetti di infrastrutturazione e sistemi di accumulo dell'energia prodotta.

Le azioni che il Governo intende intraprendere – e in parte ha già intrapreso – sono molteplici; per evitare gli impatti ambientali sopra delineati il PNIEC prevede gli investimenti inerenti il «Parco Agrisolare» al fine di ammodernare gli edifici rurali, rimuovere l'eternit e l'amianto sui tetti ove presente, migliorare la coibentazione e l'aereazione e, infine, incentivare

l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici rurali.

Accanto al PNIEC oggi troviamo le riforme e gli investimenti proposti e strutturati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Nell'ambito del PNRR sono previste due linee di investimento per le FER nel settore agricolo, la prima relativa all'installazione di impianti fotovoltaici sulle strutture agricole e l'altra dedicata agli impianti agrovoltai.

Quest'ultima interessa la realizzazione di sistemi produttivi ibridi agricoltura-energia che non compromettano l'utilizzo di suolo dedicato all'agricoltura, ma contribuiscano invece alla sostenibilità, oltre che ambientale anche economica delle aziende interessate.

Attualmente, a seguito della recente approvazione della legge 22 aprile 2021, n. 53, con vigenza all'8 maggio, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea» (cosiddetta Legge di delegazione europea) e con il conseguente prossimo recepimento della Direttiva RED II (in tema di fonti energetiche rinnovabili), uno degli obiettivi in corso, fondamentale per uno sviluppo programmatico e armonico delle FER, consiste nell'individuare aree e superfici idonee alla realizzazione degli impianti FER.

La Legge Delega, all'articolo 5, infatti, prevede che sia definita una disciplina volta a definire i criteri per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti FER, con il fine di assicurare il raggiungimento della quota complessiva di energia da FER da conseguire al 2030, in coerenza con gli obiettivi del PNIEC nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e

del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, compatibilmente con le attività dei singoli territori.

In tal senso, è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico a cui partecipano componenti del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni rappresentate dalla regione Sardegna come capofila di questo esercizio, insieme ad altre nove regioni.

In discussione, oltre alla definizione giuridica di « area idonea », i criteri di individuazione di tali aree da parte delle regioni che dovranno necessariamente privilegiare l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali parcheggi, aree non utilizzabili per altri scopi, compatibil-

mente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, proprio con l'intento di limitare il consumo di suolo, tutelando maggiormente i terreni vocati all'agricoltura e di pregio paesaggistico/naturale.

Si auspica, pertanto, di ingenerare un effetto moltiplicativo che continuerà i propri effetti anche dopo il PNRR promuovendo soluzioni realizzative innovative, prevalentemente a struttura verticale e con moduli ad elevata efficienza, in cui più usi del suolo possano coesistere generando benefici concorrenti e in cui la produzione di energia sia totalmente compatibile con le attività agricole, anzi migliori la redditività e favorisca il recupero di terreni all'uso produttivo.

ALLEGATO 3

5-05994 Daga: Adesione dei comuni agli enti di governo di ambito territoriale o alla gestione unica del servizio idrico integrato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, si osserva che il servizio idrico integrato è disciplinato dal decreto legislativo n. 152 del 2006, che all'articolo 147 prevede che la sua gestione venga organizzata sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Tali criteri devono presupporre l'unità del bacino idrografico o del subbacino o dei bacini idrografici contigui, l'unicità della gestione e l'adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

Per quel che concerne le zone montane, la norma di riferimento è il comma *2-bis* del medesimo articolo 147, lettera *a*), decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede la deroga al principio generale per le gestioni del servizio idrico in forma autonoma, nei comuni montani, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Per quel che riguarda l'approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate e sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali, è opportuno evidenziare che la Commissione europea, nell'ambito delle interlocuzioni avute sul PNRR, ha richiesto l'eliminazione della frammentarietà delle gestioni.

Fra le attività specifiche del Ministero circa la ricognizione dello stato del servizio

idrico integrato, si segnala l'azione « Mettiamoci in Riga ».

In particolare, nel mese di maggio del 2020, attraverso interlocuzioni con le regioni e gli enti di governo nell'ambito territoriale ottimale (EGATO), sono stati censiti nel territorio nazionale 62 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO).

Tra i comuni ai quali è stata concessa la salvaguardia della gestione unica, 94 risultano comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, con una netta prevalenza nell'area Nord del Paese (74), mentre sono 4 i comuni che presentano contestualmente anche le caratteristiche di cui all'articolo 147, comma *2-bis*, lettera *b*), decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate e sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali.

Infine, dall'attività di ricognizione risulta che vi sono ancora numerose istruttorie in corso per la concessione della salvaguardia della gestione del servizio idrico a diversi Comuni, ed in particolare 35 relative all'ATO di Brescia, 26 relative all'ATO Sardegna, 47 per quanto riguarda Palermo, 2 relative a Catania e 16 ad Agrigento.

Tanto osservato, si assicura che il Ministero continuerà a mantenere elevata l'attenzione circa lo stato del Servizio Idrico Integrato riguardante l'intero territorio nazionale.

ALLEGATO 4

D.L. 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (C. 3166 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 59 del 2021, recante Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti:

premesso che l'articolo 1 dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026 e che, quanto alla sua ripartizione il medesimo articolo 1:

al comma 2, lettera *b*), n. 1, destina 1.780 milioni di euro per il programma « Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016 »;

al comma 2, lettera *c*), numero 5 stanZIA a favore di interventi per la implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto per ponti, viadotti e tunnel delle autostrade A24-A25 gestite da Strada dei parchi S.p.A. 1.000 milioni di euro;

al comma 2, lettera *c*), numero 6 stanZIA 450 milioni di euro, per un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale oltre che alle infrastrutture gestite da ANAS;

al comma 2, lettera *c*), numero 12 e ai commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, che riguardano la Strategia Nazionale Aree interne, stanZIA 300 milioni di euro con riferimento al programma per il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade;

al comma 2, lettera *c*), n. 13, destina 2.000 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, al programma « Sicuro, verde e sociale », per interventi di riqualificazione edilizia residenziale pubblica;

al comma 2, lettera *l*) indirizza 210 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2024, al finanziamento di Piani urbani integrati gestiti dal Ministero dell'interno;

al comma 2, lettera *m*) e ai commi da 3 a 5, che prorogano al 30 giugno 2023 il termine per avvalersi della misura del superbonus per gli Istituti autonomi case popolari-IACP, si individuano gli oneri di copertura della misura e si prevede di riservare eventuali « risparmi » futuri alla proroga del termine della fruizione dell'agevolazione;

richiamate inoltre le disposizioni in materia di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (articolo 1, comma 2, lettera *d*) e in materia di salute ambiente, biodiversità e clima, (articolo 1, comma 2, lettera *e*), e comma 7-*ter*),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzone, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) (COM(2020) 825 final) e della Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final) .	155
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	155
Proposta di nomina del professor Massimo Deiana a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. Nomina n. 89 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	155
Proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale. Nomina n. 90 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	156

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) COM(2020) 825 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio</i>)	157
Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio</i>)	157

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti. C. 1259 Rotelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	158
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) .	159
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	167
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	168

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) COM(2020) 825 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione</i>)	164
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di documento finale della Relatrice</i>)	169
ALLEGATO 4 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	173

Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione</i>)	164
ALLEGATO 5 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	177
SEDE CONSULTIVA:	
Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.). C. 544 Gelmini ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	165
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	180

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 23 giugno 2021.

Audizione, in videoconferenza, del presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) (COM(2020) 825 final) e della Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 14.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la deputata Lucia Albano, appartenente al Gruppo Fratelli d'Italia, ha cessato di far parte della Commissione.

Proposta di nomina del professor Massimo Deiana a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna.

Nomina n. 89.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 5 luglio 2021.

Luciano NOBILI (IV), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di nomina dell'avvocato Massimo Deiana a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Ricorda che le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, sottoposti all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

L'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna è stata istituita dalla riforma del sistema portuale del 2016 (decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169). Essa comprende i porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale).

Ricorda preliminarmente che il procedimento di nomina dei presidenti delle Autorità di sistema portuale è disciplinato dall'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, modificato dalla riforma del 2016, che prevede la nomina da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il presidente o i presidenti della regione interessata, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti

e portuale; resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

Sulla proposta di nomina dell'avvocato Deiana è stata acquisita l'intesa della regione Sardegna.

Per l'avvocato Deiana si tratta di una conferma, in quanto egli ricopre il ruolo di presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna dal 2017.

Nella lettera di trasmissione della proposta di nomina si sottolinea come l'individuazione dell'avvocato Deiana appaia funzionale ad assicurare la regolare prosecuzione dell'attività dell'ente pubblico portuale, avendo egli dimostrato, con i positivi risultati ottenuti dall'Autorità a lui affidata nel quadriennio appena concluso, indubbie capacità manageriali funzionali allo sviluppo del sistema portuale in parola.

Ricorda che l'avvocato Deiana è inoltre professore ordinario di diritto della navigazione presso l'Università di Cagliari, di cui è stato preside della Facoltà di giurisprudenza dal 2006 al 2012. Ha al suo attivo un'ampia produzione scientifica e numerose esperienze professionali in materia di navigazione marittima e portuale.

Rinvia, per informazioni più dettagliate, al *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale.

Nomina n. 90.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 5 luglio 2021.

Paolo FICARA (M5S), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia

occidentale, ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Ricorda che le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, sottoposti all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

L'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale è stata istituita dalla riforma del sistema portuale del 2016 (decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169). Essa comprende i porti di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani.

Quanto al procedimento di nomina dei presidenti delle Autorità di sistema portuale, richiamo quanto poc'anzi illustrato dal collega Nobili.

Sulla proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti è stata acquisita l'intesa della Regione Sicilia.

Per il dottor Monti si tratta di una conferma, in quanto egli già ricopre il ruolo di presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale dal 2017.

Nella lettera di trasmissione della proposta di nomina si sottolinea come l'individuazione del dottor Monti appaia funzionale ad assicurare la regolare prosecuzione dell'attività dell'ente pubblico portuale, avendo egli dimostrato, con i positivi risultati ottenuti dall'Autorità a lui affidata nel quadriennio appena concluso, indubbie capacità manageriali funzionali allo sviluppo del sistema portuale in parola.

Ricorda che il dottor Pasqualino Monti è stato nel 2011-2016 commissario straordinario dell'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta e dal 2013 al 2017 presidente di Assoport, l'Associazione dei porti italiani. Ha in numerose occasioni partecipato come relatore o organizzatore a convegni di carattere scientifico e istituzionale, e svolge attività didattica presso l'Università degli Studi di Napoli Parthenope.

Rinvia, per informazioni più dettagliate, al *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 14.25.

Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali). COM(2020) 825 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni sul tema e che ai soggetti che non è stato possibile audire è stato chiesto di inviare contributi scritti.

Sono pervenute le memorie scritte da parte dei seguenti soggetti: Associazione fonografici italiani (AFI), Anitec-Assinform, Apple, Confindustria Cultura Italia, Federazione per la tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali (FAPAV), Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI), Indicam – Associazione per la tutela della proprietà intellettuale, e Netcomm.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, l'esame può concludersi con l'approvazione di un documento finale, in cui la Commissione esprime il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da assumere in relazione agli atti in esame.

Mirella LIUZZI, *relatrice*, preannuncia che presenterà nella giornata odierna una proposta di documento finale che tiene conto dei contributi dei soggetti intervenuti in audizione o che hanno presentato memorie scritte. Evidenzia in particolare la

necessità di aggiornare la definizione di « contenuto illegale » e si sofferma sugli obblighi a carico delle piattaforme digitali più forte. Annuncia che si riserva di formulare la proposta di documento in modo tale da recepire le eventuali osservazioni da parte dei commissari, ricordando altresì che i tempi sono molto stretti perché la scadenza degli emendamenti in sede di Parlamento europeo è fissata al 1° luglio.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni sul tema, e che ai soggetti che non è stato possibile audire è stato chiesto di inviare dei contributi scritti.

Sono pervenute le memorie scritte da parte dei seguenti soggetti: Associazione fonografici italiani (AFI), Anitec-Assinform, Apple, Confindustria Cultura Italia, Federazione per la tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali (FAPAV), Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI), Indicam – Associazione per la tutela della proprietà intellettuale, e Netcomm.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, l'esame può concludersi con l'approvazione di un documento finale, in cui la Commissione esprime il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da assumere in relazione agli atti in esame.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, ribadisce che l'atto in argomento interviene sul tema della concorrenza, in particolare per limitare il monopolio dei *gatekeeper*, i quali saranno individuati in

base ad alcuni indicatori. In base ai suggerimenti giunti dai soggetti auditi, fra cui le Autorità di regolazione nazionali, osserva come siano emerse le seguenti priorità: definire il rapporto tra poteri della Commissione e delle Autorità degli Stati membri; specificare con maggiore attenzione i criteri per individuare i *gatekeeper* stessi; coordinare la normativa esistente a livello italiano ed europeo, nonché tenere conto della disciplina relativa alla protezione dei dati personali, come emerso nel corso dell'audizione svolta in data odierna. Osserva inoltre come vi siano alcune piattaforme che hanno chiesto un'interlocuzione con il legislatore, disponibilità che – evidenza – non deve essere trascurata.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 14.30.

Legge quadro in materia di interporti.

C. 1259 Rotelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 giugno 2021.

Mauro ROTELLI (FDI), *relatore*, si domanda come la Commissione voglia proseguire l'esame del provvedimento: se in particolare sia preferibile attendere un chiarimento sull'articolo 5, o al contrario cominciare a votare gli altri articoli, ormai ben delineati. Riferendosi alla definizione dello *status* giuridico delle Autorità di sistema portuale precedentemente citata, evidenza come invece il regime giuridico degli interporti permanga nebuloso. Conclude af-

fermando in generale di non aver ben compreso come far proseguire il lavoro della Commissione.

Raffaella PAITA, *presidente*, rivendica di aver cercato in ogni modo possibile di portare avanti l'esame del provvedimento, in primo luogo perché convinta della validità di alcuni suoi contenuti, e poi proprio perché si tratta di un testo voluto dall'opposizione. Protesta però di non poter svolgere le funzioni di supplente del Governo e della maggioranza.

In considerazione di tutto ciò, preannuncia che non metterà il provvedimento in calendario la prossima settimana, ma semmai lo porrà in quella successiva. Afferma che cercherà in tutti i modi di trovare una sintesi, ma che qualora ciò non sia possibile occorrerà dirselo con franchezza.

Mauro ROTELLI (FDI), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame, proprio in quanto spesso presente in calendario, blocca di fatto l'esame di altre proposte dell'opposizione.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA, indi del vicepresidente Paolo FICARA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Giancarlo Cancellari.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

C. 3166 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Matilde SIRACUSANO (FI), *relatrice*, osserva che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, già esaminato dal Senato.

Il decreto-legge, composto da 56 articoli e un allegato, presenta ingenti stanziamenti di risorse nazionali funzionali ad integrare e completare il disegno di trasformazione economica del nostro Paese sviluppato nell'ambito del PNRR. L'articolo 1, modificato al Senato, assegna ben 30 miliardi e 662 milioni di euro a diversi investimenti, alcuni dei quali di competenza della Commissione. L'articolo 1-*bis* prevede disposizioni di semplificazione delle procedure di investimento. L'articolo 2 rfinanzia il Fondo di sviluppo e coesione per complessivi 15 miliardi e 500 milioni di euro. Con una modifica introdotta al Senato vengono indicate destinazioni specifiche per 700 milioni di euro delle risorse citate. L'articolo 4 finanzia importanti interventi di infrastrutturazione ferroviaria prevedendo stanziamenti complessivamente pari a ulteriori 10 miliardi e 350 milioni di euro. Gli articoli 3 e 5 hanno un contenuto prettamente finanziario, così come l'allegato 1, mentre l'articolo 6 contiene le disposizioni relative all'entrata in vigore.

Passando all'esame delle disposizioni di interesse della Commissione, l'articolo 1, comma 2, lettera *c*), destina 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli del Ministero delle infrastrutture e della mobilità

sostenibili per interventi nei settori delle infrastrutture e dei trasporti.

Durante l'esame presso il Senato sono stati introdotti i commi da 2-*bis* a 2-*quater*. Tali commi riservano alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna una quota delle risorse destinate al rinnovo delle flotte di bus e al rafforzamento delle linee ferroviarie regionali; recano specifiche destinazioni delle risorse destinate al rinnovo delle navi; demandano ad un decreto ministeriale taluni profili di attuazione delle disposizioni in esame.

Con riguardo al punto 1 della lettera *c*), per il rinnovo delle flotte di bus sono destinati 600 milioni di euro (62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e 124,22 milioni di euro per l'anno 2026).

Secondo le schede integrative consegnate dal Governo al Senato della Repubblica, l'obiettivo della misura è l'acquisto di circa 1.533 veicoli ad alimentazione GNL e GNC (metano) destinati al trasporto extraurbano ed interurbano. Beneficiari delle risorse sono le Regioni. Il 50 per cento delle risorse per i primi tre anni del Piano potrà essere destinato alla realizzazione di infrastrutture di supporto.

Per il rinnovo delle flotte di navi sono destinati 800 milioni di euro (45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026).

Con riferimento a questo intervento, il comma 2-*ter* prevede l'erogazione di un contributo per il rinnovo ovvero l'ammmodernamento delle navi, anche in fase di costruzione delle medesime, non superiore al 50 per cento dei costi necessari, fino a concorrenza delle risorse determinate nella misura di 18 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026

(lettera *a*)); destina 20 milioni per l'anno 2021, 30 milioni per l'anno 2022 e i 30 milioni per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da parte di Rete Ferroviaria Italiana Spa, di unità navali impiegate nel traghettamento nello stretto di Messina (servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci ovvero traghettamento veloce dei passeggeri); tali risorse, specifica il comma in esame, si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della disposizione, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti (lettera *b*)); prevede il finanziamento (fino al 50 per cento dei relativi costi) di interventi destinati alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale per favorire la decarbonizzazione dei trasporti del settore marittimo, nonché di punti di rifornimento di GNL e Bio-GNL in ambito portuale, con le relative capacità di stoccaggio e l'acquisto delle unità navali necessarie a sostenere le attività di rifornimento di combustibile per la propulsione della navi (cosiddetto bunkeraggio, spesso effettuato con navi) a partire dai terminali di rigassificazione nazionali; a tal fine sono previste risorse pari 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58 milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro per l'anno 2026 (lettera *c*)).

Con riferimento al punto 3, rafforzamento delle linee ferroviarie regionali, sono destinati 1 miliardo e 550 milioni di euro (150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026).

Secondo le schede integrative consegnate dal Governo al Senato della Repubblica erano indicati i programmi di intervento seguenti.

Programma di intervento per la messa in sicurezza delle linee ferroviarie regionali, a cui sono state destinate risorse pari a 444,82 milioni di euro. In particolare, 385,42 milioni di euro sono stati destinati ad interventi per la messa in sicurezza

delle ferrovie regionali delle regioni del Sud (circa 86 per cento). I restanti 59,40 milioni di euro sono stati assegnati a interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie regionali delle Regioni del Centro-Nord (circa 14 per cento).

Programma di intervento per il potenziamento delle linee ferroviarie regionali, a cui sono state destinate risorse pari a 567,33 milioni di euro. In particolare, 509,33 milioni di euro sono stati destinati ad interventi per il potenziamento delle ferrovie regionali delle regioni del Sud (circa 89 per cento) e 58 milioni di euro per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali delle Regioni del Centro-Nord (circa 11 per cento).

Programma di intervento per potenziamento e il rinnovo del materiale rotabile, a cui sono state destinate risorse pari a 397,85 milioni di euro. In particolare, 223,18 milioni di euro sono stati destinati al potenziamento e al rinnovo del parco rotabile delle linee ferroviarie regioni del Sud (circa 56 per cento), mentre i restati 174,67 milioni di euro sono stati destinati per il medesimo scopo alle ferrovie regionali delle Regioni del Centro-Nord (circa il 44 per cento).

Per quanto riguarda il punto 4, rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci, si prevedono risorse pari a 200 milioni di euro (60 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025).

Quanto alla destinazione geografica degli investimenti si dispone, a seguito dell'introduzione nel corso dell'esame al Senato della Repubblica del comma 2-*bis*, che sia riservato almeno il 50 per cento delle risorse per gli investimenti relativi al rinnovo delle flotte di bus (punto 1) ed almeno l'80 per cento delle risorse per gli investimenti destinati al rafforzamento delle linee ferroviarie regionali (punto 3) alle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. La disposizione mira a favorire gli investimenti in materia di mobilità su tutto il

territorio nazionale, riducendo al contempo il divario infrastrutturale.

Il comma 2-*quater*, lettera *b*), demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, la definizione della tipologia e dei parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle suddette lettere *a*) e *c*) del comma 2-*ter*, nonché l'entità del contributo e le modalità di erogazione.

Con il medesimo decreto (ai sensi della lettera *a*) del comma 2-*quater*), dovranno inoltre essere definite le modalità di assegnazione delle risorse destinate al rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario merci (punto 4), da erogare alle imprese del settore ferroviario e della logistica operanti sul territorio nazionale.

Tali contributi sono destinati al finanziamento (nella misura massima del 30 per cento) dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviarie anche nei *terminal* intermodali, nonché al finanziamento (fino al 100 per cento) di interventi destinati all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana Spa.

Ulteriori finanziamenti riguardanti aspetti di competenza della nostra Commissione sono relativi agli investimenti nel settore portuale.

Il punto 7 (sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici) destina 1,47 miliardi di euro agli investimenti volti, secondo le schede integrative consegnate dal Governo al Senato della Repubblica, alla realizzazione di 22 interventi in porti della rete TEN-T con migliorata accessibilità marittima e resilienza delle infrastrutture ai cambiamenti climatici (300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026).

Il punto 8 concerne l'aumento selettivo della capacità portuale con risorse pari a 390 milioni di euro (72 milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno 2025). Secondo le schede integrative si prevede un aumento in termini di estensione delle aree operative di 1.500.000 mq.

Al punto 9 si prevedono risorse per il finanziamento di investimenti concernenti i collegamenti di ultimo/penultimo miglio ferroviario/stradale per totali 250 milioni di euro (20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno 2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno 2026).

Secondo le schede integrative si prevedono 6 interventi (nei porti di Venezia, Trieste, Civitavecchia, Ancona, Napoli e Salerno) che assicureranno per 3 porti TEN-T una migliorata accessibilità ferroviaria e per 4 porti TEN-T una migliorata accessibilità stradale (un progetto prevede infatti interventi sia sull'ultimo miglio ferroviario sia sull'ultimo miglio stradale).

Il punto 11 stanziava poi complessivi 700 milioni di euro (80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026) per l'elettificazione delle banchine (*cold ironing*).

Secondo le schede integrative consegnate dal Governo al Senato della Repubblica si prevede la creazione di una rete di energia elettrica con potenza elettrica installata pari a 682 MW ripartita in 34 porti, di cui 32 appartenenti alla rete TEN-T.

La lettera *f*) dell'articolo 1, comma 2, destina 800 milioni di euro (125 milioni per l'anno 2022, 145 milioni per l'anno 2023, 162,62 milioni per l'anno 2024, 245 milioni per l'anno 2025 e 122,38 milioni per l'anno 2026) alle Case dei servizi di cittadinanza digitale.

Secondo quanto indicato nelle schede progetto trasmesse al Senato della Repubblica

blica, il progetto prevede investimenti complessivi per 1.120 milioni, di cui 320 a carico di Poste e si articola in due linee progettuali. Poste sosterrà inoltre i costi di manutenzione e gestione dei macchinari e delle piattaforme realizzate con il progetto.

La prima linea progettuale (costo pari a 1 miliardo di euro) è diretta alla realizzazione di uno « sportello unico » di prossimità che assicuri ai cittadini residenti nei comuni più piccoli la possibilità di fruire di tutti i servizi pubblici, in modalità digitale, per il tramite di un unico punto di accesso alla piattaforma di servizio multicanale di Poste Italiane.

L'intervento coinvolgerà infatti 4.800 Uffici Postali in 4.764 Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nel 100 per cento delle 72 aree interne del Paese. Gli uffici saranno radicalmente trasformati e dotati di una infrastruttura tecnologica e digitale all'avanguardia che abiliti l'automazione dei servizi e la rapida diffusione dei nuovi servizi digitali della pubblica amministrazione.

La seconda linea di intervento del progetto (con costi limitati, pari a 120 milioni di euro, in massima parte in capo a Poste italiane) è diretta alla realizzazione della più ampia rete nazionale di spazi di *co-working*, nei capoluoghi di provincia e in altri centri di medie dimensioni.

Si prevede infatti la realizzazione di 250 « Spazi per l'Italia » con oltre 5.000 postazioni di lavoro, spazi di riunione, servizi condivisi, aree dedicate a eventi e formazione la cui fruizione pubblica ed il cui modello di servizio sarà disciplinato in ciascun ambito territoriale, remunerando a Poste solo i costi vivi sostenuti, da apposite convenzioni di servizio tra Poste, pubbliche amministrazioni nazionali e locali, associazioni di impresa, università e centri di ricerca.

Nel corso dell'esame al Senato, è stata inserita alla fine del comma 6 una disposizione volta espressamente ad agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lettera *f*), n. 1, relativi alle Case dei servizi di cittadinanza digitale « Polis ». Tale disposizione esclude per tali interventi l'obbligo per le imprese che, per disposi-

zioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato (in tal caso si tratta dell'azienda Poste italiane Spa), di rendere accessibili beni o servizi anche informativi di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte anche alle imprese concorrenti, in condizioni equivalenti rispetto a quelle offerte a proprie società partecipate o controllate (articolo 8, comma 2-*quater*, della legge n. 287 del 1990).

L'articolo 2, comma 1-*bis*, lettera *e*), destina 25 milioni di euro (5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024), ad interventi prioritari di adeguamento e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia.

L'obiettivo dell'intervento è anche quello di valorizzare i siti di interesse storico, turistico e archeologico del meridione.

La lettera *f*) del medesimo comma 1-*bis* assegna complessivamente 35 milioni di euro (10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024) per il rinnovo delle flotte navali nello Stretto di Messina.

Infine l'articolo 4, che presenta alcune modifiche formali approvate nel corso dell'esame in Senato, dispone interventi di finanziamento per l'attraversamento ferroviario di Vicenza e per la progettazione definitiva del terzo lotto della tratta ferroviaria AV/AC Vicenza-Padova, nonché per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria.

In dettaglio il comma 1 autorizza, per la linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova e in particolare per la realizzazione del secondo lotto costruttivo di cui al secondo lotto funzionale « Attraversamento di Vicenza », la spesa complessiva di 925 milioni di euro, cui si aggiungono, per la predisposizione della progettazione definitiva del terzo lotto funzionale tratta AV/AC Vicenza-Padova, 25 milioni di euro (di cui 5 milioni di euro per l'anno nel 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022).

Il comma 2, modificando l'articolo 208, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34, autorizza la spesa complessiva di 9.400 milioni di euro per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria, ripartendolo nel periodo 2021-2030.

Si prevede per entrambi gli investimenti che le risorse stanziare siano immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Formula infine una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) chiede una breve sospensione.

Paolo FICARA, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.30, è ripresa alle 16.10.

Matilde SIRACUSANO (FI), *relatrice*, riformula la proposta parere presentata, unificando le osservazioni di cui alle lettere *b*) e *c*), relative alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e della tratta italiana della linea ferroviaria Torino-Lione, in un'unica osservazione relativa al necessario reperimento delle risorse finanziarie (*vedi allegato 2*).

Elena MACCANTI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega, ringraziando la relatrice per il lavoro svolto. In particolare esprime il proprio apprezzamento per l'appropriatezza di ciascuna delle osservazioni apposte alla proposta di parere.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) sottolinea come non tutte le istanze avanzate dalla propria forza politica siano state recepite all'interno della proposta di parere. In particolare, evidenzia come la linea ferroviaria Torino-Lione e il ponte sullo Stretto di Messina non possano rientrare nella materia disciplinata dal provvedimento, ed inoltre l'osservazione di cui alla lettera *b*), che li riguarda, sia stata apposta nonostante la posizione della maggioranza non

fosse unanime, con un metodo non condivisibile; tutto ciò, afferma, potrebbe provocare delle difficoltà per la prosecuzione dei lavori della Commissione. Chiede di conoscere quale sia il parere del Governo in proposito, e nel contempo chiede di votare l'osservazione di cui alla lettera *b*) separatamente rispetto al resto della proposta di parere.

Angela RAFFA (M5S) preannuncia il proprio voto favorevole a titolo personale sull'osservazione *b*), a sostegno della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, pur non condividendo la parte relativa alla linea ferroviaria Torino-Lione.

Davide GARIGLIO (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo, ringraziando la relatrice per il lavoro svolto.

Mauro ROTELLI (FDI) evidenzia come la propria forza politica, in quanto di opposizione, non ha partecipato al lavoro di elaborazione della proposta di parere. Sottolinea come in tale proposta sia presente tutto quello che Fratelli d'Italia rimprovera alla maggioranza e che sarà oggetto di denuncia da parte di tale gruppo; stigmatizza la mancanza di coraggio dimostrato dalla maggioranza a proposito del problema delle infrastrutture, testimoniata dalla debolezza della formula « si valuti l'opportunità », palesemente inadeguata rispetto all'urgenza della realizzazione di opere che il Paese non può più attendere.

Carlo Ugo DE GIROLAMO (CI), preannunciando il voto favorevole di Coraggio Italia, ringrazia la relatrice per il lavoro di sintesi svolto, pur condividendo il rilievo del collega Scagliusi sul fatto che il Fondo è in realtà vincolato. Quanto all'osservazione di cui alla lettera *a*), nota con favore il fatto che in essa si cerchi di favorire alcuni settori che sono stati fra i più colpiti dall'emergenza pandemica e come tutto questo possa dare l'avvio alla ricerca di soluzioni politiche oggetto di più ampia condivisione.

Edoardo RIXI (LEGA) manifesta il proprio apprezzamento per la proposta di pa-

rere formulata dalla relatrice. Quanto alla linea ferroviaria Torino-Lione, nota che essa è già oggetto del provvedimento appena esaminato dalle Commissioni riunite VIII e IX. Esprime il proprio disappunto per il fatto che le posizioni di Fratelli d'Italia in proposito non siano nel frattempo mutate.

Paolo FICARA, *presidente*, avverte che la proposta di parere favorevole della relatrice sarà posta in votazione per parti separate, come richiesto dal deputato Scagliusi.

La Commissione approva dunque, con distinte votazioni, la proposta di parere della relatrice, ad eccezione dell'osservazione di cui alla lettera *b*), e l'osservazione di cui alla lettera *b*) (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 16.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA.

La seduta comincia alle 19.35.

Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali). COM(2020) 825 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Mirella LIUZZI, *relatrice*, illustra una proposta di documento finale con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Massimiliano CAPITANIO (LEGA), annunciando il voto favorevole del proprio gruppo, chiede che, nell'ottica di un'armonizzazione con le normative europee, venga introdotta un'ulteriore osservazione, volta a garantire la tutela del consumatore e della proprietà intellettuale secondo il prin-

cipio *know your business customer* già riconosciuto dal Parlamento europeo.

Mirella LIUZZI, *relatrice*, accoglie la richiesta del collega Capitanio.

La Commissione approva la proposta di documento finale con osservazioni della relatrice, come da ultimo riformulata (*vedi allegato 4*).

Paolo FICARA, *presidente*, avverte che il documento approvato sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea.

Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali). (COM(2020) 842 final).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, illustra una proposta di documento finale con osservazioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale con osservazioni della relatrice (*vedi allegato 5*).

Paolo FICARA, *presidente*, avverte che il documento approvato sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea.

La seduta termina alle 19.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA.

La seduta comincia alle 19.55.

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.).

C. 544 Gelmini ed abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FICARA (M5S), *presidente*, comunica di aver conferito le funzioni di relatore al deputato Gariglio.

Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, osserva che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, per i profili di competenza, alla VII Commissione (Cultura) sul testo unificato delle proposte di legge C. 544 e abbinate, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente.

La proposta di legge intende riorganizzare sia gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di « Accademie per l'Istruzione Tecnica Superiore (ITS Academy) », sia i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), al fine di raccordarli meglio con il mondo produttivo e potenziarne la presenza sul territorio nell'ambito dei settori tecnologici innovativi.

Il testo, che si compone di 16 articoli, reca disposizioni di interesse della Commissione essenzialmente con riferimento all'esigenza di implementare l'offerta formativa allo scopo di adeguarla alla transizione digitale. Premette che si soffermerà pertanto sulle disposizioni di maggiore interesse della Commissione in questo senso.

L'articolo 2, comma 1, stabilisce che nel quadro del complessivo Sistema di istruzione tecnica superiore di cui all'articolo 1, gli ITS Academy hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire, in modo sistematico, a sostenere le

misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro. La missione degli ITS Academy comprende anche misure per sostenere: la diffusione della cultura scientifica e tecnologica; l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie; l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale; le politiche attive del lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro; il trasferimento tecnologico, soprattutto alle piccole e medie imprese.

Il comma 2 precisa che nel primo quinquennio di applicazione della legge costituisce priorità strategica la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi indotti dalla realizzazione dei piani di intervento previsti dal PNRR, con particolare riferimento alla transizione digitale, anche con riferimento ai fini: dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia; dell'innovazione, alla competitività e alla cultura; della rivoluzione verde e transizione ecologica; delle infrastrutture per una mobilità sostenibile.

L'articolo 3, comma 4, con riferimento alle aree tecnologiche che identificano gli ITS Academy, da individuarsi con apposito decreto, statuisce che esse si individuano tenendo conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il *made in Italy*, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e al *no profit*; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; e le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati.

L'articolo 10, comma 1, dispone che i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) sono conformati in modo

da concorrere al superamento del disallineamento delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani e degli adulti rispetto alle richieste del mondo del lavoro e delle professioni e della carenza di figure professionali dotate di competenze digitali rispetto ai fabbisogni indotti dall'innovazione tecnologica del Paese.

Propone in conclusione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 6*).

La seduta termina alle 20.

ALLEGATO 1

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (C. 3166 Governo, approvato dal Senato).**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (C. 3166 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che il decreto-legge presenta ingenti stanziamenti di risorse nazionali funzionali ad integrare e completare il disegno di trasformazione economica del nostro Paese sviluppato nell'ambito del PNRR;

preso atto dell'opportunità di prevedere un allungamento della proroga del « superbonus » di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che riguarda anche l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di includere, nell'ambito dei progetti per il rinnovo delle flotte di bus, anche i veicoli destinati al trasporto turistico, i taxi, gli NCC, i veicoli

dedicati alla *sharing mobility* e alla mobilità sostenibile;

b) si valuti l'opportunità di ricomprendere nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza le opere, anche di natura preliminare, inerenti la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina come collegamento stabile, viario e ferroviario;

c) si valuti l'opportunità di ricomprendere altresì nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza le opere connesse al completamento della tratta nazionale del TAV Torino-Lione;

d) si valuti l'opportunità di prevedere, relativamente alle risorse assegnate agli impianti portuali e a quelle destinate ai collegamenti di ultimo-penultimo miglio ferroviario-stradale relativi ai porti di Venezia, Trieste, Civitavecchia, Ancona e Napoli, che successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge vengano adottati provvedimenti finalizzati a specificare le modalità di impiego delle risorse stanziare e il relativo cronoprogramma;

e) si valuti l'opportunità di prevedere un allungamento della proroga del « superbonus » di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

ALLEGATO 2

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (C. 3166 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (C. 3166 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che il decreto-legge presenta ingenti stanziamenti di risorse nazionali funzionali ad integrare e completare il disegno di trasformazione economica del nostro Paese sviluppato nell'ambito del PNRR;

preso atto dell'opportunità di prevedere un allungamento della proroga del « superbonus » di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che riguarda anche l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di includere, nell'ambito dei progetti per il rinnovo delle

flotte di bus, anche i veicoli destinati al trasporto turistico, i taxi, gli NCC, i veicoli dedicati alla *sharing mobility* e alla mobilità sostenibile;

b) si valuti l'opportunità di reperire adeguate coperture finanziarie per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina come collegamento stabile, viario e ferroviario e per il completamento della tratta nazionale della linea ferroviaria Torino-Lione;

c) si valuti l'opportunità di prevedere, relativamente alle risorse assegnate agli impianti portuali e a quelle destinate ai collegamenti di ultimo-penultimo miglio ferroviario-stradale relativi ai porti di Venezia, Trieste, Civitavecchia, Ancona e Napoli, che successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge vengano adottati provvedimenti finalizzati a specificare le modalità di impiego delle risorse stanziare e il relativo cronoprogramma;

d) si valuti l'opportunità di prevedere un allungamento della proroga del « superbonus » di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

ALLEGATO 3

Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) (COM(2020) 825 final).**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DELLA RELATRICE**

La IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali – *digital services act*, noto con l'acronimo DSA, a cui si farà anche riferimento di seguito) e che modifica la direttiva 2000/31/CE COM(2020)825;

preso atto della nota trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso dell'esame del documento;

premesso che:

una delle grandi sfide dei prossimi anni è rappresentata dalla necessità di un mercato digitale unico; è importante, a tal fine, che l'Unione europea si doti di una regolamentazione unitaria del settore che ne favorisca lo sviluppo industriale;

il DSA intende rafforzare il mercato unico dei servizi digitali e contribuire a fornire alle imprese di tutte le dimensioni maggiore chiarezza giuridica e condizioni di concorrenza più eque (*level playing field*);

in tal senso, il DSA è stato presentato in abbinamento con la proposta di regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali), nella prospettiva di un quadro complessivo volto a garantire ai cittadini dell'UE di accedere a un'ampia gamma di prodotti e servizi sicuri online e alle aziende che operano in Europa di competere libe-

ramente ed equamente online così come *offline*;

la proposta sul DSA integra e sostituisce parzialmente l'attuale regime contenuto nella cosiddetta « direttiva e-commerce » (direttiva 2000/31/CE), tra l'altro, in materia di servizi intermediari di base (accesso a internet, trasmissione e stoccaggio di informazioni);

la proposta stabilisce il quadro delle responsabilità nell'ambito delle prestazioni dei servizi di intermediazione digitale, con l'obiettivo di stabilire norme uniformi per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile e in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea siano tutelati; in tale contesto rimangono fermi alcuni principi fondamentali su cui si fonda la direttiva vigente, in particolare il principio dell'assenza per il prestatore (*provider*) dell'obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, o di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite;

in attuazione del principio generale che « ciò che è illecito *offline* deve essere illecito anche online », il nuovo regime, tuttavia, introduce un sistema graduato di obblighi in materia di dovere di diligenza per diversi tipi di prestatori di servizi digitali, in particolare le piattaforme online (come i *social media* e i mercati online), in funzione della natura dei servizi da essi prestati e delle dimensioni dei prestatori, per garantire che i loro servizi non siano usati in modo improprio per attività illegali e che i prestatori operino in maniera responsabile in modo effettivo;

in particolare, per l'impatto delle piattaforme online di dimensioni molto

grandi sull'economia e sulla società, la proposta fissa standard di trasparenza e responsabilità più rigorosi in relazione alle modalità di moderazione dei contenuti da parte dei fornitori di tali piattaforme, alla pubblicità e ai processi algoritmici;

il nuovo regime integrerebbe, quale *lex specialis*, la normativa settoriale esistente a livello UE senza pregiudizio sull'applicazione delle normative dell'UE vigenti relativamente ai servizi della società dell'informazione (quali la direttiva 2018/1808/CE sui servizi di media audiovisivi e la direttiva 2019/790/CE sul *copyright*) e senza interferire con la disciplina antitrust; il DSA dovrebbe inoltre considerarsi norma complementare all'*acquis* comunitario anche in materia di protezione dei consumatori, protezione dei dati personali e riservatezza delle comunicazioni;

è infine stabilito un quadro generale di applicazione della normativa, che in sostanza prevede: uno stretto coordinamento tra le autorità nazionali, che dovranno essere appositamente designate in qualità di coordinatori (*Digital Services Coordinators*); l'istituzione di un Comitato indipendente di coordinatori dei servizi digitali con ruolo consultivo; il conferimento alla Commissione europea di un ruolo speciale di supervisore per le piattaforme molto grandi;

da ultimo, il meccanismo di attuazione del nuovo regime contempla un sistema di reazione alle violazioni del regolamento, in base al quale i coordinatori nazionali hanno, tra l'altro, il potere di imporre sanzioni pecuniarie e penali di mora, specificate da ciascuno Stato membro nella rispettiva legislazione nazionale in linea con l'assetto normativo generale, e proporzionate alla natura e alla gravità della violazione; per le piattaforme molto grandi, la proposta attribuisce altresì alla Commissione europea poteri di controllo diretto, nonché la facoltà di imporre sanzioni fino al 6 per cento del fatturato globale di un fornitore di servizi;

la Commissione europea, attraverso obblighi differenziati per categorie di ope-

ratori dei servizi di intermediazione online, intende incentivare competitività, innovazione e investimenti: in tal senso, l'Esecutivo dell'UE prevede un effetto positivo sul mercato unico e sulla concorrenza, con un aumento del commercio digitale transfrontaliero stimato tra l'1 e l'1,8 per cento, con un equivalente incremento del fatturato a livello transfrontaliero compreso tra 8,6 miliardi e 15,5 miliardi di euro;

considerato che:

è apprezzabile l'intento della Commissione europea nell'aver adottato lo strumento del regolamento, in vista di una piena armonizzazione degli obblighi delle piattaforme, indipendentemente dal Paese di stabilimento, da un lato, considerando la natura sovranazionale delle dinamiche secondo le quali operano tali soggetti, dall'altro, ponendo un elemento di contemperamento rispetto al principio del Paese di origine finora rispettato dal quadro giuridico vigente;

deve accogliersi altresì con favore l'utilizzo dell'approccio di regolamentazione orizzontale affinché ci sia un'applicabilità indipendentemente dal settore in esame; tale principio dovrebbe, tuttavia, essere coordinato ed armonizzato con le altre disposizioni settoriali come, ad esempio, la direttiva 2019/790/CE sul *copyright* e la direttiva 2018/1808/CE sui servizi media audiovisivi;

è altresì condivisibile l'obbligo, posto a carico delle piattaforme online di dimensioni molto grandi, di individuare, analizzare e valutare eventuali rischi sistemici significativi derivanti dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi nell'Unione;

sono altresì apprezzabili gli obblighi supplementari in materia di trasparenza della pubblicità online, che prevedono in particolare che le piattaforme online di dimensioni molto grandi che visualizzano pubblicità sulle loro interfacce online compilino e rendano disponibile al pubblico, attraverso le interfacce di programmazione delle applicazioni, un registro contenente una serie di informazioni, mantenute a

disposizione del pubblico per un anno dalla data dell'ultima visualizzazione della pubblicità, tranne i dati personali dei destinatari del servizio ai quali la pubblicità è stata o avrebbe potuto essere mostrata;

rilevato che:

le piattaforme *online* che distribuiscono contenuti hanno un ruolo nella diffusione e nell'amplificazione della disinformazione online; appare, pertanto, necessario promuovere azioni volte a garantire un ecosistema dell'informazione più responsabile, nonché una diffusa consapevolezza di tale preoccupante fenomeno;

la pubblicità online si basa, tra l'altro, su caratteristiche e modelli distributivi di compravendita (soprattutto se fondati su meccanismi automatici), che offrono incentivi ai vari *player* nella distribuzione di contenuti informativi capaci di generare maggiore traffico;

rilevata, infine, la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno un chiarimento in merito al coordinamento tra la normativa in esame configurata dalla Commissione europea come regime orizzontale e le discipline settoriali, considerate alla stregua di *lex specialis*; in particolare occorre precisare il meccanismo di armonizzazione con le disposizioni settoriali riconducibili alla direttiva 2019/790/CE (Copyright) e alla direttiva 2018/1808/CE (SMAV), quest'ultima in particolare per quanto concerne gli obblighi delle piattaforme per i minori;

b) si ravvisa la necessità di ammodernare e aggiornare la tripartizione delle categorie « *mere conduit* », « *caching* » e « *hosting* », in quanto si registrano attualmente fattispecie in cui appare difficile una netta

delimitazione dell'operato dei prestatori, nonché di prevedere una maggiore flessibilità, considerato che servizi come quelli del *cloud* sono suscettibili di essere ricondotti in categorie differenti;

c) appare opportuno che ogni Stato membro riveda ed aggiorni la nozione di « contenuto illegale » senza creare frammentazioni giuridiche; in tal senso, si ravvisa altresì l'opportunità di stabilire un quadro normativo uniforme in tutta l'UE recante le definizioni di notifica e di rimozione fondate su procedure omogenee in tutta l'UE e contraddistinte da tempi e garanzie certi;

d) merita valutare, per le piattaforme molto grandi, l'introduzione di maggiori obblighi proattivi, bilanciata, d'altro canto, da una maggiore considerazione per la protezione della libertà di espressione e di informazione, garantita anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE; in tal senso, in sede di negoziato potrebbe essere opportuno introdurre l'obbligo di informare gli utenti circa l'illiceità o la pericolosità di alcuni contenuti con cui vengono a contatto le piattaforme stesse;

e) è auspicabile che le norme sui codici di condotta fungano da base per un codice di buone pratiche sulla disinformazione rivisto e rafforzato, basato sugli orientamenti della Commissione, che potrebbero integrare tali norme;

f) è opportuno che la Commissione, sia in sede di elaborazione degli orientamenti generali ai fini dell'adozione di misure per l'attenuazione dei rischi sistemici, sia nell'attività di incoraggiamento dei codici di buona condotta per la pubblicità *on-line*, tenga debitamente conto dei modelli pubblicitari basati su contenuti sensazionalistici e virali suscettibili di generare maggiore traffico;

g) si ponga altresì l'accento sulla tracciabilità degli operatori e sull'importanza di meccanismi che evitino la ricomparsa dei contenuti illegali rimossi;

h) si valutino inoltre le opportune modalità per assicurare il rispetto delle

regole da parte dei fornitori di servizi che risiedono al di fuori dell'Unione europea, per i quali spesso non esiste la possibilità di un efficace *enforcement* delle norme in caso di violazione;

i) appare altresì opportuna una precisazione circa l'assetto delle competenze di applicazione del regolamento, con particolare riguardo al coordinamento tra autorità nazionali, *Digital services coordinator*

e Commissione europea, in particolare con riferimento al regime di supervisione e ai poteri di *enforcement* nei confronti delle piattaforme on line molto grandi; circa la concreta applicazione del regolamento sul piano nazionale, appare opportuno indicare l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale organismo di diritto interno più idoneo a svolgere le funzioni di *Digital services coordinator*.

ALLEGATO 4

Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) (COM(2020) 825 final).**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali – *digital services act*, noto con l'acronimo DSA, a cui si farà anche riferimento di seguito) e che modifica la direttiva 2000/31/CE COM(2020)825;

preso atto della nota trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso dell'esame del documento;

premesso che:

una delle grandi sfide dei prossimi anni è rappresentata dalla necessità di un mercato digitale unico; è importante, a tal fine, che l'Unione europea si doti di una regolamentazione unitaria del settore che ne favorisca lo sviluppo industriale;

il DSA intende rafforzare il mercato unico dei servizi digitali e contribuire a fornire alle imprese di tutte le dimensioni maggiore chiarezza giuridica e condizioni di concorrenza più eque (*level playing field*);

in tal senso, il DSA è stato presentato in abbinamento con la proposta di regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali), nella prospettiva di un quadro complessivo volto a garantire ai cittadini dell'UE di accedere a un'ampia gamma di prodotti e servizi sicuri online e alle aziende che operano in Europa di competere libe-

ramente ed equamente online così come *offline*;

la proposta sul DSA integra e sostituisce parzialmente l'attuale regime contenuto nella cosiddetta « direttiva e-commerce » (direttiva 2000/31/CE), tra l'altro, in materia di servizi intermediari di base (accesso a internet, trasmissione e stoccaggio di informazioni);

la proposta stabilisce il quadro delle responsabilità nell'ambito delle prestazioni dei servizi di intermediazione digitale, con l'obiettivo di stabilire norme uniformi per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile e in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea siano tutelati; in tale contesto rimangono fermi alcuni principi fondamentali su cui si fonda la direttiva vigente, in particolare il principio dell'assenza per il prestatore (*provider*) dell'obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, o di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite;

in attuazione del principio generale che « ciò che è illecito *offline* deve essere illecito anche online », il nuovo regime, tuttavia, introduce un sistema graduato di obblighi in materia di dovere di diligenza per diversi tipi di prestatori di servizi digitali, in particolare le piattaforme *online* (come i *social media* e i mercati online), in funzione della natura dei servizi da essi prestati e delle dimensioni dei prestatori, per garantire che i loro servizi non siano usati in modo improprio per attività illegali e che i prestatori operino in maniera responsabile in modo effettivo;

in particolare, per l'impatto delle piattaforme online di dimensioni molto

grandi sull'economia e sulla società, la proposta fissa standard di trasparenza e responsabilità più rigorosi in relazione alle modalità di moderazione dei contenuti da parte dei fornitori di tali piattaforme, alla pubblicità e ai processi algoritmici;

il nuovo regime integrerebbe, quale *lex specialis*, la normativa settoriale esistente a livello UE senza pregiudizio sull'applicazione delle normative dell'UE vigenti relativamente ai servizi della società dell'informazione (quali la direttiva 2018/1808/CE sui servizi di media audiovisivi e la direttiva 2019/790/CE sul *copyright*) e senza interferire con la disciplina antitrust; il DSA dovrebbe inoltre considerarsi norma complementare all'*acquis* comunitario anche in materia di protezione dei consumatori, protezione dei dati personali e riservatezza delle comunicazioni;

è infine stabilito un quadro generale di applicazione della normativa, che in sostanza prevede: uno stretto coordinamento tra le autorità nazionali, che dovranno essere appositamente designate in qualità di coordinatori (*Digital Services Coordinators*); l'istituzione di un Comitato indipendente di coordinatori dei servizi digitali con ruolo consultivo; il conferimento alla Commissione europea di un ruolo speciale di supervisore per le piattaforme molto grandi;

da ultimo, il meccanismo di attuazione del nuovo regime contempla un sistema di reazione alle violazioni del regolamento, in base al quale i coordinatori nazionali hanno, tra l'altro, il potere di imporre sanzioni pecuniarie e penali di mora, specificate da ciascuno Stato membro nella rispettiva legislazione nazionale in linea con l'assetto normativo generale, e proporzionate alla natura e alla gravità della violazione; per le piattaforme molto grandi, la proposta attribuisce altresì alla Commissione europea poteri di controllo diretto, nonché la facoltà di imporre sanzioni fino al 6 per cento del fatturato globale di un fornitore di servizi;

la Commissione europea, attraverso obblighi differenziati per categorie di ope-

ratori dei servizi di intermediazione online, intende incentivare competitività, innovazione e investimenti: in tal senso, l'Esecutivo dell'UE prevede un effetto positivo sul mercato unico e sulla concorrenza, con un aumento del commercio digitale transfrontaliero stimato tra l'1 e l'1,8 per cento, con un equivalente incremento del fatturato a livello transfrontaliero compreso tra 8,6 miliardi e 15,5 miliardi di euro;

considerato che:

è apprezzabile l'intento della Commissione europea nell'aver adottato lo strumento del regolamento, in vista di una piena armonizzazione degli obblighi delle piattaforme, indipendentemente dal Paese di stabilimento, da un lato, considerando la natura sovranazionale delle dinamiche secondo le quali operano tali soggetti, dall'altro, ponendo un elemento di contemperamento rispetto al principio del Paese di origine finora rispettato dal quadro giuridico vigente;

deve accogliersi altresì con favore l'utilizzo dell'approccio di regolamentazione orizzontale affinché ci sia un'applicabilità indipendentemente dal settore in esame; tale principio dovrebbe, tuttavia, essere coordinato ed armonizzato con le altre disposizioni settoriali come, ad esempio, la direttiva 2019/790/CE sul *copyright* e la direttiva 2018/1808/CE sui servizi media audiovisivi;

è altresì condivisibile l'obbligo, posto a carico delle piattaforme online di dimensioni molto grandi, di individuare, analizzare e valutare eventuali rischi sistemici significativi derivanti dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi nell'Unione;

sono altresì apprezzabili gli obblighi supplementari in materia di trasparenza della pubblicità online, che prevedono in particolare che le piattaforme online di dimensioni molto grandi che visualizzano pubblicità sulle loro interfacce online compilino e rendano disponibile al pubblico, attraverso le interfacce di programmazione delle applicazioni, un registro contenente una serie di informazioni, mantenute a

disposizione del pubblico per un anno dalla data dell'ultima visualizzazione della pubblicità, tranne i dati personali dei destinatari del servizio ai quali la pubblicità è stata o avrebbe potuto essere mostrata;

rilevato che:

le piattaforme *online* che distribuiscono contenuti hanno un ruolo nella diffusione e nell'amplificazione della disinformazione *online*; appare, pertanto, necessario promuovere azioni volte a garantire un ecosistema dell'informazione più responsabile, nonché una diffusa consapevolezza di tale preoccupante fenomeno;

la pubblicità *online* si basa, tra l'altro, su caratteristiche e modelli distributivi di compravendita (soprattutto se fondati su meccanismi automatici), che offrono incentivi ai vari *player* nella distribuzione di contenuti informativi capaci di generare maggiore traffico;

rilevata, infine, la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno un chiarimento in merito al coordinamento tra la normativa in esame configurata dalla Commissione europea come regime orizzontale e le discipline settoriali, considerate alla stregua di *lex specialis*; in particolare occorre precisare il meccanismo di armonizzazione con le disposizioni settoriali riconducibili alla direttiva 2019/790/CE (Copyright) e alla direttiva 2018/1808/CE (SMAV), quest'ultima in particolare per quanto concerne gli obblighi delle piattaforme per i minori;

b) appare opportuno garantire la tutela del consumatore e della proprietà intellettuale secondo il principio *know your business customer* già riconosciuto dal Parlamento europeo;

c) si ravvisa la necessità di ammodernare e aggiornare la tripartizione delle categorie « *mere conduit* », « *caching* » e « *hosting* », in quanto si registrano attualmente fattispecie in cui appare difficile una netta delimitazione dell'operato dei prestatori, nonché di prevedere una maggiore flessibilità, considerato che servizi come quelli del *cloud* sono suscettibili di essere ricondotti in categorie differenti;

d) appare opportuno che ogni Stato membro riveda ed aggiorni la nozione di « contenuto illegale » senza creare frammentazioni giuridiche; in tal senso, si ravvisa altresì l'opportunità di stabilire un quadro normativo uniforme in tutta l'UE recante le definizioni di notifica e di rimozione fondate su procedure omogenee in tutta l'UE e contraddistinte da tempi e garanzie certi;

e) merita valutare, per le piattaforme molto grandi, l'introduzione di maggiori obblighi proattivi, bilanciata, d'altro canto, da una maggiore considerazione per la protezione della libertà di espressione e di informazione, garantita anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE; in tal senso, in sede di negoziato potrebbe essere opportuno introdurre l'obbligo di informare gli utenti circa l'illiceità o la pericolosità di alcuni contenuti con cui vengono a contatto le piattaforme stesse;

f) è auspicabile che le norme sui codici di condotta fungano da base per un codice di buone pratiche sulla disinformazione rivisto e rafforzato, basato sugli orientamenti della Commissione, che potrebbero integrare tali norme;

g) è opportuno che la Commissione, sia in sede di elaborazione degli orientamenti generali ai fini dell'adozione di misure per l'attenuazione dei rischi sistemici, sia nell'attività di incoraggiamento dei codici di buona condotta per la pubblicità *on-line*, tenga debitamente conto dei modelli pubblicitari basati su contenuti sensazionalistici e virali suscettibili di generare maggiore traffico;

h) si ponga altresì l'accento sulla tracciabilità degli operatori e sull'importanza

di meccanismi che evitino la ricomparsa dei contenuti illegali rimossi;

i) si valutino inoltre le opportune modalità per assicurare il rispetto delle regole da parte dei fornitori di servizi che risiedono al di fuori dell'Unione europea, per i quali spesso non esiste la possibilità di un efficace *enforcement* delle norme in caso di violazione;

l) appare altresì opportuna una precisazione circa l'assetto delle competenze di applicazione del regolamento, con par-

ticolare riguardo al coordinamento tra autorità nazionali, *Digital services coordinator* e Commissione europea, in particolare con riferimento al regime di supervisione e ai poteri di *enforcement* nei confronti delle piattaforme *on line* molto grandi; circa la concreta applicazione del regolamento sul piano nazionale, appare opportuno indicare l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale organismo di diritto interno più idoneo a svolgere le funzioni di *Digital services coordinator*.

ALLEGATO 5

Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final).**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) COM(2020)842;

preso atto della nota trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso dell'esame del documento;

premesso che:

la proposta di regolamento, a cui si fa anche riferimento con l'acronimo DMA (*digital markets act*), introduce una nuova regolamentazione ex ante, volta a garantire la contendibilità e condizioni concorrenziali eque del settore digitale e dei servizi di piattaforma di base, tenuto conto della progressiva espansione della cosiddetta economia digitale e del ruolo di controllori dell'accesso ai mercati digitali (*gatekeeper*) assunto dalle piattaforme digitali;

la nuova disciplina, che è stata presentata dalla Commissione insieme alla proposta di legge sui servizi digitali (DSA), è coerente con tale iniziativa legislativa e ne condivide la *ratio* di prevedere regole omogenee per il mercato unico digitale europeo;

apprezzato che la Commissione proponga una disciplina specifica per neutralizzare una serie di criticità che sono registrate nell'ambiente digitale: la debole contendibilità dei mercati delle piattaforme e la debole concorrenza su tali mercati; il

verificarsi di pratiche commerciali sleali nei confronti degli utenti commerciali; l'emergere di quadri di regolamentazione e di vigilanza frammentati per quanto riguarda gli operatori commerciali attivi in tali mercati;

considerato che:

la proposta di regolamento attribuisce alla Commissione europea un potere regolatorio di ampia portata, che delinea un modello centralizzato di applicazione della nuova disciplina riservando le competenze in via esclusiva alla Commissione stessa, che le esercita anche attraverso l'adozione di atti delegati e atti di esecuzione;

oltre a un richiamo generale – all'articolo 1, paragrafo 7 – all'esigenza di stretta collaborazione e coordinamento tra Commissione e Stati membri nell'ambito delle azioni di esecuzione, il ruolo dei rappresentanti degli Stati membri si svolge nell'ambito del Comitato consultivo per i mercati digitali istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011;

tale approccio è differente rispetto al modello di *governance* alla base della proposta di legge sui servizi digitali, che affida la funzione consultiva nei confronti della Commissione a un organismo composto dai rappresentanti delle autorità nazionali competenti;

pur reputando ragionevole una centralizzazione delle decisioni, in considerazione della dimensione sovranazionale dell'ambito di operatività dei *gatekeepers*, potrebbe essere opportuno definire un modello istituzionale di *governance* più articolato prevedendo un rafforzamento della cooperazione con gli Stati membri e del coinvolgimento delle competenti auto-

rità nazionali nell'applicazione delle nuove regole, che potrebbe potenziare l'efficacia del nuovo strumento normativo;

L'articolo 1, paragrafo 6, precisa che il regolamento lascia impregiudicata l'applicazione degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), recanti le regole di concorrenza applicabili alle imprese, e lascia altresì impregiudicata l'applicazione delle norme europee e nazionali in materia di concorrenza, citando esplicitamente il regolamento (CE) n. 139/2004 sulle concentrazioni;

L'articolo 3 disciplina il meccanismo attraverso il quale la Commissione provvede a designare preventivamente un fornitore di servizi di piattaforma di base come *gatekeeper*, individuando una serie di requisiti qualitativi e criteri quantitativi sulla base dei quali si fonda l'analisi della Commissione;

la disposizione consente alla Commissione di designare *gatekeeper* anche imprese che è prevedibile che acquisiscano una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività nel prossimo futuro;

l'impianto regolamentare definito dalla proposta del DMA si basa sull'applicazione ai *gatekeeper* di una serie di divieti e di obblighi elencati agli articoli 5 e 6;

a differenza dell'articolo 5, che elenca una serie di obblighi direttamente applicabili, l'articolo 6 stabilisce ulteriori obblighi, soggetti a specifica (da parte della Commissione europea), a carico dei *gatekeeper*;

L'articolo 7 stabilisce un quadro per un eventuale dialogo tra il *gatekeeper* designato e la Commissione in relazione alle misure che il *gatekeeper* ha attuato o intende attuare per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 6;

i mercati interessati dall'applicazione della nuova disciplina sono complessi, in quanto caratterizzati da un ampio spettro di servizi e modelli di *business* molto diversi fra loro, e dinamici a motivo della forte evoluzione degli ecosistemi digitali;

rilevato che:

il potere di adottare atti delegati da parte della Commissione soggiace all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale stabilisce che un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo;

l'articolo 10 della proposta, concernente l'aggiornamento degli obblighi imposti ai *gatekeeper*, in quanto suscettibile di individuare pratiche vietate analoghe a quelle già codificate, andrebbe valutato alla luce del perimetro delle competenze stabilito dalla citata disposizione;

rilevata, infine, la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno in generale un rafforzamento della cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri e del coinvolgimento delle competenti autorità nazionali, al fine di assicurare un'applicazione più coerente ed efficace degli strumenti previsti dal regolamento;

b) all'articolo 3, potrebbe essere opportuna una migliore specificazione dei criteri adottati dalla Commissione per la designazione dei *gatekeeper*, sia con riguardo alla portata degli indici qualitativi, sia relativamente ai requisiti quantitativi, anche tenuto conto della possibilità di indicare come tali le attività che, pur non rispondendo alle soglie quantitative, soddisfano tuttavia i requisiti qualitativi;

c) a tal fine, occorrerebbe definire anche il riferimento agli « utenti finali attivi » e agli « utenti commerciali attivi », di cui alla lettera b) del paragrafo 2 dell'arti-

colo 3, attesa la rilevanza di tale requisito nel meccanismo di designazione dei *gatekeeper*;

d) si valuti l'opportunità di una maggiore chiarezza circa il coordinamento tra il nuovo regime e la normativa applicata a livello nazionale ed europeo in materia di concorrenza, sia laddove l'articolo 12 dispone un obbligo del *gatekeeper* di informare la Commissione in merito alle concentrazioni a prescindere dal fatto che siano notificabili ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004, sia più in generale nell'applicazione della nuova disciplina che potrebbe avvalersi di moduli collaborativi tra Commissione e autorità nazionali competenti ormai consolidati nella disciplina generale *antitrust*;

e) sarebbe altresì opportuna maggiore chiarezza con riferimento al coordinamento tra il nuovo regime e la disciplina in materia di protezione dei dati personali,

tenuto conto del carattere integrativo di talune disposizioni del regolamento in tale ambito rispetto alla disciplina generale vigente;

f) il dialogo normativo tra la Commissione e le parti coinvolte potrebbe consentire di tenere conto della diversità dei soggetti coinvolti e della continua evoluzione delle dinamiche di mercato e degli scenari tecnologici nell'adozione delle misure volte a garantire l'osservanza di taluni obblighi e divieti;

g) si valuti l'opportunità di determinare i criteri per l'adozione degli atti delegati volti ad aggiornare l'elenco degli obblighi dei *gatekeeper* di cui all'articolo 10;

h) all'articolo 38, che disciplina il meccanismo di riesame del regolamento, si valuti se includere, oltre all'eventualità di stabilire se sono necessarie norme aggiuntive, anche la possibilità di modificare o rimuovere le regole adottate.

ALLEGATO 6

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) (C. 544 ed abb.).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato recante ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tec-

nica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) (C. 544 ed abb.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	182
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	191
DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	182
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	192
Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. Testo unificato C. 544 Gelmini e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	182
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	193
DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	189
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	194
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00609 Vallascas recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno.	
Audizione di rappresentanti di FNM S.p.a.	189
Audizione di rappresentanti di Edison	189
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00381 Squeri (<i>nuova formulazione</i>) e n. 7-00554 Davide Crippa in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica.	
Audizione di rappresentanti di Utilitalia	189
Audizione di rappresentanti di Energia Libera	190
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	190
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la promozione delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione. Esame C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero	190

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 13.25.

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

C. 3146 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2021.

Luca SQUERI (FI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

C. 3161 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e IX).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2021.

Jari COLLA (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.

Testo unificato C. 544 Gelmini e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Serse SOVERINI (PD), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame, ricordando che il testo – composto di 16 articoli distribuiti in V Capi –, ridefinisce la missione e l'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), anche in relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Passando ai suoi contenuti, evidenzia che l'articolo 1 specifica che del Sistema I.F.T.S. fanno parte: *a*) gli Istituti tecnici superiori (ITS) deputati prioritariamente alla formazione professionalizzante di tecnici altamente specializzati e alla realizzazione degli altri obiettivi ivi richiamati, istituti che assumono la denominazione di « Accademie per l'Istruzione Tecnica Superiore (ITS Academy) » anche per renderne più visibile e comunicabile la missione e la collocazione a livello terziario nel sistema nazionale di istruzione e formazione; *b*) i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.), mirati a consolidare, aggiornare e specializzare le competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, del diploma professionale di tecnico nonché di coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali e di coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Rileva che il Capo I (articoli da 2 a 9), reca disposizioni sulle ITS Academy che hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate com-

petenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire, in modo sistematico, a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro (*skill mismatch*), che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie. Hanno altresì la missione di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, anche attraverso l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche, l'aggiornamento e la formazione dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali, le politiche attive del lavoro con la formazione continua e il trasferimento tecnologico, soprattutto alle piccole e medie imprese (articolo 2, comma 1). Sottolinea che nel corso del primo lustro di vigenza del provvedimento in esame, la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi indotti dalla realizzazione dei piani di intervento previsti dal PNRR, con particolare riferimento alla transizione digitale, costituisce una priorità strategica (articolo 2, comma 2).

L'articolo 3 prevede che con decreto non regolamentare del Ministro dell'istruzione, di concerto, tra gli altri, con il Ministro dello sviluppo economico, siano recate disposizioni circa la caratterizzazione degli ITS Academy (comma 1) e, in relazione ai percorsi formativi indicati nel successivo articolo 5, vengano definiti (comma 2): *a*) le figure nazionali di riferimento, ulteriormente articolabili, peraltro, in profili sulla base della programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni; *b*) gli *standard* minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura; *c*) i diplomi di tecnico superiore che si conseguono a conclusione dei percorsi. In via transitoria, sino all'adozione del citato decreto, ciascun ITS Academy è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (comma 3). Nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche deve tenersi conto delle principali sfide attuali e

linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti: la transizione ecologica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il *made in Italy*, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e al *no profit*; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; e le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati (comma 4). Il comma 5 è volto ad evitare sovrapposizioni di aree tecnologiche cui i differenti ITS Academy possono fare riferimento nell'ambito della medesima regione.

Evidenzia poi che l'articolo 4 reca disposizioni sul regime giuridico degli ITS Academy. Essi si costituiscono, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice civile, come fondazioni, secondo il modello della fondazione di partecipazione con acquisto della personalità giuridica (comma 1). Il comma 2 stabilisce, quale *standard* organizzativo minimo, che i soggetti fondatori siano i seguenti: *a*) un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che appartenga all'ordine tecnico o professionale ovvero nel quale sono attivi indirizzi di istruzione tecnica o professionale, ubicato nella provincia sede della fondazione; *b*) una struttura formativa accreditata dalla regione per l'alta formazione, ubicata nella provincia sede della fondazione; *c*) un'impresa del settore produttivo che utilizza, in modo prevalente, le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate dal sopra citato decreto di cui all'articolo 3 del testo; *d*) un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica, ovvero un centro di ricerca, pubblico o privato, operante nell'area tecnologica di riferimento. Altri soggetti possono comunque essere individuati, in aggiunta, al momento della fondazione o successivamente (comma 3). Con proprio statuto, redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con le linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione – sentito il parere della Conferenza unificata –, ciascuna Fondazione ITS Academy stabilisce i requisiti di partecipazione, la pro-

cedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti, nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità (comma 4). Ai soggetti fondatori è richiesta una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, e possono esserlo soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o le agenzie che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione (comma 5). Tali soggetti contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione che è composto: *a)* dal fondo di dotazione; *b)* dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione; *c)* dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; *d)* da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici (comma 6). Il comma 7 individua gli organi essenziali delle Fondazioni mentre il comma 8 stabilisce che queste sono sottoposte al controllo sull'amministrazione da parte del prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS Academy. Il comma 9 reca disposizioni circa il riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici nonché le agevolazioni fiscali; il comma 10 riconosce il diploma di secondo livello, con durata di sei semestri, come titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico; ai sensi del comma 11 gli ITS Academy possono essere destinatari delle agevolazioni finanziarie previste per la ricerca scientifica e tecnologica.

Sottolinea quindi quanto recato nell'articolo 5 che detta disposizioni sugli *standard* minimi dei percorsi formativi degli ITS Academy. In primo luogo segnala che quelli destinati a coloro che sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al successivo Capo II della durata di 800 ore (come indicato nel comma 7), si articolano in semestri e sono strutturati in due livelli: *a)* percorsi di primo livello, che hanno la durata di quattro semestri con almeno 1.800/2.000 ore di formazione, corrispondenti al

quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente; *b)* percorsi di II livello, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (comma 1). I partecipanti con profitto conseguono rispettivamente, previa verifica e valutazione finali, il diploma di tecnico superiore di primo o di secondo livello che costituisce titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi (comma 2). I predetti percorsi formativi hanno le seguenti caratteristiche comuni: *a)* si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure di riferimento definite con il citato decreto di cui all'articolo 3 al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di spendibilità delle competenze acquisite in esito al percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea; *b)* sono progettati e organizzati in relazione all'esigenza di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani ed adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale; *c)* facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati (comma 3). Il comma 4 definisce *standard* minimi cui i percorsi devono rispondere come, ad esempio la presenza di attività teoriche e pratiche, lo svolgimento di *stage* e tirocini formativi, anche all'estero, la possibile non coincidenza con le scansioni temporali dell'anno scolastico, che la distribuzione del monte ore tenga conto delle esigenze dei lavoratori occupati, le competenze cui i *curricula* dei percorsi fanno riferimento, declinate in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche, la loro strutturazione, le misure a supporto della frequenza che le accompagnano come, ad esempio, le certificazioni intermedie, il ruolo dei comitati di progetto, ecc. fa presente che nei percorsi prestano la loro opera docenti selezionati: *a)* per almeno il 50 per cento, tra soggetti provenienti dal mondo del la-

voro aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno cinque anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento; *b*) per almeno il 30 per cento, tra soggetti in servizio presso le scuole e le strutture formative accreditate dalle regioni per l'alta formazione, le università o i centri di ricerca pubblici operanti nell'ambito dell'area tecnologica di riferimento (comma 5); allo scopo di assicurare continuità nei raccordi con gli istituti di istruzione secondaria superiore e con le università, i docenti e i ricercatori possono essere assegnati alle Fondazioni ITS Academy in posizione di comando (comma 6).

Osserva quindi che l'articolo 6 prevede norme relative alla verifica e valutazione finali e alla certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti. Rinvia ad un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata la definizione dei criteri e delle modalità per la costituzione delle commissioni d'esame, nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, che è conformata in modo da facilitare la spendibilità in ambito nazionale e dell'Unione europea dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi (comma 1). La certificazione è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli (comma 2). Inoltre, per credito formativo acquisito si intende l'insieme di competenze esito del percorso formativo che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro (comma 3). I percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (comma 4). Il riconoscimento

dei crediti opera: *a*) al momento dell'accesso ai percorsi; *b*) all'interno dei percorsi; *c*) all'esterno dei percorsi.

Evidenzia poi quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, che reca disposizioni riguardanti l'accredimento degli ITS Academy, quale condizione per accedere al sistema di finanziamento di cui al successivo Capo III. Il relativo procedimento è stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione – che definisce anche i criteri e le modalità per il rinnovo dell'accredimento nazionale, che ha durata quinquennale, e per la sua eventuale revoca (comma 2) –, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, e l'accredimento nazionale può essere ottenuto a condizione che rispettino i seguenti *standard* e requisiti minimi: *a*) statuto adottato sulla base delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 4; *b*) rispondenza alla missione e agli *standard* organizzativi di cui al Capo I e a requisiti minimi concernenti, tra l'altro, la disponibilità esclusiva e l'idoneità della sede operativa in relazione all'area tecnologica, la disponibilità delle dotazioni infrastrutturali, logistiche, strumentali e tecnologiche, rispondenti alle norme vigenti in materia di igiene, sanità, accessibilità e sicurezza; *c*) onorabilità degli organi e di tutti coloro che prestano la loro opera professionale; *d*) accessibilità e sostegno per gli studenti con disabilità o con altri bisogni educativi speciali; *e*) rispondenza del personale che presta la propria opera professionale nell'ITS agli *standard* previsti all'articolo 5, comma 5; *f*) adeguatezza della situazione patrimoniale e correttezza della relativa gestione economica e finanziaria (comma 4). Qualora, per tre anni consecutivi, un ITS Academy riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e di valutazione di cui al successivo Capo IV, un giudizio negativo riferito ad almeno il 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, la regione revoca l'accredimento rilasciato ai sensi del comma 1, cui consegue la perdita dell'abilitazione al

rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento (comma 3).

Sottolinea che l'articolo 8 detta disposizioni che favoriscono il raccordo tra ITS Academy e il sistema dell'università e della ricerca; questi soggetti possono sottoscrivere patti federativi allo scopo di realizzare percorsi, flessibili e modulari, per il conseguimento, anche in alto apprendistato, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e cassaintegrati per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate (comma 1). Fa presente che il testo rinvia ad un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano la definizione: *a)* dei criteri generali e degli *standard* di organizzazione dei percorsi formativi per il conseguimento di lauree a orientamento professionale e per la condivisione delle risorse occorrenti; *b)* dei criteri generali e delle modalità per i passaggi tra i percorsi di I e II livello degli ITS Academy, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei crediti; *c)* dei criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati, come crediti formativi per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale; *d)* delle modalità per rendere trasparente il riconoscimento dei crediti acquisiti dai diplomati ai fini della prosecuzione degli studi (comma 2). Il comma 3 prevede che i presidenti delle fondazioni ITS aventi sede

nella regione facciano parte dei comitati regionali di coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

Ricorda poi che l'articolo 9 riconosce che gli ITS Academy sono costituiti sul territorio nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali (comma 1). Segnala anche, tuttavia, che il comma 2 prevede che il potenziamento e lo sviluppo del complessivo Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sia accompagnato e sostenuto da misure nazionali, che comprendono, tra le altre: programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (P.C.T.O.) e iniziative di orientamento destinate agli studenti degli istituti secondari superiori – volti a far conoscere anche i percorsi professionalizzanti in apprendistato di alta formazione e ricerca per una rapida transizione nel mondo del lavoro nonché progetti destinati ai dirigenti scolastici e ai docenti per promuovere la loro approfondita conoscenza del PNRR e delle sue strategie per l'innovazione e lo sviluppo, soprattutto digitale e tecnologico; programmi per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo degli ITS Academy nel primo quinquennio di attuazione in relazione alle strategie del PNRR, sulla base di un piano predisposto dal Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni, per la realizzazione, a partire dal 2022, degli ITS Academy sul territorio nell'ambito di *campus* multiregionali (comma 3); programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica anche al fine di sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in linea con i parametri europei.

Osserva che il Capo II comprende il solo articolo 10 che reca disposizioni sui percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.). Essi sono conformati in

modo da concorrere al superamento del disallineamento delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani e degli adulti rispetto alle richieste del mondo del lavoro e delle professioni (*skill mismatch*) e della carenza di figure professionali dotate di competenze digitali rispetto alle esigenze indotte dall'innovazione tecnologica del Paese (*skill shortage*) (comma 1). Detti percorsi sono programmati dalle regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia e rispondono a taluni *standard* minimi, tra i quali: finalizzazione al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; strutturazione, di regola, in due semestri, per un totale di 800 ore, con articolazione in moduli di varia durata; progettazione e realizzazione, anche in apprendistato, riservata agli istituti tecnici, agli istituti professionali e alle strutture formative accreditate dalle regioni allo scopo di rispondere ai fabbisogni formativi espressi dai settori produttivi del territorio in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca pubblici e privati (comma 2). I percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite finalizzate al rilascio, da parte delle regioni, della certificazione di cui al comma 2 (comma 3). Le modalità per la costituzione delle commissioni esaminatrici nonché le indicazioni generali per la verifica finale sono definite dalle regioni e il modello di certificato è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere della Conferenza unificata.

Fa quindi presente che il Capo III, comprendente gli articoli 11 e 12, reca disposizioni sul coordinamento nazionale e, come già ha avuto modo di ricordare, sul sistema di finanziamento. In tal senso, l'articolo 11, al fine di consolidare e valorizzare il ruolo di parte integrante che il Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore ricopre nell'ambito delle misure nazionali ed europee per l'innovazione tecnologica e la competitività del sistema produttivo italiano, prevede l'istituzione presso il Ministero dell'istruzione del Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di Istru-

zione e formazione tecnica superiore (comma 1), composto da rappresentanti di diversi Ministeri, compreso quello dello sviluppo economico, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni più rappresentative degli Istituti tecnici superiori (comma 2). Tra le sue funzioni: provvedere alla redazione di un piano nazionale per la definizione e l'integrazione dei fabbisogni formativi e lo sviluppo del sistema d'istruzione e formazione tecnica indotti dalle politiche nazionali ed europee (PNRR) in materia di innovazione tecnologica, innovazione digitale, transizione ecologica, politiche per l'occupazione, politiche attive e politiche di genere di ciascun Ministero, nonché di piani di orientamento dei giovani e delle famiglie finalizzati alla promozione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (comma 3). Al coordinamento nazionale sono quindi affidati i compiti di consultazione e coinvolgimento delle parti sociali, delle reti territoriali degli ITS Academy, di soggetti pubblici e privati che abbiano un rilevante interesse allo sviluppo del Sistema, anche per consolidare e riequilibrare sul territorio l'offerta formativa; proposta in materia di linee di indirizzo del Sistema e di programmazione annuale dell'offerta formativa professionalizzante, con particolare attenzione allo sviluppo del Piano nazionale Industria 4.0 e del PNRR; attualizzazione delle aree tecnologiche di riferimento degli ITS Academy e dei relativi ambiti e figure professionali di riferimento nazionale; raccordo con i Ministeri; consultazione di soggetti del sistema delle università e della ricerca scientifica e tecnologica (comma 4). Ai sensi del comma 5 le regioni accolgono il piano nazionale delle competenze come parte integrante della loro programmazione triennale e della programmazione degli interventi rientranti nel Piano nazionale di resistenza e resilienza.

Ribadisce quindi che l'articolo 12 dispone circa il sistema di finanziamento. Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione

del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'Istruzione e la formazione tecnica superiore destinato a finanziare prioritariamente: *a)* la realizzazione degli ITS Academy e incrementarne significativamente l'offerta formativa su tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2, con particolare riferimento agli obiettivi correlati all'attuazione del P.N.R.R., anche finanziando interventi per dotare gli ITS Academy di laboratori e infrastrutture tecnologicamente avanzati, ivi comprese quelle per la formazione a distanza, nonché le dotazioni di docenti e ricercatori in posizione di comando; *b)* le misure per il riequilibrio territoriale dell'offerta formativa degli ITS Academy, soprattutto attraverso la costituzione dei *campus* multiregionali e la previsione di borse di studio; *c)* le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie; *d)* l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale, il monitoraggio e la valutazione di cui ai successivi articoli 13 e 14. La dotazione del Fondo è pari a 68 milioni di euro per l'anno 2021 e a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, onere cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (comma 2): i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo sono definiti con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e la quota di risorse destinate agli ITS Academy che hanno ottenuto l'accreditamento e sono inclusi nella programmazione territoriale dell'offerta formativa delle regioni sono assegnate direttamente alle relative Fondazioni entro il 30 giugno di ciascun anno (comma 3), essendo le risorse assegnate sulla base della quota capitaria riferita al numero degli allievi dei corsi che nell'anno precedente hanno conseguito un giudizio positivo da parte del sistema di monitoraggio e di valutazione (comma 4); evidenzia, peraltro, che le regioni sono obbligate a cofinanziare gli degli ITS Academy accreditati, inclusi nella propria programmazione territoriale dell'offerta formativa, per

almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziare (comma 5).

Rileva poi che il Capo IV, comprendente gli articoli 13 e 14, reca disposizioni concernenti l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale nonché il monitoraggio e la valutazione di sistema. L'articolo 13 dispone che venga costituita l'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy e ai percorsi formativi presso l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), ove è già peraltro operativa la banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, previo parere della Conferenza unificata (comma 1). Il comma 2 dispone che le funzioni e i compiti della citata banca dati nazionale vengano aggiornati in relazione a quanto previsto dalla proposta di legge. Quanto agli oneri si provvede con le risorse di cui al precedente articolo 12 ed è anche previsto che vi possano concorrere eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 2).

Evidenzia che l'articolo 14 prevede l'attualizzazione del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 14 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, cui si dovrà provvedere con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata (comma 1) con il quale saranno definiti altresì gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi oggetto della proposta (comma 2).

In ultimo, ricorda che il Capo V reca le disposizioni finali. L'articolo 15 prevede che nella fase transitoria, per i primi due anni, si intendono accreditati tutti gli ITS che operano nell'ambito del piano nazionale e secondo le linee guida di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008. Con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sono poi adottate le linee guida per accompagnare la

transizione verso il nuovo ordinamento che comprendono anche l'attualizzazione degli statuti delle Fondazioni ITS: il mancato adeguamento a quanto sarà previsto dal decreto comporta la revoca dell'accreditamento. L'articolo 16 – sul quale segnala che bisognerà intervenire sostituendo il termine « decreto » con « legge »-, infine, riguarda l'attuazione della normativa nelle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità della proposta di legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Avverte, infine, che la Commissione Cultura, competente in sede referente, esaminerà nella seduta odierna le proposte emendative presentate sul testo unificato del provvedimento in esame per poi trasmettere il testo modificato alle Commissioni competenti in sede consultiva nella serata di oggi. Le Commissioni potrebbero quindi rendere il parere sul testo unificato come risultante dagli emendamenti approvati non prima della giornata di domani.

Osserva, tuttavia, che da un esame delle 37 proposte emendative presentate, non sembrano esservi profili rilevanti di competenza della X Commissione.

Pertanto, se la presidenza e i commissari concordano, propone che il parere sul testo unificato possa essere reso già nella seduta odierna.

Martina NARDI, *presidente*, in considerazione anche del fatto che le proposte emendative presentate in VII Commissione non coinvolgono profili di rilevante interesse della Commissione Attività produttive, commercio e turismo, avverte che, qualora la Commissione concordi, per la presidenza nulla osta a rendere il parere sul testo unificato all'esame già nella seduta odierna.

La Commissione concorda.

Serse SOVERINI (PD), *relatore*, formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

C. 3166 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2021.

Gavino MANCA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 23 giugno 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00609 Vallascas recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno.

Audizione di rappresentanti di FNM S.p.a.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.

Audizione di rappresentanti di Edison.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 23 giugno 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-

00381 Squeri (nuova formulazione) e n. 7-00554 Davide Crippa in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica.

Audizione di rappresentanti di Utilitalia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.35.

Audizione di rappresentanti di Energia Libera.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 23 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 23 giugno 2021.

Disposizioni per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione.

Esame C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 15.50.

ALLEGATO 1

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo).**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo);

preso atto delle disposizioni contenute nella Parte I del decreto-legge che disciplina la cd. *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza, definendo il relativo complesso organizzativo, la strumentazione procedimentale (quanto a poteri sostitutivi nonché a modalità di superamento del dissenso) e procedurale-finanziaria;

preso altresì atto dell'articolo 30 che interviene sulla disciplina dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare con riguardo alla partecipazione del Ministero della cultura;

ricordate le disposizioni recate dall'articolo 31 volte a incentivare lo sviluppo di produzioni energetiche alternative al carbone, al fine di introdurre talune semplificazioni per le opere di modifica di tali impianti, che comportano un incremento della potenza;

sottolineato l'articolo 33 che riconosce, tra l'altro, la detrazione al 110 per cento (Superbonus) anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici;

evidenziato l'articolo 37 che reca misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali, al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (C. 3161 Governo).

PARERE APPROVATO

La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'ar-

chitettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (C. 3161 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (testo unificato C. 544 Gelmini e abb.).

PARERE APPROVATO

La X Commissione,
esaminato per le parti di competenza il testo unificato delle proposte di legge recante « Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore » (testo unificato C. 544 Gelmini e abb.);

preso atto con favore che il testo unificato in esame ridefinisce la missione e

l'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), anche in relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (C. 3166 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (C. 3166 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che il provvedimento all'esame approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

preso atto con favore di alcune disposizioni introdotte nel corso dell'esame al Senato in prima lettura;

preso, altresì, atto con favore che l'articolo 1, comma 2, lettera a) n. 3 stanziava risorse nazionali complementari destinati agli interventi del PNRR relativi alle tecnologie satellitari ed economia spaziale pari a complessivi 800 milioni nel periodo 2022-2026;

rilevato che l'articolo 1, comma 2, lettera c), n. 11 stanziava nel Piano nazionale per gli investimenti complementari 700 mi-

lioni di euro, per il periodo 2021-2026, per l'elettificazione delle banchine (*cold ironing*);

sottolineato che l'articolo 1, comma 2-*bis*, aggiunto al Senato, riserva alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna una quota delle risorse destinate al rinnovo delle flotte di bus e al rafforzamento delle linee ferroviarie regionali;

evidenziato che l'articolo 2, che incrementa le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative al ciclo di programmazione 2021-2027, al comma 1-*bis*, aggiunto al Senato, destina una quota delle risorse come rifinanziate – 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 –, per la costituzione di un polo energetico nel Mare Adriatico per riconvertire le piattaforme di estrazione del petrolio e del gas e realizzare un distretto marino integrato nell'ambito delle energie rinnovabili al largo delle coste di Ravenna, nel quale eolico *offshore* e fotovoltaico galleggiante producano energia elettrica in maniera integrata e siano, contemporaneamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro	196
Audizione di rappresentanti del Forum disuguaglianze e diversità (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	196
Audizione del professor Michele Alacevich, associato di storia economica e di storia del pensiero economico presso l'Università degli studi di Bologna, e dell'avvocato Giampiero Falasca (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	196

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	197
DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alla I e VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	197
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	203
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	209

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Testo unificato C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	203
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	212
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	205
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06281 Barzotti: Controlli sulla gestione e sulle spese dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL)	206
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	214
5-06282 Costanzo: Iniziative urgenti per contrastare l'incremento degli incidenti mortali sul lavoro	206
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	215
5-06283 Zangrillo: Criticità del Reddito di cittadinanza, anche in riferimento a un suo possibile rifinanziamento	206
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	217
5-06284 Rizzetto: Tutela dei lavoratori delle rappresentanze diplomatiche estere in Italia	207
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	218

5-06285 Viscomi: Potenziamento del sistema dei controlli finalizzati a contrastare forme di sfruttamento lavorativo, con particolare riferimento al settore della logistica	207
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	220

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 13.30.

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.

Romina MURA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti del Forum disuguaglianze e diversità.

(Svolgimento e conclusione).

Romina MURA, *presidente*, introduce l'audizione.

Intervenendo da remoto, Patrizia LUONGO e Lorenzo SACCONI, *rappresentanti del Forum disuguaglianze e diversità*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni Antonio VISCOMI (PD).

Intervenendo da remoto, Lorenzo SACCONI, *rappresentante del Forum disuguaglianze e diversità*, in sede di replica, rende ulteriori precisazioni.

Romina MURA, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione del professor Michele Alacevich, associato di storia economica e di storia del pensiero economico presso l'Università degli studi di Bologna, e dell'avvocato Giampiero Falasca.

(Svolgimento e conclusione).

Romina MURA, *presidente*, introduce l'audizione.

Intervenendo da remoto, Michele ALACEVICH, *professore associato di storia economica e di storia del pensiero economico presso l'Università degli studi di Bologna*, e Giampiero FALASCA, *avvocato*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Antonio VISCOMI (PD) e Valentina BARZOTTI (M5S).

Intervenendo da remoto, Michele ALACEVICH, *professore associato di storia economica e di storia del pensiero economico presso l'Università degli studi di Bologna*, e Giampiero FALASCA, *avvocato*, rendono ulteriori precisazioni.

Romina MURA, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 14.20.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Romina MURA, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Carmelo Lo Monte, al quale rivolge, a nome della Commissione, un cordiale augurio di buon lavoro. Comunica, inoltre, che ha cessato di far parte della Commissione la deputata Daniela Cardinale.

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

C. 3146 Governo.

(Parere alla I e VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIACCONE (LEGA) *relatore*, illustrando il contenuto del decreto-legge, segnala preliminarmente che esso è composto di sessantasette articoli, suddivisi in sette Titoli, a loro volta suddivisi in due Parti, relative rispettivamente alla *governance* del PNRR e all'accelerazione e allo snellimento delle procedure e al rafforzamento della capacità amministrativa.

Segnala preliminarmente che nella Parte I, che si compone di due titoli, il Titolo I riguarda il sistema di coordinamento, la gestione, l'attuazione, il monitoraggio e il controllo del PNRR.

In particolare, come indica l'articolo 1, che reca i principi, le finalità e le definizioni, il decreto in esame definisce il quadro normativo nazionale volto a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), nonché del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC). Si prevede, quindi, che la sollecita e puntuale attuazione di tali piani assume preminente valore nazionale e le disposizioni del decreto, in quanto direttamente

attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea e definiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Fa presente che i successivi articoli da 2 a 4 prevedono ad istituire le strutture preposte all'attuazione del PNRR. In particolare, l'articolo 2 dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della Cabina di regia, organo con poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale dell'attuazione degli interventi del PNRR. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e ad essa partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta, nonché i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, se il tema della seduta riguarda direttamente i loro territori, o il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome per questioni che riguardano più territori regionali. Alle sedute possono essere invitati anche i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale.

L'articolo 3 prevede l'istituzione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, con funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR. Esso è composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni e delle Province autonome, degli enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile, individuati secondo un criterio di maggiore rappresentatività.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo

permanente. La norma precisa che la Segreteria tecnica, che opera in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e l'Ufficio per il programma di Governo, ha una durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La norma non precisa le caratteristiche della Struttura, destinando alla sua realizzazione 200.000 euro per l'anno 2021 e 400.000 euro annui dal 2022 al 2026.

Con la stessa estensione temporale, l'articolo 5 dispone l'istituzione, sempre presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una struttura di missione, denominata Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, che opera in raccordo con il gruppo di lavoro sull'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) e a cui è assegnato un contingente di personale nel limite di spesa di 200.000 euro nel 2021 e di 400.000 euro annui dal 2022 al 2026.

Presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è istituito, sulla base dell'articolo 6, il Servizio centrale per il PNRR. Si tratta di una struttura dirigenziale di livello generale con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, è responsabile della gestione del fondo di rotazione del *Next Generation EU*-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio dell'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR. Esso si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato. La norma, inoltre, istituisce presso il medesimo Dipartimento cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti in relazione all'attuazione degli interventi del PNRR.

Fa presente che l'articolo 7 disegna l'organizzazione dei controlli sull'attuazione del PNRR. In particolare, il comma 1 di-

spone l'istituzione, presso l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di un ufficio dirigenziale di livello non generale con funzioni di *audit* del PNRR, ovvero di controllo sull'attuazione del Piano. Tale ufficio opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato. Il medesimo articolo 7 dispone, ai commi 2 e 3, l'articolazione in due uffici dirigenziali di livello non generale dell'unità di missione istituita presso la Ragioneria generale dello Stato, dalla legge di bilancio per il 2021, con funzioni di valutazione e monitoraggio degli interventi del PNRR. Il comma 4 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalità degli articoli 6 e 7, a conferire sette incarichi di livello dirigenziale non generale anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, le restanti unità di livello dirigenziale non generale. Il comma 5 prevede l'adozione di un decreto ministeriale di natura non regolamentare per la ridefinizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero, nelle more dell'adozione di un decreto di riorganizzazione del medesimo Ministero. Infine, il comma 6 prevede il compito di Sogei S.p.a. di supportare l'attuazione del PNRR, avvalendosi anche, tramite apposita convenzione, di Studiare Sviluppo S.r.l. oppure stipulando contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga ai vincoli vigenti, e determinando processi di selezione e assunzione di personale in base a criteri di celerità e efficacia. Il comma 7 indica i compiti della Corte dei conti di valutazione di economicità, efficienza e efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR, mentre il comma 8 prevede la possibilità per le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR di stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di finanza.

Per quanto riguarda la fase attuativa, l'articolo 8 prevede l'individuazione da parte

di ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi di una struttura dirigenziale di riferimento o l'istituzione di una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale. Tale struttura rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR e svolge attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, sulla base di apposite linee guida.

Sulla base dell'articolo 9, la realizzazione operativa degli interventi previsti nel PNRR spetta alle amministrazioni centrali, alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, che si avvalgono delle proprie strutture o di soggetti attuatori esterni, individuati dal PNRR, o secondo le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea.

Per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici, l'articolo 10 prevede la possibilità per le amministrazioni interessate di avvalersi, tramite apposite convenzioni, di società *in house* qualificate quali supporti tecnici e operativi. Tali società possono provvedere attraverso il proprio personale oppure ricorrendo a personale esterno o alle competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato.

L'articolo 11 disciplina i compiti di assistenza alle amministrazioni da parte di CONSIP Spa, allo scopo di rafforzarne la capacità amministrativa con riferimento all'attuazione delle azioni previste nel PNRR, delle azioni ad esso collegate e nei programmi cofinanziati dall'Unione europea.

Segnala che, al Titolo II, l'articolo 12 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR mentre l'articolo 13 reca disposizioni volte a permettere il superamento di un eventuale dissenso, diniego, opposizione che ostacoli la realizzazione di un progetto o intervento del PNRR, proveniente da un organo statale ovvero da un organo della regione o della provincia autonoma o di un ente locale.

Fa presente che l'articolo 14 dispone l'estensione delle disposizioni di semplificazione ed accelerazione recate dal decreto sia agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui al decreto n. 59 del 2021 sia, per quanto riguarda le procedure finanziarie, alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. L'articolo 15 disciplina le procedure finanziarie e contabili connesse all'attuazione del PNRR, mentre l'articolo 16 reca la copertura finanziaria delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 11.

Evidenzia, poi, che, come già segnalato, la Parte II del provvedimento reca disposizioni per l'accelerazione, lo snellimento e il rafforzamento dell'azione amministrativa.

In particolare, al Titolo I, riguardante il settore ambientale, i Capi I e II introducono modifiche alla disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA): in particolare, gli articoli da 17 a 22 riguardano le opere di competenza statale, mentre gli articoli 23 e 24 si riferiscono ai progetti di competenza regionale.

In tale ambito, l'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituendo il comma 2-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede l'aumento del numero dei componenti della Commissione PNIEC, ridenominata Commissione PNRR-PNIEC, scelti non più solo tra il personale di ruolo del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'ENEA e dell'ISS, ma anche tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, ad eccezione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. Anche la durata dell'incarico è aumentata, da quattro a cinque anni. Infine, la norma sopprime la previsione della corresponsione ai componenti della Commissione di un'indennità aggiuntiva esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione

del relativo provvedimento finale. Segnala, inoltre, che tra i criteri di priorità da seguire nella valutazione dei progetti, la lettera *b*) del medesimo comma 1 inserisce anche la ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di personale.

Il Capo III, agli articoli da 25 a 27, introduce modifiche alla disciplina relativa alle competenze in materia di valutazione di impatto ambientale, al monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di VIA e all'interpello ambientale, mentre il Capo IV, all'articolo 28, interviene sulla disciplina della Valutazione ambientale strategica (VAS). Come si legge nella relazione illustrativa, le modifiche sono volte ad integrare la disciplina prevista per la valutazione ambientale dei progetti del Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima (PNIEC) con la valutazione dei progetti per l'attuazione del PNRR, nonché di semplificare la disciplina di VIA e di VAS prevista dalla parte seconda del Codice dell'ambiente.

Il Capo V, con l'articolo 29, introduce disposizioni in materia paesaggistica, tra le quali segnala l'istituzione, presso il Ministero della cultura, della Soprintendenza speciale per il PNRR. Si tratta di un ufficio dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026, con funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi del PNRR sottoposti alla VIA in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. Le funzioni di direttore sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, a cui spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali *ad interim*. La Soprintendenza è costituita una segreteria tecnica, di cui fanno parte sia personale di ruolo del Ministero, sia esperti di comprovata qualificazione professionale, questi ultimi per la durata massima di trentasei mesi e per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il Capo VI, con gli articoli da 30 a 32, reca misure per l'accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili, il Capo VII, con l'articolo 33 prevede interventi volti a semplificare le procedure connesse al cosiddetto *superbonus* di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. il Capo VIII, con gli articoli da 34 a 37, introduce disposizioni di semplificazione per la promozione dell'economia circolare e il contrasto al dissesto idrogeologico.

Il Titolo II, composto dagli articoli da 38 a 43, reca disposizioni in materia di transizione digitale. In tale ambito, mi soffermo sull'articolo 41, che disciplina i casi di violazione degli obblighi di transizione digitale. In particolare, la norma assegna all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) compiti di vigilanza e poteri sanzionatori sulle pubbliche amministrazioni, in caso di inadempienza degli obblighi in materia di transizione digitale. Infatti, il comma 1 introduce il nuovo articolo 18-*bis* nel Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, che si applica non solo alle pubbliche amministrazioni, ma anche alle autorità indipendenti, ai gestori dei servizi pubblici e alle società sotto il controllo pubblico. Tale norma delinea un articolato procedimento, che, in caso di accertamento delle violazioni, comporta tre ordini di misure applicate contestualmente: responsabilità dirigenziale e disciplinare; sanzioni amministrative pecuniarie; esercizio del potere sostitutivo.

Osserva che il Titolo III, dall'articolo 44 all'articolo 46, disciplina una procedura speciale per alcuni progetti infrastrutturali relativi all'attuazione del PNRR. Segnala, in particolare, che l'articolo 45 dispone l'istituzione, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di un Comitato speciale, cui compete l'espressione dei pareri in relazione agli interventi indicati nell'Allegato IV del decreto in esame. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è composto da sette dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, scelti

tra soggetti in possesso di adeguate professionalità, tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, quattordici esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclamata competenza, un magistrato amministrativo, con qualifica di Consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato. Ad essi, la cui carica dura tre anni, rinnovabili per ulteriori tre anni, spetta un'indennità pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma onnicomprensiva di 35.000 euro annui, compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria il Comitato si può avvalere di una struttura di supporto, cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e da dieci unità di personale di livello non dirigenziale, individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni e collocate in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti.

Il Titolo IV, composto dagli articoli da 47 a 56, riguarda la materia dei contratti pubblici. Segnala, in particolare, che l'articolo 47 dispone, al comma 2, l'obbligo per le aziende pubbliche e private con più di cento dipendenti, che partecipano alle gare di appalto o che risultano affidatarie dei contratti, di presentare, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta. Analogamente, in base al comma 3, le aziende che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a cento, sono tenute a presentare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile. La relazione, contestualmente trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla con-

sigliera e al consigliere regionale di parità, deve riguardare la situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Il comma 4 prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti specifiche clausole dirette all'inserimento – come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta – di criteri volti a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani con età inferiore a trentasei anni e di donne di qualsiasi età. Inoltre, requisito necessario dell'offerta è l'assunzione dell'obbligo da parte dell'offerente di assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. Tale percentuale è riducibile, sulla base di motivazioni esplicite, in base alla natura e all'oggetto del contratto, come previsto dal comma 7. Il comma 5 prevede la possibilità per la stazione appaltante di prevedere ulteriori misure premiali con l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente nel caso in cui risultino rispettate le disposizioni che vietano discriminazioni; si utilizzino o ci sia un impegno ad utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro; ci si impegni ad assumere giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne oltre la percentuale obbligatoria; nell'ultimo triennio, siano stati rispettati i principi della parità di genere e siano state adottate specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere; sia stata presentata o ci sia un impegno a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nella durata del contratto di appalto una dichiarazione

volontaria di carattere non finanziario sulla sostenibilità sociale e ambientale dei processi produttivi.

L'articolo 48 introduce misure di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi al PNRR e al PNC, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici.

Fa presente che l'articolo 49 reca modifiche alla disciplina dei subappalti. In particolare, tra quelle introdotte dal comma 1, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, segnala, alla lettera *a*) prevede che il subappalto, fino al 31 ottobre 2021, non può superare la soglia del 50 per cento del valore complessivo del contratto, contro il 40 per cento previsto fino al 30 giugno 2021. Alla lettera *b*), si prevede, inoltre, che non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto né la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Si sopprime, inoltre, la previsione secondo cui il ribasso non può essere superiore al venti per cento dei prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione all'affidatario principale, in linea con la giurisprudenza europea. Si stabilisce altresì espressamente l'obbligo per il subappaltatore di prevedere il riconoscimento ai lavoratori di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. La relazione illustrativa precisa che tale ultima disposizione si rende necessaria per garantire la tutela dei lavoratori dagli eccessivi ribassi applicati ai subappaltatori anche alla luce della soppressione della previsione che stabilisce il limite del 20 per cento al ribasso.

Le modifiche introdotte dal comma 2 entreranno in vigore dal 1° novembre 2021. Nell'ambito delle modifiche, che sopprimono per il subappalto il limite del 30 per

cento dell'importo complessivo del contratto, segnala, in particolare, l'obbligo per le stazioni appaltanti di indicare espressamente nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in relazione a determinate loro caratteristiche, tra le quali l'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori. Si prevede, inoltre, la responsabilità solidale di contraente principale e subappaltatore nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, superando l'attuale previsione della responsabilità esclusiva del contraente principale.

Il comma 3 introduce disposizioni riguardanti le amministrazioni, tra le quali segnala la competenza ad adottare il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, di cui all'articolo 105, comma 16, del codice degli appalti e all'articolo 8, comma 10-*bis*, decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020 (lettera *b*).

Segnala, poi, che il Titolo V, agli articoli da 57 a 60, reca misure relative al Mezzogiorno mentre il Titolo VI, agli articoli da 61 a 63, introduce modifiche alla legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo. L'articolo 61 consente l'attribuzione del potere sostitutivo in caso di inerzia dell'amministrazione anche ad un'unità organizzativa, mentre a legislazione previgente tale potere è di competenza esclusiva di una figura apicale.

Da ultimo rileva che il Titolo VII, agli articoli da 64 a 66, introduce ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa, mentre l'articolo 67 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Romina MURA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione riprende l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 giugno 2021.

Romina MURA, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere.

Sebastiano CUBEDDU (M5S), *relatore*, ringraziando i colleghi per il contributo alla discussione e per il costruttivo confronto sui problemi del lavoro, sui quali la Commissione si è sempre attivamente impegnata, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), soffermandosi, in particolare, sulle osservazioni, la prima delle quali sottolinea l'opportunità di un'ulteriore riflessione sia sulla necessità di rilanciare le imprese e i servizi previsti in loro favore, sia in merito al perseguimento di un'effettiva riforma dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, sia con riguardo all'avvio delle procedure di licenziamento di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991 nonché della facoltà di recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, tenendo conto della necessità di assicurare adeguate forme di tutela nelle more dell'adozione della riforma degli ammortizzatori sociali e dell'esigenza di ampliare la base conoscitiva relativamente agli effetti della pandemia sulle attività economiche al fine di meglio definire il perimetro operativo dell'intervento auspicato in materia.

Flora FRATE (MISTO), a nome del suo gruppo, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, precisando, tuttavia, che avrebbe apprezzato, laddove si

citano le politiche attive del lavoro, un riferimento espresso anche all'attività di formazione, rivolta non solo ai lavoratori, ma anche alle imprese, unico strumento in grado di attenuare le conseguenze, che non si potranno evitare, della fine del blocco dei licenziamenti. Evidenzia come si tratti di un aspetto sul quale la sua parte politica ha sempre insistito, consapevole dell'importanza di formare culturalmente tutti i soggetti del mercato del lavoro, favorendo l'incontro tra domanda e offerta nel momento dell'auspicata ripresa dell'economia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.

Testo unificato C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gellini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2021.

Romina MURA, *presidente*, avverte che, come preannunciato nella scorsa seduta, la relatrice ha presentato l'emendamento 3.10, che è in distribuzione, e che con riferimento a tale proposta emendativa è stato presentato un subemendamento.

Cede quindi la parola alla relatrice per l'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3 del testo unificato e sul subemendamento 0.3.10.1.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatrice*, pur condividendo la finalità del subemendamento Barzotti 0.3.10.1, volto a sostenere l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità territoriali, si rimette al Governo per la valutazione degli aspetti finanziari, preannunciando che formulerà un invito al ritiro nel caso in cui la rappresentante del Governo dovesse evidenziare criticità in ordine alla copertura della proposta.

Quindi, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.10, invita al ritiro dell'emendamento D'Alessandro 3.1. il cui contenuto è sostanzialmente assorbito dall'emendamento da lei presentato, ed esprime parere favorevole sull'emendamento Fusacchia 3.3. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Fusacchia 3.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Infine, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Fusacchia 3.01.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.10 della Relatrice ed esprime parere conforme a quello della relatrice sulle restanti proposte emendative all'articolo 3. Con riferimento al subemendamento Barzotti 0.3.10.1, di cui condivide la finalità, sottolinea che il parere contrario è motivato esclusivamente dall'impossibilità di reperire ulteriori risorse a copertura dei costi della proposta, assicurando, comunque, che il tema dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità territoriali è all'attenzione del Governo.

Valentina BARZOTTI (M5S), ringraziando la relatrice e la rappresentante del Governo per la sensibilità dimostrata, ritira il suo subemendamento 0.3.10.1, sottolineando la necessità di mettere le consigliere e i consiglieri di parità territoriali in condizione di svolgere i compiti loro assegnati dal Codice delle pari opportunità. In caso contrario, paradossalmente, sarebbe prefe-

ribile sopprimere la loro figura, attribuendone le funzioni alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali e nazionali.

Romina MURA, *presidente*, condividendo la preoccupazione della collega Barzotti, assicura il suo impegno per affrontare al più presto la questione del finanziamento delle consigliere territoriali di parità.

Walter RIZZETTO (FDI), condividendo la preoccupazione della collega Barzotti e comprendendo la difficoltà della relatrice e della sottosegretaria a giustificare il parere contrario su tale proposta, ricorda che sull'argomento sono stati presentati diversi emendamenti al cosiddetto decreto Sostegni-bis giudicati inammissibili dalla presidenza della Commissione Bilancio pur in presenza di una copertura finanziaria a valere del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, all'uopo rifinanziato. Ritiene un'assurdità non poter ricorrere a tale fondo allo scopo di finanziare i costi di provvedimenti che promuovono la parità salariale, tanto più quando questi sono modesti e perfettamente sostenibili, come quelli che deriverebbero dal subemendamento Barzotti 0.3.10.1.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatrice*, ribadisce che, grazie al lavoro lungo e approfondito condotto insieme alla Commissione, il provvedimento consente finalmente di rafforzare il ruolo delle consigliere nazionali e regionali di parità. Questo non significa che la Commissione e il Governo non siano coscienti della necessità di allargare il raggio dell'azione riformatrice anche alle altre figure con competenze territoriali più circoscritte e auspica che l'esame del provvedimento in Assemblea sia l'occasione per apportare ulteriori miglioramenti al testo, tenendo anche conto degli impegni assunti dalla Ministra Bonetti nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

Su un piano più generale, osserva che il suo emendamento 3.10, è frutto di un lavoro congiunto della Commissione e del Governo. Grazie al quale è stato possibile giungere alla sintesi tra le diverse esigenze

emerse nel corso dell'esame del provvedimento, che, pertanto, potrà validamente iscriversi nella cornice tracciata in materia dal PNRR. In tale ambito, desidera rivolgere un ringraziamento particolare alla sottosegretaria Accoto e, per il suo tramite, al Ministro Orlando, per aver sostenuto la proposta mettendo a disposizione anche ulteriori risorse per garantirne la copertura finanziaria. Tra le previsioni particolarmente qualificanti, segnala l'istituzione del Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese e la possibilità per le imprese con meno di cinquanta dipendenti di redigere, su base volontaria, il rapporto che certifica il rispetto della parità salariale, accedendo alle forme di premialità previste, i cui costi sono stati compensati grazie allo sforzo compiuto dal Ministero del lavoro.

Infine, esprime tutta la sua soddisfazione perché, anche in concomitanza con il G20 che affronta proprio i temi della parità salariale, il provvedimento all'esame si avvia ad essere una delle poche proposte di iniziativa parlamentare approvate dalla Commissione nella legislatura in corso.

Valentina BARZOTTI (M5S) sottoscrive le proposte emendative presentate dal collega Fusacchia. Quindi, accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento Fusacchia 3.2 e ritira l'articolo aggiuntivo Fusacchia 3.01.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 3.10 della Relatrice (*vedi allegato 2*).

Romina MURA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento D'Alessandro 3.1: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Fusacchia 3.3 e 3.2 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Romina MURA, *presidente*, avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatrice*, invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Bucalo 4.01 e 4.02, dal momento che il testo già prevede adeguate forme di premialità.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Carmela BUCALO (FDI), non accogliendo l'invito al ritiro, insiste perché le sue proposte emendative siano poste in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Bucalo 4.01 e 4.02.

Romina MURA, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, avverte che il nuovo testo unificato delle abbinare proposte di legge C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti, sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione dei rispettivi pareri

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.

La seduta comincia alle 15.20.

Romina MURA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-06281 Barzotti: Controlli sulla gestione e sulle spese dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL).

Valentina BARZOTTI (M5S), illustra la sua interrogazione, con la quale chiede di conoscere dal Governo le modalità con le quali, anche alla luce della riforma della *governance* dell’Agenzia e della valorizzazione delle politiche attive del lavoro prevista dal PNRR, intende sottoporre l’ANPAL a più stringenti controlli sulla gestione e sulle spese, dal momento che essa non sembra soggetta al controllo della Corte dei conti, sulla base della legge n. 259 del 1958.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Valentina BARZOTTI (M5S), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara soddisfatta per avere appreso che, contrariamente a quanto pensasse, anche a causa di informazioni evidentemente erranee fornite in passato, l’ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei conti sulla base del decreto legislativo n. 150 del 2015. Accoglie con soddisfazione la notizia dell’impegno del Governo a verificare il raggiungimento degli obiettivi da parte dell’Agenzia, il cui ruolo nel favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro è fondamentale, specialmente nella fase di rilancio del Paese. Auspica, pertanto, che l’attività dell’ANPAL si inserisca proficuamente nel quadro delle misure di politica attiva del lavoro che saranno assunte e, in relazione alle quali, si augura il massimo coinvolgimento anche degli enti territoriali.

5-06282 Costanzo: Iniziative urgenti per contrastare l’incremento degli incidenti mortali sul lavoro.

Jessica COSTANZO (MISTO), intervenendo da remoto, illustra la sua interroga-

zione, che affronta il grave tema degli incidenti sul lavoro, il cui numero è in continuo aumento, nonostante la concomitante riduzione dei posti di lavoro. Considerando anche che i dati a disposizione certificano la riduzione del numero dei controlli effettuati nel 2020, chiede di sapere dal Governo quali iniziative intende assumere per affrontare la situazione, dal momento che certamente il previsto aumento del numero degli ispettori non basterà ad arginare il fenomeno.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Jessica COSTANZO (MISTO), intervenendo da remoto, ringrazia la sottosegretaria per l’elencazione delle misure allo studio del Governo e per avere sottolineato la necessità di contrastare il lavoro sommerso e gli abusi nei casi di appalto e subappalto, oggetto, peraltro, di una proposta di legge il cui esame da parte della Commissione appare essersi arenato. Tuttavia occorre, a suo avviso, affrontare la realtà per rispetto delle vittime e dei loro familiari: i progetti citati dalla sottosegretaria sono vaghi, dalla tempistica incerta e, in alcuni casi, circoscritti ad alcuni settori produttivi, mentre la gravità della situazione, estremamente attuale, necessita di azioni mirate e tempestive. Auspica, pertanto, che il Governo e la sua maggioranza facciano tesoro dell’esperienza e dell’eredità del collega Guglielmo Epifani, recentemente scomparso, e individuino misure organiche basate su logiche diverse da quelle che hanno caratterizzato i provvedimenti finora adottati, il cui fallimento è certificato dai dati.

5-06283 Zangrillo: Criticità del Reddito di cittadinanza, anche in riferimento a un suo possibile rifinanziamento.

Paolo ZANGRILLO (FI), illustra l’interrogazione, con la quale chiede di sapere se il Governo, come anticipato da alcune notizie di stampa, si appresti a rifinanziare il Reddito di cittadinanza per un ammontare

di 2 miliardi di euro nel 2022. Se tale intenzione fosse confermata, a suo avviso, il Governo si dimostrerebbe incoerente, dal momento che il Ministro Orlando ha istituito un comitato scientifico per approfondire le lacune e i limiti dimostrati dal Reddito di cittadinanza, concepito erroneamente come uno strumento volto, da un lato, a contrastare la povertà e, dall'altro, ad avviare i disoccupati al lavoro, due finalità che esigono approcci radicalmente diversi.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Paolo ZANGRILLO (FI), ringraziando la sottosegretaria, si rallegra per avere appreso che il Governo non ha intenzione di procedere a finanziare ulteriormente il Reddito di cittadinanza. Ben consapevole della necessità di contrastare la povertà, vera e propria emergenza sociale, ritiene che tale obiettivo debba essere raggiunto con competenza e rigore, senza improvvisazioni e facili scorciatoie. I dati dimostrano il fallimento del Reddito di cittadinanza come strumento di politica attiva del lavoro, dal momento che molti preferiscono rifiutare proposte di lavoro, magari non all'altezza delle loro aspettative, per continuare a percepire il sussidio. A suo avviso, il Reddito di cittadinanza ha fallito anche come misura di carattere sociale per il contrasto alla povertà, che non si sconfigge con un approccio assistenziale, ma mettendo i soggetti in condizione di rispondere alle richieste del mercato del lavoro attraverso un'adeguata formazione.

In tale ottica, i centri per l'impiego sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale, in relazione al quale sarà necessario prevedere risorse maggiori di quelle già stanziare nel PNRR.

5-06284 Rizzetto: Tutela dei lavoratori delle rappresentanze diplomatiche estere in Italia.

Walter RIZZETTO (FDI) illustra la sua interrogazione, volta a chiedere al Governo chiarimenti sulla situazione contrattuale

dei dipendenti, italiani e stranieri, delle rappresentanze diplomatiche estere in Italia. Evidenzia che i rappresentanti sindacali di questi lavoratori denunciano, tra l'altro, l'assenza di una disciplina specifica applicabile ai rapporti di lavoro, il ricorso a forme contrattuali irregolari, licenziamenti illegittimi, la mancata corresponsione delle indennità dovute, e il mancato riconoscimento di ferie e compensi per lavoro straordinario.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Walter RIZZETTO (FDI) ringrazia la sottosegretaria per la sensibilità dimostrata per una situazione che, pur coinvolgendo un numero limitato di lavoratori, è ugualmente meritevole di intervento. Ritiene opportuno introdurre la contrattazione collettiva per garantire a tali lavoratori una cornice di riferimento di diritti e tutele ed evitare in futuro i problemi che attualmente gravano su di loro, come la necessità di rifondere al fisco i versamenti tributari non effettuati dai datori di lavoro. Assicura il suo impegno a mantenere alta l'attenzione e si riserva di inviare alla sottosegretaria una documentazione più dettagliata per permetterle di svolgere ulteriori necessari approfondimenti.

5-06285 Viscomi: Potenziamento del sistema dei controlli finalizzati a contrastare forme di sfruttamento lavorativo, con particolare riferimento al settore della logistica.

Antonio VISCOMI (PD) illustra il proprio atto di sindacato ispettivo, riguardante un grave problema segnalato dalla presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, che ha denunciato il ricorso, da parte di molte imprese, a cooperative di comodo per abbattere il costo del lavoro e falsare la concorrenza.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Antonio VISCOMI (PD) ringraziando la sottosegretaria, condivide l'intenzione del Governo di affiancare all'azione repressiva e di controllo una politica integrata e proattiva, che favorisca l'evoluzione culturale degli imprenditori. Solo così, infatti, la necessità di prodotti di qualità non sarà disgiunta da quella del rispetto del lavoro e anche la concorrenza tra le imprese ne

beneficerà, poiché i comportamenti illeciti e le scorciatoie non costituiranno più una soluzione attraente per le imprese.

Romina MURA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO 1

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo)**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3132, di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

osservato che il provvedimento reca numerose disposizioni che, nell'introdurre misure a sostegno del sistema produttivo e dei lavoratori in relazione all'emergenza determinata dalla pandemia, incidono su diversi ambiti materiali rientranti nelle competenze della Commissione;

considerato che l'articolo 38 dispone la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, della riduzione mensile del 3 per cento dell'importo della NASpI a partire dal quarto mese di fruizione con riferimento alle prestazioni in pagamento e a quelle decorrenti dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021;

rilevato che l'articolo 39 estende, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla fine dell'anno 2021, l'applicabilità della disciplina del contratto di espansione alle aziende che hanno almeno cento dipendenti, mentre la previgente normativa transitoria ne prevedeva l'applicazione, nell'anno 2021, alle sole aziende con almeno cinquecento dipendenti;

richiamato l'articolo 40, in base al quale i datori di lavoro privato che nei primi sei mesi del 2021 hanno subito un calo del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019, subordinatamente alla stipula di accordi collettivi aziendali per la riduzione dell'attività lavorativa volti a mantenere i livelli

occupazionali anche nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza pandemica, possono presentare domanda per una specifica prestazione di cassa integrazione guadagni straordinaria per una durata massima di ventisei settimane, senza il pagamento di contributi addizionali;

osservato che, ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 40, i datori di lavoro del settore privato che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale sono esentati dal pagamento del contributo addizionale e per i medesimi datori di lavoro sono preclusi l'avvio delle procedure di licenziamento di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991 e la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, per la durata del trattamento di integrazione salariale, nonché sono sospese le procedure pendenti;

considerata, all'articolo 41, l'introduzione in via transitoria, dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, del contratto di rioccupazione, che prevede l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori in stato di disoccupazione, subordinata alla stipula di un progetto individuale di inserimento della durata di sei mesi e finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica;

condivisa la previsione di cui all'articolo 42, che prevede l'erogazione di un'indennità *una tantum* di 1.600 euro ai lavoratori stagionali del turismo e delle terme, ai lavoratori in somministrazione e a tempo determinato dei medesimi settori, ai lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori

in regime di somministrazione negli altri settori, ai lavoratori intermittenti, ad alcune categorie particolari di lavoratori autonomi nonché ai lavoratori dello spettacolo;

preso atto che l'articolo 45 riconosce la possibilità, fino al 31 dicembre 2021, per le imprese di particolare rilevanza strategica sul territorio, che abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, di usufruire di una ulteriore proroga di sei mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria, che si aggiunge ai dodici mesi di proroga già previsti, subordinatamente ad un ulteriore accordo in sede governativa e alla luce di particolari complessità del processo;

rilevato che l'articolo 46 introduce modifiche alla *governance* dell'ANPAL, sopprimendo, in particolare, la figura del presidente, le cui competenze sono attribuite al direttore, che sostituisce, a sua volta, la figura del direttore generale, con la conseguente la nomina, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di un commissario straordinario che assicuri la continuità amministrativa dell'Agenzia;

considerato che l'articolo 48 dispone l'istituzione di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla costituzione, da parte delle Regioni e delle province autonome, di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio, allo scopo di favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti;

osservato che l'articolo 59 introduce una disciplina speciale per la nomina e l'immissione in ruolo del personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2021/2022, e per la semplificazione delle procedure concorsuali per l'immissione in ruolo del medesimo personale;

valutate favorevolmente le disposizioni di carattere previdenziale e assistenziale per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, introdotte dall'articolo 66, con un intervento di carattere strutturale che si muove lungo alcune delle direttrici individuate nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo, approvato lo scorso 21 aprile dalle Commissioni riunite VII e XI della Camera;

considerato che l'articolo 69 dispone il riconoscimento, in presenza di determinate condizioni, di un'indennità *una tantum*, di importo pari a 800 euro agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, e pari a 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

con riferimento alle disposizioni contenute nel Titolo IV del decreto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di procedere a una ulteriore riflessione sia con riguardo alla necessità di rilanciare le imprese e i servizi previsti in loro favore, con la semplificazione degli adempimenti e la riduzione dei relativi costi, sia in merito al perseguimento di un'effettiva riforma dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, sia con riguardo all'avvio delle procedure di licenziamento di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991, nonché della facoltà di recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, tenendo conto della necessità di assicurare adeguate forme di tutela nelle more dell'adozione della riforma degli ammortizzatori sociali e dell'esigenza di ampliare la base conoscitiva relativamente agli effetti della pandemia sulle attività economiche al fine di meglio definire il perimetro operativo dell'intervento auspicato in materia;

con riferimento all'articolo 45, si valuti l'opportunità di chiarire, anche in sede attuativa, che le relative disposizioni si applicano anche alle aziende di cui all'articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020,

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza che sia dovuto il pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale (Testo unificato C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. Le aziende che occupano fino a cinquanta dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalità previste dal presente articolo. ».

Conseguentemente:

a) al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

1) al capoverso, dopo le parole: Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità,;

2) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) l'obbligo di inserire nel rapporto informazioni e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera;

3) sopprimere le lettere c), d) ed e).

b) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « 3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì le mo-

dalità di trasmissione alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, entro il 31 dicembre di ogni anno, dell'elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all'obbligo di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione degli elenchi regionali alle consigliere e ai consiglieri regionali di parità competenti, entro il 31 dicembre di ogni anno. »;

c) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: Art. 3-bis. (Certificazione della parità di genere) – 1. Dopo l'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è inserito il seguente:

« Art. 46-bis (Certificazione della parità di genere). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di riconoscere le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere, tutela della maternità.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:

a) i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle aziende di cui all'articolo 46, commi 1 e 1-bis, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle opportunità di progressione in carriera

e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

b) le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parità nel controllo e nella verifica del rispetto dei parametri di cui alla lettera a);

d) le forme di pubblicità della certificazione della parità di genere.

3. È istituito, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del medesimo Dipartimento per le pari opportunità, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, delle consigliere e dei consiglieri di parità, da rappresentanti sindacali ed esperti individuati secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico. ».

d) *sostituire l'articolo 4 con il seguente:*
Art. 4. (*Premialità di parità*) – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuto, nel limite di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, uno sgravio dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati in favore delle aziende che al 31 dicembre dell'anno precedente siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 3-bis della presente legge.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Lo sgravio di cui al comma 1 è determinato annualmente in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per le pari opportunità, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno, assicurando il rispetto del limite di 50 milioni di euro annui di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.10. La Relatrice.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3, alinea, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3.3. Fusacchia, Barzotti.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: si applicano le sanzioni di cui al comma 4, *con le seguenti:* o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a cinquemila euro.

3.2. (*Nuova formulazione*) Fusacchia, Barzotti.

ALLEGATO 3

5-06281 Barzotti: Controlli sulla gestione e sulle spese dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL)**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il decreto-legge n. 73 del 2021 il Governo ha inteso procedere a una nuova organizzazione dell'ANPAL in vista degli importanti obiettivi da raggiungere in materia di politiche attive del lavoro.

Dalla preesistente diarchia tra Presidente e direttore generale si passa alla valorizzazione della figura manageriale del direttore dell'Agenzia.

Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ANPAL, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo; riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sull'attività svolta dall'ANPAL.

Ancor più nel dettaglio, al direttore sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell'ANPAL, nonché la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce indirizzi di carattere generale su ANPAL servizi Spa, che opera quale società *in house* del Ministero medesimo e dell'ANPAL.

Segnalo altresì che, a far data dalla nomina del commissario straordinario, il Ministero dell'economia e delle finanze è subentrato nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi Spa; i diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ai fini dell'esercizio del controllo analogo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'ANPAL, provvede a definire con apposite direttive priorità ed obiettivi della società, approvare le linee generali di organizzazione interna e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto; individua infine con proprio decreto gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società che, ai fini della loro efficacia e validità, dovranno formare oggetto di preventiva approvazione ministeriale.

È evidente che le modifiche apportate alla *governance* di ANPAL vanno nella direzione di rendere più efficace e razionale l'azione e il coordinamento fra i diversi attori istituzionali competenti, centrali e periferici, con l'obiettivo di ricondurre al Ministero la più generale competenza di indirizzo e di controllo in materia.

Relativamente ai controlli, voglio chiarire che ANPAL è soggetta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Per quanto riguarda invece i controlli a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, posso anticipare che nell'ambito della prevista riorganizzazione del Dicastero si prevede l'istituzione di una direzione generale con competenza specifica in materia di politiche attive del lavoro, che svolgerà in misura più efficace la vigilanza e il controllo su ANPAL, e sulla gestione dei fondi europei prevedendo – sulla base dei recenti orientamenti dell'ANAC – la distinzione tra la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza da quella del Responsabile dell'autorità di *audit* dei fondi europei.

ALLEGATO 4

5-06282 Costanzo: Iniziative urgenti per contrastare l'incremento degli incidenti mortali sul lavoro**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante premette un grave fatto di cronaca relativo a un nuovo tragico infortunio mortale sul lavoro.

In Italia il numero di infortuni sul luogo di lavoro, e in particolare di quelli che hanno esiti mortali per i lavoratori, è inaccettabilmente alto. I dati dei primi mesi del 2021 segnano un incremento rispetto al 2020; inoltre la ripresa delle attività economiche potrà comportare una recrudescenza degli infortuni.

Occorre procedere senza indugio al potenziamento delle politiche pubbliche, con particolare attenzione al rafforzamento di tre ambiti: la vigilanza, la prevenzione, e la formazione.

In questa direzione vanno i primi interventi del Governo: l'articolo 50 del decreto-legge n. 73 del 2021 ha infatti previsto la possibilità per le Regioni e le Province autonome di reclutare in via straordinaria personale medico e tecnici della prevenzione, al fine di potenziare le attività di verifica per la sicurezza dei luoghi di lavoro.

È già stato avviato il percorso di rafforzamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con l'autorizzazione all'assunzione di circa 2.000 unità presso lo stesso Ispettorato, su un organico corrente di circa 4.500 unità.

Sul piano istituzionale, occorre rafforzare il coordinamento tra le strutture del servizio sanitario nazionale, che assolvano al 90 per cento delle attività ispettive, e dell'INL, in quanto sicurezza e salute dei lavoratori e regolarità dei rapporti di lavoro sono temi strettamente legati, ma che richiedono competenze professionali assai diverse tra loro. I Ministeri del lavoro e della salute sono già impegnati per un effettivo funzionamento della Cabina di regia isti-

tuzionale di cui al Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro.

L'azione del Governo è decisamente orientata al rafforzamento delle politiche di prevenzione. Il tema della sicurezza non può più essere infatti disgiunto da quello della regolare costituzione dei rapporti di lavoro, che rappresenta la precondizione necessaria di un lavoro sicuro e dignitoso.

Per questo motivo è previsto nel PNRR l'adozione di un Piano di azione nazionale per rafforzare la lotta al lavoro sommerso e irregolare nei diversi settori dell'economia. Certamente — come sottolineato dall'onorevole interrogante — il settore dell'edilizia è quello nel quale è necessario rafforzare le attività di controllo, ai fini della prevenzione degli infortuni. Questo tema porta ad una maggiore attenzione alla problematica della precarietà, degli appalti e subappalti, delle cooperative spurie (soprattutto nei servizi ed in edilizia) il cui fine è spesso l'abbassamento del costo del lavoro, che porta inevitabilmente a trascurare anche la sicurezza e la salute di chi lavora.

Sul piano degli investimenti, dovranno essere destinati specifici interventi, anche nell'ambito delle risorse del PNRR, per la manutenzione e la sostituzione degli impianti esistenti e per l'innovazione tecnologica: occorre sostenere il processo di ammodernamento di macchine e attrezzature, anche mediante forme di incentivi.

Quanto alla formazione, occorre potenziare i percorsi specifici e professionalizzanti, rivolti sia lavoratori che ai datori di lavoro.

Un'attenzione particolare deve essere rivolta alle piccole imprese, al variegato mondo delle cooperative, ai lavoratori autonomi, ai quali vengono sempre più af-

fidati lavori in appalto ad elevato rischio (un esempio per tutti sono le attività di manutenzione). Tutto questo non solo in chiave repressiva ma anche per promuovere la cultura della sicurezza, con politiche di assistenza e con politiche incentivanti.

Inoltre il tema della formazione merita di essere considerato anche in relazione al rapporto con il mondo della scuola e nell'ambito dei programmi scolastici, con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza e la sensibilità delle generazioni più giovani, educandole a comportamenti responsabili.

ALLEGATO 5

5-06283 Zangrillo: Criticità del Reddito di cittadinanza, anche in riferimento a un suo possibile rifinanziamento**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti pongono la questione relativa al funzionamento del reddito di cittadinanza.

Dai dati diffusi dall'INPS, risulta che nel corso dell'emergenza si è verificata una crescita significativa dei nuclei familiari percettori di reddito e di pensione di cittadinanza.

Il reddito si è dimostrato una misura puramente assistenziale, mentre non si è rivelato particolarmente efficace sul piano dell'integrazione con le politiche attive del lavoro.

Inoltre, i dati diffusi dall'ISTAT sulla crescita degli italiani in povertà assoluta, rilevano il perdurare di una situazione di emergenza sociale, determinata certamente dagli effetti della crisi pandemica, a cui occorre far fronte con politiche orientate prioritariamente alla formazione e all'occupazione.

La stessa Corte dei conti, nella memoria sul cosiddetto decreto-legge « Sostegni », con particolare riferimento al rifinanziamento del reddito di cittadinanza previsto nel provvedimento, ha fatto presente che « nel registrare la rilevanza esercitata da tali strumenti nella mitigazione del disagio socio-economico, si conferma l'esigenza di riconsiderare, a pandemia conclusa, il reddito di cittadinanza (RdC) nei suoi punti di paleata debolezza, separando soprattutto la componente di strumento di politica passiva da quello di strumento di politica attiva del lavoro e inquadrando i profili di inserimento lavorativo delle persone appartenenti a nuclei familiari in disagio socio-economico in una rinnovata, più complessiva e qualitativamente superiore politica attiva del lavoro; e ciò anche in considerazione delle rilevanti risorse previste su questo fronte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ».

In riferimento alla questione sollevata dall'interrogante circa il rifinanziamento del RdC, così come riportato da notizie di stampa, non è previsto alcun intervento volto a rifinanziare ulteriormente il reddito.

È invece in corso l'attività di studio e di verifica del Comitato scientifico istituito dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di valutare in maniera sistematica la resa dell'istituto e individuare eventualmente le azioni necessarie per riformarlo.

Ad ogni modo è necessario concentrare l'azione del Governo sulle politiche per la crescita economica a favore delle imprese e dell'occupazione, in linea con quanto previsto dal PNRR.

Il Piano prevede infatti una fetta importante di investimenti – che ammontano complessivamente a circa 6 miliardi di euro – al fine di rivedere le politiche attive del lavoro che, a partire dalla profilazione della persona, permettano la costruzione di percorsi personalizzati di riqualificazione delle competenze e di accompagnamento al lavoro.

In particolare, attraverso il potenziamento dell'assegno di ricollocazione e l'istituzione del programma nazionale « Garanzia di occupabilità dei lavoratori » – GOL, si introduce un sistema attivo di presa in carico unico dei disoccupati e delle persone in transizione occupazionale (percettori di RdC, NASpI, CIGS). Appare poi fondamentale il Piano nazionale Nuove competenze che mira a rafforzare il sistema della formazione professionale, intercettando i nuovi fabbisogni delle imprese e promuovendo una rete territoriale integrata dei servizi di istruzione, formazione e lavoro, anche con partenariati pubblico-privato.

ALLEGATO 6

5-06284 Rizzetto: Tutela dei lavoratori delle rappresentanze diplomatiche estere in Italia**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento ai fatti oggetto dell'atto parlamentare, occorre ricordare che i rapporti di lavoro richiamati dall'onorevole interrogante trovano la loro disciplina nell'ambito di un'apposita « Piattaforma contrattuale » recante le linee guida per la regolamentazione del rapporto di lavoro tra le ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti Culturali, Organismi internazionali ed i loro dipendenti italiani o stranieri residenti in Italia.

Si tratta di un importante strumento di disciplina, inizialmente adottato su iniziativa delle Organizzazioni sindacali confederali CGIL, CISL, UIL fin dal 2001 e sottoscritta anche dal Ministero del lavoro e dal Ministero degli affari esteri.

Tale disciplina è stata recentemente rinnovata, nel dicembre 2020, per iniziativa delle predette Amministrazioni per il triennio 2020-22, con la sottoscrizione ad opera di CGIL, CISL, UIL, della stessa CEUQ e dell'UGL (quest'ultima solo per adesione), al termine di un lungo e costruttivo confronto.

Infatti, allo scadere dell'accordo sottoscritto in data 30 gennaio 2017 è stato avviato – presso il Ministero del lavoro – il confronto per il rinnovo e l'aggiornamento dei suoi contenuti, in base alle normative in materia di rapporti di lavoro vigenti in Italia ed in base alle previsioni della contrattazione collettiva riferita al settore pubblico e a quello privato, per quanto applicabili.

La nuova piattaforma contrattuale rinnova la precedente scaduta il 31 dicembre 2019, sia per la parte normativa che per la parte economica.

Occorre ricordare che le Ambasciate, i Consolati, gli Istituti di legazione sono organismi internazionali non soggetti all'or-

dinamento interno, ma che rispondono direttamente allo Stato che rappresentano.

Ciò nonostante, il Ministero degli affari esteri e il Ministero del lavoro hanno sostenuto, fin dal 2001, un percorso condiviso con le principali organizzazioni sindacali dei lavoratori, volto proprio a dotare il nostro ordinamento di uno strumento patrizio in grado di regolare questa particolare tipologia di rapporti di lavoro.

La disciplina in esame non riveste la forma del Contratto collettivo nazionale di lavoro ma raccoglie organicamente, come già detto innanzi, i diversi istituti vigenti nel nostro ordinamento per la regolazione dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli contenuti nella contrattazione collettiva di diritto pubblico e privato.

La stessa disciplina specifica inoltre che la giurisdizione per le controversie aventi natura patrimoniale, sorte sulla base dei diritti derivanti dall'applicazione delle previsioni in essa contenute, spetta al giudice italiano in applicazione del principio della cosiddetta « immunità ristretta o relativa », riconosciuto dal diritto internazionale consuetudinario e recepito dalla giurisprudenza di legittimità interna.

Con riferimento alle segnalate criticità connesse ai profili fiscali, si fa presente che il testo della piattaforma recentemente rinnovata ha consentito proprio di recepire specifiche indicazioni fornite dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, al fine di consentire che i relativi adempimenti siano eseguiti nel pieno rispetto della normativa fiscale per superare le incertezze e le criticità rappresentate dall'onorevole interrogante.

Per quanto attiene, infine, ai profili connessi all'attività di vigilanza e controllo, faccio presente che i locali della sede diplomatica o consolare beneficiano di un'im-

munità piena, in quanto considerati inviolabili dalle convenzioni internazionali vigenti.

In base a quanto sin qui riepilogato, si ritiene debba essere esclusa la possibilità, per gli organi di vigilanza dell'INL, di accedere con propri funzionari ispettivi all'interno delle sedi di cui trattasi per lo svolgimento delle ordinarie attività di con-

trollo sui rapporti di lavoro in essere. Ciò non osta tuttavia alla più ampia disponibilità da parte dell'INL, nei confronti del personale delle rappresentanze diplomatiche estere che lamentasse la lesione delle posizioni soggettive discendenti dai contratti di lavoro, per l'assistenza nell'attuazione della procedura stragiudiziale prevista in generale.

ALLEGATO 7

5-06285 Viscomi: Potenziamento del sistema dei controlli finalizzati a contrastare forme di sfruttamento lavorativo, con particolare riferimento al settore della logistica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti denunciano lo stato di irregolarità di numerose realtà societarie e il verificarsi di ripetute lesioni dei diritti dei lavoratori, diffuse con particolare gravità in alcuni contesti produttivi, soprattutto a seguito della crisi economica.

Alla luce dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, appare evidente che i meccanismi di decentramento produttivo e la connessa dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione hanno ingenerato patologie tipiche pregiudizievoli delle tutele dei lavoratori.

L'elusione della normativa giuslavoristica si manifesta in molti settori merceologici, principalmente con l'utilizzo degli strumenti della somministrazione, degli appalti e dei distacchi, dei contratti di rete e altro, in una dimensione multi localizzata, e anche internazionale (si pensi al distacco transnazionale o alla costituzione di agenzie di somministrazione in Stati esteri), che tende a favorire rilevanti evasioni di risorse dovute all'erario e al sistema previdenziale.

L'INL, grazie anche alla fattiva collaborazione instaurata con il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, denuncia diversi profili di violazioni della normativa, sia in materia di orario di lavoro, sia nell'ambito degli appalti illeciti e somministrazione fraudolenta di manodopera nonché dell'indebito utilizzo dell'istituto cooperativistico. Tali violazioni spesso determinano fenomeni di sfruttamento della manodopera che – in alcuni casi – integrano gli estremi del reato di caporalato.

In particolare, il mancato godimento del riposo settimanale, giornaliero e delle pause nonché delle ferie determinano con-

dizioni di lavoro che minano alla base l'equilibrio psicofisico dei lavoratori e hanno un impatto diretto sulla salute e sulla sicurezza.

I fenomeni di esternalizzazione illecita, specie in riferimento ad appalti *labour intensive*, vedono frequentemente il coinvolgimento di società di comodo, spesso strutturate in forma di società cooperativa che – in contrasto con la propria eminente funzione sociale e mutualistica – viene di fatto utilizzata come mero schema formale a fini elusivi.

In tale contesto, secondo quanto emerge dall'attività ispettiva dell'INL, si verifica il fenomeno del *dumping* contrattuale, basato sull'applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni sindacali prive di reale rappresentatività che consentono una consistente riduzione del costo del lavoro.

Si tratta di fenomeni sempre più spesso strutturati e complessi, nei confronti dei quali l'azione di contrasto, per risultare più efficace, non può essere affidata alla sola attività ispettiva e all'applicazione di meccanismi sanzionatori.

Innanzitutto, occorre adottare un nuovo approccio integrato e condiviso tra i diversi attori istituzionali coinvolti.

A tale riguardo, risultano già avviati i confronti per la definizione di protocolli d'intesa tra le Amministrazioni competenti che prevedano la possibilità di condividere le banche dati e le informazioni in esse contenute, al fine di realizzare interventi congiunti.

È infatti emerso che lo scambio dei dati, in particolare quelli relativi alla fatturazione elettronica, risulta fondamentale per l'individuazione di tutti i soggetti della filiera coinvolti nelle irregolarità.

Per questo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha promosso l'istituzione di una *task force* composta dal Ministero del lavoro, dall'INL, dall'INPS, dall'INAIL, dall'Agenzia delle entrate, dal Ministero dello sviluppo economico e dai rappresentanti degli altri Ministeri competenti.

Parallelamente ai lavori della *task force*, si svolgerà un confronto costante con le parti sociali per condividere ogni scelta e responsabilizzare al massimo tutti gli attori coinvolti.

L'obiettivo è quello di realizzare le opportune sinergie istituzionali, non solo ai fini del coordinamento delle attività di controllo e di repressione, ma anche per attivare – attraverso strategie incentivanti – percorsi virtuosi di collaborazione con le imprese e gli operatori di settore. Infatti, solo in un contesto di legalità, di sana concorrenza e di piena tutela dei lavoratori potranno essere colte le grandi opportunità di innovazione e di sviluppo offerte dal PNRR.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	222
SEDE CONSULTIVA:	
DL 73/2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	222
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	225
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	227
DL 59/2021 recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Parere favorevole</i>) .	223
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	229

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 giugno 2021. – Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 73/2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2021.

Rossana BOLDI (LEGA), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Elena CARNEVALI (PD), nel ringraziare la relatrice per avere ben sintetizzato nella proposta di parere le istanze provenienti dai diversi gruppi parlamentari, chiede di apportare una correzione relativamente all'osservazione di cui alla lettera *f*). Manifesta, infatti, perplessità in relazione alla richiesta di esentare i bambini di età inferiore ai sei anni dall'obbligo di sottoporsi a test per il COVID-19, ricordando che sono ora a disposizione strumenti meno invasivi, quali i test salivari.

Lisa NOJA (IV) si associa alle considerazioni svolte dalla collega Carnevali, compresa quella inerente al carattere non invasivo dei test salivari, e ricordando che i bambini, sebbene solitamente non subiscano conseguenze quando contraggono il coronavirus, sono tuttavia in grado di trasmetterlo ad altre persone. Ritieni, pertanto, che andrebbe trovata una soluzione in grado di bilanciare le diverse esigenze.

Celeste D'ARRANDO (M5S), nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto, chiede di integrare l'osservazione di cui la lettera c) inserendo un riferimento allo strumento del *budget* di salute quale supporto alla vita indipendente.

Angela IANARO (M5S), in merito al tema sollevato dalle colleghe Carnevali e Noja, segnala che la Commissione europea ha formulato una proposta di aggiornamento della raccomandazione del Consiglio relativa alla circolazione nell'Unione europea nella quale si prevede che i bambini di età inferiore ai sei anni dovrebbero poter viaggiare senza sottoporsi a test. Ritieni, pertanto, che la proposta di parere illustrata dalla relatrice non dovrebbe essere modificata per quanto riguarda l'osservazione di cui alla lettera f).

Rossana BOLDI (LEGA), *relatrice*, nel ringraziare i componenti della Commissione per il loro apporto nella predisposizione della proposta di parere, manifesta disponibilità ad accogliere la richiesta di integrazione avanzata dalla collega D'Arrando. In merito a quanto rilevato dalle deputate Carnevali e Noja, ritieni che non sia opportuno procedere alla modifica da loro richiesta, segnalando che con l'introduzione di disposizioni eccessivamente rigide si corre il rischio di scoraggiare l'arrivo del turismo familiare in Italia. Segnala, inoltre, che il rilievo incluso nel parere è stato formulato come osservazione, lasciando alla Commissione di merito la valutazione sull'opportunità di recepire quanto proposto.

Marcello GEMMATO (FDI) si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice, ribadendo la preoccupazione che misure troppo rigide possano rendere il Paese meno competitivo sul piano dell'afflusso turistico.

Lisa NOJA (IV) chiede chiarimenti sul valore vincolante della posizione espressa dalla Commissione europea, ricordando che nell'osservazione contenuta nel parere non si fa riferimento solo ai viaggi ma anche alla partecipazione a cerimonie e ribadendo la natura non invasiva dei test salivari.

Angela IANARO (M5S), nel precisare che la posizione della Commissione europea non è ancora vincolante in quanto rappresenta una raccomandazione, ribadisce che, a suo avviso, non appare opportuno modificare la formulazione dell'osservazione in oggetto.

Elena CARNEVALI (PD) alla luce della discussione svolta ritieni che possa essere inserito nell'osservazione di cui alla lettera f) un riferimento alle raccomandazioni avanzate dalla Commissione europea.

Rossana BOLDI (LEGA), *relatrice*, formula una nuova proposta di parere che tiene conto della richiesta avanzata dalla deputata D'Arrando e di quanto proposto, da ultimo, dalla deputata Carnevali (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la nuova proposta di parere della relatrice, come da ultimo riformulata.

DL 59/2021 recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

C. 3166 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, deputata Villani, ha svolto la relazione. Non essendoci richieste di intervento, invita la relatrice ad illustrare la proposta di parere che ha predisposto.

Virginia VILLANI (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

**DL 73/2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
C. 3132 Governo.**

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo);

espresso particolare apprezzamento per alcune disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto che recepiscono sostanzialmente il contenuto di pareri espressi dalla XII Commissione in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti nonché di atti di indirizzo approvati dalla Commissione medesima, quali l'articolo 27, volto ad assicurare la presa in carico, omogenea su tutto il territorio nazionale, dei pazienti ex COVID-19, l'articolo 29, che prevede la possibilità del riconoscimento di incentivi in favore delle strutture pubbliche e di quelle private, accreditate e convenzionate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, e l'articolo 33, concernente il rafforzamento dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e il reclutamento straordinario degli psicologi;

valutata altresì l'opportunità di appor-
tare alcune integrazioni al testo del provvedimento in esame con riferimento alle parti concernenti la salute e le politiche sociali, nei termini riportati nelle osservazioni di cui al presente parere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

a) introdurre misure, nell'ambito del Titolo III del decreto-legge, volte a dare piena applicazione alla legge n. 38 del 2010, sulle cure palliative e la terapia del dolore, vincolando a tal fine una quota del Fondo sanitario nazionale superiore a quella prevista dalla normativa vigente e definendo le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle relative prestazioni in ambito domiciliare, residenziale-*hospice* e ospedaliero;

b) integrare l'articolo 50 del decreto-legge in titolo, recante « Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro », al fine di consentire il reclutamento straordinario non solo di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, ma anche di assistenti sanitari, i cui compiti hanno una diretta attinenza con le funzioni svolte dai dipartimenti di prevenzione che tale disposizione intende potenziare;

c) introdurre una disposizione volta ad incrementare, nell'ambito delle norme in materia di politiche sociali, la dotazione dei Fondi per le non autosufficienze e per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, al fine di attuare compiutamente il modello di vita indipendente proposto dalla legge 22 giugno 2016, n. 122 (cosiddetta Dopo di noi) e sostenere gli enti locali nell'erogazione delle prestazioni, in modo da superare le criticità determinate dalla pandemia da COVID-19;

d) introdurre una disposizione volta a sostenere, nell'attuale fase di ripresa e ripartenza delle attività economiche, il diritto al lavoro delle persone con disabilità, incrementando le risorse all'uopo stanziato dal Fondo di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

e) inserire disposizioni volte, rispettivamente, a sostenere gli enti del Terzo settore che svolgono attività di assistenza socio-sanitaria presso persone non autosufficienti e con disabilità e a realizzare il pieno riconoscimento del ruolo socio-sanitario degli assistenti sociali, dei sociologi e degli operatori socio-sanitari;

f) con riferimento alle politiche vaccinali, prevedere misure finalizzate a: implementare il monitoraggio sulle varianti di Sars-Cov2 e sulle risposte immunologiche, favorendo l'inserimento nella rete sanitaria degli Istituti di ricerca con competenze avanzate di genomica medica e comprovata esperienza nel campo del sequenziamento

di nuova generazione (*Next Generation Sequencing*); garantire la gratuità dei test molecolari e dei test antigenici rapidi ai fini dell'ottenimento del certificato verde Covid o del certificato COVID digitale UE; introdurre misure volte ad esentare i bambini di età inferiore ai sei anni dall'obbligo di sottoporsi ai test molecolari e ai test antigenici rapidi sia per motivi di viaggio che per la partecipazione a riti religiosi e civili; raggiungere la più ampia copertura vaccinale possibile, comprendendo anche le persone senza fissa dimora e le persone comunque presenti sul nostro territorio, a prescindere dallo stato giuridico, al fine di garantire la massima prevenzione collettiva;

g) con riferimento al tema della presa in carico omogenea dei pazienti post COVID, valorizzare lo strumento del Piano diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) nazionale, di concerto con le regioni, anche attraverso l'utilizzo di strumenti innovativi di *Digital Health* e di Telemedicina.

ALLEGATO 2

**DL 73/2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
C. 3132 Governo.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo);

espresso particolare apprezzamento per alcune disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto che recepiscono sostanzialmente il contenuto di pareri espressi dalla XII Commissione in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti nonché di atti di indirizzo approvati dalla Commissione medesima, quali l'articolo 27, volto ad assicurare la presa in carico, omogenea su tutto il territorio nazionale, dei pazienti ex COVID-19, l'articolo 29, che prevede la possibilità del riconoscimento di incentivi in favore delle strutture pubbliche e di quelle private, accreditate e convenzionate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, e l'articolo 33, concernente il rafforzamento dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e il reclutamento straordinario degli psicologi;

valutata altresì l'opportunità di apportare alcune integrazioni al testo del provvedimento in esame con riferimento alle parti concernenti la salute e le politiche sociali, nei termini riportati nelle osservazioni di cui al presente parere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

a) introdurre misure, nell'ambito del Titolo III del decreto-legge, volte a dare piena applicazione alla legge n. 38 del 2010, sulle cure palliative e la terapia del dolore, vincolando a tal fine una quota del Fondo sanitario nazionale superiore a quella prevista dalla normativa vigente e definendo le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle relative prestazioni in ambito domiciliare, residenziale-*hospice* e ospedaliero;

b) integrare l'articolo 50 del decreto-legge in titolo, recante « Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro », al fine di consentire il reclutamento straordinario non solo di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, ma anche di assistenti sanitari, i cui compiti hanno una diretta attinenza con le funzioni svolte dai dipartimenti di prevenzione che tale disposizione intende potenziare;

c) introdurre una disposizione volta ad incrementare, nell'ambito delle norme in materia di politiche sociali, la dotazione dei Fondi per le non autosufficienze e per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, al fine di attuare compiutamente il modello di vita indipendente proposto dalla legge 22 giugno 2016, n. 122 (cosiddetta Dopo di noi) anche attraverso strumenti quale il *budget* di salute, e a sostenere gli enti locali nell'erogazione delle prestazioni, in modo da

superare le criticità determinate dalla pandemia da COVID-19;

d) introdurre una disposizione volta a sostenere, nell'attuale fase di ripresa e ripartenza delle attività economiche, il diritto al lavoro delle persone con disabilità, incrementando le risorse all'uopo stanziato dal Fondo di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

e) inserire disposizioni volte, rispettivamente, a sostenere gli enti del Terzo settore che svolgono attività di assistenza socio-sanitaria presso persone non autosufficienti e con disabilità e a realizzare il pieno riconoscimento del ruolo socio-sanitario degli assistenti sociali, dei sociologi e degli operatori socio-sanitari;

f) con riferimento alle politiche vaccinali, prevedere misure finalizzate a: implementare il monitoraggio sulle varianti di Sars-Cov2 e sulle risposte immunologiche, favorendo l'inserimento nella rete sanitaria degli Istituti di ricerca con competenze avanzate di genomica medica e comprovata esperienza nel campo del sequenziamento di nuova generazione (*Next Generation Sequencing*); garantire la gratuità dei test mo-

lecolari e dei test antigenici rapidi ai fini dell'ottenimento del certificato verde Covid o del certificato COVID digitale UE; introdurre misure volte ad esentare i bambini di età inferiore ai sei anni dall'obbligo di sottoporsi ai test molecolari e ai test antigenici rapidi sia per motivi di viaggio che per la partecipazione a riti civili e religiosi, recependo in tal senso la proposta della Commissione europea di aggiornamento della raccomandazione del Consiglio per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione nell'Unione europea; raggiungere la più ampia copertura vaccinale possibile, comprendendo anche le persone senza fissa dimora e le persone comunque presenti sul nostro territorio, a prescindere dallo stato giuridico, al fine di garantire la massima prevenzione collettiva;

g) con riferimento al tema della presa in carico omogenea dei pazienti post COVID, valorizzare lo strumento del Piano diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) nazionale, di concerto con le regioni, anche attraverso l'utilizzo di strumenti innovativi di *Digital Health* e di Telemedicina.

ALLEGATO 3

DL 59/2021 recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 59 del 2021, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (C. 3166 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che l'articolo 1, comma 2, lettera e) prevede una dotazione complessiva di 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute con riferimento a programmi e interventi denominati: « salute,

ambiente, biodiversità e clima », « verso un ospedale sicuro e sostenibile » e « ecosistema innovativo della salute »;

rilevato, altresì, che la lettera i) del richiamato comma 2 reca uno stanziamento complessivo di 500 milioni di euro, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per gli anni dal 2022 al 2026, ai fini del finanziamento di iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 230

DL 59/2021 – Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) ... 230

ALLEGATO (*Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione*) 232

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni e C. 2992 Ciaburro, recanti disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) 231

Audizione, in videoconferenza, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) 231

Audizione, in videoconferenza, della Conferenza delle regioni e delle province autonome ... 231

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza della vicepresidente Maria SPENA.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Maria SPENA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

DL 59/2021 – Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

C. 3166 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Maria SPENA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, in sostituzione del relatore, onorevole Nevi, il presidente Gallinella illustrato il provvedimento e che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere nella seduta odierna.

Ricorda altresì che il relatore ha inviato a tutti i componenti della Commissione, per le vie brevi, una proposta di parere favorevole.

Raffaele NEVI (FI), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato*).

Monica CIABURRO (FDI) preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto di astensione sulla proposta di parere in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta comincia alle 13.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 23 giugno 2021.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni e C. 2992 Ciaburro, recanti disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

L'audizione è stata svolta dalle 14 alle 14.30.

Audizione, in videoconferenza, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

L'audizione è stata svolta dalle 14.40 alle 15.10.

Audizione, in videoconferenza, della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

L'audizione è stata svolta dalle 15.15 alle 15.30.

ALLEGATO

DL 59/2021 – Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (C. 3166 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione XIII,
esaminato, per le parti di competenza,
il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

in particolare, tale articolo, al comma 2, lettera *h*), determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da destinarsi, per complessivi 1.203,3 milioni di euro negli anni dal 2021 al 2026, al finanziamento dei « Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo »;

la disposizione precisa che il 25 per cento di tali risorse è destinato esclusivamente alle produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;

rilevato altresì che:

l'articolo 2 del provvedimento, al comma 1, incrementa le risorse del Fondo

sviluppo e coesione (FSC) relative al ciclo di programmazione 2021-2027 di un importo complessivo di 15,5 miliardi per le annualità dal 2022 al 2031;

i successivi commi da 1-bis a 1-quater del medesimo articolo, introdotti dal Senato, prevedono la destinazione di una quota parte delle risorse del FSC 2021-2027, pari a complessivi 700 milioni di euro, ad investimenti in determinati settori, individuati espressamente dal comma 1-bis, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

nello specifico, vengono destinati 15 milioni di euro per l'anno 2021 a investimenti per il passaggio a metodi di allevamenti a stabulazione libera, estensivi, pascolivi, come l'allevamento all'aperto, *grass fed* e quello biologico e per la transizione a sistemi senza gabbie;

tali interventi, secondo quanto stabilito dal nuovo comma 1-quater, devono essere attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli strumenti per la prevenzione e la riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia.

Audizione del Professor Roberto Adam (*Svolgimento e conclusione*) 233

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 234

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 239

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. Nuovo testo C. 544 Gelmini e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 234

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 241

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 238

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sugli strumenti per la prevenzione e la riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia.

Audizione del Professor Roberto Adam.

(Svolgimento e conclusione).

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della

Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il professor Roberto ADAM svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Francesca BUSINAROLO (M5S) e il deputato Matteo Luigi BIANCHI (LEGA), che interviene da remoto.

Il professor Roberto ADAM risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni.

Sergio BATTELLI, *presidente*, interviene per formulare osservazioni.

Ringrazia quindi il professor Adam per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

C. 3166 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 22 giugno 2021.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole formulata (*vedi allegato 1*). Nel ribadire la condivisione dell'impianto del provvedimento, auspica che i gruppi di maggioranza continuino a sostenere alcuni temi fondamentali per il futuro dell'Europa e del Paese, quali in particolare la prospettiva del superamento di politiche economiche e di bilancio fondate sull'austerità e il ricorso al cosiddetto « debito buono » per finanziare investimenti indispensabili per supportare lo sviluppo e la crescita del prodotto.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 19.35.

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.

Nuovo testo C. 544 Gelmini e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice Emanuela Rossini, impossibilitata a partecipare alla seduta, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla VII Commissione, il nuovo testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati, della proposta di legge recante la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione tecnica superiore anche in relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Sottolinea che il provvedimento è frutto di un approfondito lavoro istruttorio svolto dalla Commissione di merito, che ha riunito in un unico testo diverse proposte di legge vertenti sulla medesima materia con l'obiettivo di riorganizzare lo specifico segmento dell'istruzione e della formazione tecnica superiore al fine di raccordare meglio i percorsi di studio degli ITS con il mondo produttivo e di potenziarne la presenza sul territorio nell'ambito dei settori tecnologici innovativi, ciò alla luce delle linee di indirizzo da ultimo definite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea.

L'intervento normativo muove dunque dall'esigenza di riformare il sistema della formazione terziaria professionalizzante e di potenziare gli investimenti specifici dedicati agli ITS, di cui rappresentano una gamba fondamentale, sulla base della rico-

nosciuta rilevanza strategica del settore, testimoniata anche dai riferimenti al sistema degli ITS contenuti nel discorso con il quale il Presidente Draghi ha chiesto la fiducia delle Camere, cui hanno fatto seguito le indicazioni programmatiche confluite nel PNRR presentato alle Istituzioni europee.

In via preliminare, rammenta che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce l'istruzione e l'accesso alla formazione professionale e continua come un diritto fondamentale; gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite prevedono entro il 2030 pari accesso per tutte le donne e tutti gli uomini a un'istruzione tecnica, professionale e terziaria, anche universitaria, che sia di qualità e a prezzi accessibili e un aumento sostanziale del numero di giovani e adulti che hanno le competenze necessarie, anche tecniche e professionali, per l'occupazione, posti di lavoro dignitosi e l'imprenditorialità. A sua volta il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato il 17 novembre 2017, stabilisce una serie di principi a sostegno di mercati del lavoro e sistemi di protezione sociale equi e ben funzionanti, tra cui il principio sul diritto all'istruzione inclusiva e di qualità, alla formazione e all'apprendimento permanente, e il principio sul sostegno attivo all'occupazione.

Rileva come politiche efficaci in materia di istruzione e formazione professionale appaiano dunque essenziali per conseguire l'obiettivo di promuovere una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, e non casualmente la Commissione europea ha più volte raccomandato al nostro Paese di intervenire in questa direzione.

In questa prospettiva, osserva, si colloca il testo in esame, composto da 16 articoli, il primo dei quali enuncia le finalità e la struttura del nuovo Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore. In particolare, l'articolo 1 specifica che la proposta di legge si pone in diretta correlazione con le finalità del PNRR, e segnatamente con gli obiettivi della Missione 4, miranti a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'e-

conomia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione, formazione e ricerca.

In linea con queste finalità, la proposta reca disposizioni per la ridefinizione della missione e dei criteri generali di organizzazione del Sistema di Istruzione tecnica superiore (I.F.T.S.), di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (I.T.S.), deputati prioritariamente alla formazione professionalizzante di tecnici altamente specializzati, che assumono ora la denominazione di « Accademie per l'Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S. Academy) ».

Il Capo I, agli articoli da 2 a 9, disciplina la missione e i criteri generali di organizzazione degli I.T.S. Academy. Questi ultimi hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire, in modo sistematico, a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie. La missione degli I.T.S. Academy comprende anche misure per sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica; l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie; l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale; le politiche attive del lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, anche attraverso la promozione raccordi con gli enti che si occupano della formazione continua dei lavoratori nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita; e il trasferimento tecnologico, soprattutto alle piccole e medie imprese.

Il comma 2 dell'articolo 2 specifica che nel primo quinquennio di applicazione della disciplina proposta, la priorità strategica

degli ITS Academy sarà la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi indotti dalla realizzazione dei piani di intervento previsti dal PNRR, con particolare riferimento alla transizione digitale; all'innovazione, alla competitività e alla cultura; alla rivoluzione verde e transizione ecologica e alle infrastrutture per una mobilità sostenibile.

Ai sensi dell'articolo 3 ciascun I. T.S. Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle che saranno individuate con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza delle regioni. Nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche, tale decreto terrà conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti la transizione ecologica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il *made in Italy*, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e al *no profit*; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; e le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati.

Quanto al regime giuridico, ai sensi dell'articolo 4 gli I.T.S. Academy si costituiscono come fondazioni, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale *standard* organizzativo nazionale della struttura. Ciascuna Fondazione stabilisce, con proprio statuto, i requisiti di partecipazione, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti, nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità. Lo statuto è redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con le linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il parere della Conferenza unificata. Ai soggetti fondatori che partecipano alla costituzione degli I.T.S. Academy è richiesta una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo.

L'articolo 5 disciplina gli standard minimi dei percorsi formativi degli I.T.S. Academy, i cui percorsi formativi si articolano in semestri e sono strutturati in due livelli: percorsi di primo livello, che hanno la durata di quattro semestri con almeno 1.800/2.000 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente; percorsi di II livello, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. I curricula dei percorsi fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, declinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche.

L'articolo 6 reca la disciplina per la verifica e valutazione finali e la certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti. Nel corso dell'esame in sede referente è stato aggiunto il comma 5-*bis*, ai sensi del quale gli I.T.S. Academy sono autorizzati alle attività di intermediazione di manodopera, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, numero 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili nei relativi siti internet istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione ad almeno 12 mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio.

L'articolo 7 disciplina, quale condizione per l'accesso al sistema di finanziamento disciplinato dal Capo III, le modalità per l'accreditamento nazionale sulla base di standard e requisiti minimi.

Di particolare rilievo, osserva, è l'articolo 8, inteso a facilitare i raccordi tra gli I.T.S. Academy e il sistema dell'università e della ricerca. A tale fine si prevede che gli I.T. e le istituzioni universitarie possano, nella loro autonomia, rendere organici i loro raccordi attraverso i patti federativi, allo scopo di realizzare percorsi, flessibili e

modulari, per il conseguimento, anche in alto apprendistato, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro.

Per quel che concerne la programmazione territoriale, l'articolo 9 precisa che gli I.T.S. Academy sono costituiti sul territorio nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali. L'articolo 10 disciplina gli *standard minimi* dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), i quali sono conformati in modo da concorrere al superamento del disallineamento delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani e degli adulti rispetto alle richieste del mondo del lavoro e delle professioni e della carenza di figure professionali dotate di competenze digitali rispetto ai fabbisogni indotti dall'innovazione tecnologica del Paese e sono rivolti ai giovani.

I percorsi I.F.T.S., programmati dalle regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia, rispondono a una serie di *standard* minimi, e sono progettati e realizzati, anche in apprendistato formativo, dagli istituti tecnici, dagli istituti professionali e dalle strutture formative di istruzione e formazione professionale accreditate dalle regioni che realizzano i percorsi per il diploma professionale di tecnico, allo scopo di rispondere ai fabbisogni formativi espressi dai settori produttivi del territorio in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca pubblici e privati.

Al fine di valorizzare il ruolo di parte integrante che il Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore ricopre nell'ambito delle misure nazionali ed europee per l'innovazione tecnologica e la competitività del sistema produttivo italiano, e al fine di assicurare una maggiore integrazione con il livello nazionale delle politiche attive del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione di genere, l'articolo 11 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'istru-

zione, del Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore. Tale organo è composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, del lavoro, della transizione ecologica, della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nonché delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, degli organismi paritetici costituiti su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni più rappresentative degli ITS Academy.

Il Coordinamento nazionale provvede alla redazione di un piano nazionale per lo sviluppo del sistema d'istruzione e formazione tecnica superiore e la definizione e l'integrazione dei fabbisogni formativi e indotti dalle politiche nazionali ed europee (PNRR) in materia di innovazione tecnologica, innovazione digitale, transizione ecologica, politiche per l'occupazione, politiche attive e politiche di genere di ciascun Ministero, nonché di piani di orientamento dei giovani e delle famiglie finalizzati alla promozione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.

L'articolo 12 interviene sul sistema di finanziamento istituendo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'Istruzione e la formazione tecnica superiore, con una dotazione di 68 milioni di euro per l'anno 2021 e a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinati a finanziare prioritariamente la realizzazione degli I.T.S. Academy e incrementarne significativamente l'offerta formativa su tutto il territorio nazionale, nonché le misure per il riequilibrio territoriale, soprattutto nel Mezzogiorno e nelle aree in ritardo di sviluppo, dell'offerta formativa degli I.T.S. Academy. Nel corso dell'esame in sede referente è stato aggiunto il comma 5-bis, volto a prevedere criteri per l'attribuzione di una quota di finanziamento premiale in base a una valutazione che tenga conto anche del numero di allievi

diplomati in ciascun anno e del tasso di occupazione rilevato nei dodici mesi successivi al conseguimento del diploma.

L'articolo 13 reca disposizioni per la costituzione dell'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli I.T.S. Academy e ai percorsi di formazione, mentre l'articolo 14 reca la disciplina per l'aggiornamento del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione.

L'articolo 15 reca le disposizioni per la fase transitoria, riguardante il primo biennio di applicazione della nuova disciplina, prevedendo, in relazione alla necessità e all'urgenza di dare immediata attuazione agli impegni assunti con il PNRR, che si intendono accreditati tutti gli ITS che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano almeno un percorso attivo e dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, saranno adottate le linee guida per accompagnare la transizione verso il nuovo ordinamento.

L'articolo 16 prevede, infine, che le Province autonome di Trento e Bolzano prov-

vedano alle finalità della legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

In conclusione, apprezzate le finalità del provvedimento, volto a riformare il sistema della formazione terziaria professionalizzante in coerenza con le linee di indirizzo definite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e preso atto che non sembrano sussistere profili di criticità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole testé formulata.

La seduta termina alle 19.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.50. alle 19.55.

ALLEGATO 1

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (C. 3166 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (C. 3166, approvato dal Senato);

apprezzate le finalità del provvedimento, il quale – destinando circa 30,6 miliardi al finanziamento del Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR, e 15,5 miliardi al reintegro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) a valere, in entrambi i casi, sullo scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento il 22 aprile scorso – appare recepire le indicazioni formulate dal Parlamento, e in particolare dalla XIV Commissione, in occasione dell'esame del PNRR, in merito: a) all'opportunità di destinare uno spazio maggiore al « debito buono », volto a finanziare investimenti pubblici addizionali, indipendentemente dalla loro collocazione all'interno o all'esterno del perimetro del PNRR; b) all'esigenza di reintegrare le risorse dell'FSC assorbite dal PNRR, sia per garantire l'addizionalità, rispetto alla legislazione vigente, degli interventi nelle aree del Mezzogiorno, sia per evitare nelle stesse aree la caduta degli investimenti al termine dell'attuazione del Piano, dovuta all'anticipo, ove non successivamente reintegrato, del FSC;

considerate, per quanto di competenza, le disposizioni che disciplinano il

Piano nazionale per gli investimenti complementari, e in particolare:

l'articolo 1, comma 7, che ai fini del monitoraggio degli investimenti previsti dal Piano demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi (*milestone*) e finali (*target*), in relazione al cronoprogramma finanziario, in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del medesimo Piano di investimenti complementari;

l'articolo 1, comma 7-*bis*, che fatte salve le procedure applicabili ai programmi ed interventi cofinanziati dal PNRR ai sensi dell'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, prevede la revoca dei finanziamenti nel caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio, nonché la riprogrammazione delle risorse rese disponibili per effetto delle revoche sulla base di criteri premianti nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i migliori dati di impiego delle risorse;

l'articolo 1, comma 8, che subordina l'attuazione degli interventi di aiuto di Stato del Piano nazionale per gli investimenti complementari che sono soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla previa autorizzazione della Commissione europea, prevedendo altresì l'obbligo delle amministrazioni competenti di attuare gli interventi ricompresi nel medesimo Piano in

coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali (*does not significantly harm*), sancito dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili;

rilevata l'esigenza di rafforzare gli strumenti conoscitivi a disposizione del Parlamento in materia di ripartizione territoriale delle risorse complessive del PNRR,

come integrate da quelle del Piano nazionale per gli investimenti complementari disciplinato dal provvedimento, con particolare riferimento alla quota di interventi aggiuntivi programmati rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente;

considerata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (Nuovo testo C. 544 Gelmini e abb.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo, come risultante dagli emendamenti approvati, della proposta di legge C.544 e abb., recante la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

considerato che il provvedimento persegue il condivisibile obiettivo di riorganizzare lo specifico segmento dell'istruzione e della formazione tecnica superiore, anche in relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione, formazione e ricerca, in linea con i parametri europei;

richiamate, per quanto di competenza:

la comunicazione della Commissione europea « Un'Europa sociale forte per transizioni giuste » (COM(2020)14 final), che sottolinea la necessità di mettere al centro le competenze, l'occupabilità e il capitale umano, mediante l'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (COM(2020)274 final), annunciando inoltre ulteriori iniziative sullo spazio europeo dell'istruzione e un nuovo quadro di collaborazione con gli Stati membri nell'ambito dell'istruzione e della formazione;

la comunicazione della Commissione europea « Una nuova strategia indu-

striale per l'Europa » (COM (2020)102 final), la quale invita ad agire con risolutezza per garantire che tutti possano usufruire dell'apprendimento permanente e che l'istruzione e la formazione continuino a tenere il passo e contribuiscano a realizzare la duplice transizione ecologica e digitale;

la comunicazione della Commissione europea « Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale » (COM(2020)103 final), che sottolinea come la disponibilità di personale qualificato sia diventata il problema più importante per un quarto delle micro, piccole e medie imprese (PMI) dell'UE e come la mancanza di personale qualificato sia il più importante ostacolo a nuovi investimenti nell'Unione;

la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 24 novembre 2020 relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (2020/C 417/01), la quale raccomanda agli Stati membri, tra l'altro, di adoperarsi:

a) per attuare una politica in materia di istruzione e formazione professionale che: fornisca a giovani e adulti le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per prosperare in un mercato del lavoro e una società in evoluzione e per gestire la ripresa e transizioni giuste a un'economia verde e digitale in tempi di cambiamento demografico e attraverso tutti i cicli economici; favorisca l'inclusività e le pari opportunità e contribuisca a conseguire la resilienza, l'equità sociale e la prosperità per tutti, e promuova i sistemi europei di istruzione e formazione professionale in un contesto internazionale, affinché siano riconosciuti come riferimento

a livello mondiale per i discenti della formazione professionale;

b) per conseguire entro il 2025 una serie di obiettivi a livello di Unione europea che fanno parte dei pertinenti quadri europei di monitoraggio, anche nel settore delle politiche sociali, occupazionali e dell'istruzione e della formazione, quali: il raggiungimento di una percentuale di diplomati dell'istruzione e formazione professionale occupati pari ad almeno dell'82 per cento; una percentuale del 60 per cento dei neodiplomati dell'IFP che beneficia dell'apprendimento basato sul lavoro durante l'istruzione e la formazione professionale; una percentuale dell'8 per cento dei discenti dell'IFP che beneficia della mobilità per l'apprendimento all'estero;

considerato che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel primo quinquennio di applicazione della disciplina proposta nel testo unificato, la priorità strategica degli Istituti Tecnici Superiori – che assumono la denominazione di « Accademie per l'Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S.- *Aca-*

demy) » – è individuata nella formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi indotti dalla realizzazione dei piani di intervento previsti dal PNRR, con particolare riferimento alla transizione digitale; all'innovazione, alla competitività e alla cultura; alla rivoluzione verde e transizione ecologica e alle infrastrutture per una mobilità sostenibile;

considerato altresì che ai sensi del successivo articolo 3, comma 1, ciascun « I.T.S. Academy » dovrà caratterizzarsi per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle che saranno individuate con apposito decreto che dovrà tener conto delle principali sfide e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti, tra le altre, la doppia transizione ecologica e digitale che è posta al centro delle politiche dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. S. 2272 Governo (Parere alle Commissioni 1 ^a e 2 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	243
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	251
DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. S. 2267 Governo (Parere alla 11 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	246
DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni I e VIII della Camera) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	248
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	252
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione della Camera) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>) .	248
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	254
Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. Testo unificato C. 181 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	248
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	257
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	250
AVVERTENZA	250

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.30.

DL 80/2021: misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche ammi-

nistrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.

S. 2272 Governo.

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, nel riassumere il contenuto del provvedimento, che detta disposizioni in materia di assunzioni delle pubbliche amministrazioni correlate con l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), rileva come questo appaia riconducibile da un lato, alla competenza esclusiva statale in materia di organizzazione amministrativa dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *g*) della Costituzione) e, dall'altro, alla competenza residuale regionale in materia di organizzazione amministrativa regionale (articolo 117, quarto comma della Costituzione) e all'autonomia regolamentare organizzativa di comuni, province e città metropolitane (articolo 117, sesto comma della Costituzione).

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la previa intesa in sede di Conferenza unificata è richiesta ai fini dell'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 1, comma 6 (modalità di definizione degli elenchi degli esperti), all'articolo 3, comma 6, (linee guida della Scuola nazionale dell'amministrazione), all'articolo 6, commi 5 (regolamento di delegificazione per abrogazione disposizioni su piani di organizzazione superate) e 7 (piano tipo di organizzazione), all'articolo 9, comma 1 (riparto risorse per esperti regioni e enti locali); la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è invece richiesta ai fini dell'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 1 (progetti di formazione per i pubblici dipendenti).

L'articolo 1 disciplina modalità speciali volte ad accelerare le procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato e il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza o, limitatamente agli incarichi di collaborazione necessari all'assistenza tecnica, finanziati esclusivamente a carico del Piano

nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

L'articolo 2 consente l'attivazione, attraverso contratti di apprendistato, di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di competenze di base e trasversali e per l'orientamento professionale, da parte di diplomati e di studenti universitari.

L'articolo 3 modifica la disciplina concernente l'inquadramento dei dipendenti pubblici in aree funzionali, la progressione all'interno dell'area e l'accesso ad aree superiori (tale disciplina non concerne i dirigenti e il personale docente della scuola e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica). Il comma 2 prevede che con successivi interventi normativi si individuino le risorse in base alle quali i contratti collettivi nazionali di lavoro definiranno i criteri e le modalità di superamento del limite della spesa annua destinata ai trattamenti economici accessori del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche. La novella di cui al capoverso 1-*bis* del comma 3 modifica la disciplina sui criteri di valutazione e sulle prove dei concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza – come dirigente di seconda fascia – nelle amministrazioni statali (anche ad ordinamento autonomo) e negli enti pubblici non economici nazionali. La novella di cui al capoverso 1-*ter* del comma 3 introduce una nuova modalità di accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni in oggetto, costituita da procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con riferimento a ciascuna amministrazione e riservate al personale in servizio a tempo indeterminato presso la medesima amministrazione. La novella di cui al comma 4 modifica la disciplina per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle suddette amministrazioni; la modifica concerne la quota di accesso tramite concorso pubblico. Il comma 6 prevede che gli interventi normativi di cui ai precedenti commi 3 e 4 costituiscono principi fondamentali per la legislazione regionale

in materia di dirigenti pubblici e domanda alla Scuola nazionale dell'amministrazione l'elaborazione, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, di apposite linee guida.

L'articolo 4 modifica le funzioni e la struttura della Associazione Formez PA.

L'articolo 5 ridisegna compiti ed organizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione.

L'articolo 6 prescrive l'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, alle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti. Di durata triennale (ed aggiornato annualmente), tale Piano è chiamato a definire più profili: obiettivi della *performance*; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne; reclutamento; trasparenza e anti-corruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare e ridisegnare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli esiti procedurali e dell'impatto sugli utenti.

L'articolo 7 riguarda il reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti. I commi da 1 a 3 disciplinano l'assunzione di un contingente di 500 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per la realizzazione dei progetti del PNRR; di queste, 80 sono destinate ad essere inquadrare presso la Ragioneria generale dello Stato e la restante parte sono ripartite tra le amministrazioni centrali assegnatarie dei progetti. Il concorso pubblico per l'assunzione del contingente è indetto dal Dipartimento della funzione pubblica, mentre la ripartizione è effettuata con DPCM. Inoltre, con DPCM si provvede all'individuazione delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR (articolo 8, del decreto-legge n. 77/2021). Il comma 4 autorizza il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ad avvalersi, per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale.

L'articolo 8 istituisce sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, e una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento RGS (comma 1), attribuendo ai direttori delle RTS con funzioni dirigenziali di livello generale il compito di coordinamento unitario delle attività del proprio ambito di competenza (comma 2).

L'articolo 9 demanda ad un DPCM il riparto delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next generation Eu-Italia*, nel limite di 165 milioni di euro complessivi per gli anni 2021-2024, da destinare agli incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti che gli enti territoriali attiveranno per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.

In proposito, segnala che il comma 1 dell'articolo 9, nel ripartire le risorse per l'assunzione di esperti tra gli enti territoriali, fa riferimento unicamente a « regioni ed enti locali », sembrano quindi essere escluse le province autonome, enti non assimilabili agli enti locali.

Al riguardo, invita ad approfondire la disposizione. Il mancato riferimento alle province autonome appare infatti un rifiuto che può essere corretto.

L'articolo 10 prevede l'assunzione di un contingente fino a 338 unità presso la Presidenza del Consiglio, a termine (fino al 31 dicembre 2026), per fornire sostegno alla trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali. Autorizza inoltre l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) ad assumere un contingente di 67 unità di personale a tempo determinato (con termine massimo, del pari, il 31 dicembre 2026). Siffatti reclutamenti sono autorizzati subordinatamente all'approvazione da parte della Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'articolo 11 è volto a realizzare la piena operatività delle strutture organizzative dell'ufficio del processo, secondo quanto previsto nel PNRR. A tal fine,

l'articolo autorizza l'assunzione di addetti all'ufficio per il processo: 16.500 unità nell'ambito della giustizia ordinaria, e 326 unità, nell'ambito della giustizia amministrativa; entrambi i contingenti saranno assunti in due scaglioni, con contratto di lavoro a tempo determinato (comma 1). Anche queste assunzioni sono autorizzate subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea (comma 6).

L'articolo 12 demanda al Ministro della giustizia, l'individuazione dei tribunali o corti di appello cui assegnare gli addetti all'ufficio per il processo; individua invece direttamente gli uffici giudiziari presso i quali collocare il personale assunto a tempo determinato per la giustizia amministrativa.

L'articolo 13 disciplina il reclutamento di 5.410 unità di personale amministrativo, da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi per assicurare la piena operatività dell'ufficio del processo e supportare gli obiettivi prefissati per il Ministero della Giustizia dal PNRR.

L'articolo 14 disciplina le procedure assunzionali per tutte le unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, da inquadrare nei nuovi profili professionali previsti dagli articoli 11 e 13.

L'articolo 15 impone al personale l'obbligo di permanenza nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato. La disposizione prevede inoltre che ogni forma di mobilità interna possa riguardare soltanto uffici situati nel medesimo distretto e che il personale non possa essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni.

L'articolo 16 stabilisce, in tema di attività di formazione, che l'Amministrazione giudiziaria ordinaria e la giustizia amministrativa assicurano l'informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del decreto.

L'articolo 17 prevede la costante rilevazione di ogni dato conferente per la

valutazione, anche in corso d'opera, dell'attuazione della misura nell'ambito del PNRR, stabilendo nel contempo disposizioni per lo smaltimento dell'arretrato. In particolare, il comma 1 dispone che, per quanto attiene alla giustizia ordinaria, con uno o più decreti il Ministro della Giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le procedure di monitoraggio, le risorse e le modalità necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria nell'ambito del PNRR.

L'articolo 18 reca disposizioni finanziarie, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

L'articolo 19 dispone che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

S. 2267 Governo.

(Parere alla 11ª Commissione del Senato).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

La senatrice Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento rileva anzitutto come questo appaia riconducibile alla materia, di esclusiva competenza statale, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione).

Gli articoli da 1 a 4 recano una misura transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31

dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare. Tale misura transitoria consiste in un assegno mensile, subordinato ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, e alla relativa tabella (di cui all'allegato 1); l'importo dell'assegno, con riferimento a ciascun figlio minore, è determinato in base ai criteri di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e alla suddetta tabella allegata – i quali fanno riferimento al livello di ISEE ed al numero di figli minorenni – e, per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, anche in base ai criteri di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4; l'importo medesimo è escluso dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 3, comma 3). Il beneficio è riconosciuto dall'INPS, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, nel rispetto di un limite massimo complessivo di spesa, pari a 1.580 milioni di euro per il 2021. I termini e le modalità inerenti alla domanda ed all'erogazione sono definiti dai commi 1 e 2 dell'articolo 3, mentre il citato comma 3 dell'articolo 4 prevede la corresponsione di ufficio dell'assegno, da parte dell'INPS, per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza. I profili di compatibilità dell'assegno temporaneo con le altre prestazioni assistenziali sono oggetto del comma 1 dell'articolo 4. L'ipotesi di variazione del nucleo familiare durante il semestre in oggetto è disciplinata dal comma 2 dell'articolo 4.

L'articolo 5 dispone, in via transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, un incremento della misura mensile degli assegni per il nucleo familiare. L'incremento concerne solo i casi di nuclei familiari con figli; la misura mensile dell'incremento è pari, per i nuclei familiari fino a due figli, a 37,5 euro per ciascun figlio e, per i nuclei familiari con almeno tre figli, a 55 euro per ciascun figlio. L'incremento trova applicazione solo con riferimento ai casi in cui la misura dell'assegno, al netto dell'incremento medesimo, sia comunque superiore a zero.

L'articolo 6 dispone, per il 2021, un incremento, nella misura di 30 milioni di euro, del finanziamento statale per le convenzioni tra l'INPS e i centri di assistenza fiscale (caf). L'intervento è disposto in considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) – dichiarazione sottostante la determinazione dell'ISEE – che potrebbe verificarsi anche in relazione alla presentazione delle domande per l'assegno temporaneo di cui ai precedenti articoli da 1 a 4 nonché in relazione al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico.

L'articolo 7 reca alcune norme in materia di finanziamento – nonché di relativo monitoraggio finanziario – dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19. La novella di cui al comma 1 dispone un elevamento dei limiti massimi delle risorse per l'anno 2021 relative ai suddetti trattamenti, con riferimento alle prestazioni inerenti a settimane collocate nel 2021; tale elevamento, nella misura di 707,4 milioni di euro per il 2021, viene disposto in sostituzione della previsione che consentiva un elevamento, nel limite del suddetto importo di 707,4 milioni, mediante decreto ministeriale e nell'ipotesi che si rendessero disponibili determinate risorse, già stanziati in materia sempre con riferimento finanziario all'anno 2021, ma inerenti a trattamenti per periodi compresi tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2020.

L'articolo 8 provvede alla copertura finanziaria: dell'onere corrispondente al limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, relativo all'assegno temporaneo di cui agli articoli da 1 a 4; degli oneri quantificati per l'incremento temporaneo (di cui all'articolo 5) della misura degli assegni per il nucleo familiare; dello stanziamento di cui all'articolo 6, relativo al finanziamento dei centri di assistenza fiscale. Ai fini in oggetto, l'articolo 8 utilizza per intero la dotazione per il 2021 – pari a 3.000 milioni di euro – del « Fondo assegno universale e servizi alla famiglia ».

L'articolo 9 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quello che attiene l'ambito di competenza della Commissione.

Emanuela CORDA, *presidente*: nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

C. 3146 Governo.

(Parere alle Commissioni I e VIII della Camera).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento avviato nella seduta di mercoledì 16 giugno 2021.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere con condizioni *(vedi allegato 2)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Parere alla V Commissione della Camera).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento avviato nella seduta di mercoledì 16 giugno 2021.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni *(vedi allegato 3)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.

Testo unificato C. 181 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dalla 12ª Commissione permanente del Senato.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Roberto PELLA (FI), *relatore*, ricordo preliminarmente che il testo unificato in esame è stato approvato in prima lettura dalla Camera il 30 luglio 2019 e quindi, il 27 maggio 2021, in sede deliberante, dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato, la quale ha apportato limitate modifiche.

Dato che il provvedimento è in discussione alla Camera in seconda lettura, ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del Regolamento, l'esame ha ora ad oggetto soltanto le modificazioni apportate dal Senato e gli eventuali emendamenti ad esse conseguenti.

Segnalo quindi come la Commissione sia chiamata a esprimere il parere esclusivamente sulle parti del testo modificate dal Senato.

Osservo, su un piano generale, come il testo, composto da 9 articoli, è diretto nel suo complesso a favorire la progressiva diffusione ed utilizzazione di defibrillatori semiautomatici o automatici esterni in una serie di luoghi ed ambienti, prevenendo ed incentivando i corsi di formazione destinati agli operatori non sanitari nei diversi ambiti e disciplinando campagne di informazione e sensibilizzazione al riguardo.

Mi soffermo quindi, nella mia relazione All'articolo 1, commi 5 e 6, l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria sono state aggiornate all'anno finanziario 2021 in corso.

All'articolo 2, comma 1, è stato opportunamente specificato che gli enti territoriali possono adottare « provvedimenti normativi » e non solo « regolamenti » in materia di installazione dei defibrillatori (in

altre parole si è specificato che le regioni potranno adottare in materia anche leggi regionali).

All'articolo 3, comma 1, lettera *b*) è stata rettificata la modifica del titolo della legge n. 120 del 2001, che costituisce la normativa attualmente vigente in materia di utilizzo dei defibrillatori: il nuovo titolo sarà « utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici » e non più « utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero ».

All'articolo 4, che disciplina l'utilizzo dei DAE da parte di società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici, è stata inserita una clausola di invarianza finanziaria.

All'articolo 5 è stata rettificata la rubrica dell'articolo: non più « introduzione all'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e dell'uso del DAE » ma « introduzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e all'uso del DAE ».

Alla clausola di invarianza finanziaria presente al comma 4 dell'articolo 6, in materia di registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, è stata inserita la specificazione che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 7 (applicazione mobile e obbligo di fornire istruzioni), la clausola di copertura finanziaria è stata aggiornata al triennio finanziario 2021-2023 in corso; inoltre al comma 3 che l'obbligo di fornire istruzioni sull'uso dei defibrillatori da parte delle centrali operative del 118 non troverà applicazione « entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » ma, con espressione più precisa, « a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ».

All'articolo 8 (campagne di informazione e di sensibilizzazione), è stata corretta la denominazione del Ministro dell'istruzione (non più « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »); al

comma 4 la copertura finanziaria è stata aggiornata al triennio finanziario 2021-2023 in corso.

Le modifiche apportate non appaiono presentare profili problematici per quel che attiene l'ambito di competenza della Commissione.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come il provvedimento, in quanto disciplina la dotazione e l'impiego di defibrillatori in alcuni contesti espressamente indicati, al fine di tutelare la salute e prevenire i decessi per una serie di patologie, sia riconducibile alla materia « tutela della salute », oggetto di potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Con riferimento all'articolo 3, il quale richiama la causa di non punibilità di cui all'articolo 54 del codice penale in relazione all'utilizzo dei DAE, rileva inoltre la materia « ordinamento civile e penale », oggetto di competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione.

Quanto all'articolo 5, che prevede iniziative di formazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, richiamata la materia « norme generali sull'istruzione » attribuita alla competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione.

Per quanto concerne la competenza concorrente in materia di tutela della salute si ricorda che, sulla base della giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 251 del 2016), si pone l'esigenza di prevedere adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. Al riguardo, si segnala che il provvedimento prevede, all'articolo 1, comma 2, che il DPCM chiamato a definire il programma pluriennale di installazione dei defibrillatori (DAE) sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata; inoltre, l'articolo 7 prevede un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni per la realizzazione di un'appli-

cazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza 118 per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 23 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Testo unificato C. 544 e abb.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (S. 2272 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2272 di conversione del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile, da un lato, alla competenza esclusiva statale in materia di organizzazione amministrativa dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *g*) della Costituzione) e, dall'altro lato, alla competenza residuale regionale in materia di organizzazione amministrativa regionale (articolo 117, quarto comma) e all'autonomia regolamentare organizzativa di comuni, province e città metropolitane (articolo 117, sesto comma);

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la previa intesa in sede di Conferenza unificata è richiesta ai fini dell'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 1,

comma 6 (modalità di definizione degli elenchi degli esperti), all'articolo 3, comma 6, (linee guida della Scuola nazionale dell'amministrazione), all'articolo 6, commi 5 (regolamento di delegificazione per abrogazione disposizioni su piani di organizzazione superate) e 7 (piano tipo di organizzazione), all'articolo 9, comma 1 (riparto risorse per esperti regioni e enti locali); la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è invece richiesta ai fini dell'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 1 (progetti di formazione per i pubblici dipendenti);

il comma 1 dell'articolo 9, nel ripartire le risorse per l'assunzione di esperti tra gli enti territoriali fa riferimento unicamente a « regioni ed enti locali », sembrano quindi essere escluse le province autonome, enti non assimilabili agli enti locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 9, comma 1, ai fini dell'inserimento di un riferimento alle province autonome.

ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

rilevato che:

il provvedimento, che ha la finalità unitaria di introdurre misure di semplificazione per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), appare riconducibile a una pluralità di materie; sia di esclusiva competenza statale (quali tutela della concorrenza; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato; ordinamento civile; norme generali sull'istruzione; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; articolo 117, secondo comma, lettere *e*, *g*, *l*, *n*, *o*, *q* ed *s*) della Costituzione), sia di competenza legislativa concorrente (istruzione, ricerca scientifica e tecnologica; governo del territorio; articolo 117, terzo comma); l'articolo 1 riconduce inoltre il provvedimento, in quanto attuativo della disciplina europea in materia di PNRR alla competenza esclusiva dello Stato relativa ai rapporti con l'Unione europea (articolo 117, secondo comma, lettera *a*) e attribuisce alle disposizioni del testo la qualificazione di « livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali » (articolo 117, secondo comma, lettera *m*);

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già prevede forme

di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, il parere in sede di Conferenza Stato-regioni è previsto per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 15, comma 2 (decreto del Ministro dell'economia sulle procedure contabili per la realizzazione del PNRR); la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città è invece prevista per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *d*) (aggiornamento dell'anagrafe nazionale della popolazione residente); la previa intesa in sede di Conferenza unificata è infine prevista per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 38, comma 2, lettera *c*), capoverso comma 7 (sistema di gestione delle deleghe dell'identità digitale) e all'articolo 59, comma 1 (delibera CIPESS in materia di perequazione infrastrutturale); inoltre, l'intesa con il presidente della Regione interessata è richiesta per i DPCM di nomina delle zone economiche speciali di cui all'articolo 57;

è poi prevista la partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali ad alcuni degli organismi previsti dal provvedimento; in particolare, i presidenti delle regioni e il presidente della Conferenza delle regioni partecipano alla Cabina di regia istituita dall'articolo 2 quando sono affrontate materie di interesse regionale; rappresentanti di tutti gli enti territoriali siederanno nel tavolo permanente di consultazione previsto dall'articolo 3; l'articolo 13 prevede il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni per superare il dissenso di un ente territoriali nelle procedure di realizzazione di un progetto rientrante nel PNRR; l'articolo 17 prevede una partecipazione di esperti regionali alla Commissione tecnica per la valutazione di impatto am-

bientale nei progetti relativi al PNRR e al Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), nel caso vi sia un interesse regionale; l'articolo 45 prevede che al Comitato speciale istituito in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici per realizzare gli interventi del piano indicati nell'allegato IV al decreto-legge, partecipino tre rappresentanti della Conferenza unificata;

ciò premesso, è pervenuta sul testo la posizione della Conferenza delle regioni e delle province autonome che ha lamentato il mancato coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella definizione dei contenuti del provvedimento, con particolare riferimento alle modifiche legislative alla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di subappalto; la Conferenza avanza quindi una serie di proposte di modifiche al testo volte, tra le altre cose, a garantire una più forte partecipazione delle regioni agli organismi di gestione degli interventi del piano istituiti dal provvedimento, a partire dalla cabina di regia di cui all'articolo 2;

inoltre, anche l'ANCI e l'UPI, nella loro audizione di fronte alle Commissioni competenti in sede referente, hanno avanzato proposte di integrazione al testo; in particolare, entrambe le organizzazioni hanno richiesto l'inserimento di loro rappresentanti nella cabina di regia di cui all'articolo 2;

l'articolo 12 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR; al riguardo, posto che i poteri sostitutivi potranno essere esercitati anche nei confronti degli enti territoriali, si valuti l'opportunità di una maggiore specificazione, al comma 4, delle fattispecie di casi « in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti nel piano non risultino altrimenti superabili con celerità », che giustificano l'esercizio dei poteri sostitutivi; al

comma 5 andrebbero maggiormente specificati « i principi generali dell'ordinamento » e « i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea » di cui viene fatto salvo comunque il rispetto in caso di esercizio dei poteri sostitutivi; il comma 6 stabilisce poi che « di tutte le obbligazioni nei confronti di terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti »; al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire se si intende prevedere che i soggetti attuatori sostituiti rispondano delle obbligazioni contratte fino al momento dell'attivazione del potere sostitutivo o anche, con una sorta di singolare responsabilità oggettiva, successivamente;

l'articolo 59 modifica le disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale introdotte dalla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020); al riguardo, appare opportuno l'inserimento nei criteri di riparto delle risorse stanziare di un riferimento alla necessità di recuperare i divari per le aree interne e per le zone montane e di colmare il ritardo infrastrutturale del Mezzogiorno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa a:

1) tenere nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'ANCI e dall'UPI;

2) ad approfondire l'articolo 12;

3) ad aggiungere, all'articolo 59, comma 1, capoverso 1-*bis*, dopo le parole: « specificità insulare » le seguenti: « e delle aree montane e interne, al ritardo infrastrutturale del Mezzogiorno ».

ALLEGATO 3

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3132, di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

rilevato che:

il provvedimento, che ha la finalità unitaria di fornire misure di sostegno nell'ambito dell'emergenza pandemica, appare riconducibile a una pluralità di materie; sia di esclusiva competenza statale (tutela della concorrenza, sistema tributario, armonizzazione dei bilanci pubblici; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; norme generali dell'istruzione; previdenza, profi-lassi internazionale e tutela dei beni culturali; articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *m*), *n*), *o*), *q*) ed *s*) della Costituzione), sia di competenza legislativa concorrente (tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, tutela della salute, governo del territorio, coordinamento della finanza pubblica, valorizzazione dei beni culturali; articolo 117, terzo comma) sia infine di residuale competenza regionale (trasporto pubblico locale, agricoltura; articolo 117, quarto comma);

a fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la

forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere;

il provvedimento già prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è prevista per l'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 29 (riorganizzazione rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale), all'articolo 48 (approvazione del piano nazionale della scuola dei mestieri), all'articolo 58 (definizione calendario anno scolastico 2021/2022); la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città è invece prevista per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 6 (ripartizione fondo ristoro agevolazioni TARI), all'articolo 52 (riparto risorse tra i comuni per incremento fondo anticipazione di liquidità), all'articolo 53 (risorse ai comuni per solidarietà alimentare e pagamento utenze domestiche), all'articolo 55 (incremento contributo per mancato incasso imposta di soggiorno); la previa intesa in sede di Conferenza unificata è infine prevista per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 7 (misure urgenti a sostegno del settore turistico), all'articolo 51 (riparto risorse per il

trasporto pubblico locale), all'articolo 63 (riparto risorse per il contrasto alla povertà educativa), all'articolo 64 (riparto risorse per il contrasto del disagio giovanile), all'articolo 65 (ristoro ai comuni minori incassati canone occupazione suolo pubblico per artisti circensi); è infine prevista, all'articolo 76, l'intesa con il Presidente della Regione siciliana ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia previsto nell'ambito del subentro di Agenzia delle entrate riscossione e Riscossione Sicilia Spa;

al riguardo, si rileva, dal punto di vista formale, l'opportunità di sostituire, agli articoli 7, 29, 52, 58, 64 e 65 l'espressione « d'intesa con la » con quella, corretta: « previa intesa in sede di »;

in alcune disposizioni potrebbe risultare opportuno prevedere forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali; in particolare; l'articolo 2, comma 2, prevede un decreto del Ministro dello sviluppo economico per il riparto delle risorse destinate alle attività economiche rimaste chiuse a causa dei provvedimenti di contenimento dell'epidemia; al riguardo, potrebbe essere considerato l'inserimento del parere in sede di Conferenza unificata dal momento che risulta coinvolta sia la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (che appare prevalente) sia quella residuale regionale in materia di commercio; l'articolo 10, ai commi 4 e 7, prevede DPCM per il riparto di risorse di rimborso delle spese sanitarie sostenute (comma 4) e di ristoro (comma 7) alle associazioni sportive; anche in questo caso, potrebbe essere considerato per il comma 4 l'inserimento del parere in sede di Conferenza unificata, dal momento che risulta coinvolta sia la competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale sia quella concorrente in materia di ordinamento sportivo; per il comma 7 andrebbe invece considerata l'opportunità dell'inserimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata alla luce del coinvolgimento della competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo; l'articolo 58, ai commi 4 e 5, prevede il riparto con decreti del Ministro dell'istruzione, di risorse da destinare alle scuole statali (comma 4) e alle scuole primarie e

secondarie paritarie (comma 5) per l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione di misure di contenimento del rischio epidemiologico; anche in questo caso, potrebbe essere valutato l'inserimento del parere in sede di Conferenza unificata dal momento che l'intervento appare riconducibile, da un lato, alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale (che appare prevalente) e, dall'altro lato, alla competenza concorrente in materia di istruzione; l'articolo 61, comma 1, prevede un decreto del Ministro dell'università per il riparto delle risorse dell'istituendo fondo italiano per la scienza; al riguardo, potrebbe essere valutata la previsione della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ricerca scientifica e tecnologica);

l'articolo 21, comma 3, attribuisce alle giunte degli enti locali la competenza a richiedere anticipazioni alla Cassa depositi e prestiti; al riguardo, si ricorda che province e città metropolitane non hanno più, a seguito della legge n. 56 del 2014, le giunte tra i loro organi;

con riferimento agli articoli 63 e 64, che stanziavano risorse per il contrasto della povertà educativa e del disagio giovanile, accentuatosi negli ultimi mesi a causa della pandemia, appare opportuno prevedere un piano coordinato di interventi del sistema delle autonomie territoriali, fortemente coinvolto sul tema in forza delle competenze di regioni e enti locali;

l'articolo 68 prevede, al comma 7, un decreto del Ministro delle politiche agricole per la definizione dei criteri di riparto del Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero; il decreto sarà adottato « previa comunicazione » alla Conferenza Stato-regioni; al riguardo, potrebbe risultare opportuno prevedere una più forte forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale ad esempio, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere residuale regionale della competenza legislativa coinvolta (agricoltura);

sul provvedimento è pervenuta la posizione espressa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome che, tra le altre cose, richiede di integrare il testo con misure per il finanziamento degli interventi per la qualità dell'aria; per la sostenibilità dei bilanci regionali; per l'attivazione di tavoli per la ristrutturazione del debito; per il riconoscimento delle spese sanitarie rendicontate per l'emergenza e per la riconversione delle strutture sanitarie e di assistenza alle patologie no-COVID-19; è altresì pervenuta la posizione dell'ANCI che, tra le altre cose, richiede di integrare le risorse stanziare dall'articolo 52 a seguito della sentenza n. 80 del 2021 della Corte costituzionale sul fondo di anticipazioni liquidità; l'ANCI invita anche, sul punto ad affrontare in modo organico temi quali la debolezza della riscossione locale e l'inefficace disciplina dei ripiani degli enti in crisi finanziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito a:

1) tenere nella massima considerazione le proposte di modifica e di integrazione del testo avanzate, nelle loro audizioni, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dall'ANCI;

2) sostituire, agli articoli 7, comma 4; 29, comma 2; 52, comma 1; 58, comma

1, lettera a), 64, comma 13, e 65, comma 7, le parole: « d'intesa con la » con le seguenti: « previa intesa in sede di »;

3) inserire all'articolo 10, comma 7, e all'articolo 61, comma 1, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali quale, ad esempio, l'intesa in sede di, rispettivamente, Conferenza unificata e Conferenza Stato-regioni;

4) prevedere, all'articolo 68, comma 7, una più forte forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale, ad esempio, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

a) inserire, all'articolo 2, comma 2, all'articolo 10, comma 4, e all'articolo 58, commi 4 e 5, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali quale, ad esempio, il parere in sede di Conferenza unificata;

b) approfondire l'articolo 21, comma 3;

c) prevedere, con riferimento agli articoli 63 e 64, un tavolo di coordinamento con regioni ed enti locali sul tema dell'accompagnamento verso l'età adulta nella fascia di età tra 18 e 25 anni, al fine di prevenire il disagio giovanile e l'abbandono scolastico.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (Testo unificato delle proposte di legge C. 181 e abbinate-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 181 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dalla 12^a Commissione permanente del Senato, recante disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici;

rilevato come il provvedimento sia diretto nel suo complesso a favorire la progressiva diffusione ed utilizzazione di defibrillatori semiautomatici o automatici esterni in una serie di luoghi ed ambienti, prevedendo ed incentivando i corsi di formazione destinati agli operatori non sanitari nei diversi ambiti, e disciplinando campagne di informazione e sensibilizzazione al riguardo;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del Regolamento, l'esame da parte della Camera ha ad oggetto soltanto le modificazioni apportate dal Senato al provvedimento e gli eventuali emendamenti ad esse conseguenti;

evidenziato come le modifiche introdotte dal Senato riguardino sostanzialmente le norme relative alla copertura fi-

nanziaria degli oneri finanziari recati dall'intervento legislativo, ovvero rivestono carattere formale o di coordinamento;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia per lo più riconducibile alla materia « tutela della salute », oggetto di potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

evidenziato, a tale ultimo riguardo, come il provvedimento preveda forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, segnatamente all'articolo 1, comma 2, laddove si prevede che il DPCM chiamato a definire il programma pluriennale di installazione dei defibrillatori (DAE) sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, e all'articolo 7, laddove si prevede un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni per la realizzazione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza 118, per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA REGIONE PUGLIA	258
--	-----

COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA REGIONE PUGLIA

Mercoledì 23 giugno 2021. – Coordinatore: Marco PELLEGRINI (M5S).

Il Comitato si è riunito dalle 19.54 alle 20.59.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone.	
Audizione del presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà-Ufficio rifugiati ONLUS e componente del direttivo nazionale dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici Immigrazione), Gianfranco Schiavone, con particolare riferimento alle riammissioni tra Italia e Slovenia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	259
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	260

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza del presidente Eugenio ZOFFILI.

La seduta comincia alle 14.

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone.

Audizione del presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà-Ufficio rifugiati ONLUS e componente del direttivo nazionale dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici Immigrazione), Gianfranco Schiavone, con particolare riferimento alle riammissioni tra Italia e Slovenia.

(Svolgimento e conclusione).

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Gianfranco SCHIAVONE, *presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà-Ufficio rifugiati ONLUS e componente del direttivo nazionale dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici Immigrazione)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre domande e richiedere chiarimenti, il senatore Gregorio DE FALCO (Misto), la deputata Francesca GALIZIA (M5S), indi, a più riprese, il senatore Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd'AZ), ai quali risponde Gianfranco SCHIAVONE, *presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà-Ufficio rifugiati ONLUS e componente*

del direttivo nazionale dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici Immigrazione).

Intervengono, altresì, i senatori Tony Chike IWOBI (L-SP-PSd'Az) ed Elena TESTOR (L-SP-PSd'Az).

Gianfranco SCHIAVONE, *Presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà-Ufficio rifugiati ONLUS e componente del direttivo nazionale dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici Immigrazione)*, risponde agli ulteriori quesiti posti e svolge considerazioni conclusive.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta del Comitato è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	261
Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».	
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili – CNDCEC, e della Rete Professioni Tecniche – RPT (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	261

Mercoledì 23 giugno 2021. Presidenza del presidente Ugo PAROLO.

La seduta comincia alle 8.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo PAROLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili – CNDCEC, e della Rete Professioni Tecniche – RPT.

(Svolgimento e conclusione).

Ugo PAROLO, *presidente*, introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Maurizio POSTAL, *consigliere nazionale con delega all'area fiscalità del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili*, Pasquale SAGGESE, *responsabile area fiscalità della Fondazione nazionale commercialisti*, e Maurizio SAVONCELLI,

consigliere della Rete professioni tecniche nonché presidente del Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati, svolgono le rispettive relazioni.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Ugo PAROLO, *presidente*, Carlo GIACOMETTO (FI) e i senatori Emiliano FENU (M5S) e Felicia GAUDIANO (M5S).

Maurizio POSTAL, *consigliere nazionale con delega all'area fiscalità del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili*, Pasquale SAGGESE, *responsabile area fiscalità della Fondazione nazionale commercialisti*, e Maurizio SAVONCELLI, *consigliere della Rete professioni tecniche nonché presidente del Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati*, rispondono alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Ugo PAROLO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo reso e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	262
Audizione del Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), Maurizio Pernice	262
Audizione del Direttore del dipartimento fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare dell'ENEA, Alessandro Dodaro	263
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	263

AUDIZIONI

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 13.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), Maurizio Pernice.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce

l'audizione, in videoconferenza, del Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), Maurizio Pernice.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l'auditore dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa l'auditore che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Maurizio PERNICE, *Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN)*, intervenendo da remoto, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni VIANELLO (M5S), Rossella MURONI (Misto) da remoto, il senatore Fabrizio TRENTACOSTE (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Maurizio PERNICE, *Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN)*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Direttore del dipartimento fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare dell'ENEA, Alessandro Dodaro.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione, in videoconferenza, del Direttore del dipartimento fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare dell'ENEA, Alessandro Dodaro.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l'auditò dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentire loro di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa l'auditò che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Alessandro DODARO, *Direttore del dipartimento fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare dell'ENEA*, intervenendo da remoto, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Giovanni VIANELLO (M5S) e Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Alessandro DODARO, *Direttore del dipartimento fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare dell'ENEA*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.45 alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	264
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19: seguito dell'audizione del Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali (CNOAS)	264
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani: audizione del Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali (CNOAS)	266

Mercoledì 23 giugno 2021. – Presidenza del vicepresidente PILLON. – Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali (CNOAS), dottor Gian Mario Gazzi.

La seduta comincia alle 8.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna sarà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web tv* Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, neanche da parte dell'audita tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19: seguito dell'audizione del Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali (CNOAS).

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 9 giugno.

Il PRESIDENTE avverte che con la seduta odierna prosegue l'indagine conoscitiva attraverso la quale si intende affrontare il tema del funzionamento e della gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ringrazia il dottor Gian Mario Gazzi, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali per la disponibilità ad intervenire nuovamente di persona ai lavori della Commissione. Ricorda che il dottor Gazzi è chiamato, oggi, a fornire il suo autorevole contributo su ambedue le indagini conoscitive deliberate dalla Commissione.

Invita il professor Gazzi a rispondere, dapprima, ai quesiti formulati dai parla-

mentari o pervenuti per iscritto sulle questioni connesse al funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19 oggetto dell'audizione iniziata lo scorso giovedì 9 giugno in modo da concludere così l'audizione, e a svolgere, poi, il suo intervento sulle tematiche delle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani. Precisa inoltre che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori anche dei componenti della Commissione.

Il dottor GAZZI fornisce elementi di risposta ai quesiti formulati nell'ultima seduta. Replica in primo luogo alle domande poste dalle senatrici Drago e Binetti e dalle onorevoli Marrocco e Grippa sul tema della formazione professionale degli assistenti sociali. In proposito osserva come l'Ordine professionale, da oltre dieci anni, chieda una revisione dei percorsi universitari. Attualmente la formazione degli Assistenti sociali in Italia risulta lontana dagli *standard* europei e internazionali. Appaiono quindi quando mai necessari un ripensamento della formazione che ridefinisca le competenze ed esercizio della professione per coloro che conseguono il titolo di laurea triennale o magistrale; l'introduzione di elenchi speciali e definizione di specializzazioni; l'investimento in dottorati di ricerca; l'individuazione di livelli omogenei per i tirocini curriculari; un investimento nella ricerca e nello sviluppo di dipartimenti o perlomeno settori scientifico-disciplinari specifici; rivedere le modalità di accesso all'esame di Stato.

Fornisce quindi elementi di risposta ai quesiti posti dai senatori Binetti, Saponara e Drago, Malan e dagli onorevoli Spena e Siani con riguardo al tema del supporto alla genitorialità e della tutela dei minorenni a livello giurisdizionale. In proposito evidenzia l'esigenza di una revisione dell'articolo 403 del codice civile, nonché l'opportunità di un intervento modificativo della

disciplina dell'istituto dell'affidamento al servizio sociale.

Relativamente alla questione della strutturazione dei servizi posta dalla senatrice Drago e dagli onorevoli Marrocco, Grippa e Siani, fa presente che attualmente nel nostro Paese operano circa 9.000 assistenti sociali. L'introduzione di un livello essenziale nell'ultima legge di bilancio di un assistente sociale ogni 5 mila abitanti – con nuovo obiettivo di servizio di 1 a 4 mila – determina un potenziale massimo di 14.814 professionisti.

Negli ultimi anni è innegabile lo sforzo compiuto per rinforzare il sistema dei servizi sociali locali da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La sperimentazione del SIA prima, l'introduzione del reddito di inclusione e la riforma del reddito di cittadinanza poi hanno comportato un serrato lavoro di strutturazione del sistema di interventi e servizi e del servizio sociale professionale, che ha certamente inciso, ma ancora sconta forti criticità nella sua attuazione concreta.

In particolare, permangono forti differenze tra le Regioni e, tra Comuni all'interno della stessa Regione. L'incertezza dei fondi limita la possibilità di programmare gli interventi nel medio periodo, producendo una situazione di costante incertezza e precarietà, oltre alla difficoltà a rendere strutturali i percorsi e i servizi ai cittadini. È quindi assolutamente necessaria la definizione di un livello organizzativo uniforme sul territorio nazionale che garantisca il funzionamento dei servizi sociali territoriali (superando i limiti attualmente imposti agli enti locali). Occorre altresì garantire la continuità degli interventi a favore delle persone soprattutto nell'attuale contesto di crisi.

Dopo aver fornito alcuni elementi di risposta all'onorevole Siani sul tema delle case comunità e dell'équipe interdisciplinari, replica alle domande poste dall'onorevole Grippa e dalla senatrice Mantovani sulle questioni connesse al mondo della scuola, sia con riguardo al problema dell'abbandono scolastico sia in relazione al fenomeno del bullismo.

Replicando ai quesiti posti dall'onorevole Rossini, osserva come un mercato *digital* divide si riscontri anche tra i professionisti e all'interno dei servizi. Molti, in particolare tra gli assistenti sociali con maggiore anzianità di servizio, non sono avvezzi alle tecnologie comunicative più recenti. Occorre quindi allestire in tempo rapido nuovi sistemi informativi, procedure di rilevazione e di diffusione delle informazioni in una realtà in rapida evoluzione.

Anche la strumentazione va rapidamente riadattata quanto si alterano i confini tra professionale e personale, tra aziendale e privato. La ricerca nazionale della Fondazione nazionale e dell'Ordine nazionale sul servizio sociale nel periodo COVID-19 ha dimostrato che per alcuni mesi (e in molti casi per un lungo periodo) si è lavorato da casa più che nella sede dell'Ente, si sono usati prevalentemente telefoni cellulari e *pc* personali per *lo smart working*. Conclude fornendo brevi elementi di risposta all'onorevole Rossini sul tema dei trattamenti sanitari obbligatori.

Prende quindi la parola il presidente PILLON (L-SP-PSd'Az) il quale sottolinea come anche alla luce della propria esperienza professionale si riscontri una evidente difficoltà « comunicativa » tra operatori del diritto e assistenti sociali, legata alla differente formazione professionale. Chiede quindi al presidente GAZZI se ritiene che la previsione di una formazione comune fra le due categorie potrebbe contribuire a ridurre questo *gap*.

Il dottor GAZZI, replicando al presidente, osserva come attualmente si riscontri a livello nazionale una formazione non omogenea degli assistenti sociali. È importante quindi come primo intervento rafforzare e uniformare il percorso formativo professionale degli assistenti sociali, anche sul piano della formazione continua. Una formazione che deve necessariamente presentare i caratteri della multidisciplinarietà.

La senatrice Grazia D'ANGELO (M5S) chiede al dottor GAZZI se non ritenga op-

portuna una unificazione delle competenze ministeriali nel campo dei servizi sociali al fine di garantire una più omogenea formazione professionale. Chiede poi in che modo si possa migliorare la strutturazione dei servizi a livello locale.

Il dottor GAZZI condivide l'esigenza di assicurare una gestione maggiormente organica della categoria degli assistenti sociali. Si tratta di una professione sottoposta alla vigilanza del Ministero della giustizia ma che presenta evidenti implicazioni anche con altre realtà ministeriali. Relativamente alla questione della gestione locale dei servizi sociali ritiene necessaria la previsione di livelli minimi di servizio che devono essere assicurati in tutto il territorio.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) chiede al dottor GAZZI se, a suo parere, non siano necessari ulteriori interventi per il potenziamento dei servizi alle famiglie così da limitare anche i casi di ricorso agli affidi eterofamiliari.

Non essendovi ulteriori domande o richieste di intervento il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione e, dopo aver ringraziato il dottor GAZZI, dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani: audizione del Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali (CNOAS).

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 27 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda come già comunicato che il dottor GAZZI fornirà il suo contributo anche nell'ambito dell'altra indagine conoscitiva. Dà quindi la parola all'auditore per svolgere il proprio intervento sulle tematiche delle dipendenze patologiche diffuse fra i giovani.

Il dottor GAZZI riferisce in ordine alle tematiche oggetto dell'indagine conoscitiva, sottolineando l'importanza di intervenire sul piano della prevenzione delle dipendenze. I comportamenti a rischio per la salute psicofisica e per le forme di dipendenza che ne possono derivare, osservati anche nella fase adolescenziale, riguardano il consumo e l'abuso di sostanze legali e illegali, quali l'abuso di alcool, il fumo, il consumo di sostanze psicotrope. Anche negli adolescenti accanto alle forme più tradizionali di dipendenza sono sempre più diffuse quelle dai social, lo *shopping* compulsivo, la *sexual addiction*.

In particolare, per quanto riguarda il consumo di sostanze, il fenomeno in età evolutiva è purtroppo sempre più allarmante. Secondo i dati ufficiali relativi al 20181 sono 860 mila i ragazzi e le ragazze che hanno dichiarato di aver fatto uso di sostanze illegali, pari ad 1 su 3 tra quelli che vanno a scuola tra i 15 ed i 19 anni. Per tutte le tipologie di consumo si osserva una sostanziale stabilizzazione a partire dal 2014 ad eccezione del consumo frequente per il quale si registra un lento e costante decremento. Preoccupa anche per l'uso e l'abuso delle sostanze, l'abbassamento dell'età di esordio che arriva a coinvolgere ragazzi tra gli 11 e i 14 anni.

Nell'affrontare il tema dei rapporti tra minorenni e sostanze stupefacenti occorre fare attenzione che l'utilizzo di termini non connotati in maniera assoluta il fenomeno.

Si privilegiano infatti i termini uso o consumo perché in fase evolutiva tale comportamento può esprimersi con un consumo sporadico, di tipo ludico, esperienziale, che non determina, né determinerà necessariamente l'instaurarsi di una patologia da dipendenza.

È evidente poi che il problema della dipendenza nei giovani rappresenta non solo un rischio imminente per i danni che può provocare, ma anche un fattore di grave rischio evolutivo. L'emergenza sanitaria e il conseguente distanziamento sociale hanno fatto emergere prepotentemente un fenomeno che già comunque era presente, mostrando sin da subito in maniera evidente l'impatto del COVID-19 sui

minorenni: studi in merito dimostrano quanto siano aumentate le situazioni di maltrattamento e di abuso, le violenze domestiche, l'abuso dei dispositivi tecnologici, l'abbandono scolastico, l'aumento dei gesti autolesivi e di aggressività, nonché dei comportamenti suicidari. Occorre monitorare il fenomeno nel breve, medio e lungo periodo perché è molto probabile che gli effetti e gli esiti della pandemia emergano successivamente. Purtroppo, nella prima fase del *lockdown* e anche successivamente, i minorenni sono risultati totalmente invisibili, si è relegato alla famiglia ed in particolar modo alle donne, la loro gestione e organizzazione, senza tener conto degli aspetti di disagio che con il passare del tempo emergevano sempre più: lo stravolgimento – se non, in molte situazioni, la forte riduzione – delle relazioni tra gli operatori e le famiglie, hanno reso particolarmente complesso il lavoro di cura e la possibilità di intervenire tempestivamente rispetto a segnali di disagio, anche per la priorità assegnata ai rischi sanitari del contagio.

In passato la normativa in materia di tossicodipendenza ed i finanziamenti ad essa collegati hanno permesso di lavorare sull'aspetto della prevenzione della salute inteso come diffusione di stili di vita adeguati, contrapposti all'uso di fumo, alcool e droghe, è necessario invece che la promozione del benessere, l'alimentazione e l'esercizio fisico tornino ad essere temi preponderanti nei luoghi vissuti dai bambini e gli adolescenti.

Un ruolo importante deve essere svolto dalla scuola, che non può più essere considerato solo come luogo di semplice trasmissione di saperi, ma deve essere pensata e valorizzata come luogo privilegiato di crescita e socializzazione, dove si può promuovere un vero concetto di salute e dove un'attenta e costante osservazione multidisciplinare può intercettare precocemente i fattori di rischio che minacciano le tappe evolutive.

Il servizio sociale professionale, interfacciandosi costantemente con le famiglie, i minorenni, i servizi specialistici, i servizi delle Dipendenze, i medici di medicina ge-

nerale ed i pediatri di libera scelta, i Consulitori, i dipartimenti di salute mentale, le scuole di ogni ordine e grado, le forze dell'ordine, deve essere l'interlocutore privilegiato che va a captare queste situazioni di rischio e vulnerabilità e che, trovandosi a lavorare in maniera trasversale con tutti i servizi che si occupano della famiglia, può supportare i minori e le loro famiglie nella gestione delle loro fragilità e criticità.

Troppo spesso si registra un accesso ai servizi solo quando si presenta il problema e nella fase più acuta, con il rischio di patologizzare e cronicizzare un disagio evolutivo fisiologico e di etichettare il giovane nella dimensione di tossicodipendente.

Il PNRR rappresenta l'occasione per investire sui giovani e sul futuro della società in generale: negli ultimi 30 anni si è portato avanti solo una politica sociale di austerità centrata sul taglio della spesa pubblica, non considerando che lavorare in un'ottica meramente riparativa ed emergenziale, oltre che rappresentare un costo, in termini di dignità per le persone, comprime le potenzialità di sviluppo delle comunità e quindi comporta ulteriori costi, eventualmente solo differiti, nel bilancio pubblico, sia in termini di salute, sia di minore capacità produttiva delle persone.

Occorre abbandonare la logica di puro assistenzialismo, per fare spazio ad un *welfare* dei servizi e delle opportunità, in modo tale da investire le risorse nella prevenzione e consolidamento delle prassi operative di multidisciplinarietà.

È necessario altresì recuperare azioni preventive oltre che di promozione del benessere, attraverso finanziamenti stabili per programmi di prevenzione primaria nei confronti dei genitori e degli insegnanti per i bambini delle elementari e medie e con gli studenti delle superiori.

Lavorare in ottica preventiva nei luoghi di aggregazione, principalmente in collaborazione con le scuole, permetterà oltre che superare il mero contrasto al consumo e

alla dipendenza, anche di affrontare quei fattori di rischio che contribuiscono al disagio giovanile, disagio che i ragazzi e le ragazze, in assenza di fattori di protezione ambientale e familiare, manifestano con comportamenti a rischio, autolesivi e devianti.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

L'onorevole Carmela GRIPPA (M5S) chiede al dottor Gazzi quali interventi dovrebbero essere portati avanti al fine di garantire un maggior sostegno alle famiglie, soprattutto nell'attuale contesto emergenziale. Pone quindi quesiti sul tema degli affidi.

L'onorevole SIANI (PD) pone quesiti in ordine alla necessità della integrazione socio-sanitaria con i Servizi sociali dei Comuni sia per quanto riguarda le Case di Comunità, sia per l'assistenza domiciliare. Su questo tema i tempi stringono e in molti casi dovrà essere recuperato il ritardo accumulato in questi decenni.

Il presidente PILLON (L-SP-PSd'Az) chiede all'auditore se, a suo parere, il sistema dei Serd sia effettivamente efficace sul piano della prevenzione delle dipendenze e quali interventi migliorativi potrebbero essere adottati.

Replica, quindi, sinteticamente l'auditore, riservandosi di fornire ulteriori elementi di risposta per iscritto.

Non essendovi ulteriori domande o richieste di intervento il PRESIDENTE ringrazia il dottor Gazzi e dichiara quindi chiusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 9.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di Giulio Regeni

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del dottor Alessandro Gallo, Vice Questore della Polizia di Stato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	269
--	-----

AUDIZIONI

Mercoledì 23 giugno 2021 – Presidenza del presidente Erasmo PALAZZOTTO.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione del dottor Alessandro Gallo, Vice Questore della Polizia di Stato.

(Svolgimento e conclusione).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ringrazia il dottor Gallo per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	270
---	-----

Mercoledì 23 giugno 2021. – Presidenza del presidente provvisorio Guido DE MARTINI, indi del presidente eletto Andrea ROMANO.

La seduta comincia alle 20.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Guido DE MARTINI, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per costituire l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretari provvisori i deputati Salvatore Deidda e Michele Gubitosa, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	16
In missione	1
Maggioranza assoluta dei voti	9

Hanno ottenuto voti:

Andrea Romano	14
Schede bianche	2

Proclama quindi eletto Presidente della Commissione il deputato Andrea Romano e lo invita ad assumere la presidenza.

Andrea ROMANO *presidente*, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto e ringraziamento ai componenti della Commissione, indice la votazione per l'elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Vicepresidenti:

Presenti e votanti	16
In missione	1

Hanno ottenuto voti:

Manfredi Potenti	8
Pietro Pittalis	5
Salvatore Deidda	1
Scheda bianca	1
Scheda nulla	1

Proclama quindi eletti Vicepresidenti della Commissione i deputati Manfredi Potenti e Pietro Pittalis.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Segretari:

Presenti e votanti	16
In missione	1

Hanno ottenuto voti:

Silvia Fregolent	8
------------------------	---

Mara Lapia	5
Schede bianche	3

Proclama quindi eletti Segretarie della Commissione le deputate Silvia Fregolent e Mara Lapia.

Invita infine i Gruppi aventi più di un componente nella Commissione a indicare al più presto i nominativi dei loro rappresentanti.

La seduta termina alle 20.30.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione</i>)	3
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione V) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione</i>)	6

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti (atto di citazione del signor Giovanni Moscherini) (Doc. IV-ter, n. 7) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
--	---

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Andrea Ruggieri (atto di citazione di Paola Taverna) (Doc. IV-ter, n. 22) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6^a Senato)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.	
Sui lavori delle Commissioni	13

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano e C. 2982 Sportiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei	
---	--

commissari straordinari individuati per ciascuna opera. Atto n. 262 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	18
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06292 Giorgis: Sulle condizioni di trattenimento e sul suicidio di Moussa Balde nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Torino	26
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	43
5-06293 Forciniti: Iniziative per potenziare gli organici delle Forze di polizia nel territorio sud pontino	27
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	45
5-06294 Iezzi: Sulla corretta interpretazione della circolare del Ministero dell'interno riguardante l'utilizzo per altre finalità di controllo dei dati rilevati dai sistemi elettronici per le infrazioni al codice della strada	27
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	47
506295 Baldino: Iniziative per contrastare i gravi fenomeni di illegalità e criminalità nel territorio del comune di Ardea	28
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	48
5-06296 Prisco: Sulla ripresa della sperimentazione della pistola a impulsi elettrici tra i dispositivi in dotazione alle Forze di pubblica sicurezza	29
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	50
5-06297 Marco Di Maio: Iniziative per garantire un presidio estivo della Polizia di Stato a Pinarella di Cervia	30
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	51
5-06298 Calabria: Sui recenti episodi di violenza contro rappresentanti del Si Cobas in provincia di Novara e di Lodi	30
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	53

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) .	31
ALLEGATO 8 (<i>Parere approvato</i>)	55

SEDE REFERENTE:

Variatione nella composizione della Commissione	35
Variatione nella composizione del Comitato permanente per i pareri	35
Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. C. 3156 cost., approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	35
Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut e C. 2961 cost. Ceccanti.	
Disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri (<i>Seguito esame congiunto e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3118 cost. alle proposte di legge C. 1854 cost., C. 2938 cost. e C. 2961 cost.</i>)	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alla I e VIII Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	58
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58

III Affari esteri e comunitari

RISOLUZIONI:

7-00644 Spadoni: Sulla definizione in sede G20 di una <i>roadmap</i> per il raggiungimento dell'uguaglianza di genere (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>)	60
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	68

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni (<i>Deliberazione di una variazione del programma</i>)	63
ALLEGATO 2 (<i>Variazione del programma deliberata dalla Commissione</i>)	70
Sui lavori della Commissione	63

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06299 Lupi: Sulle iniziative per la tutela della dignità umana e dei luoghi di culto in Myanmar	64
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	73
5-06300 Napoli: Sui progetti di accoglienza per minori bielorusi ed ucraini alla luce dell'interruzione dei collegamenti aerei da e per la Bielorussia	64
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	75
5-06301 Olgiati: Sulla situazione dei diritti umani e civili in Nicaragua	64
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	77
5-06302 Boldrini: Sulla prospettiva di messa al bando del Partito democratico dei popoli (HDP) in Turchia	65
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	79
5-06303 Delmastro Delle Vedove: Sui contenuti del colloquio del 21 giugno 2021 tra il Ministro Di Maio ed il Ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, con riferimento alle linee direttrici della politica estera dell'Italia	65
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	81

INTERROGAZIONI:

5-06248 Bonomo: Sulla posizione del Governo italiano sulla proposta di risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (A/75/L.97) relativa alla necessità di porre fine all' <i>embargo</i> economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti contro Cuba .	66
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	83
5-06258 Fitzgerald Nissoli: Sulla riduzione del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali in vista delle elezioni dei Comitati per gli italiani all'estero (Com.It.Es.) del 3 dicembre 2021	67
ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>)	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova, sulle politiche per gli italiani nel mondo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	67
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	85
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni I e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	86
---	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016. C. 3041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	108
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110
---	-----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	112
--	-----

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	112
--	-----

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Testo unificato C. 544 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	112
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	112
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	113
-----------------------------------	-----

5-06290 Fragomeli: Dati relativi all'erogazione dei contributi a fondo perduto concessi per fronteggiare l'emergenza pandemica	113
--	-----

5-06291 Sangregorio: Nomine ed incarichi di vertice presso la Società SOSE SpA	113
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	116
--	-----

5-06286 Ungaro: Esenzione dell'IMU per la prima casa per componenti di nuclei familiari residenti in immobili diversi	113
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	118
--	-----

5-06180 Gusmeroli: Semplificazione degli adempimenti relativi all'inserimento nella dichiarazione dei redditi dei contribuiti e <i>bonus</i> ricevuti per fare fronte alla crisi pandemica	114
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	119
5-06287 Cancellieri: Iniziative per la riforma del sistema della riscossione	114
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	121
5-06288 Giacometto: Iniziative per la riduzione dei costi di gestione e di prelievo delle carte di debito e credito	114
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	122
5-06289 Albano: Chiarimenti sull'applicazione dei limiti di operatività per le società di comodo e per le società in perdita sistematica per il periodo d'imposta 2020	115
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	123

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	124
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	129

SEDE REFERENTE:

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.). Testo unificato C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 Toccafondi, C. 2946 Colmellere e C. 3014 Soverini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	129
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	135
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati di coordinamento del testo</i>)	139

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2021. Atto n. 260 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	144
5-04989 Vianello: Interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda nel sito di interesse nazionale Brindisi 1, stralcio funzionale Area Micorosa	144
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	148
5-05831 Sani: Utilizzo del suolo agricolo nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili ..	145
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	150
5-05994 Daga: Adesione dei comuni agli enti di governo di ambito territoriale o alla gestione unica del servizio idrico integrato	145
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	152

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	146
---	-----

D.L. 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	146
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, del presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) (COM(2020) 825 final) e della Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final) .	155
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione	155
Proposta di nomina del professor Massimo Deiana a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. Nomina n. 89 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	155
Proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale. Nomina n. 90 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	156
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) COM(2020) 825 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio</i>)	157
Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio</i>)	157
SEDE REFERENTE:	
Legge quadro in materia di interporti. C. 1259 Rotelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158
SEDE CONSULTIVA:	
DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) .	159
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	167
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	168
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) COM(2020) 825 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione</i>)	164
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di documento finale della Relatrice</i>)	169
ALLEGATO 4 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	173
Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione</i>)	164
ALLEGATO 5 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	177

SEDE CONSULTIVA:

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.). C. 544 Gelmini ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	165
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	180

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	182
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	191
DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	182
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	192
Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. Testo unificato C. 544 Gelmini e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	182
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	193
DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	189
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	194

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00609 Vallascas recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno.	
Audizione di rappresentanti di FNM S.p.a.	189
Audizione di rappresentanti di Edison	189

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00381 Squeri (<i>nuova formulazione</i>) e n. 7-00554 Davide Crippa in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica.	
Audizione di rappresentanti di Utilitalia	189
Audizione di rappresentanti di Energia Libera	190
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	190

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione. Esame C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero	190
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro	196
--	-----

Audizione di rappresentanti del Forum disuguaglianze e diversità (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	196
Audizione del professor Michele Alacevich, associato di storia economica e di storia del pensiero economico presso l'Università degli studi di Bologna, e dell'avvocato Giampiero Falasca (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	196
SEDE CONSULTIVA:	
Variazioni nella composizione della Commissione	197
DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alla I e VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	197
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	203
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	209
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Testo unificato C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	203
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	212
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	205
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06281 Barzotti: Controlli sulla gestione e sulle spese dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL)	206
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	214
5-06282 Costanzo: Iniziative urgenti per contrastare l'incremento degli incidenti mortali sul lavoro	206
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	215
5-06283 Zangrillo: Criticità del Reddito di cittadinanza, anche in riferimento a un suo possibile rifinanziamento	206
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	217
5-06284 Rizzetto: Tutela dei lavoratori delle rappresentanze diplomatiche estere in Italia	207
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	218
5-06285 Viscomi: Potenziamento del sistema dei controlli finalizzati a contrastare forme di sfruttamento lavorativo, con particolare riferimento al settore della logistica	207
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	220
XII Affari sociali	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	222
SEDE CONSULTIVA:	
DL 73/2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	222
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	225
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	227

DL 59/2021 recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Parere favorevole</i>) .	223
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	229

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	230
DL 59/2021 – Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	230
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	232

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2049 Spina, C. 2930 Cenni e C. 2992 Ciaburro, recanti disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)	231
Audizione, in videoconferenza, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)	231
Audizione, in videoconferenza, della Conferenza delle regioni e delle province autonome ...	231

XIV Politiche dell'Unione europea

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli strumenti per la prevenzione e la riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia.	
Audizione del Professor Roberto Adam (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	233

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	234
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	239

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. Nuovo testo C. 544 Gelmini e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	234
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	241
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	238

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. S. 2272 Governo (Parere alle Commissioni 1 ^a e 2 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	243
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	251

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. S. 2267 Governo (Parere alla 11ª Commissione del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	246
DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni I e VIII della Camera) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	248
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	252
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione della Camera) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>) .	248
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	254
Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. Testo unificato C. 181 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dalla 12ª Commissione permanente del Senato (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	248
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	257
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	250
AVVERTENZA	250
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA REGIONE PUGLIA	258
 COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone.	
Audizione del presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà-Ufficio rifugiati ONLUS e componente del direttivo nazionale dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici Immigrazione), Gianfranco Schiavone, con particolare riferimento alle riammissioni tra Italia e Slovenia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	259
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	260
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
Sulla pubblicità dei lavori	261
Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».	
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili – CNDCEC, e della Rete Professioni Tecniche – RPT (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	261
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	262

Audizione del Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), Maurizio Pernice	262
Audizione del Direttore del dipartimento fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare dell'ENEA, Alessandro Dodaro	263
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	263
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	
Sulla pubblicità dei lavori	264
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19: seguito dell'audizione del Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali (CNOAS)	264
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani: audizione del Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali (CNOAS)	266
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI	
AUDIZIONI:	
Audizione del dottor Alessandro Gallo, Vice Questore della Polizia di Stato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	269
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	270

PAGINA BIANCA



18SMC0148250